

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

ISSN 1725-2466

C 71 E

46° anno

25 marzo 2003

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	II Atti preparatori	
	Commissione	
2003/C 71 E/01	Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla tutela penale degli interessi finanziari della Comunità [COM(2002) 577 def. — 2001/0115(COD)]	1
2003/C 71 E/02	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità europea sul progetto di regolamento della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente l'approvazione di prescrizioni uniformi relative all'omologazione di i) impianti specifici di trasformazione a GPL (gas di petrolio liquefatti) destinati ad essere installati su veicoli a motore per consentire l'utilizzo di GPL nel sistema di propulsione ii) impianti specifici di trasformazione a GNC (gas naturale compresso) destinati ad essere installati su veicoli a motore per consentire l'utilizzo di GNC nel sistema di propulsione [COM(2002) 567 def. — 2002/0248(AVC)]	3
2003/C 71 E/03	Proposta di regolamento (CE, CECA, Euratom) del Consiglio che adegua a decorrere dal 1° luglio 2002 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee nonché i coefficienti correttivi applicati a dette retribuzioni e pensioni [COM(2002) 617 def.]	5
2003/C 71 E/04	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo [COM(2002) 607 def. — 2002/0258(ACC)]	15
2003/C 71 E/05	Proposta di decisione del Consiglio relativa all'adesione della Comunità europea al protocollo di emendamento della convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali (Convenzione di Kyoto) [COM(2002) 628 def. — 2002/0264(ACC)]	31

IT

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2003/C 71 E/06	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità nel comitato di associazione istituito dall'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Polonia, dall'altra, in merito all'adozione di una carta degli aiuti a finalità regionale in base a cui saranno valutati gli aiuti regionali concessi dalla Polonia [COM(2002) 630 def. — 2002/0267(ACC)]	57
2003/C 71 E/07	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di investimento e ai mercati regolamentati e che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [COM(2002) 625 def. — 2002/0269(COD)]	62
2003/C 71 E/08	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e il Regno di Cambogia siglato a Phnom Penh il 18 ottobre 2002 [COM(2002) 652 def. — 2002/0272(ACC)]	126
2003/C 71 E/09	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e il Regno del Nepal siglato a Bruxelles il 23 ottobre 2002 [COM(2002) 653 def. — 2002/0273(ACC)]	156
2003/C 71 E/10	Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri del trasporto aereo in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato [COM(2002) 717 def. — 2001/0305(COD)] ⁽¹⁾	188

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla tutela penale degli interessi finanziari della Comunità ⁽¹⁾

(2003/C 71 E/01)

COM(2002) 577 def. — 2001/0115(COD)

*(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE il 16 ottobre 2002)***1. CRONISTORIA**

Trasmissione della proposta al Consiglio e al Parlamento europeo [COM(2001) 272 def. — 2001/0115(COD)] ⁽¹⁾ conformemente all'articolo 280, paragrafo 4 del trattato CE: 30 maggio 2001

Parere della Corte dei conti ⁽²⁾: 8 novembre 2001

Parere del Parlamento europeo — prima lettura ⁽³⁾: 29 novembre 2001

2. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Ai sensi dell'articolo 280 del trattato CE, la Comunità è competente per prendere i provvedimenti che permettano di tutelare gli interessi finanziari comunitari in modo efficace ed equivalente in tutti gli Stati membri. Di fronte alla notevole entità del pregiudizio causato a tali interessi dalla frode e dalla criminalità economica e finanziaria internazionale, è opportuno potenziare l'attuale dispositivo giuridico, in particolare dato il ritardo accumulato dagli Stati membri nel ratificare gli strumenti che erano stati adottati nell'ambito del titolo VI del trattato UE. Mentre infatti la convenzione del 1995 e i protocolli del 1996 relativi alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee sono finalmente stati ratificati e dovrebbero poter entrare in vigore quanto prima, il protocollo del 1997 a tutt'oggi non è stato ratificato da tutti gli Stati membri. La proposta della Commissione, che riprende tutte le disposizioni di questi strumenti inerenti alle fattispecie di reato, alla responsabilità, alle sanzioni e alla cooperazione con la Commissione, presenta segnatamente il vantaggio di permettere di ricorrere ai meccanismi di controllo previsti dal trattato CE per vigilare sul corretto recepimento e sull'applicazione del diritto comunitario da parte degli Stati membri.

3. PARERE DELLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI ADOTTATI DAL PARLAMENTO

Sui 20 emendamenti adottati dal Parlamento in prima lettura (fra i 31 che gli erano stati proposti), la Commissione può accoglierne 4 integralmente e 1 in parte. L'impostazione seguita dalla Commissione in ordine alla forma e alla base giuridica della sua proposta non le consente di recepire gli altri emendamenti parlamentari, la cui pertinenza politica e giuridica andrebbe piuttosto valutata in un quadro distinto.

3.1. Emendamenti accolti dalla Commissione

Per quel che riguarda i considerando della proposta di direttiva, la Commissione accoglie l'emendamento 2 che rammenta l'obiettivo del nuovo articolo 280, paragrafo 4 del trattato CE, nonché l'emendamento 11 inteso a precisare che l'atto diverrà parte integrante dell'acquis comunitario e dovrà essere recepito nelle legislazioni dei paesi candidati all'adesione.

Altrettanto dicasi per l'emendamento 7, purché non sostituisca il considerando proposto dalla Commissione ma ne introduca uno nuovo relativo ai possibili «sviluppi istituzionali ulteriori, quali la creazione di una procura europea per la tutela degli interessi finanziari della Comunità, attraverso la revisione dell'articolo 280 del trattato». La Commissione aveva infatti già presentato una proposta in tal senso in occasione della conferenza intergovernativa di Nizza, e il progetto di istituire una procura europea forma attualmente oggetto di un'ampia consultazione nel quadro del libro verde presentato dalla Commissione nel dicembre 2001.

⁽¹⁾ GU C 240 E del 28.8.2001, pag. 125.

⁽²⁾ GU C 14 del 17.1.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 153 E del 27.6.2002.

In linea con la sua scelta di respingere l'emendamento 1, va precisato che la Commissione accetta gli emendamenti 7 e 11 solo in ordine alla sostituzione del termine «regolamento» con «direttiva».

La Commissione accoglie altresì l'emendamento 27, in cui si precisa che le pene privative di libertà da prevedere nei casi che comportino forme gravi di frode potranno portare all'estradizione. Si tratta di un emendamento conforme al testo della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità e compatibile al tempo stesso con l'articolo 280, paragrafo 4 del trattato CE.

3.2. Emendamenti accolti in parte dalla Commissione

Quanto all'emendamento 3, la Commissione può accogliere la prima frase del nuovo considerando proposto, in cui si sottolinea che gli interessi finanziari della Comunità hanno un valore essenziale. La seconda frase non è invece accettabile, dato che la tutela di questi interessi finanziari non è interamente soggetta al diritto comunitario.

3.3. Emendamenti non accolti dalla Commissione

Gli emendamenti 1, 4, 28, 29 e 30 non sono compatibili con la seconda frase dell'articolo 280, paragrafo 4 del trattato CE, ai sensi della quale i provvedimenti che possono essere presi in base all'articolo medesimo «non riguardano l'applicazione del diritto penale nazionale o l'amministrazione della giustizia negli Stati membri».

L'emendamento 12 apporta alla definizione del concetto di «funzionario nazionale» una precisazione che risulterebbe non solo superflua, ma renderebbe il concetto più restrittivo che nella versione inizialmente proposta, motivo per cui l'emendamento non può essere accolto.

Gli emendamenti 13, 15 e 19 relativi alla definizione della frode non sono accettabili, in particolare in quanto estenderebbero eccessivamente gli estremi del reato di frode e coprirebbero anche prodromi della frode che sono già sufficientemente coperti dall'articolo 7, paragrafo 2 della proposta di direttiva.

Gli emendamenti 14, 16 e 17 relativi a nuove fattispecie di reato non possono essere accolti, in quanto non corrispondono all'impostazione e all'obiettivo e dal campo d'applicazione della presente proposta di direttiva.

La Commissione non può infine accogliere gli emendamenti 5, 6 e 31 relativi allo status dell'Ufficio europeo di lotta antifrode (OLAF), non foss'altro per la mancanza di un nesso diretto con l'oggetto della proposta di direttiva.

3.4. Conclusione

Ai sensi dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE, la Commissione modifica la propria proposta secondo i termini testé esposti.

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità europea sul progetto di regolamento della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente l'approvazione di prescrizioni uniformi relative all'omologazione di i) impianti specifici di trasformazione a GPL (gas di petrolio liquefatti) destinati ad essere installati su veicoli a motore per consentire l'utilizzo di GPL nel sistema di propulsione ii) impianti specifici di trasformazione a GNC (gas naturale compresso) destinati ad essere installati su veicoli a motore per consentire l'utilizzo di GNC nel sistema di propulsione

(2003/C 71 E/02)

COM(2002) 567 def. — 2002/0248(AVC)

(Presentata dalla Commissione il 23 ottobre 2002)

RELAZIONE

1. Premessa

In forza della decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, la Comunità europea è diventata il 24 marzo 1998 parte contraente dell'accordo del 1958 riveduto della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (CEE/NU).

L'articolo 4 di tale decisione stabilisce in particolare che, qualora un progetto di regolamento della commissione economica per l'Europa delle Nazioni unite sia sottoposto al voto degli organi competenti della CEE/NU, perché la Comunità possa votare a favore della sua adozione esso deve essere approvato dal Consiglio, previo parere conforme del Parlamento europeo.

L'ordine del giorno provvisorio della 128a riunione del Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti relativi ai veicoli a motore della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (in programma dal 12 al 15 novembre 2002) prevede tra l'altro una votazione su un progetto di (nuovo) regolamento concernente l'approvazione di prescrizioni uniformi relative all'omologazione di i) impianti specifici di trasformazione a GPL (gas di petrolio liquefatti) destinati ad essere installati su veicoli a motore per consentire l'utilizzo di GPL nel sistema di propulsione, ii) impianti specifici di trasformazione a GNC (gas naturale compresso) destinati ad essere installati su veicoli a motore per consentire l'utilizzo di GNC nel sistema di propulsione.

Il regolamento ha in particolare lo scopo di rimuovere gli ostacoli tecnici al commercio di veicoli a motore tra le parti contraenti, assicurando nel contempo un elevato livello di sicurezza e di protezione dell'ambiente.

Va notato che la posizione della Comunità al momento del voto sarà presa sulla base dei documenti disponibili nelle lingue ufficiali della CEE/NU (inglese e francese). La Comunità, in quanto parte contraente dell'accordo del 1958 riveduto della CEE/NU, è tenuta a rispettare le procedure previste da tale accordo.

A norma dell'articolo 4, paragrafo 5 della decisione 97/836/CE, prima della sua entrata in vigore nella Comunità il regolamento sarà pubblicato, nelle lingue ufficiali della Comunità, nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

2. Contenuto della proposta di decisione

La decisione è destinata a permettere al rappresentante della Commissione di votare, a nome della Comunità, il progetto di regolamento in questione durante una delle prossime riunioni del Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti relativi ai veicoli a motore della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite

relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino,

⁽¹⁾ GU L 346 del 17.12.1997, p. 78.

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Le disposizioni del progetto di regolamento concernente l'approvazione di prescrizioni uniformi relative all'omologazione di i) impianti specifici di trasformazione a GPL (gas di petrolio liquefatti) destinati ad essere installati su veicoli a motore per consentire l'utilizzo di GPL nel sistema di propulsione, ii) impianti specifici di trasformazione a GNC (gas naturale compresso) destinati ad essere installati su veicoli a motore per consentire l'utilizzo di GNC nel sistema di propulsione, sono destinate a rimuovere gli ostacoli tecnici al commercio di veicoli a motore tra le parti contraenti per quanto riguarda questi componenti, assicurando nel contempo un elevato livello di sicurezza e di protezione dell'ambiente.
- (2) Il suddetto regolamento non sarà incluso nel sistema comunitario di omologazione dei veicoli a motore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

La Comunità europea voterà a favore del progetto di regolamento concernente l'approvazione di prescrizioni uniformi relative all'omologazione di i) impianti specifici di trasformazione a GPL (gas di petrolio liquefatti) destinati ad essere installati su veicoli a motore per consentire l'utilizzo di GPL nel sistema di propulsione; ii) impianti specifici di trasformazione a GNC (gas naturale compresso) destinati ad essere installati su veicoli a motore per consentire l'utilizzo di GNC nel sistema di propulsione, quale figura nel documento TRANS/WP.29/2000/42, nella votazione che avrà luogo nel corso della riunione del comitato amministrativo in occasione di una prossima riunione del Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti relativi ai veicoli a motore della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (o nel corso di una riunione successiva in cui dovesse aver luogo la votazione).

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Proposta di regolamento (CE, CECA, Euratom) del Consiglio che adegua a decorrere dal 1° luglio 2002 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee nonché i coefficienti correttivi applicati a dette retribuzioni e pensioni

(2003/C 71 E/03)

COM(2002) 617 def.

(Presentata dalla Commissione il 4 novembre 2002)

RELAZIONE

(Sintesi della relazione Eurostat)

1. PREAMBOLO

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 65 dello statuto e dell'articolo 1 dell'allegato XI, il Consiglio procede annualmente all'esame del livello delle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità sulla base di una relazione presentata dalla Commissione.

Questa relazione stabilisce i diversi parametri ai quali ci si deve riferire per l'esame annuale e, in particolare, l'evoluzione del costo della vita per Bruxelles (indice comune e indice Bruxelles-capitale), l'evoluzione del potere d'acquisto degli stipendi dei dipendenti pubblici nazionali (indicatore specifico) e le parità economiche da cui derivano i coefficienti correttivi.

2. EVOLUZIONE DEL POTERE D'ACQUISTO DELLE RETRIBUZIONI DEI FUNZIONARI NAZIONALI

2.1. Indicatore specifico

Sulla scorta delle informazioni fornite dagli Stati membri Eurostat ha determinato l'andamento delle retribuzioni dei funzionari nazionali delle amministrazioni centrali nei dodici mesi precedenti l'1.7.2002 per ciascuno degli Stati membri e per categoria di funzionari.

L'indicatore specifico, che misura l'evoluzione reale netta delle retribuzioni dei funzionari nazionali delle amministrazioni centrali per il periodo di 12 mesi precedente l'1.7.2002, è pari allo 0,7 %.

Gli andamenti dei singoli Stati membri sono riportati nella tabella A.

Tabella A

Indicatore specifico**Variazione in termini reali delle retribuzioni nette dei funzionari nazionali****1.7.2001-1.7.2002**

Paese	Variazione nominale delle retribuzioni nette (%)	Variazione dell'indice dei prezzi al consumo (%)	Variazione effettiva delle retribuzioni nette (%)	Coefficiente di ponderazione (%)
Belgio	4,3	0,9	3,4	3,80
Danimarca	3,7	2,2	1,5	1,78
Germania	2,1	0,8	1,3	27,84
Grecia	11,4	3,3	7,8	2,05
Spagna	1,9	3,4	- 1,5	4,36
Francia	1,4	1,4	0,0	22,91
Irlanda	6,0	4,4	1,5	0,81
Italia	1,4	2,2	- 0,8	15,83
Lussemburgo	9,3	1,7	7,5	0,26
Paesi Bassi	1,9	3,4	- 1,5	3,01
Austria	0,6	1,7	- 1,1	2,02
Portogallo	1,6	3,4	- 1,7	2,64
Finlandia	4,0	1,1	2,9	0,73
Svezia	2,3	2,0	0,3	1,46
Regno Unito	3,5	1,0	2,5	10,49
EUR 15			0,7	100,0

2.2. Indicatori di controllo

A titolo di indicatori di controllo Eurostat presenta l'evoluzione in termini reali, pro capite, della massa salariale nell'insieme delle amministrazioni pubbliche 2,6 % e nelle amministrazioni centrali 0,6 %.

Questi indicatori sono raffrontati all'indicatore specifico, reale, lordo di 0,5 %.

3. EVOLUZIONE DEL COSTO DELLA VITA PER BRUXELLES

L'indice comune che misura l'evoluzione del costo della vita a Bruxelles per i dodici mesi precedenti l'1.7.2002, calcolato dall'Eurostat, è pari a 101,4. Per lo stesso periodo, l'indice belga relativo alla sua componente Bruxelles-capitale è pari a 100,8.

4. PARITÀ ECONOMICHE (ARTICOLO 1, PARAGRAFO 3, DELL'ALLEGATO XI)

Le parità economiche che stabiliscono le equivalenze di potere d'acquisto all'1.7.2002 fra la città di riferimento Bruxelles e le altre sedi di servizio sono indicate nella tabella B.

L'evoluzione del costo della vita nel corso del periodo di riferimento compreso fra le date d'effetto delle parità economiche (colonna 4) è derivata indirettamente dal prodotto fra l'indice comune di Bruxelles e la variazione della parità economica della sede considerata.

Tabella B

Tabella delle parità economiche

Paese/ Sede di servizio	Parità all'1.7.2001 (1 EUR espresso in moneta naz.)	Parità all'1.7.2002 (1 EUR espresso in moneta naz.)	Indice implicito %	Data di effetto 1.7.2002 salvo
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Danimarca	9,903	10,020	2,6	
Germania (a)	1,051	1,040	0,3	
Bonn	0,983	0,975	0,6	
Karlsruhe	0,958	0,957	1,3	
Monaco	1,084	1,091	2,1	
Grecia	0,872	0,901	4,8	
Spagna	0,953	0,974	3,6	
Francia	1,178	1,187	2,2	
Irlanda	1,221	1,248	3,6	
Italia (b)	1,031	1,054	3,7	
Varese	0,956	0,972	3,1	
Paesi Bassi	1,152	1,169	2,9	
Austria	1,085	1,081	1,0	
Portogallo	0,886	0,901	3,1	
Finlandia	1,221	1,220	1,3	
Svezia	10,720	10,780	2,0	
Regno Unito (c)	0,9900	0,9651	- 1,2	
Culham	0,7966	0,7823	- 0,4	

(1)(a) Germania tranne Bonn, Karlsruhe e Monaco.

(1)(b) Italia tranne Varese.

(1)(c) Regno Unito tranne Culham.

(4) Indice implicito = $\text{Ind.comune B} \times 1 \times 2002/2001$.

5. ADEGUAMENTO INTERMEDIO

Una prima compensazione del costo della vita è stata decisa dal Consiglio per il periodo di riferimento dell'ultimo semestre 2001, con effetto dall'1.1.2002, per i paesi qui di seguito menzionati:

— senza oggetto

L'adeguamento da operare a titolo dell'evoluzione del costo della vita tiene quindi conto dell'adeguamento intermedio per questi paesi.

6. ADEGUAMENTO PROPOSTO

È previsto un adeguamento delle retribuzioni a decorrere dall'1.7.2002 in funzione dell'evoluzione del costo della vita registrato in ciascuna delle sedi di servizio nel corso del periodo di riferimento.

Poiché la componente Bruxelles capitale dell'indice belga presenta un'evoluzione dello 0,8 % e l'indice comune è pari all'1,4 % sul periodo 1.7.2001-1.7.2002, il coefficiente d'aumento a titolo del costo della vita da incorporare nella tabella degli stipendi per Bruxelles è quindi, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 dell'allegato XI dello statuto, dell'1,3 % ($25 \% \times 0,8 \% + 75 \% \times 1,4 \%$).

L'evoluzione del potere d'acquisto dei funzionari delle amministrazioni centrali, constatata negli Stati membri nel corso del periodo dall'1.7.2001 all'1.7.2002 ed espressa dall'indicatore specifico, è dello 0,7 %.

Ne risulta in totale un adeguamento nominale netto del 2,0 % ($101,3 \times 100,7/100$) delle retribuzioni per i funzionari in servizio a Bruxelles e Lussemburgo. Per le altre sedi di servizio, gli adeguamenti derivano indirettamente dal risultato di questo adeguamento e dalla variazione della parità economica.

Per il presente esame la data d'effetto è l'1.7.2002 per tutte le sedi di servizio salvo quelle di seguito menzionate:

— senza oggetto

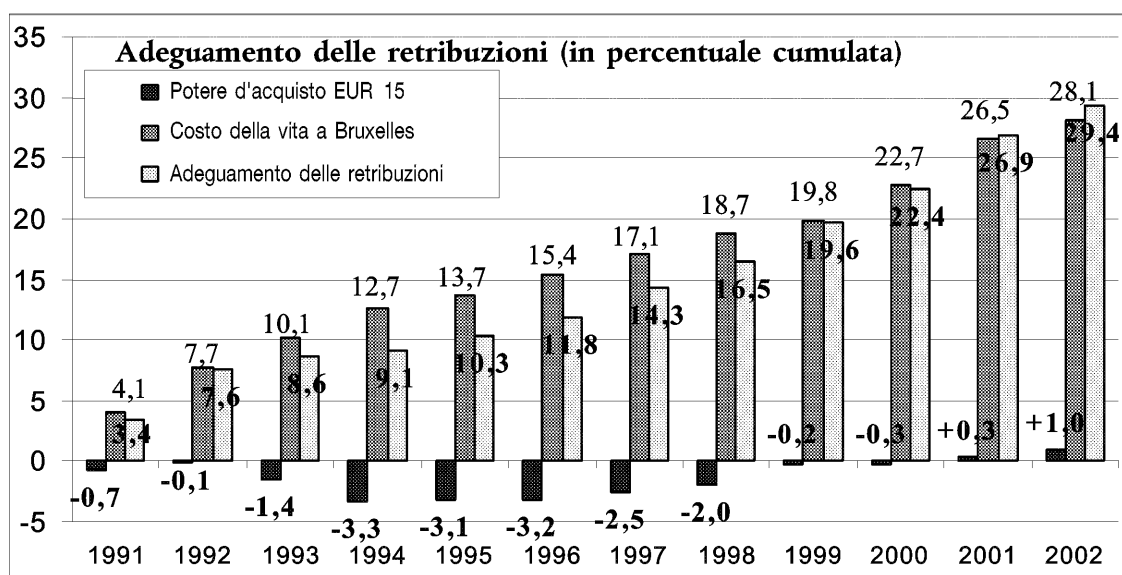
7. EVOLUZIONE CUMULATA DELLE RETRIBUZIONI DEI FUNZIONARI NAZIONALI E COMUNITARI

Dal luglio 1990 sino al luglio 2001 l'evoluzione cumulata del potere d'acquisto dei funzionari nazionali è stata pari allo 0,3 %, evoluzione che il metodo ha corrispondentemente ripercosso sulle retribuzioni dei funzionari comunitari.

In pratica, se a questa evoluzione si aggiunge l'aumento del costo della vita a Bruxelles del 26,5 %, si ottiene un adeguamento cumulato della retribuzione del 26,9 % sino al luglio 2001.

Tra il luglio 2001 e il luglio 2002 la variazione del potere d'acquisto dei funzionari nazionali è stata pari allo 0,7 %. Il metodo deve quindi ripercuotere questa evoluzione sulle remunerazioni dei funzionari comunitari a partire dal luglio 2002.

Il risultato rappresenterà quindi un'evoluzione cumulata del potere d'acquisto pari all'1,0 %⁽¹⁾ per i funzionari comunitari in 12 anni di applicazione del metodo 1991.



8. COEFFICIENTI CORRETTORI

- a) Incorporando nella tabella degli stipendi il valore dell'adeguamento riguardante Bruxelles per il periodo 1.7.2001-1.7.2002 (2,0 %), i coefficienti correttivi per Bruxelles/Lussemburgo sono riportati a livello 100.

I coefficienti correttivi applicabili alle altre sedi di servizio sono determinati direttamente dai rapporti fra le parità economiche calcolate dall'Eurostat e i tassi di cambio applicabili all'1.7.2002. Al tempo stesso, in conformità dell'articolo 63 dello statuto, i tassi di cambio sono aggiornati (Tabella C).

- b) Se la proposta di riforma non viene adottata, nel corso del 2003 il Consiglio potrebbe decidere, conformemente all'articolo 65 dello statuto, la fissazione di nuovi coefficienti correttivi, che potrebbero avere effetto retroattivo all'1.7.2003.

⁽¹⁾ Senza tener conto della diminuzione del potere d'acquisto dovuta al contributo temporaneo e all'aumento del contributo «pensione» di cui al punto 9.

I nuovi coefficienti correttori potranno comportare adeguamenti (positivi o negativi) retroattivi delle retribuzioni e delle pensioni riguardanti un periodo dell'esercizio 2003 i cui pagamenti sono stati effettuati sulla base dell'esercizio 2002.

In tal caso, si dovrà procedere o al versamento di arretrati in caso di aumento dovuto ai nuovi coefficienti correttori o al ricupero dell'indebito versato fino a tale data, in caso di diminuzione.

Tabella C

Calcolo dei coefficienti correttori al 1° luglio 2002

Paese/Sede di servizio	Parità economica (1 EUR espresso in moneta naz.)	Tassi retribuzione (1 EUR espresso in moneta naz.)	Coefficiente correttore
(1)	(2)	(3)	(4)
Danimarca	10,020	7,4281	134,9
Germania (a)	1,040	1	104,0
Bonn	0,975	1	97,5
Karlsruhe	0,957	1	95,7
Monaco	1,091	1	109,1
Grecia	0,901	1	90,1
Spagna	0,974	1	97,4
Francia	1,187	1	118,7
Irlanda	1,248	1	124,8
Italia (b)	1,054	1	105,4
Varese	0,972	1	97,2
Paesi Bassi	1,169	1	116,9
Austria	1,081	1	108,1
Portogallo	0,901	1	90,1
Finlandia	1,220	1	122,0
Svezia	10,780	9,0736	118,8
Regno Unito (c)	0,9651	0,6460	149,4
Culham	0,7823	0,6460	121,1

(1)(a) Germania tranne Bonn, Karlsruhe e Monaco.

(1)(b) Italia tranne Varese.

(1)(c) Regno Unito tranne Culham.

(3) Tassi di cambio utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee alla data del 1° luglio 2002 (articolo 63 dello statuto).

(4) = (2)/(3).

9. ALTRI ELEMENTI

Si ricorda che il Consiglio, rinnovando con la decisione del 19.12.1991 il metodo di adeguamento delle retribuzioni attraverso il nuovo allegato XI dello statuto, ha anche deciso:

- di istituire un contributo temporaneo al tasso lordo del 5,83 % applicabile alle retribuzioni, con effetto all'1.1.1992;
- di aumentare il tasso del contributo del personale al regime delle pensioni dal 6,75 % all'8,25 %, con effetto all'1.1.1993.

Nel quadro della riforma, il Consiglio ha deciso di prorogare ⁽¹⁾ sino al 30 giugno 2003 l'applicazione del metodo e del contributo temporaneo.

⁽¹⁾ Regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2805/2000 del Consiglio, del 18 dicembre 2000 (GU L 326 del 22.12.2000, pag. 7).

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 ⁽¹⁾ e modificati da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom,) n. . . ., in particolare gli articoli 63, 64, 65, 65 bis, 82 e l'allegato XI ⁽²⁾ di detto statuto, nonché l'articolo 20, primo comma, e l'articolo 64 di detto regime,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) In esito all'esame delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti effettuato sulla base della relazione predisposta dalla Commissione, risulta opportuno procedere all'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee a titolo dell'esame annuale 2002.
- (2) L'adeguamento annuale per l'esercizio 2003 potrebbe comportare entro il 31 dicembre 2003 la fissazione di nuovi coefficienti correttori, con effetto retroattivo al 1° luglio 2003.
- (3) I nuovi coefficienti correttori potranno comportare adeguamenti (positivi o negativi) retroattivi delle retribuzioni e delle pensioni riguardanti un periodo dell'esercizio 2003 i cui pagamenti sono stati effettuati sulla base del presente regolamento.
- (4) Occorre pertanto prevedere o il versamento di arretrati in caso di aumento dovuto ai nuovi coefficienti correttori o, in caso di diminuzione, il recupero dell'indebito versato per il periodo compreso fra la data d'effetto e la data di entrata in vigore della decisione di adeguamento annuale presa dal Consiglio per l'esercizio 2003.
- (5) Occorre prevedere che gli effetti di un eventuale recupero potranno coprire un periodo massimo di dodici mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione di adeguamento annuale presa dal Consiglio per l'esercizio 2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

⁽¹⁾ GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

⁽²⁾ Prorogato sino al 30.6.2003. Regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2805/2000 del Consiglio, del 18 dicembre 2000 (GU L 326 del 22.12.2000, pag. 7).

Articolo 1

Con effetto al 1° luglio 2002:

a) all'articolo 66 dello statuto, la tabella degli stipendi base mensili è sostituita dalla tabella seguente:

Gradi	Scatti							
	1	2	3	4	5	6	7	8
A 1	12 179,52	12 826,51	13 473,50	14 120,49	14 767,48	15 414,47		
A 2	10 808,33	11 425,71	12 043,09	12 660,47	13 277,85	13 895,23		
A 3/LA 3	8 951,25	9 491,28	10 031,31	10 571,34	11 111,37	11 651,40	12 191,43	12 731,46
A 4/LA 4	7 520,00	7 941,50	8 363,00	8 784,50	9 206,00	9 627,50	10 049,00	10 470,50
A 5/LA 5	6 199,87	6 567,17	6 934,47	7 301,77	7 669,07	8 036,37	8 403,67	8 770,97
A 6/LA 6	5 357,85	5 650,18	5 942,51	6 234,84	6 527,17	6 819,50	7 111,83	7 404,16
A 7/LA 7	4 612,02	4 841,51	5 071,00	5 300,49	5 529,98	5 759,47		
A 8/LA 8	4 078,92	4 243,42						
B 1	5 357,85	5 650,18	5 942,51	6 234,84	6 527,17	6 819,50	7 111,83	7 404,16
B 2	4 642,16	4 859,80	5 077,44	5 295,08	5 512,72	5 730,36	5 948,00	6 165,64
B 3	3 893,81	4 074,78	4 255,75	4 436,72	4 617,69	4 798,66	4 979,63	5 160,60
B 4	3 367,80	3 524,74	3 681,68	3 838,62	3 995,56	4 152,50	4 309,44	4 466,38
B 5	3 010,37	3 137,37	3 264,37	3 391,37				
C 1	3 435,01	3 573,53	3 712,05	3 850,57	3 989,09	4 127,61	4 266,13	4 404,65
C 2	2 987,74	3 114,68	3 241,62	3 368,56	3 495,50	3 622,44	3 749,38	3 876,32
C 3	2 787,00	2 895,75	3 004,50	3 113,25	3 222,00	3 330,75	3 439,50	3 548,25
C 4	2 518,27	2 620,28	2 722,29	2 824,30	2 926,31	3 028,32	3 130,33	3 232,34
C 5	2 322,00	2 417,15	2 512,30	2 607,45				
D 1	2 624,21	2 738,95	2 853,69	2 968,43	3 083,17	3 197,91	3 312,65	3 427,39
D 2	2 392,77	2 494,68	2 596,59	2 698,50	2 800,41	2 902,32	3 004,23	3 106,14
D 3	2 227,04	2 322,36	2 417,68	2 513,00	2 608,32	2 703,64	2 798,96	2 894,28
D 4	2 099,79	2 185,90	2 272,01	2 358,12				

- b) — all'articolo 1, paragrafo 1 dell'allegato VII dello statuto, l'importo di 180,72 EUR è sostituito dall'importo di 184,33 EUR,
- all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto, l'importo di 232,73 EUR è sostituito dall'importo di 237,38 EUR,
- all'articolo 69, seconda frase, dello statuto, e all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dell'allegato VII del medesimo, l'importo di 415,75 EUR è sostituito dall'importo di 424,07 EUR,
- all'articolo 3, primo comma, dell'allegato VII dello statuto, l'importo di 207,98 EUR è sostituito dall'importo di 212,14 EUR.

Articolo 2

Con effetto al 1° luglio 2002, la tabella degli stipendi base mensili che figura all'articolo 63 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente:

Categorie	Gruppi	Classi			
		1	2	3	4
A	I	5 718,30	6 426,62	7 134,94	7 843,26
	II	4 150,26	4 554,68	4 959,10	5 363,52
	III	3 487,64	3 643,00	3 798,36	3 953,72
B	IV	3 350,33	3 678,31	4 006,29	4 334,27
	V	2 631,64	2 805,11	2 978,58	3 152,05
C	VI	2 502,88	2 650,23	2 797,58	2 944,93
	VII	2 240,15	2 316,37	2 392,59	2 468,81
D	VIII	2 024,75	2 144,00	2 263,25	2 382,50
	IX	1 949,91	1 977,07	2 004,23	2 031,39

Articolo 3

Con effetto al 1° luglio 2002, l'importo dell'indennità forfettaria di cui all'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto è fissato:

- a 110,63 EUR al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C 4 o C 5;
- a 169,62 EUR al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C 1, C 2 o C 3.

Articolo 4

Le pensioni maturate alla data del 1° luglio 2002 sono calcolate, a decorrere da tale data, in base alla tabella degli stipendi mensili di cui all'articolo 66 dello statuto, come modificata dall'articolo 1, lettera a) del presente regolamento.

Articolo 5

Con effetto al 1° luglio 2002, la data «1° luglio 2001» figurante all'articolo 63, secondo comma, dello statuto, è sostituita dalla data «1° luglio 2002».

Articolo 6

1. Con effetto al 16 maggio 2002 i coefficienti correttivi applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi o sedi qui di seguito elencati, sono stabiliti come segue:

- senza oggetto

2. Con effetto al 1° luglio 2002 i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi o sedi qui di seguito elencati, sono stabiliti come segue:

Belgio	100,0
Danimarca	134,9
Germania	104,0
tranne: Bonn	97,5
Karlsruhe	95,7
Monaco	109,1
Grecia	90,1
Spagna	97,4
Francia	118,7
Irlanda	124,8
Italia	105,4
tranne: Varese	97,2
Lussemburgo	100,0
Paesi Bassi	116,9
Austria	108,1
Portogallo	90,1
Finlandia	122,0
Svezia	118,8
Regno Unito	149,4
tranne: Culham	121,1

3. I coefficienti correttori applicabili alle pensioni sono stabiliti conformemente all'articolo 82, paragrafo 1 dello statuto. Gli articoli da 3 a 10 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2175/88 del Consiglio, del 18 luglio 1988, che fissa i coefficienti correttori applicabili nei paesi terzi ⁽¹⁾ restano applicabili.

4. Questi coefficienti correttori potrebbero essere modificati con regolamento del Consiglio prima del 31 dicembre 2003, che fissasse nuovi coefficienti correttori con effetto al 1° luglio 2003. In tal caso, le istituzioni procederanno, con effetto retroattivo fra la data d'effetto e la data di entrata in vigore della decisione sull'adeguamento 2003, al corrispondente adeguamento positivo o negativo delle retribuzioni dei funzionari e delle pensioni corrisposte agli ex funzionari ed altri aventi diritto.

L'eventuale ricupero dell'indebito versato a causa dell'adeguamento retroattivo può essere ripartito sul periodo massimo di dodici mesi che segue la data di entrata in vigore della decisione di adeguamento annuale per il 2003.

⁽¹⁾ GU L 191 del 22.7.1988, pag. 1.

Articolo 7

Con effetto al 1° luglio 2002, la tabella di cui all'articolo 10, paragrafo 1 dell'allegato VII dello statuto, è sostituita dalla tabella che segue:

	Per il funzionario avente diritto agli assegni familiari		Per il funzionario non avente diritto agli assegni familiari	
	dal 1° al 15° giorno	a partire dal 16° giorno	dal 1° al 15° giorno	a partire dal 16° giorno
	EUR per giorno di calendario			
A 1-A 3 e LA 3	71,91	33,88	49,37	28,37
A 4-A 8 e LA 4-LA 8 e categoria B	69,78	31,60	47,36	24,71
Altri gradi	63,31	29,48	40,75	20,38

Articolo 8

Con effetto al 1° luglio 2002 le indennità per servizi continui o a turni di cui all'articolo 1 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 ⁽¹⁾, sono fissate a 320,67 EUR, 483,99 EUR, 529,20 EUR e 721,47 EUR.

Articolo 9

Con effetto al 1° luglio 2002, agli importi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 ⁽²⁾, si applica il coefficiente 4,628955.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁽¹⁾ Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio, del 9 febbraio 1976, che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che esercitano le loro funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni. (GU L 38 del 13.2.1976, pag. 1). Regolamento completato dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1307/87 (GU L 124 del 13.5.1987, pag. 6) e modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. ...

⁽²⁾ Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. ...

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo

(2003/C 71 E/04)

COM(2002) 607 def. — 2002/0258(ACC)

(Presentata dalla Commissione il 6 novembre 2002)

RELAZIONE

Il 30 marzo 1999 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati per stabilire ulteriori concessioni reciproche per i prodotti agricoli nel quadro degli accordi europei tra la Comunità europea e i paesi associati dell'Europa centrale ed orientale.

Il fondamento giuridico dei negoziati con la Repubblica di Slovenia, avviati nel contesto generale della procedura di adesione, è l'articolo 21, paragrafo 5, dell'accordo europeo. A norma di tale disposizione, la Comunità e la Slovenia esaminano, in sede di consiglio di associazione, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilità di riconoscersi a vicenda ulteriori concessioni, tenendo conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli, della loro appartenenza a settori particolarmente sensibili, delle regole della politica agricola comune della Comunità e del ruolo dell'agricoltura nell'economia slovena.

A norma delle direttive del Consiglio, i negoziati dovrebbero garantire il raggiungimento di un equo equilibrio, in termini di esportazioni e importazioni, tra gli interessi della Comunità europea e dei suoi Stati membri e gli interessi dei paesi associati. Su questa base le due parti hanno avviato due cicli di negoziati, che si sono conclusi rispettivamente il 22 maggio 2000 e il 25 luglio 2002.

I risultati dei negoziati tra la Commissione e la Slovenia su ulteriori concessioni nel settore agricolo implicano l'immediata, reciproca e piena liberalizzazione degli scambi di alcuni prodotti agricoli. È stato inoltre raggiunto un accordo sull'apertura di nuovi contingenti tariffari in alcuni settori e sull'aumento di alcuni contingenti già in vigore.

Il presente protocollo riguardante nuove concessioni reciproche nel settore agricolo forma parte di un nuovo protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che definisce tutte (vale a dire precedenti e nuove) le concessioni commerciali nel settore agricolo tra la Comunità e la Repubblica di Slovenia.

Entrambe le parti hanno applicato i risultati del primo ciclo di negoziati su base autonoma e transitoria dal 1° luglio 2000. Per quanto concerne la Comunità, le nuove concessioni sono state messe in esecuzione con il regolamento (CE) n. 2475/2000 del Consiglio ⁽¹⁾ del 7 novembre 2000. Il presente protocollo sostituisce le misure autonome e transitorie il giorno della sua entrata in vigore.

⁽¹⁾ GU L 286 dell'11.11.2000, pag. 15.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la

Repubblica di Slovenia, dall'altra ⁽¹⁾, prevede concessioni commerciali reciproche per taluni prodotti agricoli.

(2) A norma dell'articolo 21, paragrafo 5, dell'accordo europeo, la Comunità e la Slovenia esaminano, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilità di riconoscersi a vicenda ulteriori concessioni.

⁽¹⁾ GU L 51 del 26.2.1999, pag. 3.

- (3) Miglioramenti del regime preferenziale sono stati inoltre decisi in esito ai negoziati volti a liberalizzare gli scambi agricoli conclusi nel 2000. Per quanto concerne la Comunità, tali miglioramenti sono entrati in vigore il 1° luglio 2000 con il regolamento (CE) n. 2475/2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Slovenia ⁽¹⁾. Questo adeguamento del regime preferenziale non è stato ancora integrato nell'accordo europeo in forma di protocollo aggiuntivo.
- (4) I negoziati in vista di ulteriori miglioramenti del regime preferenziale dell'accordo europeo con la Slovenia si sono conclusi il 25 luglio 2002.
- (5) Per consolidare tutte le concessioni sugli scambi agricoli tra le due parti, che comprendono i risultati dei negoziati conclusi nel 2000 e nel 2002, occorre approvare il nuovo protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che adegua gli aspetti commerciali dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra (in prosieguo denominato «il protocollo»).
- (6) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽²⁾, ha codificato le norme di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date di dichiarazione in dogana. Alcuni contingenti tariffari previsti dalla presente decisione devono quindi essere gestiti secondo tali norme.
- (7) Le ulteriori misure necessarie per l'attuazione della presente decisione devono essere adottate secondo la procedura del comitato di gestione prevista dalla decisione 1999/468/CE, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽³⁾.
- (8) In seguito ai suddetti negoziati, il regolamento (CE) n. 2475/2000 del Consiglio è divenuto privo di oggetto e deve quindi essere abrogato,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità il protocollo allegato che adegua gli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istitui-

sce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare il protocollo, al fine di impegnare la Comunità, e a procedere alla notifica di cui all'articolo 3 del protocollo.

Articolo 3

1. All'entrata in vigore della presente decisione, il regime previsto dagli allegati del protocollo accluso alla presente decisione sostituisce il regime previsto negli allegati VI e VII, di cui all'articolo 21, paragrafi 2 e 4, dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra.

2. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente regolamento conformemente alla procedura di cui all'articolo 5.

Articolo 4

La Commissione può modificare, conformemente alla procedura di cui all'articolo 5, i numeri d'ordine attribuiti ai contingenti tariffari nell'allegato della presente decisione. I contingenti tariffari recanti un numero d'ordine inferiore a 09.4000 sono gestiti dalla Commissione in conformità degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 5

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali istituito dall'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 ⁽⁴⁾ ovvero, laddove necessario, dal comitato istituito in virtù delle pertinenti disposizioni degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

Articolo 6

Il regolamento (CE) n. 2475/2000 è abrogato con effetto a decorrere dall'entrata in vigore del protocollo.

⁽¹⁾ GU L 286 dell'11.11.2000, pag. 15.

⁽²⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 (GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11).

⁽³⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

ALLEGATO

Numeri d'ordine dei contingenti tariffari comunitari relativi a prodotti originari della Repubblica di Slovenia (di cui all'articolo 4)

(NPF = dazio della nazione più favorita)

N. d'ordine del contingente	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF)
09.4082	ex 0201 10 00 0201 20 20 0201 20 30 0201 20 50 0201 30	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate: Carcasse e mezzene, diverse dalle carni bovine di alta qualità Quarti detti «compensati» Busti e quarti anteriori Selle e quarti posteriori Disossate	20
09.1735	0207 11 0207 12	Volatili interi, freschi o refrigerati (galli e galline) Volatili interi, congelati (galli e galline)	20
09.1738	0207 13 10	Pezzi disossati di galli e galline, freschi o refrigerati	esenzione
09.1739	0207 14 10	Pezzi disossati di galli e galline, congelati	esenzione
09.1736	0207 13 20 0207 13 30 0207 13 40 0207 13 50 0207 13 60 0207 13 70 0207 14 20 0207 14 30 0207 14 40 0207 14 50 0207 14 60 0207 14 70	Pezzi non disossati e frattaglie di galli e galline, freschi o refrigerati Pezzi non disossati e frattaglie (fegato escluso) di galli e galline, congelati	esenzione
09.4113	0210 11 31	Prosciutti e loro pezzi, non disossati, secchi o affumicati, di suini della specie domestica	esenzione
09.4121	0210 12 19	Pancette (ventresche) e loro pezzi, secche o affumicate, di suini della specie domestica	esenzione
09.4114	0210 19 81	Carni disossate, secche o affumicate, di suini della specie domestica	esenzione
09.4086	0402 10 0402 21	Latte in polvere scremato Latte in polvere intero	20
09.4087	0403 10	Yogurt	20
09.4088	0406 90	Altri formaggi	esenzione
09.1740	0407 00 19	Uova di volatili, in guscio, da cova	esenzione
09.1741	0407 00 30	Uova di volatili, in guscio, non da cova	esenzione
09.1742	0408 19 81	Tuorli, liquidi	esenzione
09.1743	0408 19 89	Tuorli, non liquidi (compresi congelati)	esenzione
09.1744	0408 99 80	Uova di volatili, sgusciate, altre	esenzione
09.1745	0409 00 00	Miele naturale	esenzione

N. d'ordine del contingente	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF)
09.1532	0701 90 10	Patate, fresche o refrigerate, diverse dalle patate da semina	20
09.1731	0701 90 90	Patate, fresche o refrigerate, diverse dalle patate da semina, altre	esenzione
09.1533	0704 90 10	Cavoli bianchi e cavoli rossi	esenzione
09.1534	0705 11 00	Lattughe a cappuccio	20
09.1535	0706 10 00	Carote e navoni	esenzione
09.1732	0808 10	Mele, fresche	esenzione
09.1537	ex 0808 20 50	Pere, dal 1° agosto al 31 dicembre	20
09.1746	1001 10 00 1001 90 91 1001 90 99 1103 11 90 1103 20 60	Fumento (grano) duro Fumento (grano) tenero e frumento segalato, destinati alla semina Fumento (grano) e frumento segalato, altri Semole e semolini di frumento (grano) tenero e di spelta Agglomerati in forma di pellets di frumento (grano)	esenzione
09.1747	1002 00 00 1102 10 00 1103 19 10 1103 20 10	Segala Farina di segala Semole e semolini di segala Agglomerati in forma di pellets di segala	esenzione
09.1748	1003 00 1102 90 10 1103 19 30 1103 20 20	Orzo Farina di orzo Semole e semolini di orzo Agglomerati in forma di pellets di orzo	esenzione
09.1749	1005 10 90 1005 90 00 1102 20 1103 13 1103 20 40	Granturco diverso dal granturco ibrido destinato alla semina Granturco non destinato alla semina Farina di granturco Semole e semolini di granturco Agglomerati in forma di pellets di granturco	esenzione
09.4089	ex 1601 00 91 ex 1601 00 99	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue, tranne di pollame	esenzione
09.4120	ex 1601 00	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue, di pollame	esenzione
09.1737	1602 32 19 1602 39 29	Preparazioni e conserve di carni di pollame	esenzione
09.4122	ex 1602 50	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue di animali della specie bovina	esenzione
09.1733	2002	Pomodori preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico	esenzione
09.1541	ex 2004 90 30	Crauti, congelati	esenzione
09.1542	ex 2008 60 39 2008 60 51 2008 60 61 2008 60 71 2008 60 91	Ciliege dolci per prodotti a base di cioccolato Ciliege acide	esenzione

N. d'ordine del contingente	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF)
09.1750	2009 71 2009 79 30 2009 79 93 2009 79 99	Succhi di mela	esenzione
09.1543	2009 80 71	Succhi di ciliege	20
09.1544	2009 90 11 2009 90 19 2009 90 31 2009 90 39	Miscugli di succhi	20

PROTOCOLLO

di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo

LA COMUNITÀ EUROPEA, in seguito denominata la «Comunità»,

da una parte, e

REPUBBLICA DI SLOVENIA:

dall'altra,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra (in prosieguo denominato «l'accordo europeo»), è stato firmato a Bruxelles il 10 gennaio 1996 ed è entrato in vigore il 1° febbraio 1999 ⁽¹⁾.
- (2) A norma dell'articolo 21, paragrafo 5, dell'accordo europeo, la Comunità e la Repubblica di Slovenia esaminano in sede di Consiglio di associazione, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilità di riconoscersi a vicenda ulteriori concessioni nel settore agricolo. Su tale base le parti hanno svolto e concluso negoziati.
- (3) Altri due cicli di negoziati intesi a migliorare le concessioni commerciali nel settore agricolo si sono conclusi rispettivamente il 22 maggio 2000 e il 25 luglio 2002.
- (4) Da un lato, il Consiglio ha deciso, con il regolamento (CE) n. 2475/2000 ⁽²⁾, di applicare provvisoriamente, a partire dal 1° luglio 2000, le concessioni comunitarie risultanti dal ciclo di negoziati del 2000 e, dall'altro, il governo della Repubblica di Slovenia ha adottato disposizioni legislative per l'applicazione, a partire dalla stessa data del 1° luglio 2000, delle equivalenti concessioni slovene pubblicate in un regolamento (Ur. l. RS. n. 88/2000) ⁽³⁾, successivamente modificato.
- (5) Le concessioni sopra indicate saranno completate e sostituite dalle concessioni previste dal presente protocollo alla data dell'entrata in vigore di quest'ultimo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Il regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti agricoli originari della Repubblica di Slovenia definito negli allegati A a) e A b) e il regime applicabile all'importazione nella Repubblica di Slovenia di determinati prodotti agricoli originari della Comunità definito negli allegati B a) e B b) del presente protocollo, sostituiscono quello stabilito negli allegati VI e VII di cui all'articolo 21, paragrafi 2 e 4, dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra.

Articolo 2

Gli allegati del presente protocollo ne costituiscono parte integrante. Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo europeo.

Articolo 3

Il presente protocollo è approvato dalla Comunità e dalla Repubblica di Slovenia secondo le rispettive procedure. Le parti contraenti adottano le misure necessarie per attuare il presente protocollo.

⁽¹⁾ GU L 51 del 26.2.1999, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 286 dell'11.11.2000, pag. 15.

⁽³⁾ Ur. l. n. 88 del 29.9.2000, pag. 10120.

Le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al primo comma del presente articolo.

Articolo 4

Fatto salvo l'espletamento delle procedure di cui all'articolo 3, il presente protocollo entra in vigore il 1° gennaio 2003. Qualora le procedure non fossero ultimate in tempo, esso entrerà in vigore il primo giorno del primo mese successivo a quello in cui le parti contraenti avranno notificato l'espletamento delle procedure.

I quantitativi di prodotti soggetti a contingenti tariffari e immessi in libera circolazione a decorrere dal 1° gennaio 2003 nell'ambito delle concessioni previste dall'allegato A b) del regolamento (CE) n. 2475/2000 e dall'allegato B b) del regolamento (Ur. 1. RS. n. 88/2000), quale successivamente modificato, sono detratti integralmente dai quantitativi previsti negli allegati A b) e B b) del protocollo accluso, eccetto i quantitativi

per i quali le licenze d'importazione sono state emesse anteriormente al 1° gennaio 2003.

Articolo 5

Il presente protocollo è redatto in due esemplari in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e slovena, ciascun testo facente ugualmente fede.

Fatto a Bruxelles, il [. . .]

*Per la Comunità
europea*

*Per la Repubblica
di Slovenia*

ALLEGATO A a)

I dazi doganali all'importazione di seguito elencati applicabili nella Comunità ai prodotti originari della Repubblica di Slovenia sono aboliti

Codici NC ⁽¹⁾	Codici NC	Codici NC	Codici NC	Codici NC
0101 10 90	0709 90 90	0813 40 10	1501 00 90	1516 20 96
0101 90 19	0710 29 00	0813 40 95	1502 00 90	1516 20 98
0101 90 30	0710 80 10	0813 50 15	1503 00 19	1517 10 90
0101 90 90	0710 80 61	0813 50 19	1503 00 90	1517 90 99
0104 20 10	0710 80 69	0813 50 39	1504 10 10	1518 00 31
0106 19 10	0710 80 80	0813 50 91	1504 10 99	1518 00 39
0106 39 10	0710 80 85	0813 50 99	1504 20 10	1518 00 91
	0711 20 10	0814 00 00	1504 30 10	1518 00 95
0205 00 11	0711 20 90		1507 10 10	1518 00 99
0205 00 19	0711 30 00	0901 12 00	1507 10 90	1522 00 91
0205 00 90	0711 90 10	0901 90 90	1507 90 10	
0206 80 91	0711 90 50	0902 10 00	1508 10 90	1602 41 90
0206 90 91	0711 90 90	0904 12 00	1508 90 10	1602 42 90
0207 13 91	0712 20 00	0904 20 10	1508 90 90	1602 49 90
0207 14 91	0712 31 00	0904 20 90	1510 00 10	1602 90 41
0207 26 91	0712 32 00	0905 00 00	1511 10 90	1603 00 10
0207 27 91	0712 33 00	0907 00 00	1511 90 11	
0207 35 91	0712 39 00	0910 20 90	1511 90 19	2001 90 20
0207 36 89	0712 90 05	0910 40 13	1511 90 91	2001 90 91
0208 10 11	0712 90 30	0910 40 19	1511 90 99	2005 90 75
0208 10 19	0712 90 50	0910 40 90	1512 11 10	2006 00 91
0208 20 00	0712 90 90	0910 91 90	1512 11 91	2006 00 99
0208 30 00	0713 50 00	0910 99 99	1512 11 99	2007 10 91
0208 40 10	0713 90 10		1512 19 10	2007 10 99
0208 40 90	0713 90 90	1001 90 10	1512 21 10	2007 91 90
0208 50 00	0714 20 10	1006 10 10	1512 21 90	2007 99 93
0208 90 10	0714 20 90	1007 00 10	1512 29 10	2007 99 98
0208 90 55	0714 90 90		1512 29 90	2008 11 92
0208 90 60		1102 30 00	1513 11	2008 11 94
0208 90 95		1103 11 10	1513 19	2008 11 96
0210 91 00	0802	1103 19 50	1513 21	2008 11 98
0210 92 00	0804 20	1103 20 50	1513 29	2008 19
0210 93 00	0806 20	1105 10 00	1514 11 10	2008 20 19
0210 99 10	0807 11 00	1105 20 00	1514 11 90	2008 20 39
0210 99 31	0807 19 00	1106 10 00	1514 19 10	2008 20 51
0210 99 39	0808 20 90	1106 30 10	1514 91 10	2008 20 59
0210 99 59	0809 40 90	1106 30 90	1514 91 90	2008 20 71
0210 99 79	0810 40	1108 20 00	1514 99 10	2008 20 79
0210 99 80	0810 50 00		1515 11 00	2008 20 91
	0810 60 00		1515 19 10	2008 20 99
0407 00 90	0810 90 95	1208 10 00	1515 19 90	2008 30 11
0410 00 00	0811 10 19	1209 10 00	1515 21 10	2008 30 31
	0811 10 90	1209 21 00	1515 21 90	2008 30 39
0601	0811 20 19	1209 23 80	1515 29 10	2008 30 51
0602	0811 20 90	1209 29 50	1515 29 90	2008 30 55
0603 10 80	0811 90 31	1209 29 60	1515 29 90	2008 30 59
0603 90 00	0811 90 39	1209 29 80	1515 30 90	2008 30 71
0604	0811 90 50	1209 30 00	1515 50 11	2008 30 75
	0811 90 70	1209 91 10	1515 50 19	2008 30 79
0701 10 00	0811 90 75	1209 91 90	1515 50 91	2008 30 90
0701 90 50	0811 90 80	1209 99 91	1515 50 99	2008 92 12
0703 10 11	0811 90 85	1209 99 99	1515 90 29	2008 92 14
0704 20 00	0811 90 95	1210 10 00	1515 90 39	2008 92 32
0704 90 90	0812 10 00	1210 20 10	1515 90 40	2008 92 34
0708 10 00	0812 90 10	1210 20 90	1515 90 51	2008 92 36
0708 90 00	0812 90 20	1211 90 30	1515 90 59	2008 92 38
0709 30 00	0812 90 40	1212 10 10	1515 90 60	2008 92 51
0709 59 10	0812 90 50	1212 10 99	1515 90 91	2008 92 59
0709 59 30	0812 90 60	1214 90 10	1515 90 99	2008 92 72
0709 59 90	0812 90 70		1516 10 10	2008 92 74
0709 90 20	0812 90 99	1302 12 00	1516 10 90	2008 92 76
0709 90 31	0813 10 00	1302 13 00	1516 20 91	2008 92 78
0709 90 40	0813 30 00	1302 19 05	1516 20 95	2008 92 92

Codici NC ⁽¹⁾	Codici NC	Codici NC	Codici NC	Codici NC
2008 92 93	2008 99 45	2009 19 98	2009 80 73	2302 50 00
2008 92 94	2008 99 46	2009 21 00	2009 80 79	2306 90 19
2008 92 96	2008 99 47	2009 29 19	2009 80 88	2308 90 90
2008 92 97	2008 99 49	2009 29 99	2009 80 89	2309 10 51
2008 92 98	2008 99 53	2009 31	2009 80 95	2309 10 90
2008 99 11	2008 99 55	2009 39 19	2009 80 96	2309 90 10
2008 99 19	2008 99 61	2009 39 31	2009 80 97	2309 90 31
2008 99 23	2008 99 62	2009 39 99	2009 80 99	2309 90 41
2008 99 25	2008 99 68	2009 41	2009 90 41	2309 90 51
2008 99 26	2008 99 72	2009 49 19	2009 90 49	2309 90 91
2008 99 28	2008 99 78	2009 49 30	2009 90 73	2309 90 93
2008 99 36	2008 99 99	2009 49 93	2009 90 79	2309 90 95
2008 99 37	2009 11 19	2009 49 99	2009 90 95	
2008 99 38	2009 11 99	2009 50	2009 90 96	
2008 99 40	2009 12 00	2009 80 36	2009 90 97	
2008 99 43	2009 19 19	2009 80 71	2009 90 98	

⁽¹⁾ Quali definiti dal regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 279 del 23.10.2001, pag. 1).

ALLEGATO A b)

Le importazioni nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Repubblica di Slovenia sono soggette alle concessioni sotto indicate

(NPF = dazio della nazione più favorita)

Codice NC	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF) ⁽²⁾	Quantità annuale dal 1° gennaio 2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
ex 0201 10 00 0201 20 20 0201 20 30 0201 20 50 0201 30	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate: Carcasse e mezzene, diverse dalle carni bovine di alta qualità Quarti detti «compensati» Busti e quarti anteriori Selle e quarti posteriori Disossate	20	10 500	
0207 11 0207 12	Volatili interi, freschi o refrigerati (galli e galline) Volatili interi, congelati (galli e galline)	20	1 800	
0207 13 10	Pezzi disossati di galli e galline, freschi o refrigerati	esenzione	500	
0207 14 10	Pezzi disossati di galli e galline, congelati	esenzione	500	
0207 13 20 0207 13 30 0207 13 40 0207 13 50 0207 13 60 0207 13 70 0207 14 20 0207 14 30 0207 14 40 0207 14 50 0207 14 60 0207 14 70	Pezzi non disossati e frattaglie di galli e galline, freschi o refrigerati Pezzi non disossati e frattaglie (fegato escluso) di galli e galline, congelati	esenzione	2 200	⁽³⁾
0210 11 31	Prosciutti e loro pezzi, non disossati, secchi o affumicati, di suini della specie domestica	esenzione	350	
0210 12 19	Pancette (ventresche) e loro pezzi, secche o affumicate, di suini della specie domestica	esenzione	200	
0210 19 81	Carni disossate, secche o affumicate, di suini della specie domestica	esenzione	200	
0402 10 0402 21	Latte in polvere scremato Latte in polvere intero	20	1 500	
0403 10	Iogurt	20	750	
0406 90	Altri formaggi	esenzione	600	
0407 00 19	Uova di volatili, in guscio, da cova	esenzione	200	
0407 00 30	Uova di volatili, in guscio, non da cova	esenzione	135	
0408 19 81	Tuorli di uova, liquidi	esenzione	450	
0408 19 89	Tuorli non liquidi (compresi congelati)	esenzione	150	

Codice NC	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF) ⁽²⁾	Quantità annuale dal 1° gennaio 2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
0408 99 80	Uova di volatili, sgusciate, altre	esenzione	150	
0409 00 00	Miele naturale	esenzione	200	
0701 90 10	Patate, fresche o refrigerate, diverse dalle patate da semina	20	225	
0701 90 90	Patate, fresche o refrigerate, diverse dalle patate da semina, altre	esenzione	5 000	
0704 90 10	Cavoli bianchi e cavoli rossi	esenzione	150	
0705 11 00	Lattughe a cappuccio	20	150	
0706 10 00	Carote e navoni	esenzione	1 200	
ex 0707 00 05 ex 0711 40 00	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati dal 16 maggio al 31 ottobre Cetrioli e cetriolini	80	illimitata	⁽⁴⁾
ex 0711 59 00	Funghi e tartufi, temporaneamente conservati (esclusi i funghi del genere «Agaricus»)	esenzione	illimitata	
0808 10	Mele, fresche	esenzione	10 000	⁽⁴⁾
ex 0808 20 50	Pere (dal 1° agosto al 31 dicembre)	20	2 550	⁽⁴⁾
1001 10 00 1001 90 91 1001 90 99 1103 11 90 1103 20 60	Frumento (grano) duro Frumento (grano) tenero e frumento segalato, destinati alla semina Frumento (grano) e frumento segalato, altri Semole e semolini di frumento (grano) tenero e di spelta Agglomerati in forma di pellets di frumento (grano)	esenzione	20 000	⁽⁵⁾
1002 00 00 1102 10 00 1103 19 10 1103 20 10	Segala Farina di segala Semole e semolini di segala Agglomerati in forma di pellets di segala	esenzione	9 000	⁽⁵⁾
1003 00 1102 90 10 1103 19 30 1103 20 20	Orzo Farina di orzo Semole e semolini di orzo Agglomerati in forma di pellets di orzo	esenzione	32 000	⁽⁵⁾
1005 10 90 1005 90 00 1102 20 1103 13 1103 20 40	Granturco diverso dal granturco ibrido destinato alla semina Granturco non destinato alla semina Farina di granturco Semole e semolini di granturco Agglomerati in forma di pellets di granturco	esenzione	20 000	⁽⁵⁾
1008 10 00 1008 20 00 1008 90 10 1008 90 90 1102 90 90 1103 19 90 1103 20 90	Altri cereali	esenzione	illimitata	⁽⁵⁾
1107	Malto	esenzione	illimitata	⁽⁵⁾

Codice NC	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF) ⁽²⁾	Quantità annuale dal 1° gennaio 2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
ex 1601 00 91 ex 1601 00 99	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue, tranne di pollame	esenzione	400	
ex 1601 00	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; di pollame	esenzione	1 000	
1602 32 19 1602 39 29	Preparazioni e conserve di carni di pollame	esenzione	1 800	
ex 1602 50	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue di animali della specie bovina	esenzione	400	
1703	Melassi	esenzione	illimitata	⁽⁵⁾
ex 2001 10 00	Cetrioli e cetriolini	esenzione	illimitata	
2002	Pomodori preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico	esenzione	2 700	
ex 2004 90 30	Crauti, congelati	esenzione	75	
ex 2004 90 98 ex 2005 90 70	AJVAR, congelati AJVAR, non congelati	esenzione	illimitata	
ex 2008 60 39 2008 60 51 2008 60 61 2008 60 71 2008 60 91	Ciliege dolci per prodotti a base di cioccolato Ciliege acide	esenzione	750	
2009 71 2009 79 30 2009 79 93 2009 79 99	Succhi di mela	esenzione	500	
2009 80 71	Succhi di ciliege	20	225	
2009 90 11 2009 90 19 2009 90 31 2009 90 39	Miscugli di succhi	20	300	

⁽¹⁾ Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

⁽²⁾ Quando esiste un dazio minimo NPF, il dazio minimo applicabile è uguale al dazio minimo NPF moltiplicato per la percentuale indicata in questa colonna.

⁽³⁾ Peso carcassa.

⁽⁴⁾ La riduzione si applica unicamente alla parte ad valorem del dazio.

⁽⁵⁾ Questa concessione si applica soltanto ai prodotti che non fruiscono di alcun tipo di sovvenzione all'esportazione.

ALLEGATO B a)

I dazi doganali all'importazione di seguito elencati applicabili nella Repubblica di Slovenia ai prodotti originari della Comunità sono aboliti — Codici tariffari della Slovenia

Codici tariffari della Slovenia (1)	Codici tariffari della Slovenia	Codici tariffari della Slovenia	Codici tariffari della Slovenia	Codici tariffari della Slovenia
0101 10 90	0511 91	0713 32 00	1007 00 10	1515 90 99
0101 90	0511 99	0713 33 10	1008 30 00	1516 10
0102 90 90		0713 39 00		1516 20 91
0103 91 90	0601	0713 40 00	1102 30 00	1516 20 95
0103 92 90	0602 10	0713 50 00	1103 11 10	1516 20 96
0106	0602 20	0713 90	1103 19 50	1516 20 98
	0602 30 00	0714 20	1103 20 50	1517 10 90
0203 11 90	0602 40	0714 90 90	1105	1517 90 99
0203 12 90	0602 90 10		1106 10 00	1518 00 31
0203 19 90	0602 90 30	0801	1106 30	1518 00 39
0203 21 90	0602 90 41	0802	1108 20 00	1518 00 91
0203 22 90	0602 90 45	0803 00		1518 00 95
0203 29 90	0602 90 49	0804	1209	1518 00 99
0205 00	0602 90 51	0805	1210	1522 00 91
0206 10 10	0602 90 59	0806 20	1211	1522 00 99
0206 10 91	0602 90 70	0807	1212 10	
0206 10 99	0602 90 91	0808 20 90	1212 30 00	1602 41 90
0206 21 00	0602 90 99	0809 40 90	1212 99 80	1602 42 90
0206 22 00	0603 10 80	0810 40	1214 90	1602 49 90
0206 29 10	0603 90 00	0810 50 00		1602 90 41
0206 29 99	0604 10 90	0810 60 00	1302 12 00	1603 00
0206 30	0604 91	0810 90	1302 13 00	
0206 41	0604 99	0811 10 19	1302 14 00	2001 90 10
0206 49		0811 10 90	1302 19 05	2001 90 91
0206 80	0701 10 00	0811 20 19	1302 19 98	2006 00 10
0206 90	0701 90 50	0811 20 90	1302 32 90	2006 00 91
0207 13 91	0703 10 11	0811 20 90	1302 39 00	2006 00 99
0207 14 91	0704 20 00	0811 90 31		2007 10 91
0207 26 91	0704 90 90	0811 90 39	1501 00 11	2007 10 99
0207 27 91	0708 10 00	0811 90 50	1501 00 90	2007 91 90
0207 34	0708 90 00	0811 90 70	1502 00	2007 99 93
0207 35 91	0709 30 00	0811 90 75	1503 00	2007 99 98
0207 36 81	0709 59	0811 90 80	1504 10	2008 11 92
0207 36 85	0709 60 91	0811 90 85	1504 20	2008 11 94
0207 36 89	0709 60 95	0811 90 95	1507 10	2008 11 96
0208	0709 90 20	0812	1507 90 10	2008 11 98
0210 91 00	0709 90 31	0813 10 00	1510 00 10	2008 19
0210 92 00	0709 90 40	0813 30 00	1512 11	2008 20 19
0210 93 00	0709 90 90	0813 40 10	1512 19 10	2008 20 39
0210 99 10	0710 29 00	0813 40 50	1512 21	2008 20 51
0210 99 31	0710 80 10	0813 40 60	1512 29	2008 20 59
0210 99 39	0710 80 61	0813 40 70	1513	2008 20 71
0210 99 59	0710 80 69	0813 40 95	1514 11	2008 20 79
0210 99 71	0710 80 80	0813 50	1514 19 10	2008 20 91
0210 99 79	0710 80 85	0814 00 00	1514 91	2008 20 99
0210 99 80	0711 20		1514 99 10	2008 30 11
	0711 30 00	0901 11 00	1515 11 00	2008 30 31
0407 00 90	0711 90 10	0901 12 00	1515 19	2008 30 39
0408 11 20	0711 90 50	0901 90	1515 21	2008 30 51
0408 19 20	0711 90 90	0902	1515 29	2008 30 55
0408 91 20	0712 20 00	0903 00 00	1515 30	2008 30 59
0408 99 20	0712 31 00	0904	1515 40 00	2008 30 71
0410 00 00	0712 32 00	0906 20 00	1515 50	2008 30 75
	0712 33 00	0907 00 00	1515 90 15	2008 30 79
0501 00 00	0712 39 00	0908	1515 90 21	2008 30 90
0502	0712 90 05	0909	1515 90 29	2008 92 12
0503 00 00	0712 90 11	0910	1515 90 31	2008 92 14
0504 00 00	0712 90 30		1515 90 39	2008 92 32
0505 10 10	0712 90 50	1001 90 10	1515 90 40	2008 92 34
0506	0712 90 90	1005 10 11	1515 90 51	2008 92 36
0507	0713 10	1005 10 13	1515 90 59	2008 92 38
0508 00 00	0713 20 00	1005 10 15	1515 90 60	2008 92 51
0510 00 00	0713 31 00	1005 10 19	1515 90 91	2008 92 59

Codici tariffari della Slovenia ⁽¹⁾	Codici tariffari della Slovenia	Codici tariffari della Slovenia	Codici tariffari della Slovenia	Codici tariffari della Slovenia
2008 92 72	2008 99 41	2009 21 00	2009 80 96	2306
2008 92 74	2008 99 43	2009 29 19	2009 80 97	2307 00 11
2008 92 76	2008 99 45	2009 29 99	2009 80 99	2307 00 90
2008 92 78	2008 99 46	2009 31	2009 90 41	2308 00 11
2008 92 92	2008 99 47	2009 39 19	2009 90 49	2308 00 40
2008 92 93	2008 99 49	2009 39 31	2009 90 73	2308 00 90
2008 92 94	2008 99 51	2009 39 99	2009 90 79	2309 10 11
2008 92 96	2008 99 53	2009 41	2009 90 95	2309 10 31
2008 92 97	2008 99 55	2009 49 19	2009 90 96	2309 10 51
2008 92 98	2008 99 61	2009 49 30	2009 90 97	2309 10 90
2008 99 11	2008 99 62	2009 49 93	2009 90 98	2309 90 10
2008 99 19	2008 99 68	2009 49 99		2309 90 20
2008 99 23	2008 99 72	2009 50	2301	2309 90 31
2008 99 25	2008 99 78	2009 80 36	2302 50 00	2309 90 41
2008 99 26	2008 99 99	2009 80 71	2303 10 19	2309 90 51
2008 99 28	2009 11 19	2009 80 73	2303 10 90	2309 90 91
2008 99 36	2009 11 99	2009 80 79	2303 20	2309 90 93
2008 99 37	2009 12 00	2009 80 88	2303 30 00	2309 90 95
2008 99 38	2009 19 19	2009 80 89	2304 00 00	
2008 99 40	2009 19 98	2009 80 95	2305 00 00	

⁽¹⁾ Quali definiti nel decreto governativo della Repubblica di Slovenia n. 88 del 29.9.2000.

ALLEGATO B b)

Le importazioni nella Repubblica di Slovenia dei seguenti prodotti originari della Comunità sono soggette alle concessioni sotto indicate

(NPF = dazio della nazione più favorita)

Codice tariffario della Slovenia	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF) ⁽²⁾	Quantità annuale dal 1° gennaio 2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
0104 10 30 0104 10 80 0104 20 90 0204 0210 99 21 0210 99 29 0210 99 60 1602 90 72 1602 90 74 1602 90 76 1602 90 78	Carni ovine	esenzione	50	
0202	Carni di animali della specie bovina, congelate	50	2 000	
0203 11 10 0203 12 11 0203 12 19 0203 19 11 0203 19 13 0203 19 15 0203 19 55 0203 19 59 0203 21 10 0203 22 11 0203 22 19 0203 29 11 0203 29 13 0203 29 15 0203 29 55 0203 29 59	Carni suine, fresche, refrigerate o congelate	50	4 000	
0203 12 11	Prosciutti e loro pezzi	esenzione	900	
0207 25	Carni e frattaglie commestibili di tacchini, interi, congelati	50	300	
0207 32 0207 33	Carni e frattaglie commestibili di anatre, di oche e di faraone, intere, fresche o refrigerate e congelate	esenzione	1 000	
0403 10	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati	50	600	
0406 40	Formaggi e latticini: formaggi a pasta erborinata	50	200	
0406 90	Formaggi e latticini: altri formaggi: formaggi di pecora, formaggi a pasta bianca e parmigiano	50	300	
ex 0702 00 00	Pomodori, freschi o refrigerati dal 1° ottobre al 31 maggio	esenzione	4 000	
0703 20 00	Agli, freschi o refrigerati	50	200	
0703 10 19 0703 10 90	Cipolle e scalogni, freschi o refrigerati	50	300	

Codice tariffario della Slovenia	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF) ⁽²⁾	Quantità annuale dal 1° gennaio 2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
ex 0711 59 00	Funghi e tartufi, temporaneamente conservati (esclusi i funghi del genere «Agaricus»)	esenzione	illimitata	
0809 10 00	Albicocche	50	500	
1001 10 00 1001 90 91 1001 90 99 1103 11 90 1103 20 60	Frumento (grano) duro Frumento (grano) tenero e frumento segalato, destinati alla semina Frumento (grano) e frumento segalato, altri Semole e semolini di frumento (grano) tenero e di spelta Agglomerati in forma di pellets di frumento (grano)	esenzione	20 000	⁽³⁾
1002 00 00 1102 10 00 1103 19 10 1103 20 10	Segala Farina di segala Semole e semolini di segala Agglomerati in forma di pellets di segala	esenzione	9 000	⁽³⁾
1003 00 1102 90 10 1103 19 30 1103 20 20	Orzo Farina di orzo Semole e semolini di orzo Agglomerati in forma di pellets di orzo	esenzione	32 000	⁽³⁾
1004 00 00 1102 90 30 1103 19 40 1103 20 30	Avena Farina di avena Semole e semolini di avena Agglomerati in forma di pellets di avena	esenzione	500	
1005 10 90 1005 90 00 1102 20 1103 13 1103 20 40	Granturco diverso dal granturco ibrido destinato alla semina Granturco non destinato alla semina Farina di granturco Semole e semolini di granturco Agglomerati in forma di pellets di granturco	esenzione	20 000	⁽³⁾
1008 10 00 1008 20 00 1008 90 10 1008 90 90 1102 90 90 1103 19 90 1103 20 90	Altri cereali	esenzione	illimitata	⁽³⁾
1107	Malto	esenzione	illimitata	⁽³⁾
1201 00	Fave di soia, anche frantumate	50	200	
1602 20	Fegato di oca o di anatra	esenzione	500	
1703	Melassi	esenzione	illimitata	⁽³⁾
2002	Preparazioni a base di pomodori	esenzione	2 700	
2008 50	Albicocche preparate o conservate	esenzione	300	
2008 60	Ciliege preparate o conservate	esenzione	300	
2008 70	Pesche preparate o conservate	esenzione	200	

⁽¹⁾ Ferme restando le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione dei prodotti è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati gli ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.

⁽²⁾ Quando esiste un dazio minimo NPF, il dazio minimo applicabile è uguale al dazio minimo NPF moltiplicato per la percentuale indicata in questa colonna.

⁽³⁾ Questa concessione si applica soltanto ai prodotti che non fruiscono di alcun tipo di sovvenzione all'esportazione.

Proposta di decisione del Consiglio relativa all'adesione della Comunità europea al protocollo di emendamento della convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali (Convenzione di Kyoto)

(2003/C 71 E/05)

COM(2002) 628 def. — 2002/0264(ACC)

(Presentata dalla Commissione il 14 novembre 2002)

RELAZIONE

La proposta in allegato riguarda l'adesione della Comunità europea al protocollo di emendamento della convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali (Convenzione di Kyoto).

Il protocollo è ora all'esame del Consiglio per l'approvazione, il che implicherà che la Comunità europea possa esprimere il suo consenso a essere vincolata dal testo degli articoli emendati della convenzione e dell'allegato generale. Sarà necessario adottare nuove decisioni per l'accettazione degli allegati specifici.

Il protocollo entrerà in vigore dopo che quaranta Parti contraenti della Convenzione di Kyoto avranno espresso il loro consenso ad esserne vincolate. Dopo l'entrata in vigore del protocollo, la Comunità europea sarà vincolata dalla convenzione riveduta di Kyoto che sostituirà la convenzione di Kyoto originale.

In conformità dell'articolo 8, paragrafo 5, lettera a), della convenzione riveduta, la Comunità europea informa il depositario della convenzione riveduta di Kyoto della sua competenza in ordine alle questioni disciplinate dalla convenzione.

In conformità dell'articolo 11 della convenzione riveduta, la Comunità europea notifica al depositario i territori di cui è costituita l'Unione doganale.

Si invita pertanto il Consiglio ad adottare la proposta in allegato di una decisione del Consiglio relativa all'adesione della Comunità europea al protocollo di emendamento della convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali (Convenzione di Kyoto).

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità è Parte contraente della convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali (Convenzione di Kyoto) fin dal 1974.
- (2) Nella seduta del 25 giugno 1999 il Consiglio di cooperazione doganale ha adottato all'unanimità la proposta di modificare e aggiornare la Convenzione di Kyoto.
- (3) L'attuazione dei principi della convenzione riveduta di Kyoto darà risultati significativi e quantificabili consentendo di migliorare l'efficienza e l'efficacia delle amministrazioni doganali e, di conseguenza, la competitività economica dei paesi; promuoverà inoltre gli investimenti e lo sviluppo industriale e potrà incrementare la partecipazione delle piccole e medie imprese al commercio internazionale.
- (4) La revisione della convenzione di Kyoto è un fattore essenziale del processo di agevolazione degli scambi e, in quanto tale, uno stimolo importante alla crescita economica delle Parti che l'hanno approvata.

- (5) Le Parti contraenti della convenzione riveduta di Kyoto si impegnano ad applicare procedure doganali chiare, trasparenti e aggiornate, tali da consentire un più rapido sdoganamento delle merci grazie al ricorso a nuove tecnologie dell'informazione e a moderne tecniche di controllo doganale quali la valutazione dei rischi e le revisioni contabili.
- (6) La revisione della convenzione di Kyoto entra in vigore in seguito all'accettazione del protocollo di emendamento da parte di quaranta Parti contraenti.
- (7) L'accettazione del protocollo di emendamento comporta l'accettazione della convenzione riveduta di Kyoto, incluso l'allegato generale, e la denuncia degli obblighi derivanti dalla convenzione entrata in vigore nel 1974,

DECIDE:

Articolo 1

L'adesione della Comunità europea al protocollo di emendamento della convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali (Convenzione di Kyoto) è approvato a nome della Comunità europea.

Il testo del protocollo di emendamento, incluso il testo riveduto del preambolo e degli articoli della convenzione nonché l'al-

legato generale, riportati rispettivamente nelle appendici I e II del medesimo protocollo, figura nell'allegato I della presente decisione.

Le notifiche previste ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, lettera a), e dell'articolo 11 della convenzione figurano rispettivamente negli allegati II e III della presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a depositare lo strumento di adesione al protocollo di emendamento a nome della Comunità. Tale deposito avviene contestualmente al deposito degli strumenti di ratifica da parte degli Stati membri.

Le persone abilitate comunicano inoltre al segretario generale del Consiglio di cooperazione doganale le notifiche previste ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, lettera a), e dell'articolo 11 della convenzione riveduta di Kyoto a nome della Comunità.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

ALLEGATO I

PROTOCOLLO DI EMENDAMENTO DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'ARMONIZZAZIONE DEI REGIMI DOGANALI*(Fatto a Bruxelles il 26 giugno 1999)*

Le parti contraenti della Convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali (firmata a Kioto il 18 maggio 1973 e entrata in vigore il 25 settembre 1974), in appresso «la convenzione», elaborata sotto gli auspici del Consiglio di cooperazione doganale, in appresso «il Consiglio»,

CONSIDERANDO che per conseguire gli obiettivi di:

- eliminare le divergenze tra i regimi e le pratiche doganali delle parti contraenti che possono ostacolare il commercio internazionale e gli altri scambi internazionali;
- soddisfare le esigenze del commercio internazionale e della dogana in materia di facilitazione, semplificazione e armonizzazione dei regimi e delle pratiche doganali;
- garantire norme appropriate in materia di controllo doganale; e
- consentire alla dogana di far fronte a importanti cambiamenti nel commercio e nelle tecniche e nei metodi amministrativi,

occorre modificare la convenzione,

CONSIDERANDO inoltre che la convenzione modificata

- deve assicurare che i principi fondamentali di tale semplificazione e armonizzazione siano resi obbligatori per le parti contraenti della convenzione modificata;
- deve dotare la dogana di procedure efficienti sostenute da metodi di controllo adeguati ed efficaci; e
- consentirà di raggiungere un alto grado di semplificazione e armonizzazione dei regimi e delle pratiche doganali, il che rappresenta un obiettivo essenziale del Consiglio, e quindi contribuirà in misura rilevante a facilitare il commercio internazionale,

HANNO CONVENUTO quanto segue:

Articolo 1

Il preambolo e gli articoli della convenzione sono modificati secondo il testo contenuto nell'appendice I del presente protocollo.

Articolo 2

Gli allegati della convenzione sono sostituiti dall'allegato generale contenuto nell'appendice II e dagli allegati specifici contenuti nell'appendice III del presente protocollo.

Articolo 3

1. Ogni parte contraente della convenzione può esprimere il suo consenso a essere vincolata dal presente protocollo, comprese le appendici I e II,

- a) firmandolo senza riserva di ratifica;
- b) depositando uno strumento di ratifica dopo averlo firmato con riserva di ratifica; oppure
- c) aderendovi.

2. Fino al 30 giugno 2000 il presente protocollo è aperto, presso la sede del Consiglio a Bruxelles, alla firma delle parti contraenti della Convenzione. Dopo tale data, sarà aperto alla loro adesione.

3. Il presente protocollo, comprese le appendici I e II, entra in vigore tre mesi dopo che quaranta parti contraenti lo hanno firmato senza riserva di ratifica o hanno depositato il proprio strumento di ratifica o di adesione.

4. Dopo che quaranta parti contraenti hanno espresso il loro consenso a essere vincolate dal presente protocollo a norma del paragrafo 1, una parte contraente della convenzione accetta le modifiche della convenzione soltanto diventando parte del presente protocollo. Per tale parte contraente, il presente protocollo entra in vigore tre mesi dopo che essa lo ha firmato senza riserva di ratifica o ha depositato il proprio strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 4

Una parte contraente può, quando esprime il suo consenso a essere vincolata dal presente protocollo, accettare uno o più allegati specifici o capitoli degli allegati specifici contenuti nell'appendice III e notifica al segretario generale del Consiglio tale accettazione nonché le pratiche raccomandate per le quali formula riserve.

Articolo 5

Dopo l'entrata in vigore del presente protocollo, il segretario generale del Consiglio non accetta nessuno strumento di ratifica o di adesione alla convenzione.

Articolo 6

Nelle relazioni tra le parti del presente protocollo, il presente protocollo con le sue appendici sostituisce la convenzione.

Articolo 7

Il segretario generale del Consiglio è il depositario del presente protocollo e svolge le funzioni di cui all'articolo 19 figurante nell'appendice I del presente protocollo.

Articolo 8

Il presente protocollo è aperto alla firma delle parti contraenti della Convenzione presso la sede del Consiglio a Bruxelles, a decorrere dal 26 giugno 1999.

Articolo 9

Conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, il presente protocollo e le sue appendici saranno registrati presso il segretariato delle Nazioni Unite su richiesta del segretario generale del Consiglio.

In fede di che i sottoscritti, a ciò debitamente abilitati, hanno firmato il presente protocollo.

Fatto a Bruxelles, il ventisei giugno millenovecentonovantanove, nelle lingue inglese e francese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato presso il segretario generale del Consiglio che ne trasmetterà copie certificate conformi a tutti i soggetti di cui all'articolo 8, paragrafo 1 figurante nell'appendice I del presente protocollo.

*Appendice I***CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'ARMONIZZAZIONE DEI REGIMI DOGANALI****(modificata)****PREAMBOLO**

Le parti contraenti della presente convenzione elaborata sotto gli auspici del Consiglio di cooperazione doganale,

CERCANDO di eliminare le divergenze tra i regimi e le pratiche doganali delle parti contraenti, che possono ostacolare il commercio internazionale e gli altri scambi internazionali,

DESIDERANDO contribuire efficacemente allo sviluppo del commercio e degli scambi suddetti semplificando e armonizzando i regimi e le pratiche doganali e favorendo la cooperazione internazionale,

OSSERVANDO che i notevoli vantaggi derivanti dalla facilitazione del commercio internazionale si possono ottenere senza compromettere le norme appropriate in materia di controllo doganale,

RICONOSCENDO che tale obiettivo di semplificazione e armonizzazione si può realizzare applicando in particolare i principi seguenti:

- attuazione di programmi finalizzati ad una continua modernizzazione dei regimi e delle pratiche doganali in funzione di una loro maggiore efficienza ed efficacia,
- applicazione dei regimi e delle pratiche doganali in modo prevedibile, coerente e trasparente,
- comunicazione alle parti interessate di tutte le informazioni necessarie in materia di leggi, regolamenti, orientamenti amministrativi, regimi e pratiche doganali,
- adozione di tecniche moderne quali gestione del rischio e controlli basati sulla revisione, e massimo impiego possibile della tecnologia dell'informazione,
- ove opportuno, cooperazione con le altre autorità nazionali, con le altre amministrazioni doganali e con gli ambiti commerciali,
- attuazione di norme internazionali pertinenti,
- messa a disposizione delle parti interessate di procedure di revisione amministrativa e giudiziaria facilmente accessibili,

CONVINTE che uno strumento internazionale comprendente i suddetti obiettivi e principi che le parti contraenti si impegnano ad applicare condurrebbe all'alto grado di semplificazione e armonizzazione dei regimi e delle pratiche doganali che rappresenta un obiettivo essenziale del Consiglio di cooperazione doganale, contribuendo in tal modo in misura rilevante a facilitare il commercio internazionale,

HANNO CONVENUTO quanto segue:

CAPITOLO I**Definizioni***Articolo 1*

Ai fini della presente convenzione si intende per:

- a) «norma»: una disposizione la cui applicazione è riconosciuta come necessaria per raggiungere l'armonizzazione e la semplificazione dei regimi e delle pratiche doganali;
- b) «norma transitoria»: una norma dell'allegato generale per la quale è consentito un periodo di attuazione più lungo;
- c) «pratica raccomandata»: una disposizione di un allegato specifico della quale si riconosce che costituisce un progresso verso l'armonizzazione e la semplificazione dei regimi e delle pratiche doganali e della quale si ritiene auspicabile l'applicazione più generale possibile;

- d) «legislazione nazionale»: leggi, regolamenti e altri provvedimenti imposti da un'autorità competente di una parte contraente e applicabili in tutto il territorio della parte contraente in questione, o i trattati in vigore dai quali tale parte sia vincolata;
- e) «allegato generale»: la serie di disposizioni applicabili a tutti i regimi e le pratiche doganali oggetto della presente convenzione;
- f) «allegato specifico»: una serie di disposizioni applicabili ad uno(a) o più dei regimi e delle pratiche doganali oggetto della presente convenzione;
- g) «orientamenti»: una serie di spiegazioni relative alle disposizioni dell'allegato generale, degli allegati specifici e dei relativi capitoli, che indicano alcune delle possibili linee di condotta da seguire nell'applicazione delle norme, delle norme transitorie e delle pratiche raccomandate, in particolare descrivendo le pratiche ottimali e raccomandando esempi di maggiori facilitazioni;
- h) «comitato tecnico permanente»: il comitato tecnico permanente del Consiglio;
- ij) «Consiglio»: l'organizzazione istituita dalla convenzione che crea un Consiglio di cooperazione doganale, conclusa a Bruxelles il 15 dicembre 1950;
- k) «unione doganale o economica»: una unione costituita da Stati e composta di Stati, dotata della facoltà di adottare propri regolamenti vincolanti per tali Stati riguardo alle questioni disciplinate dalla presente convenzione, nonché della facoltà di decidere, secondo le sue procedure interne, di firmare la presente convenzione, ratificarla o aderirvi.

CAPITOLO II

CAMPO D'APPLICAZIONE E STRUTTURA

Campo d'applicazione della Convenzione

Articolo 2

Ciascuna parte contraente s'impegna a promuovere la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali e, a tal fine, a conformarsi, secondo le condizioni previste dalla presente convenzione, alle norme, alle norme transitorie e alle pratiche raccomandate oggetto degli allegati della presente convenzione. Tuttavia ciascuna parte contraente ha facoltà di concedere facilitazioni maggiori di quelle previste dalla convenzione ed è anzi raccomandato alle parti contraenti di concedere tali facilitazioni nella misura del possibile.

Articolo 3

Le disposizioni della presente convenzione non precludono l'applicazione della legislazione nazionale per quanto riguarda i divieti o le restrizioni sulle merci soggette a controllo doganale.

Struttura della Convenzione

Articolo 4

1. La convenzione comprende un corpo, un allegato generale e allegati specifici.
2. L'allegato generale e ogni allegato specifico della presente convenzione consistono, in linea di principio, di capitoli che costituiscono le parti di un allegato e comprendono:
 - a) definizioni; e
 - b) norme, alcune delle quali, nell'allegato generale, sono norme transitorie.
3. Ciascun allegato specifico contiene anche pratiche raccomandate.
4. Ciascun allegato è accompagnato da orientamenti, i cui testi non sono vincolanti per le parti contraenti.

Articolo 5

Per l'applicazione della presente convenzione, ogni allegato specifico o capitolo di un allegato specifico in vigore per una parte contraente si considera parte integrante della convenzione; per quanto riguarda tale parte contraente ogni riferimento alla convenzione si ritiene quindi relativo anche allo o agli allegati o capitoli da cui è vincolata.

CAPITOLO III

GESTIONE DELLA CONVENZIONE

Comitato di gestione

Articolo 6

1. È istituito un comitato di gestione incaricato di esaminare l'attuazione della presente convenzione, le eventuali misure intese ad assicurarne un'interpretazione e un'applicazione uniformi e le proposte di modifica della stessa.
2. Le parti contraenti sono membri del comitato di gestione.
3. La competente amministrazione di qualsiasi entità avente i requisiti per diventare parte contraente della presente convenzione a norma dell'articolo 8 o di qualsiasi membro dell'Organizzazione mondiale del commercio è ammessa ad assistere alle sessioni del comitato di gestione in qualità di osservatore. Lo status e i diritti di tali osservatori sono determinati da una decisione del Consiglio. I diritti sopracitati non possono essere esercitati prima dell'entrata in vigore della decisione.
4. Il comitato di gestione può invitare i rappresentanti di organizzazioni internazionali governative e non governative ad assistere alle sessioni del comitato di gestione in qualità di osservatori.
5. Il comitato di gestione:
 - a) raccomanda alle parti contraenti:
 - i) gli emendamenti al corpo della presente convenzione;
 - ii) gli emendamenti all'allegato generale, agli allegati specifici e ai loro capitoli e l'inclusione di nuovi capitoli nell'allegato generale; e
 - iii) l'inclusione di nuovi allegati specifici e di nuovi capitoli negli allegati specifici;
 - b) può decidere di modificare le pratiche raccomandate o di incorporare nuove pratiche raccomandate negli allegati specifici o nei loro capitoli conformemente all'articolo 16;
 - c) prende in considerazione l'attuazione delle disposizioni della presente convenzione conformemente all'articolo 13, paragrafo 4;
 - d) rivede e aggiorna gli orientamenti;
 - e) esamina qualsiasi altra questione attinente alla presente convenzione ad esso sottoposta;
 - f) informa il comitato tecnico permanente e il Consiglio delle sue decisioni.
6. Le competenti amministrazioni delle parti contraenti comunicano al segretario generale del Consiglio le proposte ai sensi del paragrafo 5, lettere a), b), c) o d) del presente articolo con le relative motivazioni, unitamente ad eventuali richieste di iscrizione di determinate questioni nell'ordine del giorno delle sessioni del comitato di gestione. Il segretario generale del Consiglio sottopone le proposte all'attenzione delle competenti amministrazioni delle parti contraenti e degli osservatori di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.
7. Il comitato di gestione si riunisce almeno una volta all'anno. Esso elegge annualmente un presidente e un vicepresidente. Il segretario generale del Consiglio invia la convocazione e il progetto di ordine del giorno alle competenti amministrazioni delle parti contraenti e agli osservatori di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo almeno sei settimane prima della riunione del comitato di gestione.
8. Qualora non si possa giungere ad una decisione all'unanimità, le questioni sottoposte al comitato di gestione sono decise mediante votazione dalle parti contraenti presenti. Le proposte ai sensi del paragrafo 5, lettere a), b) o c) del presente articolo sono approvate alla maggioranza di due terzi dei voti espressi. Tutte le altre questioni sono decise dal comitato di gestione a maggioranza dei voti espressi.
9. Quando si applica l'articolo 8, paragrafo 5 della presente convenzione, le unioni doganali o economiche che sono parti contraenti dispongono, in caso di votazione, soltanto di un numero di voti pari al totale dei voti assegnati ai loro membri che sono parti contraenti.
10. Prima della chiusura della riunione il comitato di gestione adotta una relazione. Questa viene trasmessa al Consiglio e alle parti contraenti nonché agli osservatori di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.
11. In assenza di disposizioni pertinenti nel presente articolo, si applica, salvo diversa decisione del comitato di gestione, il regolamento interno del Consiglio.

Articolo 7

Ai fini della votazione nell'ambito del comitato di gestione, ogni allegato specifico e ogni capitolo di un allegato specifico sono oggetto di votazione separata.

- a) Ogni parte contraente ha la facoltà di votare su questioni relative all'interpretazione, all'applicazione o alla modifica del corpo e dell'allegato generale della convenzione.
- b) Per quanto riguarda questioni relative ad un allegato specifico o ad un capitolo di un allegato specifico già in vigore, soltanto le parti contraenti che hanno accettato tale allegato specifico o capitolo hanno la facoltà di votare.
- c) Ogni parte contraente ha la facoltà di votare i progetti di nuovi allegati specifici o di nuovi capitoli di un allegato specifico.

CAPITOLO IV**PARTE CONTRAENTE****Ratifica della Convenzione***Articolo 8*

1. Ogni membro del Consiglio e ogni membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o delle sue istituzioni specializzate può divenire parte contraente della presente convenzione

- a) firmandola senza riserva di ratifica;
- b) depositando uno strumento di ratifica dopo averla firmata con riserva di ratifica; oppure
- c) aderendovi.

2. Fino al 30 giugno 1974 la presente convenzione è aperta, presso la sede del Consiglio a Bruxelles, alla firma dei membri di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Dopo tale data, sarà aperta alla loro adesione.

3. Al momento della firma o della ratifica della presente convenzione o dell'adesione alla stessa, ogni parte contraente specifica quale o quali allegati specifici o capitoli degli allegati specifici eventualmente accetta. Essa può in seguito notificare al depositario che accetta uno o più allegati specifici o capitoli degli allegati specifici.

4. Le parti contraenti che accettano un nuovo allegato specifico o un nuovo capitolo di un allegato specifico ne danno notifica al depositario conformemente al paragrafo 3 del presente articolo.

- 5. a) Un'unione doganale o economica può diventare, conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, parte contraente della presente convenzione. Tale unione doganale o economica informa il depositario della sua competenza in ordine alle questioni disciplinate dalla presente convenzione. Essa inoltre informa il depositario di qualsiasi modifica sostanziale dell'ambito della sua competenza.
- b) Un'unione doganale o economica che è parte contraente della presente convenzione esercita, per le questioni che rientrano nella sua sfera di competenza, i diritti e le responsabilità che la convenzione conferisce ai membri di tale unione che sono parti contraenti della presente convenzione. In tal caso, i membri dell'unione non hanno la facoltà di esercitare individualmente i suddetti diritti, compreso il diritto di voto.

Articolo 9

1. La parte contraente che ratifica la presente convenzione o vi aderisce è vincolata dagli emendamenti della convenzione, compreso l'allegato generale, entrati in vigore alla data del deposito del suo strumento di ratifica o di adesione.

2. La parte contraente che accetta un allegato specifico o un capitolo di un allegato specifico è vincolata dagli emendamenti delle norme contenute in tale allegato specifico o capitolo entrati in vigore alla data in cui essa notifica la sua accettazione al depositario. La parte contraente che accetta un allegato specifico o un capitolo di un allegato specifico è vincolata dagli emendamenti delle pratiche raccomandate ivi contenute, entrati in vigore alla data in cui essa notifica la sua accettazione al depositario, salvo se formula riserve su una o più di tali pratiche raccomandate conformemente all'articolo 12 della presente convenzione.

Applicazione della convenzione

Articolo 10

1. Al momento della firma della presente convenzione senza riserva di ratifica o del deposito del proprio strumento di ratifica o di adesione, oppure in seguito, una parte contraente può dichiarare mediante notifica data al depositario che la presente convenzione si applica a tutti o ad alcuni dei territori le cui relazioni internazionali si trovano sotto la sua responsabilità. La notifica ha effetto tre mesi dopo la data in cui il depositario la riceve. Tuttavia, la convenzione non si applica ai territori designati nella notifica prima che essa sia entrata in vigore per la parte contraente interessata.

2. La parte contraente che, in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, abbia notificato che la presente convenzione si applica ad un territorio le cui relazioni internazionali si trovano sotto la sua responsabilità, può notificare al depositario, secondo le modalità di cui all'articolo 19 della presente convenzione, che tale territorio cesserà di applicare la convenzione.

Articolo 11

Per l'applicazione della presente convenzione, un'unione doganale o economica che sia una parte contraente notifica al segretario generale del Consiglio i territori di cui è costituita e tali territori devono essere considerati come un unico territorio.

Accettazione delle disposizioni e delle riserve

Articolo 12

1. Tutte le parti contraenti sono vincolate dall'allegato generale.

2. Una parte contraente può accettare uno o più allegati specifici o uno o più dei capitoli in essi contenuti. La parte contraente che accetta un allegato specifico o uno o più capitoli di un allegato specifico è vincolata da tutte le norme che vi figurano. La parte contraente che accetta un allegato specifico o uno o più capitoli di un allegato specifico è vincolata da tutte le pratiche raccomandate che vi figurano, a meno che, al momento dell'accettazione o successivamente, essa notifichi al depositario la o le pratiche raccomandate per le quali formula riserve, indicando le divergenze tra le disposizioni della propria legislazione nazionale e quelle della o delle pratiche raccomandate in questione. La parte contraente che abbia espresso riserve può, in qualsiasi momento, scioglierle in tutto o in parte mediante notifica al depositario, indicando la data alla quale le riserve sono sciolte.

3. Ogni parte contraente vincolata da un allegato specifico o da uno o più capitoli di un allegato specifico esamina la possibilità di sciogliere le riserve sulle pratiche raccomandate eventualmente formulate in conformità del paragrafo 2 e, alla fine di ogni periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore per essa della presente convenzione, notifica al segretario generale del Consiglio i risultati dell'esame specificando le disposizioni della propria legislazione nazionale che, a suo avviso, sono contrarie allo scioglimento delle riserve.

Attuazione delle disposizioni

Articolo 13

1. Ciascuna parte contraente attua le norme dell'allegato generale e dello o degli allegati specifici ovvero del o dei capitoli ivi contenuti da essa accettati entro 36 mesi dall'entrata in vigore per la stessa di tale o tali allegati o capitoli.

2. Ciascuna parte contraente attua le norme transitorie dell'allegato generale entro 60 mesi dalla data in cui l'allegato generale è entrato in vigore per la stessa.

3. Ciascuna parte contraente attua le pratiche raccomandate dello o degli allegati specifici ovvero del o dei capitoli ivi contenuti da essa accettati entro 36 mesi dall'entrata in vigore per la stessa di tale o tali allegati specifici o capitoli, salvo se sono state formulate riserve su una o più di tali pratiche raccomandate.

4. a) Qualora i periodi di cui ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo siano, in pratica, insufficienti per consentire ad una parte contraente di attuare le disposizioni dell'allegato generale, tale parte contraente può, prima della fine del periodo di cui al paragrafo 1 o 2 del presente articolo, chiedere al comitato di gestione di concedere una proroga di detto periodo. All'atto della richiesta, la parte contraente indica la o le disposizioni dell'allegato generale per le quali è richiesta una proroga del periodo e le ragioni della richiesta.

b) In circostanze eccezionali, il comitato di gestione può decidere di concedere tale proroga. La decisione del comitato di gestione relativa alla concessione della proroga indica le circostanze eccezionali che la giustificano; la proroga non può in alcun caso essere superiore ad un anno. Alla scadenza del periodo di proroga, la parte contraente notifica al depositario l'attuazione delle disposizioni per le quali la proroga è stata concessa.

Risoluzione delle controversie

Articolo 14

1. Le controversie tra due o più parti contraenti sull'interpretazione o sull'applicazione della presente convenzione devono, per quanto possibile, essere composte con negoziazioni tra le parti.
2. Se una controversia non è composta con negoziazioni, essa viene sottoposta dalle parti in causa al comitato di gestione, che la esamina e formula raccomandazioni per la sua composizione.
3. Le parti contraenti in causa possono convenire preventivamente di accettare le raccomandazioni del comitato di gestione come vincolanti.

Emendamenti della convenzione

Articolo 15

1. Il testo di ogni emendamento raccomandato alle parti contraenti dal comitato di gestione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5, lettera a), punti i) e ii) è comunicato dal segretario generale del Consiglio a tutte le parti contraenti e ai membri del Consiglio che non sono parti contraenti.
2. Gli emendamenti del corpo della convenzione entrano in vigore per tutte le parti contraenti dodici mesi dopo il deposito degli strumenti di accettazione da parte delle parti contraenti presenti alla riunione del comitato di gestione durante la quale sono stati raccomandati gli emendamenti, purché le parti contraenti non abbiano presentato obiezioni entro i dodici mesi successivi alla data di comunicazione degli stessi emendamenti.
3. Gli emendamenti raccomandati per l'allegato generale o per gli allegati specifici o per i capitoli di questi si considerano accettati sei mesi dopo la data in cui l'emendamento raccomandato è stato comunicato alle parti contraenti, a meno che:
 - a) sia stata formulata un'obiezione da una parte contraente o, nel caso di un allegato specifico o di un capitolo, da una parte contraente vincolata da tale allegato specifico e capitolo; oppure
 - b) una parte contraente informi il segretario generale del Consiglio che, benché essa intenda accettare l'emendamento raccomandato, le condizioni necessarie per tale accettazione non sono ancora soddisfatte.
4. La parte contraente che ha trasmesso al segretario generale del Consiglio la comunicazione di cui al paragrafo 3, lettera b) del presente articolo può, fino a che non ha notificato al segretario generale del Consiglio la sua accettazione dell'emendamento raccomandato, presentare un'obiezione a tale emendamento entro un periodo di diciotto mesi dalla scadenza del periodo di sei mesi di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
5. Se un'obiezione all'emendamento raccomandato è notificata a norma del paragrafo 3, lettera a) o del paragrafo 4 del presente articolo, l'emendamento viene considerato non accettato e resta senza effetto.
6. Se una parte contraente ha trasmesso una comunicazione in applicazione del paragrafo 3, lettera b) del presente articolo, l'emendamento si ritiene accettato alla più vicina delle due date seguenti:
 - a) la data alla quale tutte le parti contraenti che hanno trasmesso siffatte comunicazioni hanno notificato al segretario generale del Consiglio la loro accettazione dell'emendamento raccomandato; si prende tuttavia in considerazione la data in cui scade il periodo di sei mesi di cui al paragrafo 3 del presente articolo se tutte le accettazioni sono state notificate prima di tale scadenza;
 - b) la data in cui scade il termine di diciotto mesi di cui al paragrafo 4 del presente articolo.
7. Ogni emendamento dell'allegato generale o degli allegati specifici o dei capitoli di questi considerato accettato entra in vigore sei mesi dopo la data in cui lo si considera accettato oppure, quando l'emendamento raccomandato prevede un diverso termine di entrata in vigore, alla scadenza di tale termine, a decorrere dalla data in cui lo si considera accettato.
8. Il segretario generale del Consiglio notifica al più presto alle parti contraenti della presente convenzione le obiezioni all'emendamento raccomandato formulate ai sensi del paragrafo 3, lettera a) del presente articolo, nonché le comunicazioni trasmesse ai sensi del paragrafo 3, lettera b). Egli comunica in seguito alle parti contraenti se la o le parti contraenti che hanno trasmesso tale comunicazione sollevano obiezioni sull'emendamento raccomandato o se l'accettano.

Articolo 16

1. Fatta salva la procedura di emendamento di cui all'articolo 15 della presente convenzione, il comitato di gestione conformemente all'articolo 6 può decidere di modificare qualsiasi pratica raccomandata o di inserire nuove pratiche raccomandate in qualsiasi allegato specifico o capitolo di un allegato specifico. Ogni parte contraente è invitata dal segretario generale del Consiglio a partecipare alla discussione del comitato di gestione. Il testo dell'emendamento o della nuova pratica raccomandata così decisi viene comunicato dal segretario generale del Consiglio alle parti contraenti e ai membri del Consiglio che non sono parti contraenti della presente convenzione.

2. L'emendamento o l'inserimento di nuove pratiche raccomandate deciso ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore sei mesi dopo che ne è stata data comunicazione dal segretario generale del Consiglio. Si presume che ogni parte contraente vincolata da un allegato specifico o capitolo oggetto di tali emendamenti o dell'inserimento di nuove pratiche raccomandate abbia accettato tali emendamenti o nuove pratiche raccomandate, salvo se essa formula una riserva secondo la procedura di cui all'articolo 12 della presente convenzione.

Durata dell'adesione

Articolo 17

1. La presente convenzione ha durata illimitata. Tuttavia, ogni parte contraente può denunciarla in ogni momento dopo la data della sua entrata in vigore ai sensi dell'articolo 18 della stessa.
2. La denuncia è notificata mediante strumento scritto, depositato presso il depositario.
3. La denuncia ha effetto sei mesi dopo che lo strumento di denuncia è stato ricevuto dal depositario.
4. Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo si applicano anche per gli allegati specifici o i capitoli degli allegati specifici: ciascuna parte contraente può, in ogni momento dopo la data della loro entrata in vigore, ritirarne l'accettazione.
5. Si ritiene che la parte contraente che ritira la sua accettazione dell'allegato generale abbia denunciato la convenzione. Anche in tal caso si applicano le disposizioni dei paragrafi 2 e 3.

CAPITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Entrata in vigore della convenzione

Articolo 18

1. La presente convenzione entra in vigore tre mesi dopo che cinque dei soggetti di cui ai paragrafi 1 e 5 dell'articolo 8 hanno firmato la convenzione senza riserva di ratifica o hanno depositato il rispettivo strumento di ratifica o di adesione.
2. La presente convenzione entra in vigore per ogni parte contraente tre mesi dopo che questa è divenuta parte contraente in conformità alle disposizioni dell'articolo 8.
3. Ogni allegato specifico o capitolo di un allegato specifico della presente convenzione entra in vigore tre mesi dopo che cinque parti contraenti lo hanno accettato.
4. Una volta entrato in vigore conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, l'allegato specifico o capitolo entra in vigore per qualsiasi parte contraente tre mesi dopo che essa ha notificato la sua accettazione. Tuttavia, nessun allegato specifico o capitolo entra in vigore per una parte contraente prima che la presente convenzione sia entrata in vigore per tale parte contraente.

Depositario della convenzione

Articolo 19

1. La presente convenzione, tutte le firme con o senza riserva di ratifica e tutti gli strumenti di ratifica o di adesione sono depositati presso il segretario generale del Consiglio.
2. Il depositario:
 - a) riceve e custodisce i testi originali della presente convenzione;
 - b) prepara copie certificate conformi dei testi originali della presente convenzione e le trasmette alle parti contraenti, ai membri del Consiglio che non sono parti contraenti e al segretario generale delle Nazioni Unite;
 - c) riceve ogni firma con o senza riserva di ratifica, ogni ratifica o adesione alla presente convenzione e riceve e custodisce ogni strumento, notifica e comunicazione pertinente;
 - d) esamina se la firma o qualsiasi strumento, notifica o comunicazione attinente alla presente convenzione siano presentati nella debita forma e, se necessario, sottopone la questione alla parte contraente interessata;

- e) notifica alle parti contraenti, ai membri del Consiglio che non sono parti contraenti e al segretario generale delle Nazioni Unite:
- le firme, ratifiche, adesioni e accettazioni degli allegati e dei capitoli ai sensi dell'articolo 8 della presente convenzione;
 - i nuovi capitoli dell'allegato generale e i nuovi allegati specifici o capitoli di tali allegati dei quali il comitato di gestione decide di raccomandare l'inserimento nella presente convenzione;
 - la data di entrata in vigore della presente convenzione, dell'allegato generale e di ciascun allegato specifico o capitolo di un allegato specifico conformemente all'articolo 18 della presente convenzione;
 - le notifiche ricevute conformemente agli articoli 8, 10, 11, 12 e 13 della presente convenzione;
 - le accettazioni di allegati/capitoli revocate dalle parti contraenti;
 - le denunce ai sensi dell'articolo 17 della presente convenzione; e
 - gli emendamenti accettati conformemente all'articolo 15 della presente convenzione e la data della loro entrata in vigore.
3. Qualora emergano contrasti tra una parte contraente e il depositario circa l'esecuzione delle funzioni di quest'ultimo, il depositario o la parte contraente sottopongono la questione alle altre parti contraenti e ai firmatari o, se del caso, al comitato di gestione o al Consiglio.

Registrazione e testi autentici

Articolo 20

Conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, la presente convenzione sarà registrata presso il segretariato delle Nazioni Unite su richiesta del segretario generale del Consiglio.

In fede di che i sottoscritti, a ciò debitamente abilitati, hanno firmato la presente convenzione.

Fatto a Kioto, il diciotto maggio millenovecentosettantatré, nelle lingue inglese e francese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato presso il segretario generale del Consiglio che ne trasmetterà copie certificate conformi a tutti i soggetti di cui all'articolo 8, paragrafo 1 della presente convenzione.

*Appendice II***ALLEGATO GENERALE****CAPITOLO 1****PRINCIPI GENERALI****1.1. Norma**

Le definizioni, norme e norme transitorie del presente allegato si applicano ai regimi e alle pratiche doganali oggetto dello stesso e, per quanto possibile, ai regimi e alle pratiche oggetto degli allegati specifici.

1.2. Norma

Le condizioni da soddisfare e le formalità doganali da espletare per i regimi e le pratiche oggetto del presente allegato e degli allegati specifici sono precisate nella legislazione nazionale e sono il più semplici possibile.

1.3. Norma

La dogana istituisce e mantiene relazioni formali di carattere consultivo con gli operatori commerciali per intensificare la cooperazione e facilitare la partecipazione alla messa a punto dei metodi di lavoro più efficaci in funzione delle disposizioni nazionali e degli accordi internazionali.

CAPITOLO 2**DEFINIZIONI**

Ai fini degli allegati della presente convenzione si intende per:

- E1./F23. «ricorso»: l'atto con cui una persona che si ritenga lesa da una decisione o omissione della dogana che la riguarda direttamente si rivolge ad un'autorità competente;
- E2./F19. «liquidazione dei dazi e tasse»: la determinazione dell'importo dei dazi e tasse da riscuotere;
- E3./F4. «controllo basato sulla revisione»: le misure con cui la dogana accerta l'accuratezza e l'autenticità delle dichiarazioni mediante l'esame dei pertinenti registri, documenti, sistemi di gestione e dati commerciali in possesso delle persone interessate;
- E4./F15. «esame della dichiarazione di merci»: le operazioni effettuate dalla dogana per accertare la corretta compilazione della dichiarazione e verificare che i documenti giustificativi richiesti soddisfino ai requisiti previsti;
- E5./F9. «sdoganamento»: l'espletamento delle formalità doganali necessarie perché le merci possano essere immesse in consumo, esportate o vincolate ad un altro regime doganale;
- E6./F10. «dogana»: il servizio statale competente per l'applicazione della normativa doganale e la riscossione dei dazi e tasse nonché per l'applicazione delle altre leggi e regolamentazioni in materia di importazione, esportazione, movimento o immagazzinamento delle merci;
- E7./F3. «controllo doganale»: le misure prese dalla dogana per assicurare l'osservanza della normativa doganale;
- E8./F11. «dazi doganali»: i dazi indicati nella tariffa doganale ai quali sono soggette le merci all'entrata o all'uscita dal territorio doganale;
- E9./F16. «formalità doganali»: tutte le operazioni che devono essere svolte dalle persone interessate e dalla dogana ai fini dell'osservanza del diritto doganale;
- E10./F18. «normativa doganale»: le disposizioni legislative e regolamentari in materia di importazione, esportazione, movimento o immagazzinamento delle merci, la cui applicazione spetta specificamente alla dogana, e le regolamentazioni da questa emanate in virtù dei poteri ad essa conferiti dalla legge;
- E11./F2. «ufficio doganale»: l'unità amministrativa doganale competente per l'espletamento della formalità doganali e i locali o altre aree destinati a tal fine su approvazione delle autorità competenti;
- E12./F25. «territorio doganale»: il territorio in cui è applicabile la normativa doganale di una parte contraente;

- E13./F6. «decisione»: il singolo atto con il quale la dogana decide in merito a una questione attinente alla normativa doganale;
- E14./F7. «dichiarante»: la persona che fa o in nome della quale è fatta una dichiarazione di merci;
- E15./F5. «scadenza»: data alla quale è dovuto il pagamento dei dazi e tasse;
- E16./F12. «dazi e tasse»: dazi e tasse all'importazione e/o dazi e tasse all'esportazione;
- E17./F27. «verifica delle merci»: l'operazione con cui la dogana procede all'esame fisico delle merci per accertare che la loro natura, la loro origine, il loro stato, la loro quantità e il loro valore siano conformi ai dati contenuti nella dichiarazione di merci;
- E18./F13. «dazi e tasse all'esportazione»: i dazi doganali e tutti gli altri diritti, tasse o imposizioni che vengono riscossi all'esportazione o in occasione dell'esportazione delle merci, eccettuate le imposizioni il cui importo è limitato al costo approssimativo dei servizi prestati o che sono rimosse dalla dogana per conto di un'altra autorità nazionale;
- E19./F8. «dichiarazione di merci»: l'atto compilato nel modo prescritto dalla dogana col quale gli interessati indicano il regime doganale da assegnare alle merci e comunicano gli elementi che la dogana richiede ai fini dell'applicazione di tale regime;
- E20./F14. «dazi e tasse all'importazione»: i dazi doganali e tutti gli altri diritti, tasse o altre imposizioni che vengono riscossi all'importazione o in occasione dell'importazione, eccettuate le imposizioni il cui importo è limitato al costo approssimativo dei servizi prestati o che sono rimosse dalla dogana per conto di un'altra autorità nazionale;
- E21./F1. «mutua assistenza amministrativa»: le misure prese da un'amministrazione doganale per conto di o in collaborazione con un'altra amministrazione doganale ai fini della corretta applicazione della normativa doganale e della prevenzione, dell'accertamento e della repressione delle infrazioni doganali;
- E22./F21. «omissione»: la mancata esecuzione di un atto o adozione di una decisione, spettante in virtù della normativa doganale alla dogana, in ordine ad una questione debitamente sottoposta a quest'ultima, entro un adeguato periodo di tempo;
- E23./F22. «persona»: sia una persona fisica sia una persona giuridica, sempreché il contesto non disponga altrimenti;
- E24./F20. «svincolo»: l'atto con cui la dogana consente alle persone interessate di disporre delle merci che sono oggetto di sdoganamento;
- E25./F24. «rimborso»: la restituzione, totale o parziale, dei dazi e tasse pagati sulle merci e lo sgravio totale o parziale dei dazi e tasse nel caso in cui essi non siano stati pagati;
- E26./F17. «garanzia»: ciò che assicura, in modo ritenuto sufficiente dalla dogana, l'adempimento di un obbligo nei confronti di quest'ultima. La garanzia si dice «globale» quando assicura l'adempimento degli obblighi derivanti da più operazioni;
- E27./F26. «terzo»: la persona che tratta direttamente con la dogana, in nome e per conto di un'altra persona, per quanto riguarda l'importazione, l'esportazione, il movimento o l'immagazzinamento delle merci.

CAPITOLO 3

SDOGANAMENTO E ALTRE FORMALITÀ DOGANALI

Uffici doganali competenti

3.1. Norma

La dogana designa gli uffici doganali in cui le merci possono essere presentate o sdoganate. Essa stabilisce la competenza e l'ubicazione di tali uffici e il loro orario di lavoro, tenendo conto, tra l'altro, delle particolari necessità del commercio.

3.2. Norma

Su richiesta della persona interessata e per ragioni considerate valide dalla dogana, questa, subordinatamente alla disponibilità di risorse, svolge le funzioni prescritte per un regime o una pratica doganale fuori dell'orario di lavoro fissato o in un luogo diverso dagli uffici doganali. Le spese addebitabili dalla dogana si limitano al costo approssimativo dei servizi prestati.

3.3. Norma

Nel caso di uffici doganali situati ad un valico di frontiera comune, le amministrazioni doganali interessate armonizzano l'orario di lavoro e le competenze degli uffici in questione.

3.4. Norma transitoria

Ai valichi di frontiera comuni, le amministrazioni doganali interessate effettuano, ogniqualvolta sia possibile, controlli congiunti.

3.5. Norma transitoria

Qualora la dogana intenda creare un nuovo ufficio doganale o convertirne uno esistente ad un valico di frontiera comune, essa collabora, ovunque possibile, con la dogana vicina per creare un ufficio doganale giustapposto in modo da facilitare i controlli congiunti.

Il dichiarante

a) *Persone che possono agire in veste di dichiaranti*

3.6. Norma

La legislazione nazionale stabilisce le condizioni alle quali una persona è autorizzata ad agire in veste di dichiarante.

3.7. Norma

Può agire in veste di dichiarante qualsiasi persona che abbia il diritto di disporre delle merci.

b) *Responsabilità del dichiarante*

3.8. Norma

Il dichiarante è ritenuto responsabile nei confronti della dogana dell'esattezza delle informazioni fornite nella dichiarazione di merci e del pagamento dei dazi e tasse.

c) *Diritti del dichiarante*

3.9. Norma

Prima di presentare la dichiarazione di merci il dichiarante è autorizzato, alle condizioni stabilite dalla dogana, a:

a) ispezionare le merci; e

b) prelevare dei campioni.

3.10. Norma

La dogana non richiede che i campioni il cui prelevamento è autorizzato sotto il suo controllo siano oggetto di una dichiarazione di merci separata, a condizione che essi vengano menzionati nella dichiarazione della partita di merci da cui provengono.

Dichiarazione di merci

a) *Formulario e contenuto della dichiarazione di merci*

3.11. Norma

Il contenuto della dichiarazione di merci è prescritto dalla dogana. La dichiarazione compilata su carta deve essere conforme al formulario quadro delle Nazioni Unite.

Per la procedura di sdoganamento automatizzata, il formulario della dichiarazione presentata per via elettronica è basato sulle norme internazionali per lo scambio elettronico dei dati, come indicato nelle raccomandazioni del Consiglio di cooperazione doganale sulla tecnologia dell'informazione.

3.12. Norma

La dogana deve limitare le informazioni da fornire nella dichiarazione di merci unicamente alle informazioni ritenute necessarie per consentire la liquidazione e la riscossione dei dazi e tasse, l'elaborazione di statistiche e l'applicazione della normativa doganale.

3.13. Norma

Il dichiarante che, per motivi ritenuti validi dalla dogana, non disponesse di tutte le informazioni necessarie per compilare la dichiarazione di merci, è autorizzato a presentare una dichiarazione provvisoria o incompleta, purché essa contenga gli elementi ritenuti necessari dalla dogana e purché il dichiarante s'impegni a completarla entro un dato termine.

3.14. Norma

La registrazione, da parte della dogana, di una dichiarazione provvisoria o incompleta non comporta l'applicazione alle merci di un trattamento tariffario diverso da quello che sarebbe stato applicato se fosse stata presentata direttamente una dichiarazione completa ed esatta.

Lo svincolo delle merci non subisce rinvii, purché la garanzia richiesta sia stata fornita per assicurare la riscossione dei dazi e tasse applicabili.

3.15. Norma

La dogana richiede la presentazione della dichiarazione di merci originale e il numero minimo di copie necessario.

b) Documenti a sostegno della dichiarazione di merci**3.16. Norma**

A sostegno della dichiarazione di merci la dogana esige unicamente i documenti necessari per consentire il controllo dell'operazione e per accertarsi che siano state osservate tutte le prescrizioni relative all'applicazione della normativa doganale.

3.17. Norma

Se all'atto della presentazione della dichiarazione di merci taluni documenti giustificativi non possono essere presentati per motivi ritenuti validi dalla dogana, quest'ultima autorizza la presentazione di tali documenti entro un dato termine.

3.18. Norma transitoria

La dogana consente la presentazione dei documenti giustificativi per via elettronica.

3.19. Norma

La dogana non richiede la traduzione dei dati figuranti nei documenti giustificativi, a meno che non sia necessaria per consentire di trattare la dichiarazione.

Presentazione, registrazione e controllo della dichiarazione di merci**3.20. Norma**

La dogana permette la presentazione della dichiarazione di merci in qualunque ufficio doganale designato.

3.21. Norma transitoria

La dogana permette la presentazione della dichiarazione di merci per via elettronica.

3.22. Norma

La dichiarazione di merci va presentata durante l'orario stabilito dalla dogana.

3.23. Norma

Qualora la legislazione nazionale fissi un termine per la presentazione della dichiarazione di merci, il periodo di tempo concesso deve essere sufficiente per consentire al dichiarante di compilare la dichiarazione e di ottenere i documenti giustificativi necessari.

3.24. Norma

Su richiesta del dichiarante e per ragioni ritenute valide dalla dogana, quest'ultima prolunga il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione di merci.

3.25. Norma

La legislazione nazionale prevede le condizioni della presentazione e registrazione o del controllo della dichiarazione di merci e dei documenti giustificativi prima dell'arrivo delle merci.

3.26. Norma

Qualora la dogana non possa registrare la dichiarazione di merci, ne espone i motivi al dichiarante.

3.27. Norma

La dogana consente al dichiarante di modificare la dichiarazione di merci già presentata, purché quando riceve la richiesta del dichiarante essa non abbia iniziato a controllare la dichiarazione o ad esaminare le merci.

3.28. Norma transitoria

Qualora riceva la suddetta richiesta dopo che il controllo della dichiarazione di merci è iniziato, la dogana consente al dichiarante di rettificare la dichiarazione se ritiene valide le ragioni da lui esposte.

3.29. Norma transitoria

Il dichiarante è autorizzato a ritirare la dichiarazione di merci e a chiedere un altro regime doganale, purché la richiesta sia fatta alla dogana prima dello svincolo delle merci e purché le ragioni addotte siano ritenute valide dalla dogana.

3.30. Norma

La dichiarazione di merci viene controllata al momento della sua registrazione o quanto prima possibile dopo la registrazione.

3.31. Norma

Ai fini del controllo della dichiarazione di merci la dogana effettua soltanto le operazioni che ritiene indispensabili per garantire l'osservanza della normativa doganale.

Procedure speciali per le persone autorizzate**3.32. Norma transitoria**

Per le persone autorizzate che soddisfano i criteri specificati dalla dogana, in particolare la comprovata osservanza degli obblighi doganali e l'uso di un valido sistema di gestione dei documenti commerciali, la dogana prevede:

- lo svincolo delle merci su indicazione dei dati minimi necessari per identificare le merci e consentire la successiva compilazione della dichiarazione definitiva;
- lo sdoganamento delle merci presso la sede del dichiarante o in altro luogo autorizzato dalla dogana;
- nonché, per quanto possibile, altre procedure speciali come:
 - accettazione, in caso di importazioni o esportazioni frequenti da parte della stessa persona, di un'unica dichiarazione di merci per tutte le importazioni o esportazioni effettuate in un determinato periodo;
 - uso da parte delle persone autorizzate dei propri documenti commerciali per liquidare esse stesse i dazi e tasse da pagare e, all'occorrenza, per assicurare il rispetto degli altri obblighi doganali;
 - presentazione della dichiarazione di merci mediante una registrazione nei documenti della persona autorizzata da convalidare successivamente con una dichiarazione di merci supplementare.

Verifica delle merci**a) Tempi per la verifica delle merci****3.33. Norma**

Quando la dogana decide che le merci dichiarate devono essere oggetto di una verifica, questa ha luogo quanto prima possibile dopo la registrazione della dichiarazione.

3.34. Norma

Nel programmare le verifiche viene data la precedenza all'ispezione degli animali vivi e delle merci deperibili e ad altre merci di cui la dogana riconosca l'urgenza.

3.35. Norma transitoria

Se le merci devono essere ispezionate da altre autorità competenti e se anche la dogana prevede una verifica, essa fa in modo che le ispezioni siano coordinate e, se possibile, effettuate allo stesso momento.

*b) Presenza del dichiarante alla verifica delle merci***3.36. Norma**

La dogana prende in considerazione la richiesta del dichiarante di essere presente o di farsi rappresentare al momento della verifica delle merci. La richiesta è accolta salvo circostanze eccezionali.

3.37. Norma

Se lo ritiene utile, la dogana esige che il dichiarante assista alla verifica delle merci o vi si faccia rappresentare in modo da fornirle l'assistenza necessaria per facilitare tale verifica.

*c) Prelevamento di campioni da parte della dogana***3.38. Norma**

Si procede al prelevamento di campioni soltanto quando la dogana lo ritenga necessario per accertare la designazione tariffaria e/o il valore delle merci dichiarate o per assicurare l'applicazione di altre disposizioni della legislazione nazionale. I campioni prelevati devono essere il più piccoli possibile.

Errori**3.39. Norma**

In caso di errori la dogana non impone sanzioni gravi se ha elementi per ritenere che si tratta di errori involontari e non determinati da intento fraudolento o colpa grave. Se la dogana lo ritiene necessario per scoraggiare il ripetersi di tali errori, può essere imposta una sanzione che comunque non deve essere più grave di quanto occorra a tal fine.

Svincolo delle merci**3.40. Norma**

Le merci dichiarate sono svincolate appena la dogana ne ha effettuato la verifica o appena ha deciso di non effettuarne la verifica, a condizione che:

- non siano state constatate infrazioni;
- la licenza di importazione o di esportazione o gli altri documenti necessari siano stati acquisiti;
- tutte le autorizzazioni relative al regime in questione siano state acquisite; e
- i dazi e tasse siano stati pagati o siano state prese le misure necessarie per assicurarne la riscossione.

3.41. Norma

Se ha elementi per ritenere che il dichiarante espletterà successivamente tutte le formalità relative allo sdoganamento la dogana procede allo svincolo delle merci, purché il dichiarante fornisca un documento commerciale o amministrativo accettabile dalla dogana e contenente i dati principali attinenti alla partita di merci in questione e purché, se necessario, sia stata fornita una garanzia per assicurare la riscossione dei dazi e tasse applicabili.

3.42. Norma

Quando la dogana decida che occorrono analisi di laboratorio su dei campioni, documenti tecnici dettagliati o il parere di esperti, le merci sono svincolate prima che i risultati di tale verifica siano noti, purché sia stata fornita la garanzia richiesta e purché la dogana abbia elementi per ritenere che le merci non sono oggetto di divieti o restrizioni.

3.43. Norma

Quando sia stata constatata un'infrazione, la dogana procede allo svincolo delle merci senza aspettare la conclusione dell'azione amministrativa o legale, purché le merci non siano passibili di confisca o non possano essere successivamente necessarie come elemento di prova e purché il dichiarante paghi i dazi e le tasse e presti una garanzia per assicurare la riscossione dei dazi e tasse supplementari nonché delle sanzioni eventualmente imposti.

Abbandono o distruzione delle merci**3.44. Norma**

Qualora le merci non siano ancora state svincolate per l'immissione in consumo o siano state vincolate a un altro regime doganale e sempreché non siano state constatate infrazioni, la persona interessata non è tenuta a pagare i dazi e tasse o ha diritto ad ottenerne il rimborso:

- quando, su sua richiesta, tali merci sono abbandonate all'Erario o distrutte o rese prive di valore commerciale sotto controllo doganale, secondo la decisione della dogana. I relativi costi sono a carico della persona interessata;
- quando tali merci sono distrutte o irrimediabilmente perdute per un caso fortuito o di forza maggiore, purché la distruzione o perdita sia debitamente provata da elementi ritenuti sufficienti dalla dogana;
- in caso di perdite dovute alla natura della merce, debitamente provate da elementi ritenuti sufficienti dalla dogana.

Gli eventuali residui e rottami restanti dopo la distruzione sono soggetti, se immessi in consumo o esportati, ai dazi e alle tasse cui sarebbero soggetti se fossero importati o esportati in tale stato.

3.45. Norma transitoria

Quando la dogana vende merci che non sono state dichiarate entro i termini prescritti o che non hanno potuto essere svincolate anche se non sono state rilevate infrazioni, i proventi della vendita, detratti i dazi e le tasse nonché ogni altra imposizione e spesa sostenuta, sono ceduti alle persone aventi diritto o, qualora ciò non sia possibile, sono tenuti a loro disposizione per un determinato periodo.

CAPITOLO 4**DAZI E TASSE****A. LIQUIDAZIONE, RISCOSSIONE E PAGAMENTO DEI DAZI E TASSE****4.1. Norma**

La legislazione nazionale definisce le circostanze in cui sorge l'obbligo di pagare dazi e tasse.

4.2. Norma

Il periodo di tempo entro il quale si effettua la liquidazione dei dazi e tasse è stabilito dalla legislazione nazionale. La liquidazione si effettua appena possibile dopo la presentazione della dichiarazione di merci o dopo l'insorgenza dell'obbligo in seguito ad altre circostanze.

4.3. Norma

I fattori sui quali si basa la liquidazione dei dazi e tasse e le condizioni alle quali vengono determinati sono specificati dalla legislazione nazionale.

4.4. Norma

Le aliquote dei dazi e tasse sono indicate nelle pubblicazioni ufficiali.

4.5. Norma

La legislazione nazionale specifica il momento da prendere in considerazione per determinare le aliquote dei dazi e tasse.

4.6. Norma

La legislazione nazionale specifica i metodi che si possono usare per pagare i dazi e le tasse.

4.7. Norma

La legislazione nazionale specifica la o le persone responsabili del pagamento dei dazi e tasse.

4.8. Norma

La legislazione nazionale determina la scadenza del pagamento e il luogo in cui il pagamento deve essere effettuato.

4.9. Norma

Quando la legislazione nazionale specifica che la scadenza può essere posteriore allo svincolo delle merci, la scadenza deve essere posteriore allo svincolo di almeno dieci giorni. Per il periodo di tempo tra la data di svincolo e la data di scadenza non vengono addebitati interessi.

4.10. Norma

La legislazione nazionale specifica il periodo entro il quale la dogana può adire le vie legali per riscuotere i dazi e le tasse non pagati entro la scadenza.

4.11. Norma

La legislazione nazionale determina il tasso di interesse addebitabile sugli importi dei dazi e tasse non pagati entro la scadenza e le condizioni di applicazione di tale interesse.

4.12. Norma

Quando i dazi e le tasse sono stati pagati, viene rilasciata al pagatore una ricevuta che costituisce la prova del pagamento, a meno che non ne esistano altre.

4.13. Norma transitoria

La legislazione nazionale specifica un valore minimo e/o un importo minimo dei dazi e tasse al di sotto del quale non viene riscosso nessun dazio o tassa.

4.14. Norma

Qualora constati che errori nella dichiarazione di merci o nella liquidazione dei dazi e tasse daranno o abbiano dato luogo alla riscossione o al recupero di un importo di dazi e tasse inferiore a quello legalmente dovuto, la dogana rettifica gli errori e riscuote l'importo non pagato. Tuttavia, se l'importo in questione è inferiore all'importo minimo specificato dalla legislazione nazionale, la dogana non ne effettua la riscossione o il recupero.

B. DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEI DAZI E TASSE**4.15. Norma**

Qualora la legislazione nazionale preveda il pagamento differito dei dazi e tasse, essa specifica le condizioni alle quali tale agevolazione è consentita.

4.16. Norma

La dilazione di pagamento è concessa per quanto possibile senza interessi.

4.17. Norma

La dilazione concessa per il pagamento dei dazi e tasse non può essere inferiore a quattordici giorni.

C. RIMBORSO DEI DAZI E TASSE**4.18. Norma**

Si procede al rimborso qualora si constati un addebito eccessivo dovuto ad un errore in sede di liquidazione.

4.19. Norma

Si procede al rimborso nel caso di merci importate o esportate riguardo alle quali si constatati che al momento dell'importazione o esportazione erano difettose o comunque non conformi alle caratteristiche previste e che sono rinviate al fornitore o ad altra persona da lui designata, fatte salve le seguenti condizioni:

- che le merci non siano state sottoposte a lavorazioni o riparazioni né siano state utilizzate nel paese di importazione e siano riesportate entro un termine adeguato;

- che le merci non siano state sottoposte a lavorazioni o riparazioni né siano state utilizzate nel paese verso il quale sono state esportate e che siano reimportate entro un termine adeguato.

Tuttavia, l'utilizzazione delle merci non impedisce il rimborso se è stata indispensabile per constatare i difetti o altri fattori che hanno causato la riesportazione o reimportazione delle merci.

Invece di essere riesportate o reimportate, le merci possono essere abbandonate all'Erario o distrutte o rese prive di valore commerciale sotto controllo doganale, secondo la decisione della dogana. L'abbandono o la distruzione non comportano costi per l'Erario.

4.20. Norma transitoria

Quando la dogana permette che merci inizialmente dichiarate per un regime doganale con pagamento di dazi e tasse siano vincolate ad un altro regime doganale, si procede al rimborso dei dazi e tasse addebitati in eccesso rispetto all'importo dovuto per il nuovo regime.

4.21. Norma

Le decisioni riguardo alle domande di rimborso sono senza indugio adottate e notificate per iscritto alle persone interessate, e il rimborso degli addebiti eccedentari si effettua quanto prima possibile dopo la verifica delle domande.

4.22. Norma

Qualora la dogana constati che l'addebito eccessivo è stato causato da un errore commesso dalla dogana stessa in sede di liquidazione dei dazi e tasse, si procede al rimborso in via prioritaria.

4.23. Norma

Qualora siano fissati dei termini oltre i quali le domande di rimborso non sono più accettate, tali termini devono essere sufficienti per tener conto delle specifiche circostanze relative a ogni tipo di caso in cui il rimborso può essere concesso.

4.24. Norma

Il rimborso non viene concesso se l'importo in questione è inferiore all'importo minimo specificato dalla legislazione nazionale.

CAPITOLO 5

GARANZIA

5.1. Norma

La legislazione nazionale enumera i casi in cui è richiesta una garanzia e specifica le forme in cui la garanzia deve essere prestata.

5.2. Norma

La dogana stabilisce l'importo della garanzia.

5.3. Norma

Ogni persona tenuta a fornire una garanzia è autorizzata a scegliere qualsiasi forma di garanzia purché sia accettabile per la dogana.

5.4. Norma

Quando la legislazione nazionale lo preveda, la dogana non richiede una garanzia se ha elementi sufficienti per ritenere che un obbligo doganale sarà rispettato.

5.5. Norma

Quando viene chiesta una garanzia per assicurare l'adempimento degli obblighi risultanti da un regime doganale, la dogana accetta una garanzia globale, in particolare dai dichiaranti che regolarmente dichiarano merci presso diversi uffici del territorio doganale.

5.6. Norma

Quando è richiesta una garanzia, l'importo della garanzia da fornire è quanto più basso possibile e, in rapporto al pagamento dei dazi e tasse, non supera l'importo potenzialmente addebitabile.

5.7. Norma

Quando è stata costituita una garanzia, essa viene svincolata appena possibile una volta che la dogana ha elementi sufficienti per ritenere che gli obblighi in relazione ai quali è stata chiesta siano stati debitamente rispettati.

CAPITOLO 6

CONTROLLO DOGANALE**6.1. Norma**

Tutte le merci, compresi i mezzi di trasporto, che entrano nel territorio doganale o ne escono, siano esse o meno soggette a dazi e tasse, sono sottoposte a controllo doganale.

6.2. Norma

Il controllo doganale è limitato al minimo necessario per assicurare il rispetto della normativa doganale.

6.3. Norma

Nell'applicazione del controllo doganale la dogana usa la gestione del rischio.

6.4. Norma

La dogana usa l'analisi del rischio per determinare le persone e le merci, compresi i mezzi di trasporto, da esaminare e la portata dell'esame.

6.5. Norma

A sostegno della gestione del rischio la dogana adotta una strategia intesa a misurare il grado di conformità.

6.6. Norma

I sistemi di controllo doganale comprendono controlli basati sulla revisione.

6.7. Norma

La dogana cerca di collaborare con le altre amministrazioni doganali e di concludere accordi di mutua assistenza amministrativa per migliorare il controllo doganale.

6.8. Norma

La dogana cerca di collaborare con gli operatori commerciali e di concludere protocolli di intesa per migliorare il controllo doganale.

6.9. Norma transitoria

La dogana utilizza per quanto possibile la tecnologia dell'informazione e il commercio elettronico per migliorare il controllo doganale.

6.10. Norma

La dogana valuta i sistemi commerciali degli operatori ove tali sistemi incidano sulle operazioni doganali per garantire l'osservanza delle prescrizioni doganali.

CAPITOLO 7

APPLICAZIONE DELLA TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE**7.1. Norma**

La dogana applica l'informatica a sostegno delle operazioni doganali, quando ciò sia efficace ed efficiente in termini di costi sia per la dogana che per gli operatori commerciali. La dogana specifica le condizioni di applicazione dell'informatica.

7.2. Norma

Nell'adottare applicazioni informatiche la dogana usa le pertinenti norme accettate a livello internazionale.

7.3. Norma

L'introduzione dell'informatica si effettua d'intesa con tutte le parti direttamente interessate, per quanto possibile.

7.4. **Norma**

La legislazione nazionale nuova o riveduta prevede:

- metodi di commercio elettronico in alternativa ai documenti da compilare su carta;
- metodi di autenticazione elettronici oltre che su carta;
- il diritto per la dogana di detenere informazioni per suo uso e, se necessario, di scambiarle con le altre amministrazioni doganali e con tutte le altre parti legalmente autorizzate mediante le tecniche del commercio elettronico.

CAPITOLO 8

RELAZIONI TRA LA DOGANA E I TERZI

8.1. **Norma**

Le persone interessate hanno la facoltà di trattare con la dogana direttamente o tramite un terzo da esse designato affinché agisca per loro conto.

8.2. **Norma**

La legislazione nazionale precisa le condizioni alle quali una persona può agire in nome e per conto di un'altra persona nelle relazioni con la dogana e stabilisce la responsabilità dei terzi nei confronti della dogana in materia di dazi, tasse ed eventuali irregolarità.

8.3. **Norma**

Le operazioni doganali che la persona interessata sceglie di eseguire per proprio conto non sono oggetto di un trattamento meno favorevole né sono soggette a condizioni più rigorose di quelle eseguite da un terzo per conto della persona interessata.

8.4. **Norma**

La persona designata come terzo ha, nelle questioni relative alle operazioni doganali da svolgere, gli stessi diritti della persona che l'ha designata.

8.5. **Norma**

La dogana prevede la partecipazione dei terzi alle sue consultazioni formali con gli operatori commerciali.

8.6. **Norma**

La dogana precisa in quali circostanze non intende trattare con un terzo.

8.7. **Norma**

La dogana notifica per iscritto al terzo la decisione di non trattare con lui.

CAPITOLO 9

INFORMAZIONI E DECISIONI COMUNICATE DALLA DOGANA

A. INFORMAZIONI DI APPLICAZIONE GENERALE

9.1. **Norma**

La dogana fa sì che tutte le pertinenti informazioni di applicazione generale relative alla normativa doganale siano prontamente a disposizione delle persone interessate.

9.2. **Norma**

Quando le informazioni fornite devono essere rettifiche in seguito a modifiche della normativa doganale, delle disposizioni amministrative o degli obblighi doganali, la dogana fornisce le informazioni aggiornate con sufficiente anticipo rispetto all'entrata in vigore delle modifiche per consentire alle persone interessate di tenerne conto, salvo preclusione di una loro diffusione anticipata.

9.3. **Norma transitoria**

La dogana si avvale dell'informatica per migliorare la diffusione delle informazioni.

B. INFORMAZIONI SPECIFICHE

9.4. **Norma**

Su richiesta della persona interessata, la dogana fornisce, quanto più rapidamente e accuratamente possibile, informazioni relative a questioni specifiche sollevate da tale persona riguardo alla normativa doganale.

9.5. **Norma**

La dogana fornisce non solo le informazioni specificamente richieste, ma anche ogni altro elemento pertinente di cui a suo avviso la persona interessata dovrebbe essere messa a conoscenza.

9.6. **Norma**

Nel fornire informazioni, la dogana provvede a non divulgare elementi di carattere privato o riservato riguardanti la dogana o terzi, a meno che tale divulgazione non sia richiesta o autorizzata dalla legislazione nazionale.

9.7. **Norma**

Quando la dogana non può fornire informazioni gratuitamente, le spese a carico del richiedente sono limitate al costo approssimativo dei servizi resi.

C. DECISIONI

9.8. **Norma**

Su richiesta scritta della persona interessata, la dogana notifica la decisione per iscritto entro un termine precisato dalla legislazione nazionale. Se la decisione è sfavorevole alla persona interessata, questa viene informata dei motivi per i quali è stata presa e della possibilità di proporre ricorso.

9.9. **Norma**

La dogana emette decisioni vincolanti su richiesta delle persone interessate, purché disponga di tutte le informazioni da essa ritenute necessarie.

CAPITOLO 10

RICORSI IN MATERIA DOGANALE

A. DIRITTO DI RICORSO

10.1. **Norma**

La legislazione nazionale prevede il diritto di ricorso in materia doganale.

10.2. **Norma**

Il diritto di ricorso può essere esercitato da ogni persona direttamente interessata da una decisione o omissione della dogana.

10.3. **Norma**

La persona direttamente interessata da una decisione o omissione della dogana viene informata, dopo averne fatto richiesta alla dogana, dei motivi della decisione o omissione entro un termine precisato dalla legislazione nazionale. Ciò può dar luogo o meno alla presentazione di un ricorso.

10.4. **Norma**

La legislazione nazionale prevede il diritto di proporre un primo ricorso alla dogana.

10.5. **Norma**

In caso di rigetto del ricorso proposto alla dogana, il ricorrente ha il diritto di proporre un ulteriore ricorso ad un'autorità indipendente dall'amministrazione doganale.

10.6. **Norma**

In ultima istanza, il ricorrente può esercitare il diritto di ricorso dinanzi ad un'autorità giudiziaria.

*B. FORMA E MOTIVI DEL RICORSO***10.7. Norma**

Il ricorso si deve presentare per iscritto indicando i motivi per i quali lo si propone.

10.8. Norma

Viene fissato un termine per la presentazione di un ricorso avverso una decisione della dogana; tale termine deve essere sufficiente per consentire al ricorrente di esaminare la decisione contestata e di preparare il ricorso.

10.9. Norma

In caso di ricorso alla dogana, questa non richiede d'ufficio che al momento della presentazione del ricorso vengano forniti elementi di prova, ma, all'occorrenza, concede a tale scopo un termine adeguato.

*C. ESAME DEL RICORSO***10.10. Norma**

La dogana emette una decisione in merito al ricorso e la notifica per iscritto al ricorrente quanto prima possibile.

10.11. Norma

In caso di rigetto di un ricorso alla dogana, questa ne indica le ragioni per iscritto e informa il ricorrente del suo diritto a proporre un ulteriore ricorso a un'autorità amministrativa o indipendente nonché del termine per la presentazione di tale ricorso.

10.12. Norma

Quando un ricorso viene accolto, la dogana dà attuazione quanto prima alla sua decisione o a quella dell'autorità indipendente o giudiziaria, tranne nei casi in cui propone essa stessa ricorso avverso la decisione.

ALLEGATO II

NOTIFICA

Ai fini dell'articolo 8, paragrafo 5, lettera a), della Convenzione riveduta di Kyoto, la Comunità europea notifica al segretario generale del Consiglio di cooperazione doganale, in qualità di depositario di detta convenzione, che la Comunità europea, nella sua qualità di Unione economica e doganale, è competente in merito a tutte le questioni disciplinate dalla convenzione medesima, fatta eccezione per:

- la determinazione dei livelli delle aliquote e delle procedure di riscossione e recupero dei dazi e delle imposte (IVA e accise) armonizzati diversi dai dazi doganali comunitari, dalle tasse di effetto equivalente ai dazi doganali comunitari o dagli oneri all'importazione e all'esportazione previsti a titolo della politica agricola della Comunità;
- l'istituzione di un quadro organizzativo per l'applicazione di norme, norme transitorie o pratiche raccomandate, che possono essere concretamente decise dagli Stati membri nella misura in cui detta applicazione sia compatibile con gli obiettivi stabiliti dall'ordinamento comunitario.

ALLEGATO III

NOTIFICA

Ai fini dell'articolo 11 della Convenzione riveduta di Kyoto, la Comunità europea notifica al segretario generale del Consiglio di cooperazione doganale, in qualità di depositario di detta convenzione, che il territorio doganale della Comunità deve essere considerato un unico territorio comprendente:

- il territorio del regno del Belgio,
- il territorio del regno di Danimarca, eccetto le Isole Faer Øer e la Groenlandia,
- il territorio della Repubblica federale di Germania, eccetto l'isola di Helgoland e il territorio di Büsingen (Trattato del 23 novembre 1964 tra la Repubblica federale di Germania e la Confederazione elvetica),
- il territorio del regno di Spagna, eccetto Ceuta e Melilla,
- il territorio della Repubblica ellenica,
- il territorio della Repubblica francese, eccetto i territori d'oltremare, Saint-Pierre e Miquelon e Mayotte,
- il territorio dell'Irlanda,
- il territorio della Repubblica italiana, eccetto i comuni di Livigno e Campione d'Italia e le acque nazionali del lago di Lugano che si trovano tra la riva e la frontiera politica della zona tra Ponte Tresa e Porto Ceresio,
- il territorio del Granducato di Lussemburgo,
- il territorio del Regno dei Paesi Bassi in Europa,
- il territorio della Repubblica d'Austria,
- il territorio della Repubblica portoghese,
- il territorio della Repubblica di Finlandia,
- il territorio del Regno di Svezia,
- il territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, isole del Canale e Isola di Man.

In forza della convenzione ad esso applicabile e sebbene sia situato al di fuori del territorio della Repubblica francese, viene considerato come facente parte del territorio doganale della Comunità anche il territorio del Principato di Monaco, quale viene definito dalla convenzione doganale firmata a Parigi il 18 maggio 1963 (*Journal officiel de la République française* del 27 settembre 1963, pag. 8679).

Il territorio doganale della Comunità comprende le acque territoriali, le acque marittime interne e lo spazio aereo degli Stati membri e dei territori summenzionati, fatta eccezione per le acque territoriali, le acque marittime interne e lo spazio aereo dei territori che non fanno parte del territorio doganale della Comunità indicato sopra.

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità nel comitato di associazione istituito dall'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Polonia, dall'altra, in merito all'adozione di una carta degli aiuti a finalità regionale in base a cui saranno valutati gli aiuti regionali concessi dalla Polonia

(2003/C 71 E/06)

COM(2002) 630 def. — 2002/0267(ACC)

(Presentata dalla Commissione il 18 novembre 2002)

RELAZIONE

1. La presente proposta riguarda l'adozione di una carta degli aiuti a finalità regionale in base a cui saranno valutati gli aiuti regionali concessi dalla Polonia.

A norma dell'articolo 63, paragrafo 4, lettera a) dell'accordo europeo, le Parti hanno riconosciuto che, per i primi cinque anni successivi alla sua entrata in vigore, qualsiasi aiuto regionale concesso dalla Polonia deve essere valutato tenendo conto del fatto che tale Stato va assimilato alle regioni comunitarie di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato che istituisce la Comunità europea.

Il 7 maggio 2001, il consiglio di associazione UE-Polonia ha adottato la decisione n. 2/2001, che proroga di altri cinque anni il periodo in cui la Polonia viene assimilata alle regioni comunitarie di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato che istituisce la Comunità europea. La decisione è entrata in vigore il 1° gennaio 1997.

A norma dell'articolo 2 della decisione n. 2/2001, la Polonia deve presentare, entro sei mesi dall'adozione della decisione, alla Commissione europea dati PIL pro capite armonizzati a livello NUTS II. Su queste basi, l'Ufficio polacco per la concorrenza e la tutela dei consumatori e la Commissione europea hanno valutato congiuntamente l'ammissibilità delle regioni e le pertinenti intensità massime degli aiuti al fine di costituire la carta degli aiuti a finalità regionale in base alla comunicazione della Commissione sugli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale ⁽¹⁾.

Secondo la valutazione congiunta dell'Ufficio polacco per la concorrenza e la tutela dei consumatori e della Commissione europea, il PIL pro capite in standard di potere d'acquisto (SPA) di tutte le regioni NUTS II della Polonia è sensibilmente inferiore al 60 % della media comunitaria. Basandosi su questa constatazione e sull'articolo 4, paragrafo 2 delle norme di attuazione per l'applicazione delle disposizioni relative agli aiuti di Stato dell'accordo europeo, si ritiene che la validità della carta degli aiuti a finalità regionale non debba essere limitata al 31 dicembre 2001, data di scadenza del periodo in cui la Polonia è assimilata alle regioni comunitarie di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE, conformemente alla decisione 2/2001 del Consiglio di associazione UE-Polonia del 7 maggio 2001. Si propone invece di prolungare la validità della carta degli aiuti a finalità regionale fino al 31 dicembre 2006 o, se precedente, fino alla data di adesione. L'indicazione del 31 dicembre 2006 come scadenza è importante per assicurare la coerenza con le carte degli attuali Stati membri, che giungeranno tutte a scadenza (salvo quella della Germania) in tale data, nonché con la programmazione del sostegno a titolo dei fondi strutturali.

2. A norma degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, nelle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato l'intensità dell'aiuto regionale non deve superare il tasso del 50 % ESN, salvo nelle regioni ultraperiferiche in cui può raggiungere il 65 % ESN. Nelle regioni NUTS II ammissibili a beneficiare dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), il cui PIL/pro capite in SPA è superiore al 60 % della media comunitaria, l'intensità dell'aiuto regionale non deve superare il 40 % ESN, salvo per le regioni ultraperiferiche, nelle quali può raggiungere il 50 % ESN. Il rapporto PIL/SPA di ogni regione e la media comunitaria da utilizzare nell'analisi devono riferirsi alla media degli ultimi tre anni per i quali si dispone di statistiche.

⁽¹⁾ GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

Tutti i massimali suddetti possono essere maggiorati di 15 punti percentuali, al lordo, per gli aiuti concessi alle piccole e medie imprese ⁽¹⁾ e si applicano all'ammontare complessivo dell'aiuto in caso di intervento concomitante di più regimi a finalità regionale, indipendentemente dalla provenienza dell'aiuto da fonti locali, regionali, nazionali o comunitarie. Al di sotto di questi massimali, l'intensità dell'aiuto regionale viene modulata in funzione della gravità e dell'entità dei problemi regionali.

3. La Polonia comprende 16 regioni NUTS II (voivodati) con un PIL/SPA pro capite pari o inferiore al 60 % della media comunitaria secondo le statistiche disponibili per il periodo 1997-1999.
4. Nella carta degli aiuti a finalità regionale proposta, quindi, tutte le regioni NUTS II possono beneficiare dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a). L'intensità massima degli aiuti regionali è fissata al 50 % ESN per tutte le regioni NUTS II, al 40 % ESN per le regioni NUTS III di Breslavia, Cracovia e Danzica-Gdynia-Sopot e al 30 % ESN per Poznan e Varsavia.

I massimali suddetti vengono maggiorati di 15 punti percentuali, al lordo, per gli aiuti concessi alle piccole e medie imprese.

5. L'Ufficio polacco per la concorrenza e la tutela dei consumatori e la Commissione europea hanno valutato congiuntamente la carta degli aiuti a finalità regionale proposta per la Polonia e l'hanno giudicata conforme agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.
6. La Commissione presenta la proposta congiunta al Consiglio e gli chiede di adottare la proposta allegata di decisione del comitato di associazione.

⁽¹⁾ GU L 107 del 30.4.1996, p. 4.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione delle Comunità europee,

visto l'articolo 63, paragrafo 4, lettera a) dell'accordo europeo,

visto l'articolo 4, paragrafo 2 delle norme di attuazione per l'applicazione delle disposizioni relative agli aiuti di Stato dell'accordo europeo, adottate con la decisione n. 3/2001 del Consiglio di associazione UE-Polonia del 23 maggio 2001,

vista la decisione n. 2/2001 del Consiglio di associazione UE-Polonia, del 7 maggio 2001, che proroga di cinque anni il periodo in cui qualsiasi aiuto pubblico concesso dalla Polonia è valutato tenendo conto del fatto che tale Stato va assimilato alle regioni comunitarie di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 2, terza frase,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 2 della decisione n. 2/2001, la Polonia deve presentare, entro sei mesi dall'adozione della

decisione, alla Commissione europea dati PIL pro capite armonizzati a livello NUTS II;

(2) l'autorità polacca competente per il controllo degli aiuti di Stato (Ufficio per la concorrenza e la tutela dei consumatori) e la Commissione europea hanno valutato congiuntamente l'ammissibilità delle regioni e le pertinenti intensità massime degli aiuti al fine di costituire la carta degli aiuti a finalità regionale in base agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionale ⁽¹⁾;

(3) conformemente all'articolo 4, paragrafo 2 delle norme di attuazione in combinato disposto con l'articolo 2, terza frase della decisione 2/2001 del Consiglio di associazione UE-Polonia, viene presentata una proposta congiunta al comitato di associazione, che prende una decisione a tal fine;

(4) a norma degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, nelle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato l'intensità dell'aiuto regionale non deve superare il tasso del 50 % ESN, salvo nelle regioni ultraperiferiche in cui può raggiungere il 65 % ESN;

⁽¹⁾ GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

- (5) nelle regioni NUTS II ammissibili a beneficiare dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), il cui PIL/pro capite in SPA è superiore al 60 % della media comunitaria, l'intensità dell'aiuto regionale non deve superare il 40 % ESN, salvo per le regioni ultraperiferiche, nelle quali può raggiungere il 50 % ESN;
- (6) il rapporto PIL/SPA di ogni regione e la media comunitaria da utilizzare nell'analisi devono riferirsi alla media degli ultimi tre anni per i quali si dispone di statistiche;
- (7) entro un limite del 75 % ESN, tutti i massimali suddetti possono essere maggiorati di 15 punti percentuali, al lordo, per gli aiuti concessi alle piccole e medie imprese⁽¹⁾ e si applicano all'ammontare complessivo dell'aiuto in caso di intervento concomitante di più regimi a finalità regionale, indipendentemente dalla provenienza dell'aiuto da fonti locali, regionali, nazionali o comunitarie;
- (8) al di sotto di questi massimali, l'intensità dell'aiuto regionale viene modulata in funzione della gravità e dell'entità dei problemi regionali;
- (9) la gravità e l'entità dei problemi regionali devono essere valutate nel più ampio contesto di tutti i paesi che hanno concluso accordi europei con le Comunità europee;
- (10) la Polonia comprende 16 regioni NUTS II (voivodati) con un PIL/SPA pro capite uguale o inferiore al 60 % della media comunitaria secondo le statistiche disponibili per il periodo 1997-1999;
- (11) la Polonia comprende 44 regioni NUTS III (distretti) di cui cinque con un PIL superiore alla media e un tasso di disoccupazione inferiore alla media, per cui è opportuno ridurre l'intensità degli aiuti: 40 % ESN per Breslavia, Cracovia e Danzica-Gdynia-Sopot e 30 % ESN per Poznan e Varsavia;
- (12) le intensità massime applicabili degli aiuti in ciascuna delle regioni suddette, valutate congiuntamente dall'Ufficio polacco per la concorrenza e la tutela dei consumatori e dalla Commissione europea, sono conformi ai requisiti degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionale,

DECIDE:

Articolo unico

La posizione della Comunità nel comitato di associazione istituito dall'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Polonia, dall'altra, in merito all'adozione di una carta degli aiuti a finalità regionale si basa sul progetto di decisione del comitato di associazione allegato alla presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4.

Decisione n. .../2001 del comitato di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Polonia, dall'altra, del ... che adotta una carta degli aiuti a finalità regionale in base a cui saranno valutati gli aiuti regionali concessi dalla Polonia

IL COMITATO DI ASSOCIAZIONE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione delle Comunità europee,

visto l'articolo 63, paragrafo 4, lettera a) dell'accordo europeo,

visto l'articolo 4, paragrafo 2 delle norme di attuazione per l'applicazione delle disposizioni relative agli aiuti di Stato dell'accordo europeo, adottate con decisione 3/2001 del consiglio di associazione UE-Polonia del 23 maggio 2001,

vista la decisione n. 2/2001 del Consiglio di associazione UE-Polonia, del 7 maggio 2001, che proroga di cinque anni il periodo in cui qualsiasi aiuto pubblico concesso dalla Polonia è valutato tenendo conto del fatto che tale Stato va assimilato alle regioni comunitarie di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 2, terza frase,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 2 della decisione n. 2/2001, la Polonia deve presentare, entro sei mesi dall'adozione della decisione, alla Commissione europea dati PIL pro capite armonizzati a livello NUTS II;
- (2) l'autorità polacca competente per il controllo degli aiuti di Stato (Ufficio per la concorrenza e la tutela dei consumatori) e la Commissione europea hanno valutato congiuntamente l'ammissibilità delle regioni e le pertinenti intensità massime degli aiuti al fine di costituire la carta degli aiuti a finalità regionale in base agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionale⁽¹⁾;
- (3) conformemente all'articolo 4, paragrafo 2 delle norme di attuazione, in combinato disposto con l'articolo 2, terza frase della decisione 2/2001 del Consiglio di associazione UE-Polonia, viene presentata una proposta congiunta al comitato di associazione, che prende una decisione a tal fine;
- (4) a norma degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, nelle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato l'intensità dell'aiuto regionale

non deve superare il tasso del 50 % ESN, salvo nelle regioni ultraperiferiche in cui può raggiungere il 65 % ESN;

- (5) nelle regioni NUTS II ammissibili a beneficiare dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), il cui PIL/pro capite in SPA è superiore al 60 % della media comunitaria, l'intensità dell'aiuto regionale non deve superare il 40 % ESN, salvo per le regioni ultraperiferiche, nelle quali può raggiungere il 50 % ESN;
- (6) il rapporto PIL/SPA di ogni regione e la media comunitaria da utilizzare nell'analisi devono riferirsi alla media degli ultimi tre anni per i quali si dispone di statistiche;
- (7) entro un limite del 75 % ESN, tutti i massimali suddetti possono essere maggiorati di 15 punti percentuali, al lordo, per le piccole e medie imprese⁽²⁾ e si applicano all'ammontare complessivo dell'aiuto in caso di intervento concomitante di più regimi a finalità regionale, indipendentemente dalla provenienza dell'aiuto da fonti locali, regionali, nazionali o comunitarie;
- (8) al di sotto di questi massimali, l'intensità dell'aiuto regionale viene modulata in funzione della gravità e dell'entità dei problemi regionali;
- (9) la gravità e l'entità dei problemi regionali devono essere valutate nel più ampio contesto di tutti i paesi che hanno concluso accordi europei con le Comunità europee;
- (10) la Polonia comprende 16 regioni NUTS II (voivodati) con un PIL/SPA pro capite inferiore al 60 % della media comunitaria secondo le statistiche disponibili per il periodo 1997-1999;
- (11) la Polonia comprende 44 regioni NUTS III (distretti) di cui cinque con un PIL superiore alla media e un tasso di disoccupazione inferiori alla media, per cui è opportuno ridurre l'intensità degli aiuti: 40 % ESN per Breslavia, Cracovia e Danzica-Gdynia-Sopot e 30 % ESN per Poznan e Varsavia;
- (12) le intensità massime applicabili degli aiuti, valutate congiuntamente dall'Ufficio polacco per la concorrenza e la tutela dei consumatori e dalla Commissione europea, sono conformi ai requisiti degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionale,

⁽¹⁾ GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

⁽²⁾ GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le intensità massime degli aiuti applicabili in Polonia non possono superare il 50 %, in equivalente sovvenzione netto, nelle regioni NUTS II di Dolnoslaskie, Kujawsko-Pomorskie, Lubelskie, Lubuskie, Lodzkie, Maloposkie, Mazowieckie, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Pomorskie, Slaskie, Swietokryskie, Warminsko-Mazurskie, Wielkopolskie e Zachodniopomorski, il 40 % nelle regioni NUTS III di Breslavia, Cracovia e Danzica-Gdynia-Sopot e il 30 % nelle regioni NUTS III di Poznan e Varsavia.

Le intensità massime degli aiuti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 possono essere maggiorate di 15 punti percentuali, al lordo, per gli aiuti concessi alle piccole e medie imprese.

Articolo 2

Le intensità massime degli aiuti di cui all'articolo 1 si applicano all'ammontare complessivo dell'aiuto in caso di intervento concomitante di più regimi a finalità regionale, indipendentemente dalla provenienza dell'aiuto da fonti locali, regionali, nazionali o comunitarie.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Essa si applica fino al 31 dicembre 2006 oppure, se precedente, fino alla data di adesione della Polonia all'UE.

Fatto a Bruxelles, ...

Per il comitato di associazione

Il Presidente

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di investimento e ai mercati regolamentati e che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(2003/C 71 E/07)

COM(2002) 625 def. — 2002/0269(COD)

(Presentata dalla Commissione il 19 novembre 2002)

RELAZIONE

Proposta di direttiva relativa ai servizi di investimento e ai mercati regolamentati

SEZIONE I — CONTESTO DELLA PROPOSTA

1. Che cos'è la direttiva relativa ai servizi di investimento?

Obiettivo della direttiva relativa ai servizi di investimento, adottata nel 1993, era creare le condizioni per consentire alle imprese di investimento e alle banche autorizzate di poter prestare determinati servizi in altri Stati membri sulla base dell'autorizzazione e della vigilanza del paese di origine. Ai sensi della vigente DSI hanno titolo al rilascio del passaporto unico i servizi di negoziazione per conto terzi, di negoziazione per conto proprio, di gestione di portafogli privati, di ricevimento e di trasmissione degli ordini degli investitori, di assunzione a fermo/collocamento. Inoltre, la DSI sanciva il diritto di ogni impresa autorizzata ai sensi della DSI all'accesso diretto o a distanza alle negoziazioni nelle borse/nei mercati regolamentati di altri Stati membri. Per consentire l'esercizio effettivo di questo diritto, la DSI definiva alcune caratteristiche perché le borse potessero essere ammesse al mutuo riconoscimento, imponendo pertanto a quei mercati alcune condizioni di esercizio. La DSI è quindi lo strumento giuridico mirante a dare attuazione pratica, nel settore dei servizi di investimento e della negoziazione organizzata di strumenti finanziari, alle libertà sancite dal trattato (cfr. allegato 1 per una panoramica dettagliata della direttiva 93/22/CEE).

2. Il paesaggio finanziario europeo è in rapido mutamento

È in crescita in Europa il ruolo del mercato nella raccolta di finanziamenti per le imprese di medie e di grandi dimensioni e nell'allocazione del risparmio europeo. Mercati finanziari ordinati, trasparenti ed efficacemente regolamentati possono fungere da importante motore di creazione di ricchezza. In anni recenti, le imprese alla ricerca di capitali si sono rivolte ai mercati finanziari in alternativa al prestito bancario: negli ultimi anni novanta, la ricerca da parte delle imprese di finanziamenti a basso costo e senza intermediazione ha fatto crescere vertiginosamente il numero e il valore delle nuove emissioni. L'aumento dell'offerta è stato prontamente assorbito dalla domanda degli investitori, i quali hanno cominciato a privilegiare gli investimenti sul mercato come strumento per accrescere i rendimenti dei loro risparmi, adeguandoli ai rischi, e per costituirsi una pensione.

Le recenti vicissitudini dei mercati azionari non indeboliscono le ragioni a favore del ricorso al mercato per la raccolta di finanziamenti, sottolineano però l'importanza di un robusto quadro giuridico e regolamentare, che consenta di dare fiducia agli investitori, di accrescerne la liquidità e di far prosperare i mercati finanziari. I mercati finanziari possono sopravvivere alle periodiche esplosioni di volatilità, alle correzioni cicliche o alle deludenti prestazioni di singole azioni. Essi non sopravvivono però all'erosione della fiducia degli investitori causata da mercati non ordinati, opachi o suscettibili di abusi, o da intermediari incapaci di assolvere ai loro obblighi nei confronti degli investitori finali. La presente proposta è parte integrante di un programma coerente di misure legislative che mirano a favorire la creazione di mercati europei dei capitali integrati ed efficienti, imponendo al contempo pesi e contrappesi proporzionati per prevenire gli eccessi del mercato e tutelare gli investitori.

L'integrazione dei mercati europei delle azioni e delle obbligazioni societarie consentirà di ridurre considerevolmente i costi di negoziazione e di finanziamento di questi strumenti. Studi recenti evidenziano che la creazione di mercati integrati delle azioni e delle obbligazioni societarie, dotati di spessore e di liquidità, consentirà di conseguire notevoli benefici in termini di efficienza statica — tra l'altro con una riduzione permanente del costo del capitale proprio dello 0,5 %, riduzione che a sua volta favorirà l'aumento degli investimenti, dell'occupazione (0,5 %) e del PIL (1,1 %). I benefici derivanti da mercati dei capitali efficienti saranno ottimizzati concentrando la liquidità e consentendo all'offerta e alla domanda di strumenti finanziari di interagire a livello paneuropeo. Ciò consentirà di massimizzare lo spessore degli interessi di negoziazione, di ridurre la volatilità inerente a determinate azioni e di limitare l'incidenza di un'evoluzione negativa dei prezzi sulle grandi operazioni. La concentrazione della liquidità relativa ai titoli delle blue-chip e la fine delle strategie di diversificazione geografica possono liberare capitali indirizzandoli verso nuovi mercati delle emissioni e del capitale di rischio. L'introduzione dell'euro ha già aperto la strada alla piena integrazione dei mercati monetari interbancari e ha notevolmente favorito l'integrazione dei mercati del debito sovrano e del debito finanziario. I partecipanti al mercato tentano ora di applicare le stesse strategie di negoziazione e di gestione dei portafogli ai mercati azionari e ai mercati di altri valori. Tutti questi fattori spiegano la recente forte crescita registrata dalle negoziazioni transfrontaliere di strumenti finanziari: negli ultimi cinque anni queste sono aumentate del 20-25 % annuo.

Considerato il contributo che la raccolta di capitali sul mercato, in condizioni di concorrenza e di flessibilità, può dare alla crescita e all'occupazione, i Consigli europei di Lisbona e di Stoccolma hanno posto l'integrazione dei mercati finanziari europei al centro del programma europeo di riforma economica. Per raccoglierne tutti i benefici è necessario rimuovere gli ostacoli agli investimenti nonché attuare un programma globale di misure miranti ad armonizzare le regolamentazioni nazionali relative a tutte le fasi del ciclo di negoziazione: dagli obblighi di informativa al momento dell'emissione dei titoli, agli orientamenti comuni in materia di negoziazione, al comportamento dei partecipanti al mercato, alla finalizzazione delle operazioni e alla comunicazione delle operazioni concluse. Sulla base del Piano di azione per i servizi finanziari (PASF), la Commissione ha in progetto di presentare un insieme di proposte legislative miranti a creare le basi di un quadro regolamentare coerente per l'integrazione dei mercati finanziari. Questo ambizioso programma legislativo è la chiave per una crescita consistente e duratura dell'occupazione e del potenziale di creazione di ricchezza in Europa. La nuova proposta è parte integrante di questo programma.

Direttiva relativa ai servizi di investimento e ai mercati regolamentati e misure legislative collegate

Armonizzando le norme che disciplinano le negoziazioni effettuate dalle imprese con o per conto dei clienti e per conto proprio e incentivando il funzionamento trasparente dei sistemi organizzati di negoziazione, la nuova DSI faciliterà l'integrazione dei mercati secondari degli strumenti finanziari. Tuttavia queste misure costituiscono una condizione necessaria ma non sufficiente perché si instauri un'efficace interazione a livello transfrontaliero tra tutti i potenziali interessi di acquisto e di vendita su un determinato strumento. Il PASF ha individuato alcuni settori, che si elencano di seguito, che richiedono, affinché si possa realizzare il mercato unico finanziario, una soluzione a livello della UE.

Norme miranti ad armonizzare il contenuto e la forma delle informazioni pertinenti che gli emittenti sono tenuti a divulgare: una delle funzioni chiave dei mercati finanziari è riflettere nel prezzo di un determinato strumento finanziario tutte le informazioni disponibili a suo riguardo. Le norme relative alle informazioni che l'emittente è tenuto a divulgare all'atto dell'offerta iniziale (prospetto informativo) e su base continuativa rivestono un'importanza vitale per consentire agli investitori e agli operatori europei di pervenire entrambi ad un giudizio consapevole sul valore di un potenziale investimento (ossia impedire che vengano effettuati confronti tra prodotti tra loro diversi). A questo scopo il PASF ha promosso un vasto programma di azione sull'informazione finanziaria, in cui rientrano la proposta di una direttiva relativa ai prospetti informativi, l'avvio dei lavori sulle informazioni periodiche (e sulla divulgazione ad hoc di informazioni suscettibili di influire sui prezzi) e il regolamento relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (su cui esiste un accordo politico). L'esistenza di un regime moderno in materia di divulgazione delle informazioni da parte degli emittenti è fondamentale anche ai fini del conseguimento dell'obiettivo, perseguito dalla DSI, di consentire ai mercati regolamentati di competere per attrarre liquidità, ammettendo alle negoziazioni i valori mobiliari di paesi partner senza una duplicazione degli obblighi di divulgazione delle informazioni.

Preservare l'integrità del mercato, prevenire gli abusi di mercato: in un mercato finanziario integrato l'investitore di uno Stato membro potrà negoziare valori mobiliari emessi in un secondo Stato membro attraverso i sistemi di mercato di un terzo Stato membro con una controparte avente sede in un quarto Stato membro. Un tale quadro impone la creazione di un regime efficace a livello europeo che consenta di individuare e sanzionare gli abusi di mercato. Le autorità di vigilanza, gli operatori di mercato e i partecipanti al mercato devono tenere una condotta scrupolosa, essere vigili e, se necessario, cooperare efficacemente per impedire che l'abuso delle differenze tra gli ordinamenti mini la fiducia degli investitori. La direttiva sugli abusi di mercato (prossima all'adozione) definisce chiaramente i comportamenti vietati e stabilisce una severa disciplina di controllo e sanzione delle pratiche abusive in tutta la UE.

Consentire ai sistemi di investimento collettivi di avvalersi delle libertà del mercato unico: i servizi di investimento collettivi si sono rivelati uno strumento potente di gestione e di intermediazione del risparmio privato. Gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) hanno attualmente una capitalizzazione compresa tra i 3 e i 4 miliardi di EUR. Le direttive relative agli OICVM adottate recentemente contribuiranno a rafforzare il mercato unico dei fondi comuni di investimento e delle imprese di investimento, ampliando il numero di organismi di risparmio collettivi che possono distribuire i prodotti a livello della UE; esse prevedono il mutuo riconoscimento dei requisiti dei gestori dei fondi.

Promuovere sistemi efficienti e competitivi di compensazione e regolamento delle operazioni transfrontaliere: gli ostacoli alla conclusione delle operazioni transfrontaliere sui valori mobiliari sono sempre di più al centro dell'attenzione. Di fondamentale importanza è un elevato grado di interconnessione tra i diversi anelli della catena della compensazione e del regolamento per consentire agli investitori che concludono operazioni sul mercato di un altro Stato membro della UE di rimpatriare la proprietà di tali valori mobiliari senza incorrere in costi ingiustificati, dover subire ritardi o rischiare che l'operazione non vada a buon fine. Cresce la consapevolezza delle miriadi di ostacoli giuridici, fiscali e regolamentari che frenano l'efficienza dei processi di compensazione e di regolamento delle operazioni transfrontaliere. Alcuni tra i partecipanti al dibattito ritengono che le differenze nell'assetto proprietario e nella struttura organizzativa per l'esercizio di queste attività possano creare barriere strategiche all'emergere di sistemi di compensazione e regolamento competitivi. La Commissione ha recentemente pubblicato una comunicazione (COM(2002) 257) in cui delinea una serie di orientamenti strategici e invita i terzi interessati a collaborare all'individuazione di possibili risposte politiche a livello europeo.

3. Perché è necessaria una nuova direttiva?

La direttiva in vigore non è più in grado di fornire un quadro efficace per l'esercizio dell'attività di investimento a livello transfrontaliero nella UE. Non fissa regole di base chiare sulla concorrenza tra le infrastrutture di negoziazione (borse e altre sedi di negoziazione) e sul loro consolidamento. La vigente DSI presenta tra l'altro le seguenti carenze:

- 1) la DSI non prevede un grado sufficiente di armonizzazione che consenta l'effettivo mutuo riconoscimento delle autorizzazioni concesse alle imprese di investimento. L'efficacia del passaporto unico introdotto dalla DSI è stata notevolmente ridotta da una vigilanza duplice/molteplice sulle attività transfrontaliere;
- 2) la DSI contiene norme di tutela di investitori ormai obsolete: le tutele offerte devono essere aggiornate, tenendo conto dei nuovi modelli aziendali, delle nuove pratiche di mercato e dei rischi connessi. Le norme di tutela degli investitori devono essere riviste anche per costringere le imprese operanti per conto degli investitori finali a fare un uso più attivo delle nuove possibilità di negoziazione, così da ottenere le migliori condizioni possibili per i loro clienti. Ciò garantirà che la concorrenza tra i diversi tipi di sedi di esecuzione degli ordini vada a vantaggio degli investitori finali e non a loro svantaggio;
- 3) la DSI non copre l'intera gamma dei servizi di investimento (ad es. la consulenza, i nuovi canali di distribuzione) o di strumenti finanziari (ad es. i derivati su merci). Alcune di queste attività, se esercitate a titolo principale o su base regolare, possono presentare rischi gravi per gli investitori o per la stabilità/l'efficienza dei mercati, rischi che possono essere affrontati applicando la DSI o le discipline connesse;

- 4) la DSI non fornisce una risposta alle questioni regolamentari e di concorrenza sollevate dalla concorrenza tra le borse e dalla concorrenza delle borse con nuove piattaforme di esecuzione degli ordini. All'epoca dell'adozione della DSI la concorrenza tra le borse e i sistemi di negoziazione era inesistente. Oggi, la concorrenza tra i diversi metodi di negoziazione (borse, nuovi sistemi di negoziazione, internalizzazione dell'esecuzione degli ordini da parte delle imprese di investimento) costituisce la principale sfida sotto il profilo della regolamentazione per le autorità europee di vigilanza sui valori mobiliari. Le scarse e insufficienti disposizioni della DSI in materia di mercati regolamentati non creano un quadro regolamentare solido che consenta ai mercati e ai sistemi di competere tra di loro per attirare liquidità e alle imprese di investimento di eseguire fuori borsa gli ordini dei clienti;
- 5) la DSI consente di seguire approcci diversi nella regolamentazione della struttura di mercato, creando in questo modo un notevole ostacolo alla realizzazione di un'infrastruttura di negoziazione integrata e competitiva. L'articolo 14, paragrafo 3 della vigente direttiva consente alle autorità nazionali di prescrivere che gli ordini degli investitori al dettaglio vengano eseguiti esclusivamente sui «mercati regolamentati» («regola della concentrazione delle operazioni»). Alcuni Stati membri hanno optato a favore dell'interazione degli ordini degli investitori al dettaglio nell'ambito di registri ordini centralizzati gestiti dai mercati regolamentati. Altri Stati membri hanno preferito rinunciare a questa facoltà, lasciando alle imprese di investimento la responsabilità unica nella scelta degli strumenti per «eseguire alle condizioni migliori» (best execution) gli ordini dei loro clienti. Ne è derivata in questi paesi una notevole diversificazione dei metodi di esecuzione degli ordini. Tali fondamentali divergenze nella regolamentazione della struttura dei mercati hanno a loro volta determinato differenze nelle convenzioni negoziali nazionali, nelle norme sulla gestione dei mercati, nella portata della concorrenza tra le piattaforme di esecuzione degli ordini, nonché nei comportamenti dei partecipanti al mercato. Ciò rappresenta un ostacolo significativo alle operazioni transfrontaliere e determina la frammentazione della liquidità;
- 6) le disposizioni della DSI relative alla designazione e alla cooperazione tra le autorità competenti sono insufficienti: la direttiva in vigore non è sufficientemente chiara per quanto riguarda la ripartizione delle competenze in materia di controllo nell'ambito degli Stati membri e non crea una base solida per la cooperazione transfrontaliera tra le autorità di vigilanza. Per realizzare un mercato unico finanziario pienamente integrato è necessario che i comportamenti vietati vengano perseguiti e sanzionati con pari rigore in tutta la UE. Un'ulteriore condizione fondamentale per la realizzazione di un mercato unico integrato e ordinato è l'esistenza di una cooperazione piena e diretta e di uno scambio di informazioni tra le autorità nazionali. Le disposizioni vigenti della DSI in materia di cooperazione tra le autorità di vigilanza sono state elaborate in un'epoca in cui vi erano meno collegamenti tra i mercati finanziari nazionali. Questi meccanismi devono essere profondamente ripensati;
- 7) le disposizioni della DSI sono obsolete e mancano di flessibilità: la DSI dev'essere riscritta perché non è in grado di dare soluzione ai pressanti problemi di regolamentazione posti dall'evoluzione delle strutture di mercato, delle pratiche delle imprese e delle prassi di vigilanza. La necessità di una revisione della DSI è sintomo dell'impossibilità di disciplinare i mercati finanziari per mezzo di disposizioni troppo rigide di una legislazione immutabile. Viste le reazioni favorevoli del Consiglio europeo e del Parlamento europeo alle raccomandazioni del comitato Lamfalussy si propone di modificare alcune disposizioni chiave della direttiva per consentire l'adozione di misure di esecuzione giuridicamente vincolanti attraverso la procedura di comitato. La procedura verrà utilizzata nel pieno rispetto dell'accordo interistituzionale concluso tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione.

Date le notevoli carenze della vigente DSI, e considerata la necessità di renderla più rispondente ai mutamenti strutturali in atto sui mercati finanziari della UE, la Commissione ritiene più efficiente e razionale sostituire l'intero testo della direttiva. La nuova proposta riprende le disposizioni della vigente DSI rivelatesi valide, si appoggia sulle strutture nazionali di vigilanza e di controllo che conferiscono efficacia alla vigente DSI, propone modifiche al suo campo di applicazione. Essa costituisce un'evoluzione organica piuttosto che un cambiamento radicale. Dato che la proposta poggia sulle basi poste dalla vigente direttiva, si spera di poter limitare al minimo gli adeguamenti giuridici, istituzionali e prudenziali necessari per l'applicazione del nuovo testo.

Un nuovo approccio nel processo legislativo europeo nel settore finanziario

Il Piano di azione per i servizi finanziari ha attirato l'attenzione sull'insufficienza del quadro giuridico della UE in materia di mercati dei valori mobiliari e ha evidenziato i notevoli costi-opportunità dovuti alla frammentazione della liquidità generata dalle divergenze nella regolamentazione. Il Piano ha individuato una serie di iniziative volte a creare un quadro legislativo in grado di sostenere la creazione di un mercato unico finanziario dotato di spessore e di liquidità. Come parte di questo pacchetto di misure, la Commissione ha pubblicato, nel novembre 2000, un libro verde dedicato all'esame di una serie di questioni legate al funzionamento della DSI. Le 68 risposte al libro verde hanno convinto la Commissione della necessità di una profonda revisione della direttiva.

Le raccomandazioni del comitato dei saggi presieduto da Lamfalussy, approvate dal Consiglio europeo di Stoccolma del marzo 2001, hanno profondamente influenzato la preparazione della presente proposta.

- 1) *La consultazione degli operatori di mercato e dei terzi interessati:* dopo la pubblicazione del libro verde, i servizi della Commissione hanno sollecitato, in due consultazioni aperte e generalizzate, le reazioni dei terzi interessati, invitandoli a riflettere informalmente e in via preliminare sulla portata e sulla forma da dare alla revisione della DSI. Una prima consultazione, che ha consentito di individuare in maniera esaustiva le possibili modifiche alla direttiva, è stata lanciata nel luglio 2001. Gli orientamenti preliminari sono stati discussi in un'audizione pubblica cui hanno partecipato 150 terzi interessati, tenutasi a Bruxelles il 18-19 settembre 2001. In risposta a questa consultazione sono stati inviati 77 contributi. Sulla scorta dei contributi ricevuti si è giunti a riconsiderare una serie di importanti aspetti degli orientamenti iniziali, criticati per il loro carattere eccessivamente prescrittivo e perché di ostacolo alla concorrenza e all'innovazione nei servizi di esecuzione degli ordini. In esito a questo riesame, nel marzo 2002, la Commissione ha pubblicato una serie di orientamenti sostanzialmente modificati per la revisione della DSI. I nuovi orientamenti sono stati a loro volta oggetto di un esame rigoroso nel corso di una discussione pubblica (22 aprile 2002) che ha visto la partecipazione di più di 200 persone. La presente proposta è stata elaborata dopo un attento esame delle 107 risposte trasmesse in merito ai nuovi orientamenti.
- 2) *Norme per il mercato unico più efficaci e più rispondenti alle esigenze del mercato:* il comitato Lamfalussy si è espresso a favore di una distinzione sistematica e razionale tra principi di livello superiore, che devono essere armonizzati mediante direttive comunitarie, e misure di esecuzione uniformi, giuridicamente vincolanti ma modificabili tramite la procedura di comitato. Secondo questa struttura, il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CAEVM), sulla base di un incarico della Commissione, è chiamato a formulare pareri tecnici dettagliati, sulla base di risposte a consultazioni pubbliche. Questa struttura a due livelli, proposta per la legislazione sui valori mobiliari, è stata pensata come uno strumento per riconciliare l'esigenza di continuità di principi regolamentari di base fissati democraticamente con l'esigenza di un'armonizzazione dettagliata, necessaria per sostenere l'organizzazione transfrontaliera della negoziazione di valori mobiliari e dei servizi connessi, e con la flessibilità necessaria per adeguarsi alla rapida evoluzione delle pratiche di mercato su mercati finanziari in rapida crescita. Il voto lungimirante dell'assemblea plenaria del Parlamento europeo e l'accordo interistituzionale sull'attuazione delle proposte del comitato Lamfalussy hanno aperto la strada all'elaborazione della presente proposta, conformemente al modello proposto dal comitato Lamfalussy.

4. I grandi obiettivi della nuova proposta

La proposta di una direttiva relativa ai servizi di investimento e ai mercati regolamentati mira a rafforzare il quadro giuridico della UE, in modo da conseguire due obiettivi principali sul piano della regolamentazione:

- 1) la tutela degli investitori e la salvaguardia dell'integrità del mercato, attraverso l'armonizzazione delle norme che disciplinano l'attività degli intermediari autorizzati;
- 2) la promozione di mercati finanziari equi, trasparenti, efficienti e integrati: questo obiettivo verrà incoraggiato in particolare tramite l'elaborazione di norme di base per la disciplina delle negoziazioni e dell'esecuzione delle operazioni su strumenti finanziari sui sistemi organizzati di negoziazione e sui mercati ad opera delle imprese di investimento.

La nuova direttiva viene esaminata nelle sezioni che seguono. La trattazione si articola sui seguenti temi:

- misure per promuovere un'infrastruttura di negoziazione efficiente, trasparente e integrata;
- disposizioni di disciplina della prestazione di servizi di investimento volte alla tutela degli investitori e al mantenimento dell'integrità dei mercati;
- proposta di estensione del campo di applicazione della direttiva;
- miscellanea (compensazione e regolamento, cooperazione tra le autorità di vigilanza).

SEZIONE II — UN'INFRASTRUTTURA DI NEGOZIAZIONE EFFICIENTE, TRASPARENTE E INTEGRATA

1. Concorrenza e frammentazione

In Europa, come altrove nel mondo, la funzione di intermediario di mercato e la funzione di mercato sono state tradizionalmente svolte da soggetti distinti. All'epoca in cui la DSI venne adottata, le borse valori godevano a livello nazionale di un diritto esclusivo di organizzazione dell'incontro degli interessi di acquisto/vendita di valori mobiliari emessi a livello locale. Gli intermediari erano in concorrenza tra loro nella prestazione dei servizi agli investitori finali, agli emittenti e nelle negoziazioni fuori mercato. La dicotomia istituzionale consentiva di distinguere chiaramente tra le norme di tutela degli investitori — che solo gli intermediari erano chiamati a rispettare — e le norme di disciplina dei mercati miranti a garantire il funzionamento trasparente ed efficiente dei mercati — che si applicavano principalmente alle borse. Dall'epoca dell'adozione della DSI, il mercato finanziario della UE è diventato più complesso e il confine tra mercati e intermediari si è fatto meno preciso. Ciò ha consentito a sistemi diversi dalle borse di replicare a basso costo le attività di base delle borse, e alle borse di reinventarsi come operatori di mercato competitivi: oggi ci sono più operatori e più possibilità di negoziazione.

Nuovi sviluppi della negoziazione finanziaria nella UE

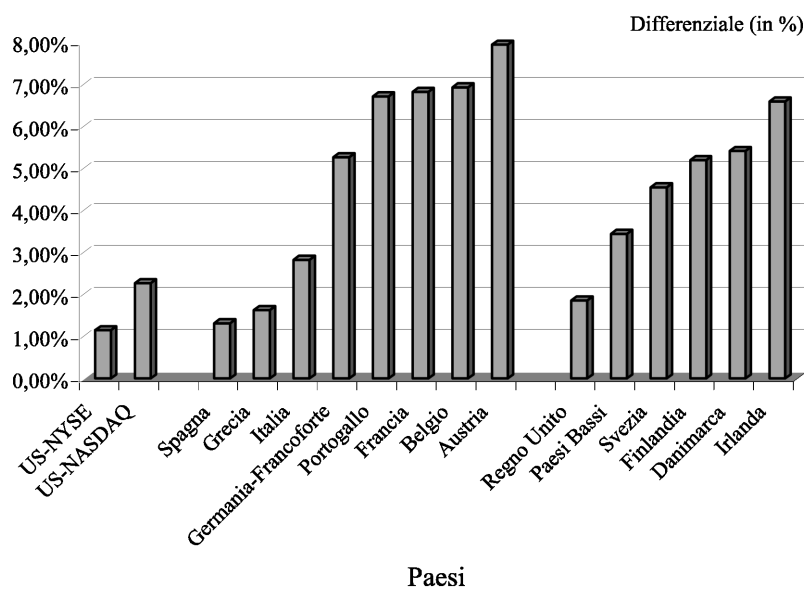
L'evoluzione tecnologica ha generato le seguenti tendenze che hanno trasformato il panorama della negoziazione finanziaria:

- 1) *la concorrenza tra le borse*: è finita l'epoca in cui le borse valori, gestite come un servizio pubblico, fungevano da fonte nazionale unica e indiscussa di liquidità. Borse alla ricerca del profitto si fanno ora direttamente concorrenza per attirare flussi di ordini e quotazioni, cercano di espandere le loro attività o tramite fusioni transfrontaliere o con un'integrazione verticale lungo la catena della compensazione e del regolamento;
- 2) *la concorrenza esercitata dai sistemi alternativi di negoziazione*: nuovi operatori mettono a disposizione degli investitori istituzionali e professionali sedi alternative per la negoziazione per conto proprio. Questi sistemi rappresentano attualmente le principali sedi organizzate di negoziazione di titoli obbligazionari. Tuttavia, esse coprono solo l'1 % del volume degli scambi azionari nella UE (ossia una percentuale molto inferiore che negli Stati Uniti);
- 3) *l'aumento dell'esecuzione interna degli ordini dei clienti nell'ambito delle imprese di investimento*: la concentrazione dell'attività di negoziazione per conto terzi nelle mani di un numero sempre più ristretto di imprese di investimento e di banche ha determinato una situazione in cui grandi volumi di ordini dei clienti vengono eseguiti «internamente»: sia compensando ordini di segno opposto, sia eseguendo l'ordine sulle posizioni proprie del negoziatore per conto proprio e per conto terzi (broker-dealer). Un numero sempre più ridotto di ordini degli investitori al dettaglio, che non possono essere eseguiti internamente, sono trasmessi alle borse per la loro esecuzione. Questa pratica è ben consolidata nei paesi che non hanno introdotto la «regola della concentrazione»: secondo i dati disponibili, in questi paesi molti istituti di grandi dimensioni internalizzano tra il 15 % e il 30 % del loro flusso di ordini.

Prima di passare all'esame delle sfide che la concorrenza tra i meccanismi di esecuzione delle negoziazioni pone sotto il profilo regolamentare, è importante sottolineare quanto segue:

- per quanto riguarda l'efficienza generale del mercato, le misure di regolamentazione che restringono direttamente la concorrenza tra meccanismi di esecuzione delle negoziazioni non sembrano apportare miglioramenti tali al processo di formazione dei prezzi da giustificare un intervento intrusivo sulle strutture del mercato per favorire l'esecuzione in borsa. Una recente analisi dei prezzi delle operazioni di quasi tutte le azioni quotate sulle più importanti borse europee non fornisce alcun sostegno alla tesi secondo cui la concentrazione delle operazioni nelle borse valori accrescerebbe l'efficienza del mercato (misurata in termini di differenziali medi effettivi (effective average spreads)). (Grafico 1) (Fonte: London Economics: 2002).

Grafico 1: differenziale effettivo



- All'assenza di qualsiasi beneficio in termini di efficienza statica derivante dalla regolamentazione diretta della struttura del mercato si aggiungono i costi dinamici che il mercato nel suo complesso dovrebbe sopportare qualora venissero imposte restrizioni alla libertà di scelta dei partecipanti, alla concorrenza tra i sistemi di negoziazione e all'innovazione. La concorrenza tra i meccanismi di esecuzione delle negoziazioni può apportare benefici dinamici, consente di ridurre i costi delle operazioni, fa affluire ulteriore liquidità al mercato, favorisce l'elaborazione di strategie di negoziazione sofisticate e contribuisce a ottimizzare l'attività di regolamento delle operazioni. Sebbene altri fattori siano all'opera, un qualche sostegno alla proposta può venire dal fatto che negli Stati membri dell'Unione che consentono la concorrenza tra le borse e gli altri metodi di negoziazione, la capitalizzazione dei mercati azionari e la loro liquidità (misurata in termini di fatturato) sono superiori (170 % e 407 % del PIL rispettivamente) rispetto agli Stati membri che favoriscono la negoziazione in borsa (80 % e 130 % del PIL rispettivamente). Le recenti esperienze negli Stati Uniti suggeriscono che questo aumento del fatturato e della capitalizzazione del mercato può favorire un'ulteriore riduzione dei costi di negoziazione.
- I benefici non riguarderanno soltanto i partecipanti professionali al mercato. L'internalizzazione degli ordini dei clienti può apportare vantaggi ai clienti in vario modo: accelerando l'esecuzione degli ordini, migliorando i prezzi, e riducendo i costi del regolamento delle operazioni effettuato direttamente all'interno del sistema dell'impresa di investimento. La concorrenza tra gli intermediari dovrebbe consentire di trasferire alcuni di questi benefici agli investitori finali. I benefici non possono tuttavia essere considerati acquisiti. Uno degli obiettivi della presente proposta è quello di creare condizioni tali per cui gli ordini dei clienti vengano eseguiti fuori borsa solo quando vi sia un vantaggio dimostrabile per il cliente. L'esperienza dei Retail Service Providers del Regno Unito dimostra che in 7 casi su 10 l'esecuzione fuori borsa può consentire agli investitori al dettaglio di ottenere prezzi più vantaggiosi.

- La concorrenza tra le borse e gli altri tipi di meccanismi di esecuzione delle negoziazioni non costituisce una novità: in tutti gli Stati membri le borse hanno da tempo dovuto far fronte alla concorrenza esercitata dalla negoziazione fuori borsa, quanto meno per alcuni tipi di operazioni. Anche gli Stati membri che impongono la concentrazione degli ordini degli investitori al dettaglio su un «mercato regolamentato» consentono già ora la concorrenza tra le borse e gli altri metodi di negoziazione per le operazioni effettuate da investitori professionali o istituzionali. Inoltre, negli ambienti finanziari di tutti gli Stati membri si riconosce che i registri ordini delle borse non costituiscono il metodo di negoziazione migliore per tutti i tipi di operazioni. Per una serie di operazioni i registri ordini centrali coesistono accanto alla negoziazione «fuori mercato» (over-the-counter) e alla negoziazione interna nelle società di intermediazione (upstairs trading). Alcuni mercati regolamentati stanno tentando di cumulare i vantaggi della negoziazione basata sui prezzi esposti (quote-driven) e quelli della negoziazione basata sul confronto degli ordini (order-driven). La diversità dei meccanismi di negoziazione esistenti negli Stati membri è un tacito riconoscimento del fatto che un assetto regolamentare che dovesse favorire una determinata sede di esecuzione delle negoziazioni rispetto ad altre non sarebbe in grado di soddisfare la molteplicità degli interessi e delle strategie di negoziazione che costituiscono l'essenza di un mercato competitivo.

Per poter sfruttare appieno il potenziale di un mercato finanziario europeo integrato, il contesto regolamentare dovrebbe consentire la coesistenza di diverse microstrutture di mercato, la concorrenza tra i sistemi di negoziazione e la libertà di scelta per gli investitori e i partecipanti al mercato. Ciononostante, l'intensificarsi della concorrenza nell'esecuzione delle operazioni lancia nuove sfide al sistema di regolamentazione sotto il profilo della tutela degli investitori e della promozione di mercati ordinati e efficienti. La nuova direttiva relativa ai servizi di investimento e ai mercati regolamentati deve creare un quadro coerente ed efficace che consenta di affrontare queste sfide. Molte delle questioni più complesse e dibattute connesse con la revisione della DSI sono poste dal venir meno di confini netti tra mercato e intermediari e dal conseguente intensificarsi della concorrenza sia nell'ambito dei vari tipi di meccanismi di esecuzione delle negoziazioni che al loro interno. Queste sfide possono essere esaminate da tre punti di vista.

Frammentazione ed efficienza del processo di formazione dei prezzi

La dispersione delle negoziazioni su varie sedi di esecuzione degli ordini determina la frammentazione degli interessi di acquisto e di vendita in rivoli di liquidità superficiali e isolati. Se non tenuto sotto controllo, questo processo può evolversi a scapito delle due componenti cruciali di un mercato finanziario correttamente funzionante — la liquidità e l'efficienza del processo di formazione dei prezzi. In particolare, la frammentazione può determinare un dilatarsi dei differenziali denaro/lettera, può accrescere l'incidenza sulle operazioni di un'evoluzione negativa dei prezzi e limitare le opportunità di negoziazione. Sia la concorrenza tra le borse che la concorrenza tra le borse e altri tipi di sedi di esecuzione degli ordini possono contribuire alla frammentazione.

Cresce il consenso tra le autorità di regolamentazione e tra gli addetti ai lavori sul fatto che un efficace regime di trasparenza può consentire di raccogliere i benefici della concorrenza tra sedi di esecuzione delle negoziazioni, limitando al contempo l'impatto negativo sull'efficienza del mercato. «La trasparenza del mercato — in sostanza la diffusa disponibilità di informazioni sulle opportunità esistenti di negoziazione e sulle operazioni appena concluse — viene in genere considerata di importanza fondamentale sia per l'equità che per l'efficienza del mercato, e in particolare per la sua liquidità e per la qualità del processo di formazione dei prezzi».

Perché possano fornire una soluzione globale ai problemi, gli sforzi intesi a contrastare, mediante opportune regole di trasparenza, i possibili effetti negativi della frammentazione dovrebbero sin dall'inizio tener conto dell'intera gamma di meccanismi di esecuzione delle negoziazioni. «Sarebbe auspicabile poter disporre per una determinata categoria di valori mobiliari di un regime di trasparenza coerente che si applichi a tutti i mercati». Un regime di trasparenza che fosse limitato ai mercati regolamentati e che ignorasse i meccanismi di esecuzione «fuori borsa» delle negoziazioni avrebbe una portata limitata e un effetto inferiore al livello ottimale. Al pari delle operazioni in borsa, le operazioni fuori borsa che contribuiscono a migliorare i prezzi prevalenti sui mercati regolamentati potrebbero incorporare informazioni utili ai partecipanti ad altri mercati per valutare un dato investimento. Si sostiene pertanto che i partecipanti al mercato dovrebbero essere in grado di incorporare nelle loro decisioni di investimento le informazioni sulle operazioni così concluse o sugli interessi di negoziazione così espressi, massimizzando così l'efficienza delle informazioni sui prezzi.

Tuttavia, la trasparenza può rivelarsi costosa in termini di riduzione di liquidità per i partecipanti al mercato. Costringere i negozianti per conto proprio e i negozianti per conto proprio e per conto terzi a dichiarare le condizioni a cui sono disposti a comprare o vendere un determinato strumento può ridurre la loro capacità di negoziare con profitto ed esporli alle strategie di negoziazione di altri partecipanti al mercato. Norme volte a promuovere la trasparenza assoluta — per cui tutti i partecipanti al mercato disporrebbero, in ogni momento, di tutte le informazioni su tutte le opportunità di negoziazione — costringerebbero i negozianti per conto proprio e i negozianti per conto proprio e per conto terzi a rendere note le loro posizioni di negoziazione in misura tale che essi non sarebbero più disposti a fornire al mercato un supporto di liquidità. Ciò complicherebbe il processo di negoziazione per i partecipanti al mercato e per gli investitori, in particolare per quanto riguarda la negoziazione dei blocchi, la negoziazione di azioni non liquide, la negoziazione affidata a programmi informatici (programmi trading), e potrebbe accrescere la volatilità dei prezzi. Pertanto, l'estensione della regolamentazione e delle regole di trasparenza applicabili ai mercati borsistici, alle negoziazioni fuori borsa, in cui i partecipanti al mercato mettono a rischio i propri capitali, impone cautela.

Tutela degli investitori

I mutamenti strutturali nei processi di negoziazione finanziaria e di esecuzione degli ordini possono suscitare particolari preoccupazioni anche sotto il profilo della tutela degli investitori. Un particolare motivo di preoccupazione è rappresentato dai conflitti di interesse in cui possono incorrere i negozianti per conto proprio e per conto terzi che eseguono gli ordini dei clienti internamente, scambiandoli con le posizioni proprie — un processo generalmente definito «internalizzazione». I negozianti per conto proprio e per conto terzi sono incentivati a privilegiare i propri interessi di negoziazione a scapito degli interessi dei clienti. L'esistenza di questo conflitto di interesse solleva la questione se gli investitori/i clienti possano essere certi che i negozianti per conto proprio e per conto terzi assolveranno l'obbligo preponderante che loro incombe di agire per tutelare nel migliore dei modi l'interesse del cliente. Questi conflitti di interesse sono già un fenomeno comune nel quadro della vigente DSI e in quei regimi nazionali che consentono ai negozianti per conto proprio e per conto terzi di eseguire gli ordini al di fuori dei «mercati regolamentati». Questi conflitti di interesse possono tuttavia intensificarsi se un'impresa di investimento persegue una strategia attiva di internalizzazione dei flussi degli ordini dei clienti e di riduzione degli ordini da eseguire in borsa.

A questa problematica è connessa un'altra questione sollevata dal fatto che la frammentazione del mercato potrebbe minare la rappresentatività dei prezzi di borsa, che tradizionalmente servono da riferimento per l'«esecuzione alle condizioni migliori». Le regole di «esecuzione alle condizioni migliori» dispongono di norma che si ritiene che le imprese di investimento abbiano assolto ai loro obblighi nei confronti del cliente quando gli ordini da questo impartiti vengono eseguiti su un «mercato regolamentato» o ad un prezzo uguale o superiore a quello prevalente sul «mercato regolamentato». Il diffondersi dell'esecuzione degli ordini al di fuori dei «mercati regolamentati» potrebbe drenare liquidità dalle borse e minare la rappresentatività dei prezzi di riferimento fissati sui mercati regolamentati. A queste condizioni, le pratiche di «esecuzione alle condizioni migliori», che prevedono la fissazione di un valore di riferimento per la valutazione dell'operato dei negozianti per conto terzi basato sul prezzo ottenibile sui mercati regolamentati, perderebbero di valore come strumento fondamentale di tutela dei clienti. Inoltre, data la frammentazione delle negoziazioni su una serie di sistemi e di mercati non connessi tra loro, gli investitori o i loro negozianti potrebbero non essere al corrente o non avere accesso alle migliori opportunità di negoziazione disponibili. È importante osservare che l'esperienza dei mercati che consentono l'esecuzione degli ordini fuori borsa non fornisce un sufficiente sostegno empirico a queste preoccupazioni: il differenziale denaro-lettera delle azioni quotate sul SETS (Stock Exchange Electronic Trading System) della borsa di Londra si è andato costantemente riducendo, nonostante che una quota consistente di ordini degli investitori al dettaglio venga eseguita al di fuori del SETS.

L'arbitraggio regolamentare

Le negoziazioni tramite sistemi multilaterali di negoziazione e l'esecuzione di ordini fuori borsa da parte delle imprese di investimento possono ridurre il volume delle operazioni finalizzate in borsa. Inevitabilmente ciò solleva la questione se si possa consentire ai nuovi soggetti operanti nel settore della negoziazione di entrare in concorrenza con le borse per attrarre il flusso di ordini senza assoggettarli ad oneri regolamentari comparabili. In particolare, i negozianti per conto proprio e per conto terzi che internalizzano elevati volumi di ordini dei clienti — e a cui, per questa ragione, viene a volte attribuito il ruolo di «mercato» — dovrebbero essere soggetti a una regolamentazione di tipo borsistico? Per rispondere a questo interrogativo è necessario valutare attentamente se sia corretto equiparare l'esecuzione interna degli ordini alla gestione di un mercato. È necessario inoltre capire in che modo sia possibile adeguare le diverse esigenze regolamentari ai meccanismi e ai rischi connessi a diversi metodi di esecuzione delle negoziazioni.

2. Principi guida della regolamentazione dell'esecuzione delle negoziazioni

La revisione della DSI rappresenta un'opportunità unica per definire le regole del gioco in maniera tale che l'esecuzione degli ordini — sia che essa avvenga sui mercati regolamentati, che tramite i sistemi multilaterali di negoziazione o con la negoziazione fuori borsa da parte di imprese di investimento — venga effettuata nell'interesse dell'investitore e preservando l'efficienza generale del sistema finanziario. Le soluzioni che verranno trovate a questi problemi avranno importanti riflessi diretti anche sulla concorrenza tra diverse categorie di partecipanti al mercato. Nell'elaborare le risposte alle questioni illustrate in precedenza, e nel decidere un approccio equilibrato ai diversi compromessi sotto il profilo della regolamentazione, la Commissione si è fatta guidare dai seguenti principi:

- 1) la revisione della DSI dovrebbe creare le basi per un'infrastruttura di negoziazione integrata e competitiva. Un mercato finanziario pienamente integrato è un mercato in cui la domanda e l'offerta di un determinato strumento finanziario possono interagire direttamente e istantaneamente al di là dei confini degli Stati membri della UE, indipendentemente dal luogo in cui ha sede il partecipante al mercato o il sistema/lo strumento di negoziazione. A questo riguardo, le «opzioni» nazionali in materia di gestione e di esecuzione degli ordini degli investitori al dettaglio — che coprono circa il 90 % del numero totale, ma solo il 10 % del valore totale delle operazioni — contrastano con l'obiettivo di un mercato finanziario unico. Creano spaccature non solo per quanto attiene alle condizioni di concorrenza e alla regolamentazione delle varie piattaforme di negoziazione nei vari Stati membri, ma anche sotto il profilo della disciplina dell'intermediazione e della tutela degli investitori. Se si vuole aprire la strada ad un mercato finanziario integrato ed efficiente, la revisione della DSI deve innanzitutto resistere al richiamo di un approccio volontaristico alla regolamentazione del mercato. Tenuto conto del potenziale ostacolo che essa può rappresentare per l'allineamento della regolamentazione del mercato su un modello comune, la proposta non prevede il rinnovo della facoltà di applicare la «regola della concentrazione».
- 2) La DSI dovrebbe consentire di affrontare efficacemente i rischi concreti sotto il profilo della tutela degli investitori e dell'efficienza del mercato. L'emergere di un ambiente di negoziazione più eterogeneo e complesso richiede una risposta proporzionata da parte delle autorità di regolamentazione per poter tutelare gli interessi degli investitori e preservare l'efficienza generale del mercato. Gli investitori devono poter contare sul fatto che i negozianti per conto terzi faranno un uso attivo di tutte le possibilità di negoziazione al fine di concludere «il migliore affare possibile» per conto del cliente. Quando i clienti affidano l'esecuzione dei loro ordini a negozianti per conto proprio e per conto terzi, l'esistenza di conflitti di interesse non deve ledere i loro interessi. I professionisti del mercato, gli utenti e le autorità di regolamentazione sono tutti interessati a garantire che la liquidità non si disperda in rivoli superficiali e isolati.

Queste preoccupazioni impongono l'introduzione di un pacchetto di misure che assicuri che la dispersione delle negoziazioni su una molteplicità di mercati e di canali non determini una frammentazione della liquidità e impedisca ai partecipanti al mercato di individuare potenziali operazioni reciprocamente vantaggiose. Elemento centrale di questo pacchetto è un efficiente regime di trasparenza volto ad assicurare che le informazioni utili sulle condizioni a cui sono state concluse le ultime operazioni, sulle possibilità di negoziazione esistenti su tutti i mercati, sulle infrastrutture di negoziazione e su altre sedi di esecuzione delle negoziazioni, siano messe a disposizione di tutti i partecipanti al mercato a livello della UE. La proposta introduce inoltre obblighi più stringenti per costringere gli intermediari a sfruttare attivamente queste informazioni per poter strappare le condizioni migliori per i loro clienti.

La proposta riconosce inoltre il diritto dei clienti delle imprese di negoziazione per conto terzi di esprimere le loro preferenze in merito ai canali attraverso i quali l'ordine dovrebbe essere eseguito. Le informazioni rilevanti per la scelta del negoziante o per valutare la qualità del servizio di esecuzione dovrebbero essere fornite sin dall'inizio, in modo da consentire al cliente di pervenire a un giudizio consapevole. A questo scopo si propone che l'investitore al dettaglio dia il suo consenso preventivo, sia a titolo generale che caso per caso (cfr. punto 3.5), prima che il suo ordine venga eseguito in mercati diversi da quelli «regolamentati» o sui sistemi multilaterali di negoziazione.

3) Le disposizioni della DSI dovrebbero essere proporzionate e in sintonia con il mercato. Gli obiettivi della salvaguardia dell'efficienza del mercato e della tutela degli investitori dovrebbero essere perseguiti con interventi sul piano della regolamentazione che rappresentino una risposta proporzionata a un rischio concreto. Tali interventi dovrebbero tener conto dei rimedi tecnologici e di mercato e frapporre il meno possibile ostacoli alla concorrenza e all'innovazione. Questa filosofia ha influenzato la proposta nel modo seguente:

- assenza di divieti: la revisione della DSI non dovrebbe vietare o impedire, attraverso l'applicazione di requisiti regolamentari ingiustificati o non appropriati, l'esecuzione degli ordini fuori dai mercati tradizionali/dalle borse. La concorrenza esercitata dalle nuove sedi di negoziazione può spingere le borse ad innovarsi e a sviluppare nuove fonti di vantaggio competitivo. Non ci sono ragioni per ritenere che questi benefici siano stati sfruttati appieno o che sia necessario erigere barriere regolamentari per costringere i flussi di ordini verso una determinata categoria di mercati.
- Assenza di costrizioni: la proposta non prescrive che per svolgere attività di esecuzione degli ordini su base organizzata, un soggetto debba ottenere l'autorizzazione ad operare in qualità di «mercato regolamentato». «I sistemi multilaterali di negoziazione», che gestiscono la pubblicazione di interessi di negoziazione e i sistemi di esecuzione, saranno autorizzate a gestire questi sistemi sulla base di un'autorizzazione ad operare in qualità di impresa di investimento, a condizione che vengano rispettati specifici requisiti regolamentari (cfr. infra).
- Assenza di un quadro regolamentare unico: le differenze di trattamento regolamentare non dovrebbero compromettere la capacità delle borse e di altre organizzazioni assoggettate ad un determinato quadro regolamentare di attrarre liquidità. Tuttavia, proporre la limitazione dell'arbitraggio regolamentare non equivale a sostenere l'esigenza di un'applicazione indistinta di una regolamentazione di tipo borsistico ad altri sistemi di esecuzione degli ordini degli investitori. Al contrario, la revisione della DSI dovrebbe consentire di fissare requisiti regolamentari equiparabili per metodologie di esecuzione degli ordini equiparabili. Alla luce di questo, i sistemi multilaterali di negoziazione, che imitano le funzioni della borsa per quanto riguarda la pubblicazione degli interessi di negoziazione e la loro interazione, saranno assoggettati a norme di disciplina delle negoziazioni modulate su quelle applicabili alle borse. Tuttavia, l'esecuzione delle negoziazioni da parte di imprese di investimento, quando queste effettuano le negoziazioni per conto terzi o forniscono servizi ai clienti, non dovrebbe essere equiparata all'attività di un mercato /di un registro ordini organizzato. L'attività, il funzionamento e la regolamentazione dei sistemi multilaterali di negoziazione e dei mercati divergono sostanzialmente dall'attività di esecuzione delle negoziazioni da parte di imprese di investimento — anche nel caso in cui queste ultime abbiano internalizzato gli ordini dei clienti. In particolare, l'esecuzione interna degli ordini dei clienti non consente ai clienti di negoziare a loro discrezione con altri clienti attraverso i sistemi gestiti dall'impresa di investimento. Inoltre, le regole di trasparenza applicabili alle negoziazioni basate sui prezzi esposti non dovrebbero impedire ai negoziatori per conto proprio di impegnare i loro capitali secondo modalità che possono accrescere la liquidità del mercato e renderne più fluido il funzionamento. La revisione della DSI deve pertanto trovare un giusto equilibrio tra le preoccupazioni relative all'arbitraggio regolamentare e la necessità di concedere a quanti immettono liquidità sui mercati un margine sufficiente per operare. Non si tratta di privilegiare un tipo di struttura di mercato a svantaggio di un altro (negoziante basata sui prezzi esposti contro negoziazione basata sul confronto degli ordini). La proposta mira a creare un quadro regolamentare che consenta la coesistenza di differenti canali di negoziazione, fatta salva la necessaria tutela dell'efficienza generale del mercato e degli interessi degli investitori finali.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la presente proposta mira a creare un quadro coerente e adeguato ai rischi per la regolamentazione dei principali meccanismi di esecuzione degli ordini attualmente operanti sul mercato finanziario europeo. Propone interventi regolamentari proporzionati per affrontare i rischi specifici che ciascuna metodologia di negoziazione pone sotto il profilo della tutela dell'investitore e del mantenimento dell'efficienza del mercato. Affronta le interazioni che si generano, sul piano della concorrenza e della regolamentazione, quando piattaforme e metodi di negoziazione differenti coesistono gli uni accanto agli altri anche se assoggettati a forme diverse di regolamentazione del mercato e di tutela degli investitori. Mira a creare condizioni tali per cui gli interessi di negoziazione, indipendentemente dal mezzo utilizzato per esprimersi o dallo Stato membro in cui hanno sede, siano in grado di interagire tra di loro a livello transfrontaliero in tempo reale, in modo che la liquidità rifletta pienamente i differenziali di prezzo.

Determinante per la realizzazione di questi obiettivi è un insieme di norme che prescrivano la trasparenza in materia di informazione sulle negoziazioni. Questo regime copre le principali categorie di metodi di esecuzione delle operazioni di titoli azionari — mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione e esecuzione fuori borsa da parte delle imprese di investimento. Questi obblighi di trasparenza mirano a consentire un'interazione transfrontaliera efficace e in tempo reale tra gli interessi di negoziazione senza la quale un mercato finanziario unico non potrebbe esistere. Questo regime consentirà anche la concorrenza e l'innovazione nell'esecuzione delle negoziazioni, o nei servizi che comprendono l'esecuzione delle negoziazioni, senza compromettere l'efficienza del processo di formazione dei prezzi, e secondo modalità che consentano la divulgazione di tutte le informazioni possibili sulle operazioni, tenendo conto del fatto che lo stesso grado di trasparenza non è adatto a tutti i modelli di attività. Questo regime di trasparenza sarà un importante strumento di garanzia dell'equità e dell'efficienza dei mercati finanziari della UE e dell'accesso degli investitori alle condizioni migliori, tenuto conto delle dimensioni e del tipo di operazioni che intendono realizzare. Non sarà l'unico strumento di garanzia.

La proposta prevede anche una serie di altre misure miranti ad assicurare che gli ordini dei clienti vengano eseguiti fuori borsa solo qualora si dimostri che in tal modo si serve al meglio gli interessi dei clienti. Un aspetto particolarmente importante della proposta è l'accento posto sul rispetto in forma più attiva e dinamica dell'obbligo di «esecuzione alle condizioni migliori», per assicurare che quando operano per conto dei clienti le imprese di investimento prendano in considerazione un'ampia gamma di possibilità di negoziazione. La proposta prevede un rafforzamento dell'obbligo di «esecuzione alle condizioni migliori», che impone alle imprese di esaminare regolarmente le sedi di esecuzioni degli ordini per verificare quali tra esse offrano le condizioni migliori per le operazioni e di essere in grado di dimostrare che ne fanno uso per conto dei clienti. Questo meccanismo assicurerà che le informazioni sulle operazioni, rese pubbliche in ottemperanza degli obblighi di trasparenza, inducano le imprese di investimento a cambiare le decisioni in merito alla trasmissione degli ordini (order-routing), contribuendo in tal modo a far sì che la concorrenza tra le sedi di negoziazione si traduca in un miglioramento dei prezzi per l'investitore finale. Contribuirà inoltre a garantire che la liquidità si diriga verso i punti di negoziazione più efficienti. Attualmente, la liquidità in Europa tende ad essere molto poco mobile e a concentrarsi ancora sui mercati primari — anche quando vi sono ragioni di ritenere che sedi alternative di negoziazione offrano prezzi migliori. Sebbene non vi siano esperienze direttamente comparabili di ricorso all'obbligo di «esecuzione alle condizioni migliori» per interconnettere le varie sedi di negoziazioni concorrenti che coesistono in Europa, nuove applicazioni di «trasmissione intelligente degli ordini» sono ora disponibili sul mercato e consentiranno alle imprese di investimento di monitorare i prezzi e lo spessore delle borse e di altre sedi principali di negoziazione in tutta la UE.

Nel loro complesso queste proposte costituiscono un passo importante verso la realizzazione di un regime regolamentare per un mercato finanziario europeo integrato, efficiente e rispondente alle esigenze degli investitori. Si illustrano brevemente gli elementi chiave delle proposte concrete relative alle tre principali categorie di formato di esecuzione delle negoziazioni attualmente operanti sui mercati UE.

3. Principi di livello superiore per i mercati regolamentati (titolo III)

La proposta preserva lo status particolare e il regime di autorizzazione dei mercati regolamentati, che costituiscono il fulcro della vigente DSI e che sono oggi saldamente ancorati nelle legislazioni in materia di valori mobiliari di tutti gli Stati membri. Un «mercato regolamentato» non è soltanto una sede di negoziazione in cui la negoziazione e lo scambio di strumenti finanziari sono organizzati secondo un insieme di norme che danno corpo a caratteristiche diverse della negoziazione. È qualcosa di più: abbraccia un'ampia gamma di funzioni, rappresenta una specifica forma di organizzazione e dà corpo a particolari caratteristiche di negoziazione. L'ammissione di uno strumento alla negoziazione su un «mercato regolamentato» fa altresì scattare l'applicazione delle disposizioni legislative connesse. Alla luce di queste considerazioni, la DSI considera la gestione di un «mercato regolamentato» come un'attività che giustifica un regime regolamentare specifico.

La vigente DSI fissa un certo numero di obblighi giuridici che tutti i mercati regolamentati della UE devono rispettare. Questi obblighi rudimentali non sono sufficienti per creare una base comune per la regolamentazione e la vigilanza delle principali sedi europee di negoziazione finanziaria. I mercati regolamentati acquistano sempre più un carattere europeo, sotto il profilo degli investitori, dei membri e della gamma di strumenti ammessi alle negoziazioni. Le condizioni vigenti su un «mercato regolamentato» hanno pertanto ripercussioni immediate sulle negoziazioni e sui partecipanti ad altri mercati. In questa situazione, l'assenza di un modello comune di regolamentazione rischia di creare un serio ostacolo al conseguimento dell'obiettivo di creare un'infrastruttura di negoziazione integrata, efficiente e ordinata.

La proposta impone agli Stati membri di assoggettare i «mercati regolamentati» ad alcuni obblighi specifici, sul cui rispetto vigilerà un'autorità competente designata allo scopo. La discrezionalità concessa ai «mercati regolamentati» nel fissare le proprie regole di negoziazione e le condizioni di accesso, e la fiducia loro accordata come avamposto della vigilanza sulle negoziazioni effettuate sul loro sistema, sono dettate dal riconoscimento della loro prossimità alle negoziazioni e dell'interesse degli stessi mercati regolamentati a preservare la qualità delle attività svolte nell'ambito del loro sistema.

La proposta di DSI mira pertanto a fissare un insieme comune di principi di livello superiore in materia di autorizzazione, regolamentazione e vigilanza sui mercati regolamentati in modo da:

- individuare l'autorità competente e il diritto applicabile (articolo 33): la proposta mira a eliminare l'incertezza in merito all'autorità competente sotto la cui giurisdizione esclusiva ricade l'attività del «mercato regolamentato», riducendo la possibilità di conflitti di giurisdizione o l'incertezza giuridica, che potrebbero avere conseguenze estremamente gravi sulla definitività delle operazioni effettuate sul mercato;
- introdurre requisiti relativi al gestore del mercato (articolo 34): questa disposizione stabilisce che i dirigenti presentino requisiti di onorabilità e di esperienza, e che il gestore del mercato possieda le risorse finanziarie necessarie per assicurare l'ordinato funzionamento del mercato finanziario. Una volta verificato il possesso di questi requisiti, il gestore del mercato sarà autorizzato a gestire anche un sistema multilaterale di negoziazione senza dover ottenere un'ulteriore autorizzazione in tal senso. I requisiti di onorabilità e di esperienza del gestore del mercato e il possesso delle risorse finanziarie si applicano anche nel caso in cui il gestore di un «mercato regolamentato» già operante intenda creare un «mercato regolamentato» in un altro Stato membro;
- stabilire i requisiti di organizzazione del «mercato regolamentato» in modo da assicurarne il funzionamento corretto, ordinato e trasparente. Le disposizioni pertinenti sono previste all'articolo 36 (requisiti di organizzazione) e all'articolo 39 (accesso dei partecipanti al mercato);
- fissare ampi obblighi in materia di trasparenza pre- e post-negoziazione per quanto riguarda gli ordini/le quotazioni diffusi sul mercato e i dettagli delle operazioni su azioni;
- la trasparenza pre-negoziazione (articolo 41): i sistemi basati sul confronto degli ordini saranno tenuti a rendere pubblica una parte del loro registro ordini. Sui mercati basati sui prezzi esposti, i market maker designati saranno tenuti a pubblicare le indicazioni delle quotazioni di acquisto e di vendita per quantitativi specifici. La forbice degli ordini/delle quotazioni da divulgare sarà fissata con la procedura di comitato. L'obbligo di divulgazione degli ordini/delle quotazioni non si applica alle operazioni aventi ad oggetto grandi quantitativi o titoli non liquidi, in quanto l'obbligo potrebbe scoraggiare gli operatori dal negoziare tali strumenti sui mercati regolamentati;
- trasparenza post-negoziazione (articolo 42): i mercati regolamentati dovranno rendere pubblici i prezzi, i volumi e i tempi di tutte le operazioni aventi ad oggetto titoli azionari, concluse in base alle regole e ai sistemi del mercato, a condizioni commerciali ragionevoli. Per quanto riguarda la negoziazione di grandi quantitativi e di titoli non liquidi sarà consentito differire la pubblicazione delle informazioni relative ai dettagli delle operazioni.
- Ammissione degli strumenti alle negoziazioni (articolo 37): questa disposizione fissa i principi di livello superiore in base ai quali un «mercato regolamentato» può ammettere strumenti alla negoziazione sul suo sistema. La disposizione consente di elaborare al livello 2 del processo legislativo le misure di esecuzione dettagliate che consentiranno di mettere in atto i principi di livello superiore. In breve, i «mercati regolamentati» dovrebbero attuare requisiti di ammissione di ordine generale, preventivamente autorizzati dalle autorità pubbliche, e che mirano ad assicurare l'agevole negoziabilità e il regolamento efficace degli strumenti. Le condizioni minime che gli strumenti devono soddisfare per rispettare questi requisiti verranno chiarite al livello 2. Il chiarimento consentirà di differenziare tra prodotti ammessi alla negoziazione su diversi segmenti di mercato, ma non dovrà impedire ai mercati regolamentati di applicare requisiti di ammissione più severi ai propri segmenti di mercato. L'articolo 37 mira anch'esso a creare un contesto giuridico nel quale i mercati regolamentati possano ammettere alla negoziazione strumenti costituiti e emessi in un altro paese e per i quali il mercato ha adottato misure per verificare che l'emittente rispetti gli obblighi di informativa iniziale e continuativa.

- Sospensione e ritiro di uno strumento dalla negoziazione (articolo 38): questa disposizione fissa le circostanze e le condizioni in base alle quali le autorità competenti o il mercato regolamentato possono sospendere o ritirare uno strumento dalle negoziazioni. Fissa inoltre la disciplina della sospensione e del ritiro su un mercato frammentato. Nel caso in cui un'autorità competente decida di sospendere o vietare la negoziazione di uno strumento, la decisione è immediatamente applicabile a tutte le negoziazioni che ricadono sotto la sua giurisdizione (sia i mercati regolamentati, che i sistemi multilaterali di negoziazione, che la negoziazione fuori mercato/l'internalizzazione). Le autorità competenti sono tenute ad informare della sospensione o del ritiro le autorità competenti degli altri Stati membri.

4. Gestione di «sistemi multilaterali di negoziazione»: nuovo servizio di base

La proposta prevede di inserire la gestione di un sistema multilaterale di negoziazione tra i servizi di base della DSI. Ciò consentirà ai soggetti che gestiscono questi sistemi di ottenere l'autorizzazione ad operare in qualità di imprese di investimento sulla base di uno specifico regime regolamentare. Il numero di questi sistemi è elevato e continua ad aumentare. Il loro funzionamento non coincide direttamente con quello dei servizi contemplati dalla vigente DSI, il che ha creato una situazione di incertezza per quanto riguarda la base per la concessione dell'autorizzazione e per l'esercizio della vigilanza. Il riconoscimento dei sistemi multilaterali di negoziazione come nuova categoria di imprese di investimento mira a chiarire il carattere di questa attività ai fini della normativa della UE, e consente di assoggettarle ad un insieme comune di discipline regolamentari specifiche al fine di affrontare i rischi che esse pongono al mercato. I sistemi multilaterali di negoziazione potranno pertanto mettere a disposizione degli utenti in tutta la UE le loro infrastrutture e i loro servizi sulla base dell'autorizzazione del paese di origine.

La proposta di definizione di sistema multilaterale di negoziazione scaturisce dall'analisi approfondita e da due incontri di consultazione sull'apertura dei mercati svoltisi nell'ambito del comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CAEVM). La definizione proposta ricomprende sistemi che fanno da supporto alla divulgazione multilaterale degli ordini/delle indicazioni di interesse tra gli utenti del sistema e all'esecuzione degli ordini a seguito dell'interazione degli interessi all'acquisto/alla vendita espressi tramite il sistema. Comprende inoltre sistemi ad asta (auction-crossing), in base ai quali gli ordini vengono eseguiti sulla base di un prezzo di riferimento esterno al sistema. La caratteristica comune di questi sistemi è che essi forniscono un supporto alle decisioni autonome di negoziazione degli utenti del sistema, senza che vi sia un intervento del gestore del sistema inteso a facilitare gli scambi o una sua partecipazione diretta (con posizioni proprie) nelle operazioni con gli utenti del sistema. Il gestore del sistema non ha alcun ruolo attivo o discrezionale nel selezionare preventivamente, raccomandare o favorire l'incontro degli interessi di negoziazione. Il sistema fa da supporto e promuove l'interazione diretta tra i propri utenti e gli utenti di altri sistemi. Per il tipo di funzione che assolvono, i sistemi multilaterali di negoziazione presentano molte delle caratteristiche delle borse e determinano sotto il profilo regolamentare gli stessi problemi posti dai mercati regolamentati. Per questo motivo, il trattamento regolamentare proposto nel quadro della revisione della DSI pone l'accento sul funzionamento equo, ordinato e trasparente delle negoziazioni nell'ambito del sistema.

Gli obblighi in materia di negoziazione proposti per i sistemi multilaterali di negoziazione sono ispirati ai principi che si applicano ai mercati regolamentati. Essi sono fortemente ispirati dagli standard per i «sistemi alternativi di negoziazione» recentemente pubblicati dal CAEVM. Le disposizioni fondamentali della proposta riguardano:

- i requisiti di organizzazione dei sistemi multilaterali di negoziazione (articolo 13): ai sistemi multilaterali di negoziazione è fatto obbligo di applicare criteri commerciali trasparenti e obiettivi nell'ammissione degli utenti. La potenziale base di utenti dei sistemi multilaterali di negoziazione comprende partecipanti al mercato che intendono negoziare a proprio rischio e senza beneficiare delle tutele offerte da un intermediario. Inoltre, la disposizione prescrive obblighi per assicurare la gestione obiettiva, equa e tempestiva degli interessi di negoziazione espressi tramite il sistema multilaterale di negoziazione;
- trasparenza pre- e post-negoziazione relativa alle operazioni su titoli azionari concluse nell'ambito dei sistemi multilaterali di negoziazione (articoli 27 e 28): viene richiesto un livello di trasparenza equivalente a quello previsto per gli interessi di negoziazione di titoli azionari espressi tramite un «mercato regolamentato» e per le operazioni in essi concluse. Le possibilità di differire la comunicazione delle informazioni sulle operazioni e l'ampiezza delle informazioni pre-negoziazione sono simili a quelle previste per i mercati regolamentati. I sistemi ad asta e altri tipi di sistemi multilaterali di negoziazione che non richiedono la divulgazione preventiva di un'indicazione di prezzo irrevocabile potrebbero essere esentati dall'obbligo di trasparenza pre-negoziazione;

- deroga agli obblighi derivanti dal rapporto di intermediazione per le operazioni concluse sui sistemi multilaterali di negoziazione (articolo 22): gli utenti dei sistemi multilaterali di negoziazione sono professionisti o partecipanti al mercato operanti per proprio conto e a proprio rischio, capaci di assumersi le responsabilità delle proprie decisioni di investimento e che non pretendono dal gestore del sistema multilaterale di negoziazione le tutele offerte da un intermediario. Di conseguenza, le norme di comportamento e le tutele degli investitori non hanno rilevanza per il tipo di negoziazione effettuato su un sistema multilaterale di negoziazione. A questo riguardo, la proposta prevede che i sistemi multilaterali di negoziazione siano tenuti a limitare la partecipazione al sistema a «controparti ammissibili». Essa non prescrive tuttavia che i sistemi multilaterali di negoziazione siano obbligati ad ammettere liberamente alla negoziazione utenti esterni al sistema come controparte di un'offerta di acquisto o di vendita resa pubblica ai sensi dell'articolo 27;
- diritto dei sistemi multilaterali di negoziazione di installare schermi in altri Stati membri (articolo 29): parallelamente alla disposizione che consente ai mercati regolamentati di installare schermi di negoziazione o di gestire altri dispositivi per consentire ai membri a distanza aventi sede in un altro Stato membro di accedere al «mercato regolamentato» e di partecipare alle contrattazioni, viene proposto di accordare analogo diritto alle imprese di investimento che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione per consentire loro di offrire i loro servizi ai partecipanti a distanza aventi sede in altri Stati membri.

Al fine di assicurare che questa nuova categoria di imprese di investimento costituisca riserve sufficienti per far fronte ai rischi derivanti dalla loro attività, le imprese avranno l'obbligo di detenere un capitale iniziale e fondi propri supplementari ai sensi della direttiva 93/6/CEE (direttiva sull'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi). I requisiti patrimoniali, in particolare quelli relativi ai requisiti patrimoniali a fronte del rischio operativo, tengono conto dell'evoluzione della regolamentazione applicabile nell'ambito della UE e in altri forum internazionali.

La proposta non ritiene opportuno fissare requisiti obbligatori in materia di ammissione degli strumenti alla negoziazione sui sistemi multilaterali di negoziazione. I sistemi multilaterali di negoziazione sono dei meriti sistemi di negoziazione in cui i partecipanti possono decidere quale strumento finanziario negoziare. Tuttavia, quando su un sistema multilaterale di negoziazione viene regolarmente negoziato uno strumento negoziato anche su un «mercato regolamentato», il sistema multilaterale di negoziazione deve adottare le misure necessarie per verificare che lo strumento/l'emittente rispetti le pertinenti disposizioni della normativa comunitaria (ad es. in materia di divulgazione delle informazioni).

5. Effettuazione delle negoziazioni da parte delle imprese di investimento

La proposta prevede la modernizzazione sistematica degli obblighi cui sono assoggettate le imprese di investimento quando eseguono le loro operazioni fuori dalle regole e dai sistemi di un «mercato regolamentato» o di un sistema multilaterale di negoziazione. Questa modernizzazione è dettata da due distinte considerazioni:

- rispondere alle particolari preoccupazioni relative a possibili conflitti di interesse che insorgono quando imprese integrate (di negoziazione per conto proprio e per conto terzi) eseguono internamente gli ordini dei clienti;
- fornire una risposta efficiente e proporzionata alle preoccupazioni suscitate dal fatto che l'esecuzione degli ordini fuori borsa da parte di negoziatori per conto proprio o di negoziatori per conto proprio e per conto terzi possano compromettere l'efficienza del processo di formazione dei prezzi, indebolendo così le politiche di «esecuzione alle condizioni migliori».

Conflitto di interesse dei negoziatori per conto proprio e per conto terzi (internalizzati)

Il dibattito sull'«internalizzazione» ha attirato ancora di più l'attenzione sul conflitto di interesse, fenomeno già ampiamente diffuso, che insorge quando le imprese di investimento cumulano le funzioni di negoziazione per conto proprio e di negoziazione per conto terzi. L'esecuzione degli ordini dei clienti sulle posizioni proprie dalle imprese fa sorgere l'interrogativo se gli investitori possano essere certi che i loro interessi rimangono prioritari quando il negoziatore opera per loro conto. Queste preoccupazioni aumentano quando l'impresa di investimento attua sistemi e procedure per massimizzare il numero di ordini di clienti eseguiti sulle posizioni dell'impresa o contro gli ordini di altri clienti.

Nel valutare l'esigenza di assoggettare l'esecuzione delle negoziazioni da parte di imprese di investimento ad ulteriori pesi e contrappesi, si deve tener conto degli obblighi che le imprese di investimento sono già tenute a rispettare nei confronti degli investitori, obblighi che già ora limitano le modalità che le imprese di investimento possono utilizzare per l'esecuzione degli ordini dei clienti. In particolare, l'obbligo dell'«esecuzione alle condizioni migliori» implica che le imprese di investimento non possano esercitare una discrezionalità assoluta nel decidere secondo quali modalità eseguire gli ordini dei loro clienti. Tuttavia, la Commissione ritiene che le norme vigenti di tutela degli investitori debbano essere notevolmente rafforzate al fine di eliminare il rischio che i conflitti di interesse all'interno delle società integrate di negoziazione per conto proprio e per conto terzi vadano a scapito dei clienti. La proposta di revisione della DSI mira a creare tutele proporzionate ed efficaci che poggino su una base giuridica chiara e certa. In particolare si propone di:

- introdurre una nuova disposizione specifica sul conflitto di interesse, che contempli tra l'altro i conflitti di interesse che insorgono all'interno delle società integrate di negoziazione per conto proprio e per conto terzi (articolo 16). Questa disposizione mira ad assicurare che le imprese di investimento siano organizzate in maniera tale che gli interessi dei clienti non vengano lesi dai conflitti di interesse tra l'attività di negoziazione per conto terzi e quella di negoziazione per conto proprio dell'impresa. I negoziatori per conto proprio e per conto terzi sono tenuti a rilevare, prevenire e comunque gestire i conflitti di interesse in modo che questi non ledano gli interessi dei clienti. Le misure di esecuzione giuridicamente vincolanti che specifichino i tipi di meccanismi amministrativi e organizzativi che i negoziatori per conto proprio e per conto terzi devono introdurre verranno elaborate a livello 2;
- rafforzare l'obbligo di «esecuzione alle condizioni migliori» (articolo 19): le imprese di investimento devono dimostrare di essersi impegnate al meglio per ottenere le condizioni migliori per i loro clienti. Quest'obbligo limita la possibilità di esecuzione interna a quelle situazioni in cui l'esecuzione interna offra condizioni uguali o migliori di quelle a cui l'ordine del cliente potrebbe essere finalizzato su un «mercato regolamentato» o sull'insieme del mercato;
- fissare regole per la gestione degli ordini dei clienti (articolo 20): queste regole garantiranno che gli ordini dei clienti vengano eseguiti con tempestività e secondo criteri oggettivi di precedenza e di priorità. Queste disposizioni mirano a garantire che le imprese di investimento adottino misure attive per facilitare l'esecuzione degli ordini dei clienti e che gli interessi dei clienti non siano lesi dagli interessi propri dell'impresa o da una gestione negligente da parte dell'impresa. Oltre a ciò viene proposto che gli ordini a prezzo limitato impartiti dai clienti e che l'impresa non è in grado di eseguire direttamente alle condizioni specificate vengano negoziati sull'insieme del mercato.

Esecuzione delle negoziazioni fuori borsa e efficienza del processo di formazione dei prezzi

In un contesto in cui l'esecuzione delle negoziazioni avviene su mercati e sistemi diversi in tutta l'UE, si propone di valersi delle regole di trasparenza come strumento principale con cui preservare l'efficienza del processo di formazione dei prezzi e favorire l'«esecuzione alle condizioni migliori». Le quotazioni e i dettagli delle operazioni concluse fuori borsa dalle imprese di investimento potrebbero anch'esse incorporare informazioni utili ad altri partecipanti al mercato per valutare gli strumenti finanziari. Una questione fondamentale è quindi sapere quale portata e quale forma dare agli obblighi di trasparenza da imporre alle imprese di investimento per l'esecuzione delle negoziazioni fuori borsa. L'assunto di base è che le regole di trasparenza pre- e post-negoziazione dovrebbero applicarsi all'esecuzione delle negoziazioni fuori borsa da parte delle imprese di investimento, a meno che altre considerazioni — compromessi con l'esigenza di fornire liquidità, costi legati al rispetto dei requisiti — non prevalgano sui benefici. Nelle sezioni che seguono si illustrano le conclusioni della Commissione sull'opportunità e/o la maniera in cui la DSI dovrebbe imporre obblighi di trasparenza alle imprese di investimento.

a) Obblighi di trasparenza post-negoziazione (articolo 26)

In un contesto di concorrenza a livello internazionale tra i mercati e i sistemi di negoziazione e di crescente preponderanza delle negoziazioni parallele dei titoli delle blue-chip, gli obblighi di trasparenza post-negoziazione possono svolgere un ruolo importante nella ricostituzione della liquidità e nell'interconnessione delle diverse sedi di negoziazione. La tempestiva pubblicazione dei dettagli sui volumi e sui prezzi delle operazioni concluse consentirà ai professionisti dell'arbitraggio sui mercati di spostare liquidità in risposta alle quotazioni di acquisto/di vendita esposte nelle diverse sedi di negoziazione. Regole di trasparenza che non tenessero conto dei crescenti consistenti volumi degli scambi fuori borsa/sui sistemi multilaterali di negoziazione avrebbero, per definizione, una portata parziale e un'efficacia inferiore al livello ottimale.

Si propone pertanto di introdurre un obbligo per tutte le imprese di investimento che negoziano strumenti azionari (una volta che questi sono ammessi alla negoziazione su un «mercato regolamentato») di divulgare, quanto più possibile in tempo reale, il prezzo e il volume delle operazioni concluse. Per le grandi operazioni o per le operazioni aventi ad oggetto titoli non liquidi è prevista la possibilità di differire la divulgazione delle informazioni al fine di consentire agli operatori di disfarsi di posizioni consistenti prima che la loro esposizione venga resa nota agli altri partecipanti al mercato. Consentendo il differimento della divulgazione delle informazioni relative alle grandi operazioni, la regola proposta sulla trasparenza post-negoziazione impedisce l'esposizione di posizioni di negoziazione proprie e limita conflitti con l'esigenza di fornire liquidità.

Una notevole flessibilità è lasciata alle imprese di investimento nella scelta dei meccanismi per assolvere a quest'obbligo. Esse saranno però assoggettate all'obbligo fondamentale di comunicare i dettagli delle operazioni effettuate fuori borsa ad ogni «mercato regolamentato» di cui sono membri (e con i quali devono aver già creato collegamenti per lo scambio reciproco dei dati). Questi collegamenti, una volta istituiti, possono consentire alle imprese di investimento di divulgare a costi ridotti le informazioni sulle operazioni.

b) Obblighi di trasparenza pre-negoziazione

Nel preparare la proposta di revisione della DSI, i servizi della Commissione hanno valutato attentamente l'opportunità di imporre obblighi di trasparenza pre-negoziazione sulle operazioni fuori borsa effettuate dalle imprese di investimento. L'imposizione di un tale obbligo è stata presa in considerazione sulla base dell'assunto che la massimizzazione del flusso di informazioni necessarie ai partecipanti al mercato per effettuare le loro negoziazioni consentirà un miglioramento del processo di formazione dei prezzi. Ai fini dell'«esecuzione alle condizioni migliori» o dell'efficienza del processo di formazione dei prezzi, non basta conoscere le condizioni alle quali è stata conclusa l'ultima operazione.

Il fatto che una particolare sede di esecuzione abbia offerto le condizioni migliori per l'ultima operazione non garantisce ai partecipanti al mercato e agli investitori che quella stessa sede offrirà condizioni migliori anche per l'operazione successiva. Se si valuta la questione sulla base del criterio dell'obbligo assoluto di «esecuzione alle condizioni migliori», i partecipanti al mercato e gli investitori dovrebbero poter accedere alle informazioni su tutte le opportunità di negoziazione offerte — non solo quelle disponibili sui mercati regolamentati o sui sistemi multilaterali di negoziazione. Nel gestire gli ordini degli investitori o nel comunicare le quotazioni ad altri partecipanti al mercato, le imprese di investimento possono detenere o generare informazioni che potrebbero a loro volta influire sulla valutazione che il mercato nel suo complesso dà di un determinato strumento finanziario.

Tuttavia, date le fondamentali differenze tra la negoziazione bilaterale o l'esecuzione degli ordini da parte delle imprese di investimento e le borse, gli obblighi di trasparenza pre-negoziazione concepiti per i «mercati regolamentati» e per i sistemi multilaterali di negoziazione non possono essere applicati direttamente ai negozianti per conto proprio e ai negozianti per conto proprio e per conto terzi. Gli interessi di negoziazione espressi tramite un registro ordini pubblico vengono comunicati intenzionalmente agli altri partecipanti al mercato. Ciò consente di imporre un'ampia divulgazione di detti interessi di negoziazione, senza preoccupazioni particolari in merito alle potenziali conseguenze negative per le posizioni proprie dei partecipanti al mercato. Lo stesso non può dirsi dei negozianti per conto proprio, la cui capacità di operare è strettamente legata alla possibilità di proporre quotazioni su base selettiva o discrezionale. Sotto il profilo dell'esigenza di garantire liquidità, sarebbe controproducente costringere le imprese di investimento a divulgare all'insieme del mercato tutti i dettagli dei loro ordini.

Alla luce di queste considerazioni, la Commissione propone di introdurre requisiti di trasparenza pre-negoziazione per le imprese di investimento sotto forma di una regola sulla diffusione degli ordini dei clienti a prezzo limitato (articolo 20, paragrafo 4) e di una regola di divulgazione per le operazioni delle dimensioni abitualmente richieste dagli investitori al dettaglio (articolo 25).

La regola sulla diffusione degli ordini dei clienti a prezzo limitato impone alle imprese di investimento di rendere immediatamente pubblici gli ordini a prezzo limitato dei clienti che le imprese non sono in grado o non hanno intenzione di eseguire loro stesse al prezzo specificato. Gli ordini a prezzo limitato costituiscono un potente indicatore di prezzo in quanto specificano chiaramente il valore esatto che l'investitore attribuisce all'operazione. Su alcuni mercati gli ordini a prezzo limitato stanno diventando la norma o persino la forma prevalente di ordine. Nel settembre 2001, circa il 62,9 % degli ordini aventi ad oggetto un quantitativo di meno di 5 000 azioni dell'indice CAC 40 sull'Euronext di Parigi era costituito da ordini a prezzo limitato. Questa proporzione aumenta con l'aumento delle dimensioni dei lotti oggetto dell'operazione.

La regola sulla diffusione degli ordini dei clienti a prezzo limitato impedirà alle imprese di investimento di nascondere agli altri partecipanti al mercato informazioni rilevanti ai fini della formazione dei prezzi — nella forma di un ordine a prezzo limitato rimasto ineseguito. La regola mira ad assicurare che queste informazioni vengano rese pubbliche secondo modalità che consentano di rendere immediatamente e facilmente visibile l'informazione ad altri partecipanti al mercato e al mercato nel suo complesso. La regola autorizza la non diffusione di ordini a prezzo limitato nel caso di grandi operazioni o qualora sia lo stesso cliente a farne richiesta. La regola non impedisce alle imprese di investimento di concludere l'operazione internamente, a condizione che venga effettuata immediatamente, così da offrire al cliente i vantaggi di un'esecuzione veloce e tempestiva, e dietro espresso consenso preventivo del cliente. Data la crescente preponderanza degli ordini a prezzo limitato e la loro importanza come fonte di informazioni rilevanti ai fini della formazione dei prezzi, la regola della diffusione degli ordini a prezzo limitato costituisce un importante strumento di salvaguardia dell'efficienza generale del mercato.

Inoltre, la Commissione propone di introdurre un obbligo a carico delle imprese di investimento che gestiscono un proprio registro ordini di rendere pubbliche le quotazioni di acquisto e di vendita per le operazioni di una determinata dimensione riguardanti le azioni più liquide (regola della «divulgazione delle quotazioni»). Questa disposizione riflette l'assunto di base a favore della massimizzazione del volume delle informazioni relative alle negoziazioni. L'imposizione a carico dei (grandi) negoziatori per conto proprio e dei negoziatori per conto proprio e per conto terzi dell'obbligo di pubblicizzare le condizioni a cui sono disposti a concludere le operazioni consentirà di migliorare il generale processo di formazione dei prezzi e di rendere più efficace l'«esecuzione alle condizioni migliori».

Grazie a questa regola gli altri partecipanti al mercato potranno disporre di alcune indicazioni sulle condizioni alle quali l'impresa di investimento è disposta a concludere l'operazione per il quantitativo specificato dell'azione in oggetto. Ciò contribuirà ad accrescere le informazioni sulle opportunità di negoziazione disponibili e consentirà quindi di poter tener conto di un numero maggiore di possibilità di negoziazione ai fini dell'applicazione della regola dell'«esecuzione alle condizioni migliori». Inoltre, i negoziatori per conto proprio e per conto terzi che internalizzano gli ordini dei clienti saranno tenuti a divulgare preventivamente alcune informazioni sulle condizioni alle quali sono in grado di soddisfare gli ordini dei clienti a prezzo di mercato (ordini da eseguire al migliore prezzo disponibile).

Come spiegato in precedenza, la regola della divulgazione delle quotazioni non dovrebbe determinare una sovraesposizione tale dei negoziatori per conto proprio da impedire loro di negoziare con profitto le loro posizioni di negoziazione, perdendo quindi ogni incentivo a fungere come fonte permanente di liquidità sul mercato. Tuttavia, da un esame della documentazione teorica ed empirica sull'esperienza statunitense emerge che i timori che la trasparenza pre-negoziazione possa essere di ostacolo all'afflusso di liquidità sul mercato sembrerebbero essere fondati solo per le operazioni aventi ad oggetto o grandi quantitativi di azioni o azioni non liquide. Se opportunamente calibrata, la regola di trasparenza pre-negoziazione non sembrerebbe impedire ai negoziatori per conto proprio e ai market maker di continuare a fornire con profitto un supporto di liquidità ai mercati. Le regole dell'SOES (Small Order Execution System), sistema gestito dalla NASD (National Association Security Dealers), forniscono un esempio valido di come sia possibile formulare regole sulla divulgazione delle quotazioni che specifichino quali quotazioni debbano essere rese pubbliche, tenendo conto al contempo dei differenti livelli di liquidità delle azioni interessate. Inoltre, l'esperienza statunitense suggerisce che la divulgazione delle quotazioni potrebbe aumentare i volumi degli scambi e accrescere la liquidità generale del mercato per i prezzi denaro/lettera e per i quantitativi divulgati. Tenuto conto dell'esperienza statunitense in tema di regole di divulgazione delle quotazioni, si propone che l'obbligo di divulgazione delle quotazioni venga limitato alle operazioni delle dimensioni abitualmente richieste dagli investitori al dettaglio aventi ad oggetto azioni altamente liquide. In tal modo l'obbligo non dovrebbe costituire un serio ostacolo alla negoziazione su posizioni proprie da parte delle banche.

L'introduzione di una regola di divulgazione delle quotazioni imporrebbe alle imprese di investimento alcuni costi di adeguamento per quanto riguarda la pubblicazione delle quotazioni. In particolare, le imprese dovranno assicurarsi che gli ordini di acquisto e di vendita impartiti siano visibili e accessibili ai partecipanti al mercato su base continuativa e in tempo reale — preferibilmente tramite sistemi che consentano di consolidare le quotazioni del maggior numero possibile di imprese di investimento. Questi costi possono essere minimizzati specificando opportunamente la portata dell'obbligo e i metodi di comunicazione. La regola proposta consente inoltre di esentare dall'obbligo di divulgazione delle quotazioni i piccoli negoziatori per conto proprio, il cui contributo alla liquidità o al processo di formazione dei prezzi delle azioni non è significativo.

6. Conclusioni sulla regolamentazione in materia di esecuzione delle negoziazioni

La proposta di direttiva che modifica la DSI mira a creare un quadro regolamentare nel quale gli obblighi siano rispondenti allo specifico profilo di rischio di ciascuno dei partecipanti al mercato e che tenga conto dell'interazione sul piano della concorrenza e dei regolamenti tra differenti modalità di negoziazione al fine di preservare la generale efficienza del mercato. La successiva tabella riassume le caratteristiche salienti di tale regime regolamentare.

Quadro sinottico dell'assetto regolamentare dei diversi metodi di esecuzione delle negoziazioni

	Integrità del mercato	Processi di negoziazione	Conflitti di interesse vs. ordini dei clienti	Esecuzione alle condizioni migliori	Post-negoziazione	Pre-negoziazione
Mercati regolamentati	Monitoraggio dei mercati	Autorizzazione preventiva dell'autorità di vigilanza	N/A	N/A	Comunicazione completa di tutte le operazioni del mercato. Comunicazione differita per le grandi operazioni	Estensione/portata da specificare — eccetto le grandi operazioni e le operazioni in titoli non liquidi
Sistemi multilaterali di negoziazione	Capacità di individuare operazioni atipiche e di segnalarle	Autorizzazione preventiva dell'autorità di vigilanza	N/A	N/A	Come per i mercati regolamentati	Come per i mercati regolamentati
Negoziatore per conto proprio	Osservanza della direttiva sugli abusi di mercato	N/A	N/A	N/A	Come per i mercati regolamentati	Obbligo di divulgazione delle quotazioni a carico dei grandi negoziatori per conto proprio
Negoziatore per conto proprio e per conto terzi	Osservanza della direttiva sugli abusi di mercato	Regole per la gestione degli ordini dei clienti	Meccanismi amministrativi e organizzativi	Obbligo rinforzato	Come per i mercati regolamentati	Regole di gestione degli ordini e obbligo di divulgazione delle quotazioni a carico dei grandi negoziatori per conto proprio e per conto terzi
Negoziatore per conto terzi	Osservanza della direttiva sugli abusi di mercato	(Alcune delle) regole per la gestione degli ordini dei clienti	N/A	Obbligo rinforzato	Come per i mercati regolamentati	N/A

SEZIONE III — TUTELA DEGLI INVESTITORI E REGIME DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO (TITOLO II)

La proposta di direttiva armonizza i requisiti di autorizzazione iniziale e di esercizio delle imprese di investimento aventi sede nella UE. Le disposizioni pertinenti prevedono un elevato grado di tutela degli investitori/clienti che si rivolgono alle imprese di investimento per ottenere consulenza e per affidare loro il compito di operare sul mercato per loro conto, o di gestire il loro portafoglio personale di investimento. I clienti di queste imprese dovrebbero poter esser certi che le imprese dotate della dovuta autorizzazione, indipendentemente dallo Stato membro dell'UE in cui essa è stata concessa, agiscano con diligenza e nel loro interesse. Una volta stabilite queste condizioni, le imprese di investimento debitamente autorizzate dovrebbero poter fornire servizi ai clienti in altri Stati membri sulla base dell'autorizzazione del paese d'origine e rimanendo assoggettate alla vigilanza continua delle competenti autorità nazionali.

Le disposizioni della vigente DSI non sono adeguate al conseguimento di questo duplice obiettivo:

- le norme di tutela degli investitori della vigente DSI sono obsolete. Non consentono di incidere in maniera soddisfacente sui molti conflitti di interesse che insorgono quando le imprese di investimento esercitano al loro interno un'ampia gamma di attività sia per conto terzi che per conto proprio. Non impongono obblighi stringenti a carico delle imprese di investimento per spingerle a far uso del crescente numero di strumenti di esecuzione degli ordini a vantaggio dei loro clienti. L'attuale proposta prevede una revisione sistematica delle disposizioni relative all'autorizzazione e alla vigilanza continua sulle imprese di investimento al fine di rimediare a queste carenze;
- la vigente direttiva non pone le basi di un'armonizzazione degli obblighi in materia di tutela degli investitori, necessaria per consentire il mutuo riconoscimento dei requisiti di autorizzazione e di esercizio. Una combinazione di principi troppo generici, non sorretti da orientamenti operativi e indeboliti da numerose previsioni di deroga nell'«interesse generale», ha limitato la capacità delle imprese di investimento di esercitare le libertà loro riconosciute dal trattato sulla base della vigilanza del paese di origine. Nel riformulare la DSI, si propone di prevedere un elevato grado di tutela degli investitori e, su questa base, di chiarire che le imprese di investimento che prestano liberamente servizi in altri Stati membri potranno operare sotto il controllo esclusivo delle autorità di regolamentazione del loro paese d'origine.

Per rimediare a queste carenze, la proposta prevede un'ampia modernizzazione e un esteso rafforzamento degli obblighi imposti alle imprese di investimento che forniscono servizi ai clienti o che operano sul mercato, nonché dei diritti riconosciuti alle imprese di investimento in virtù dell'autorizzazione concessa ai sensi della DSI. Le disposizioni pertinenti coprono:

- i requisiti di autorizzazione iniziale, compresi i requisiti di organizzazione (articoli 4-14);
- le condizioni generali di esercizio, compresa l'individuazione e la gestione dei conflitti di interesse (articoli 15-17);
- gli obblighi a carico delle imprese di investimento che forniscono servizi ai clienti, comprese le norme di comportamento, l'obbligo di «esecuzione alle condizioni migliori» e le regole per la gestione degli ordini dei clienti (articoli 18-22);
- i requisiti volti a preservare l'efficienza e l'integrità del mercato, compresi gli obblighi di trasparenza (articoli 23-28);
- le disposizioni relative ai diritti delle imprese di investimento (articoli 29-32).

Gli adeguamenti più consistenti al contenuto delle principali tutele degli investitori sono presentati in questa sezione. Gli obblighi di trasparenza imposti alle imprese di investimento per le operazioni fuori borsa sono stati ampiamente illustrati nella precedente sezione, se ne tralascia quindi la trattazione nella presente sezione.

1. Adeguatezza patrimoniale (articoli 11 e 17)

Come prescritto dalla vigente direttiva, il rispetto dei requisiti patrimoniali iniziali e continuativi, fissati dalla direttiva 93/6/CEE, rimane un prerequisito per la concessione dell'autorizzazione alle imprese di investimento e per l'esercizio della loro attività.

La proposta di revisione della DSI prevede di introdurre modifiche alla direttiva sull'adeguatezza patrimoniale miranti a precisare che le imprese di investimento che prestano esclusivamente il servizio di consulenza in materia di investimenti sono esentate dall'obbligo sancito dalla direttiva sull'adeguatezza patrimoniale. A questo scopo l'articolo 62 della proposta prevede l'aggiunta di un quarto trattino all'articolo 2, punto 2 della direttiva 93/6/CEE che precisa che le imprese di investimento autorizzate a prestare in via esclusiva il servizio di consulenza in materia di investimenti non sono considerate imprese di investimento ai sensi della direttiva sull'adeguatezza patrimoniale. L'esenzione dei consulenti in materia di investimenti va ad aggiungersi all'esenzione già in vigore per le imprese di investimento che si limitano a ricevere e a trasmettere ordini di investitori senza detenere fondi o titoli appartenenti ai loro clienti.

Questo trattamento speciale in materia di requisiti patrimoniali è giustificato dal fatto che questi soggetti non pongono rischi di controparte o rischi sistemici agli altri partecipanti al mercato, e che i clienti non corrono il rischio di una perdita diretta di fondi e titoli quando trattano con i consulenti. Il maggior rischio che questa attività pone sotto il profilo regolamentare è il rischio giuridico/operativo che potrebbe determinarsi in caso di mancato rispetto dell'obbligo di agire con la dovuta diligenza nel prestare consulenza ai clienti. La proposta prevede l'introduzione dell'obbligo di sottoscrivere un'assicurazione della responsabilità civile professionale che copra questi rischi e che consenta all'impresa di risarcire i clienti che sono stati lesi da una prestazione inadeguata del servizio di consulenza. Quest'obbligo e l'importo della copertura assicurativa si basano sulle corrispondenti disposizioni della direttiva sull'intermediazione assicurativa.

Nell'ambito della revisione in corso dei requisiti patrimoniali la Commissione sta elaborando proposte per modificare l'attuale regime. In quella sede, la Commissione terrà in attenta considerazione la situazione delle imprese di investimento a basso rischio, ivi comprese quelle di consulenza in materia di investimenti.

2. Conflitti di interesse (articolo 16)

È diventato imperativo prevedere una disposizione specifica della DSI mirante a disciplinare i casi sempre più frequenti in cui gli interessi delle imprese di investimento, dei loro dirigenti e dei loro dipendenti possono entrare in conflitto con gli interessi dei clienti. La gamma sempre più ampia di attività svolte contemporaneamente da molte imprese di investimento e da molte banche ha moltiplicato le fonti di potenziali conflitti tra queste diverse attività e gli interessi dei clienti. Questi sviluppi vanno di pari passo con un aumento degli incentivi, nonché con il diffuso fenomeno dei conflitti tra clienti. Il trattamento non uniforme che la vigente DSI riserva ai conflitti di interesse non consente una risposta coerente e efficace a queste questioni fondamentali per la tutela dei clienti.

L'introduzione di una norma specifica, che prevede l'elaborazione di misure di esecuzione dettagliate tramite la procedura di comitato, consentirà alle autorità di regolamentazione di reagire in maniera comune e mirata a quei conflitti di interesse che richiedono una particolare attenzione. Ciò consentirà un intervento mirato in merito ai conflitti dovuti, ad esempio, alla concentrazione delle attività di analisi/ricerca finanziaria e di negoziazione per conto terzi o di assunzione a fermo/collocamento, o di esecuzione degli ordini dei clienti da parte dei negozianti per conto proprio e per conto terzi.

La disposizione proposta impone in primo luogo alle imprese di investimento l'obbligo di identificare i conflitti di interesse generati dalla loro attività e che possano ledere gli interessi dei clienti. Le imprese di investimento sono quindi tenute a:

- o impedire che tali conflitti di interesse ledano gli interessi dei clienti;
- o predisporre meccanismi organizzativi e amministrativi che consentano di gestire questi conflitti di interesse in modo da impedire che arrechino pregiudizio agli interessi dei clienti.

La disposizione non prescrive né la natura del meccanismo organizzativo o amministrativo ritenuto adeguato per la gestione delle varie forme di conflitto di interesse, né le modalità secondo le quali i conflitti di interesse devono essere resi pubblici, nel caso ciò sia necessario. La disposizione prevede l'adozione al livello 2 di misure di esecuzione dettagliate che forniscano orientamenti su questi punti.

Qualora l'impresa abbia tentato di gestire i conflitti di interesse predisponendo meccanismi organizzativi senza però riuscire ad acquisire la ragionevole certezza che questi conflitti non presentino più alcun pregiudizio potenziale per gli interessi dei clienti, l'impresa è tenuta ad informare il cliente dell'esistenza di conflitti di interesse residui. Se opportuno o necessario, la comunicazione al cliente può avere carattere generale.

3. Norme di comportamento da rispettare al momento della prestazione dei servizi ai clienti (articolo 18)

Le norme di comportamento sono uno dei capisaldi della tutela degli investitori. L'attuazione della presente disposizione è stata ostacolata dall'assenza di chiarezza per quanto riguarda l'interpretazione delle principali nozioni operative (investitore professionale/al dettaglio), dall'ambiguità sul ruolo delle autorità del paese d'origine e del paese ospitante nel controllo del rispetto delle disposizioni, dalla sovrapposizione con le questioni relative all'integrità del mercato e dall'inclusione di test impraticabili (cosiddetto «look through»). La disposizione è stata ampiamente rielaborata per aggiornare i principi rudimentali e ambigui delle norme di comportamento della vigente disciplina. Questa rielaborazione dei principi di base tiene pienamente conto degli standard di tutela degli investitori adottati recentemente dal CAERVM.

Uno degli obiettivi principali della presente revisione è fornire orientamenti chiari e giuridicamente vincolanti per l'attuazione dei principi generali. A questo fine la disposizione prevede l'adozione di norme comuni di comportamento tramite la procedura di comitato. È previsto che le norme di dettaglio siano applicate in maniera differenziata in funzione dei vari servizi di investimento e a seconda se il cliente sia un investitore professionale o un investitore al dettaglio, il quale richiede una tutela di forma e d'intensità diverse. L'allegato II alla proposta fissa i criteri e le procedure che consentono di stabilire se un cliente possa essere considerato un «cliente professionale» ai fini dell'applicazione delle relative norme di comportamento meno stringenti. Questa classificazione si basa sul lavoro svolto dal CAERVM in consultazione con gli operatori di mercato. Le misure di esecuzione dettagliate saranno applicate in maniera differenziata anche ai servizi di investimento e ai servizi accessori e/o alle diverse forme di servizio (ad esempio gestione di portafogli e attività di negoziazione per conto terzi limitata all'esecuzione degli ordini) o di strumenti.

Per quanto riguarda l'attività delle succursali, si propone di affidare il controllo del rispetto delle norme di comportamento alle autorità del paese ospitante. Le autorità del paese ospitante sono più prossime alle succursali e sono in una posizione migliore per rilevare e perseguire possibili violazioni degli obblighi dell'impresa nei confronti dei clienti. La gestione del rapporto tra impresa e cliente a livello di succursale implica una cooperazione piena dell'impresa con le autorità del paese ospitante in questo settore.

4. Esecuzione alle condizioni migliori (articolo 19)

L'imposizione efficace a carico delle imprese di investimento dell'obbligo di «esecuzione alle condizioni migliori» può contribuire a far sì che la frammentazione delle negoziazioni tra diverse sedi di esecuzione vada a vantaggio dei clienti e non a loro svantaggio. Una politica attiva di «esecuzione alle condizioni migliori» costringerà le imprese di investimento a prendere in considerazione le condizioni di negoziazione prevalenti su diverse sedi di negoziazione e a far uso di tecniche «intelligenti» di trasmissione degli ordini al fine di ottenere le condizioni migliori per i loro clienti. In questo modo la concorrenza tra i negozianti per conto proprio e per conto terzi contribuirà a migliorare la qualità dell'esecuzione a vantaggio degli investitori. Ne risulterà un miglioramento del servizio di negoziazione per conto terzi a vantaggio dei clienti, rispetto alla pratica attualmente seguita che richiede alle imprese di eguagliare solo il prezzo prevalente sul mercato regolamentato locale.

Le norme relative all'«esecuzione alle condizioni migliori» sono importanti anche nella prospettiva più generale dell'efficienza del mercato. Perché un mercato finanziario integrato possa funzionare è necessario che gli ordini di vendita e di acquisto di strumenti finanziari interagiscano tra di loro efficacemente, liberamente e istantaneamente su base transfrontaliera. Obbligando le imprese di investimento a tener conto delle condizioni di negoziazione praticate su un numero ragionevole di sedi di negoziazione e a indirizzare gli ordini verso la sede che offre il prezzo migliore, si consentirà alla liquidità di reagire velocemente ai differenziali di prezzo. Un'efficace politica di «esecuzione alle condizioni migliori» contribuirà in tal modo a convogliare la liquidità verso le sedi di esecuzione degli ordini più efficienti e competitive e a preservare la generale efficienza del mercato.

Alla luce di queste importanti considerazioni, elemento cardine della revisione della DSI è la previsione di una disposizione specifica che imponga obblighi di «esecuzione alle condizioni migliori» a carico dei negozianti per conto terzi e dei negozianti per conto proprio e per conto terzi. Il primo elemento della disposizione è l'obbligo imposto alle imprese di investimento che operano per conto dei clienti di esercitare la diligenza dovuta per assicurarsi che l'ordine venga eseguito alle condizioni più favorevoli per il cliente. La disposizione fissa dei parametri generali di riferimento per valutare l'esecuzione degli ordini dei clienti in un contesto in cui le operazioni sullo strumento in oggetto possono essere potenzialmente concluse su un gran numero di mercati. Tra questi parametri figura al primo posto il migliore prezzo netto per il cliente. Tuttavia, vengono considerati anche altri fattori che possono influire sulla gestione ottimale dell'ordine quali il momento e le dimensioni dell'ordine. Queste considerazioni hanno una particolare rilevanza per i clienti professionali con ordini per quantitativi elevati che possono richiedere una gestione più sofisticata.

L'autorità competente non è tenuta a verificare che l'impresa di investimento ottenga il prezzo migliore per tutte le operazioni che essa effettua per conto del cliente: essa dovrebbe invece verificare che l'impresa di investimento segua procedure che massimizzino le probabilità che il cliente ottenga un'«esecuzione alle condizioni migliori» tenendo conto delle condizioni migliori che possono essere conseguite nelle varie sedi di esecuzione di cui il mercato è costituito. Per garantire l'efficacia della disposizione sarà soprattutto necessario indicare le condizioni in base alle quali si può ritenere che un'impresa di investimento abbia compiuto sforzi ragionevoli per ottenere l'esecuzione alle condizioni migliori per il suo cliente — in particolare garantendosi l'accesso ad un numero sufficiente di sedi di negoziazioni che permettano su base regolare di conseguire un'«esecuzione alle condizioni migliori».

Un terzo elemento della disposizione è l'obbligo imposto alle imprese di investimento di riesaminare su base regolare le procedure adottate per ottenere l'«esecuzione alle condizioni migliori» per i loro clienti. A questo proposito, le imprese di investimento dovrebbero riesaminare e aggiornare continuamente i meccanismi di esecuzione degli ordini dei clienti per accertarsi che consentano di conseguire il miglior risultato possibile.

Gli elementi chiave dell'obbligo di «esecuzione alle condizioni migliori» sono stati ispirati dal codice di condotta elaborato dal CAEVM. La disposizione prevede l'adozione, attraverso la procedura di comitato, di misure di esecuzione dettagliate miranti a chiarire come devono essere interpretati e attuati gli elementi chiave del nuovo testo.

5. Regole per la gestione degli ordini dei clienti (articolo 20)

Le regole relative alla gestione e all'esecuzione degli ordini dei clienti possono accrescere la fiducia nell'imparzialità e nella qualità dei servizi di esecuzione. Pertanto, la proposta prevede che le imprese di investimento predispongano procedure che consentano il trattamento equo e tempestivo degli ordini dei clienti. Ai fini di questa disposizione le nozioni di equità e di tempestività vanno intese non in relazione alla qualità dell'esecuzione di un ordine rispetto alle condizioni vigenti sull'insieme del mercato («esecuzione alle condizioni migliori») ma in relazione alla gestione degli ordini di altri clienti o alle operazioni effettuate per proprio conto dall'impresa di investimento.

Questa disposizione riconosce che gli investitori dovrebbero essere a conoscenza dei diversi canali attraverso i quali gli ordini possono essere eseguiti. Le informazioni fornite inizialmente all'investitore dovrebbero consentirgli di valutare in maniera consapevole i potenziali rischi e benefici che ognuno dei canali disponibili presenta. La direttiva stabilisce come regola generale che qualora l'investitore non esprima una preferenza, i suoi ordini vengano inoltrati verso quei canali, quali i mercati regolamentati o i sistemi multilaterali di negoziazione, che non presentano potenziali rischi sotto il profilo della tutela degli interessi degli investitori (in particolare conflitti di interesse). A questo scopo, il cliente dovrebbe dare il suo consenso esplicito affinché il suo ordine venga eseguito su mercati diversi dai «mercati regolamentati» o dai sistemi multilaterali di negoziazione (ossia tramite la negoziazione fuori mercato o contro le posizioni proprie dell'impresa/internalizzazione). L'impresa di investimento avrà facoltà di decidere se chiedere questo consenso preliminare a titolo generale (ad esempio all'inizio del rapporto commerciale) ovvero prima di ogni operazione. Il consenso ottenuto a titolo generale dovrà essere rinnovato ogni anno.

Nel caso di ordini a prezzo limitato, qualora il cliente specifichi condizioni che non consentono di eseguire l'ordine immediatamente, l'impresa di investimento prende le misure necessarie per facilitarne l'immediata esecuzione — o trasmettendo l'ordine a un «mercato regolamentato» o a un sistema multilaterale di negoziazione, o rendendo noto in altro modo l'ordine al mercato in modo da consentire ad altri partecipanti al mercato di concludere l'operazione alle condizioni specificate.

6. Operazioni con controparti ammissibili (articolo 22)

Le negoziazioni fuori mercato tra istituti finanziari e operatori specializzati, quali i negozianti per conto proprio in merci, avvengono direttamente tra le controparti interessate. Queste operazioni non comportano l'applicazione delle norme di comportamento/delle tutele offerte da un intermediario. Tuttavia, la vigente direttiva non specifica se e quali obblighi vadano osservati nei confronti delle controparti nel caso di operazioni che non comportano la prestazione di un «servizio al cliente». Si propone pertanto di introdurre nella DSI norme esplicite di disciplina di questo tipo di rapporto di negoziazione tra controparti.

La disposizione chiarisce che, nel caso di operazioni che coinvolgono un'impresa di investimento come «controparte ammissibile», non si applicano gli obblighi nei confronti dei clienti previsti dalle «norme di comportamento». Prevede quindi un allentamento degli obblighi a carico delle imprese di investimento autorizzate che possono contrattare con «controparti ammissibili» senza che scatti l'applicazione degli obblighi derivanti dal rapporto di intermediazione. Le imprese di investimento devono semplicemente ottenere dalla controparte, in un qualsiasi momento prima della conclusione della negoziazione o nel corso di essa (ma mai dopo), la conferma che quest'ultima accetta di negoziare una o più operazioni rinunciando alle tutele offerte dal rapporto di intermediazione. L'estensione della categoria delle «controparti ammissibili» è ampiamente ispirata alla corrispondente definizione adottata dal CAERMV per il regime delle controparti. Ai fini della DSI, tra le controparti ammissibili figurano i seguenti soggetti:

- enti creditizi autorizzati, imprese di investimento e imprese di assicurazioni;
- gli Stati membri possono autorizzare come controparti ammissibili altre categorie di soggetti aventi sede nel loro territorio.

L'appartenenza di un soggetto alla categoria delle «controparti ammissibili» non impedisce allo stesso di chiedere all'impresa di investimento di essere trattato come un «cliente» e di beneficiare delle tutele offerte dalle norme di comportamento.

7. Conclusioni sul regime delle imprese di investimento

Le modifiche proposte al regime delle imprese di investimento consentirà:

- di rafforzare importanti tutele a favore degli investitori, previste solo in forma embrionale nella vigente direttiva;

- di sviluppare e rafforzare tali tutele in relazione ad una gamma di servizi di investimento in continua evoluzione;
- di garantire che le imprese di investimento operino in maniera tale da non compromettere l'integrità e l'efficienza generale del mercato;
- di fornire un'interpretazione e un'applicazione uniformi delle norme in tutta la UE.

Le modifiche al regime delle imprese di investimento della DSI consentono pertanto di creare le basi di un regime moderno capace di rispondere alle sfide maggiori sotto il profilo della tutela degli investitori e della salvaguardia dell'efficienza del mercato poste dall'integrazione e dalla continua evoluzione del mercato finanziario.

SEZIONE IV — CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA

Si propone di estendere il campo di applicazione della direttiva ad alcuni servizi agli investitori o servizi di negoziazione che hanno carattere di attività finanziarie, sono offerti da più parti agli investitori, ai clienti, ai partecipanti ai mercati finanziari, e/o presentano rischi per gli investitori e per il mercato che potrebbero essere utilmente affrontati tramite l'applicazione di alcune norme di base della DSI. Le modifiche più importanti (oltre all'inclusione dei sistemi multilaterali di negoziazione, di cui si parla diffusamente nella sezione II) riguardano l'inclusione della consulenza in materia di investimenti, dell'analisi finanziaria, dei derivati su merci.

1. Consulenza in materia di investimenti (allegato I, sezione A)

Si propone di riconoscere la consulenza in materia di investimenti come un'attività finanziaria autonoma la cui importanza va aumentando. L'inclusione di questa attività tra i servizi di base della DSI dovrebbe contribuire a fornire un quadro regolamentare che consenta di affrontare in maniera proporzionata e flessibile gli specifici rischi che questa attività presenta per gli investitori. L'inclusione nella DSI avrebbe le seguenti principali implicazioni:

- i consulenti in materia di investimenti sarebbero soggetti a requisiti di autorizzazione iniziale e di esercizio fissati dalla DSI. Una disciplina proporzionata e opportuna in materia di vigilanza consentirà di gestire i rischi per gli investitori derivanti da una consulenza inadeguata o da comportamenti contrari alla deontologia/all'etica da parte dei consulenti. In particolare, l'inclusione nella DSI consentirà agli investitori di godere di alcune tutele minime garantite dalle norme di comportamento nei loro rapporti con i consulenti autorizzati o con i consulenti aventi sede in un altro Stato membro (con cui sono in rapporto grazie alle tecnologie di comunicazione a distanza);
- i soggetti (comprese le persone fisiche) che offrono consulenza in materia di investimenti come loro attività principale/esclusiva, dovranno ottenere l'autorizzazione ad operare in qualità di «imprese di investimento» ai sensi della DSI, in sostituzione dei regimi nazionali specifici a cui sono assoggettati attualmente;
- le imprese che prestano servizio di consulenza in materia di investimenti a titolo indipendente potranno svolgere la loro attività su base transfrontaliera o a distanza con clienti di tutta la UE sotto il controllo esclusivo dell'autorità del paese d'origine. Al momento, solo le banche e le imprese di investimento che svolgono i servizi di base contemplati dalla DSI possono avvalersi del passaporto unico anche per l'attività di consulenza. Tuttavia, la maggior parte dei consulenti in materia di investimento operano su mercati geograficamente limitati e hanno scarso interesse al passaporto concesso ai sensi della DSI.

La proposta mira a evitare che l'inclusione nel quadro regolamentare imponga oneri ingiustificati o eccessivi a carico dei consulenti in materia di investimenti. A questo scopo la proposta prevede che le imprese che forniscono in via esclusiva servizi di consulenza in materia di investimenti siano assoggettate ad un regime particolare in materia di adeguatezza patrimoniale (cfr. sezione 3.1).

Dato l'elevato numero di consulenti in materia di investimenti — 4 000 nel Regno Unito, 7 000 in Italia, e un numero ancora più elevato in Germania — e la limitata estensione transfrontaliera di questa attività, l'inclusione del servizio nel campo di applicazione della direttiva è stata contestata a ragione del fatto che essa imporrà consistenti investimenti per gli adempimenti richiesti in materia di autorizzazione e vigilanza, dando in cambio un contributo limitato al funzionamento del mercato finanziario unico. Tenuto conto di queste preoccupazioni, si propone di consentire alle autorità competenti di delegare le funzioni di autorizzazione e di vigilanza di questi soggetti a organismi di autoregolamentazione appositamente creati e dotati delle risorse necessarie.

La revisione della DSI consentirà alle imprese di investimento multifunzionali di cumulare i servizi di investimento e altri servizi. In questo caso la nuova DSI prevede obblighi stringenti di gestione dei conflitti di interesse e di comunicazione da parte di questi soggetti per garantire che il servizio di consulenza venga fornito avendo riguardo in primo luogo agli interessi dell'investitore.

2. Analisi finanziaria (allegato I, sezione B)

La comunicazione ai clienti o al vasto pubblico di raccomandazioni generali in materia di investimenti relative alle operazioni su strumenti finanziari, in forma di analisi finanziarie o di studi o in altra forma, deve essere effettuata nel rispetto di elevati standard etici e professionali per evitare di ledere gli interessi dei destinatari delle informazioni. L'inclusione dell'attività di analisi e di ricerca finanziaria tra i servizi accessori eviterà di far ricadere l'attività di ricerca indipendente e specialistica nel campo di applicazione della direttiva e permetterà di concentrare l'attenzione su quei soggetti che svolgono l'attività di ricerca/analisi contemporaneamente ad altre attività di investimento secondo modalità che possono far sorgere conflitti di interesse.

3. Derivati su merci (allegato I, sezione C)

Si propone di includere i derivati su merci nel campo di applicazione della nuova direttiva in modo da poter applicare le norme della direttiva alla negoziazione e all'intermediazione organizzate di questi strumenti. L'esclusione dei derivati su merci dalla definizione di strumento finanziario della vigente DSI ha le seguenti conseguenze:

- le imprese di investimento non possono beneficiare del passaporto concesso ai sensi della DSI per la prestazione transfrontaliera di servizi di investimento in derivati su merci — anche se la direttiva sull'adeguatezza patrimoniale impone loro di detenere riserve patrimoniali per coprire i rischi derivanti dalla negoziazione di questi strumenti qualora essi risultino nel loro portafoglio;
- i negozianti specializzati in merci non godono dei diritti conferiti dalla DSI né sono assoggettati agli obblighi che essa impone;
- le borse e gli altri meccanismi di negoziazione che consentono anche la negoziazione organizzata di derivati su merci non possono far valere le disposizioni della DSI per consentire l'ammissione di membri a distanza e per mettere a loro disposizione i terminali per la negoziazione.

Dopo aver considerato i molti aspetti di questa complessa questione, la Commissione propone di includere i derivati su merci nel campo di applicazione della DSI. La mancanza di un quadro unico per questa attività appare anacronistica, in particolare se si considerano le misure adottate in parallelo per liberalizzare i sottostanti mercati delle merci e dell'energia. Le misure intese a prevenire gli abusi di mercato e a preservare l'ordinato funzionamento del mercato potranno essere dotate di una stessa base in tutta l'Unione europea.

L'estensione della DSI alle attività aventi ad oggetto derivati su merci deve tener conto di determinati elementi specifici della negoziazione di questi strumenti, nonché della natura prevalentemente «all'ingrosso/professionale» dei partecipanti al mercato. In particolare, la proposta prende atto della presenza diffusa di operatori sperimentati attivi sul mercato a fini commerciali/di copertura o operanti esclusivamente per conto della loro impresa madre o di imprese figlie. Questi operatori non operano né come market maker né come negozianti per conto proprio e non dovrebbero essere costretti ad ottenere un'autorizzazione ai sensi della DSI per operare per conto proprio. L'articolo 2, al paragrafo 1, lettere b) e h), specifica che questi soggetti non sono imprese di investimento. Data la loro esperienza nella negoziazione di questi strumenti, gli Stati membri potrebbero classificare alcuni o tutti gli operatori in derivati su merci come «controparti ammissibili», abilitate ad operare sul mercato senza le tutele offerte dalle norme di comportamento.

I negozianti specializzati in derivati su merci operano da tempo sui mercati nazionali senza essere soggetti a requisiti patrimoniali armonizzati e senza causare problemi di carattere prudenziale o sistemico. Non si può comunque escludere che essi possano subire o causare rischi di controparte. In questo momento, tuttavia, non c'è alcun accordo sui meccanismi prudenziali da applicare ai soggetti che esercitano questa attività a titolo principale. Pertanto la proposta prevede che i negozianti specializzati in derivati su merci non siano considerati imprese di investimento ai fini della DSI. Per determinare se l'impresa esercita l'attività di negoziazione di derivati su merci a titolo principale, si dovrà tener conto delle attività dell'impresa a livello di gruppo/consolidato. Dato che gli operatori ritengono che il passaporto unico potrà essere loro utile per l'attività in altri Stati membri, e visto che le autorità di regolamentazione finanziaria vedono con favore la possibilità di poter sorvegliare e controllare l'arbitraggio finanziario operato da soggetti la cui unica funzione è gestire un portafoglio di negoziazione, sebbene relativo ad un'unica categoria di strumenti finanziari, si propone di riesaminare questa esenzione 2 anni dopo l'entrata in vigore della direttiva. Nel riesame si terrà conto della necessità di adeguare il quadro prudenziale alle specificità di questa attività.

La definizione di derivati su merci utilizzata ai fini della presente direttiva è stata attentamente esaminata per limitarne la portata agli strumenti costituiti e negoziati secondo modalità che richiedono un approccio sul piano della regolamentazione comparabile a quello degli strumenti finanziari tradizionali. La definizione di derivati su merci utilizzata a questo scopo comprende alcuni contratti «future» negoziati sui mercati regolamentati (o sui sistemi multilaterali di negoziazione) che sono regolati fisicamente, quando tali contratti possiedono le caratteristiche di strumenti finanziari. Sotto questo profilo si potrà tra l'altro tener conto se tali contratti sono soggetti a compensazione e regolamento in stanze di compensazione riconosciute, se danno origine a richiami di margini quotidiani, se il loro prezzo è fissato con riferimento a prezzi regolarmente pubblicati, a lotti standard, a date di consegna standard o a condizioni standard, e non a condizioni di regolamento specificate nel singolo contratto. La definizione include anche altri contratti tipo, quali i contratti swap regolati solo in contante e per i quali gli importi da regolare sono calcolati con riferimento ad un'ampia gamma di prezzi, tassi, indici e altre misure sottostanti. La definizione non include le operazioni a pronti o a termine su divise o merci regolate fisicamente.

SEZIONE V — ALTRE CARATTERISTICHE CHIAVE DELLA PROPOSTA

1. Compensazione e regolamento

La proposta non mira a fissare un quadro armonizzato in materia di autorizzazione, vigilanza continua e mutuo riconoscimento dei soggetti che svolgono attività di compensazione e regolamento. La Commissione riconosce la necessità di legami robusti e efficienti tra operatori competitivi di servizi post-negoziazione affinché le operazioni transfrontaliere possano essere effettuate a condizioni analoghe a quelle degli scambi puramente nazionali. Servizi efficienti di compensazione e regolamento delle operazioni su valori mobiliari sono fondamentali per il corretto funzionamento dei mercati dei valori mobiliari, la gestione regolare delle operazioni di politica monetaria e la stabilità del sistema finanziario nel suo complesso. La Commissione riconosce inoltre che il venir meno della distinzione tra servizi di custodia — che non rientra tra i servizi di base contemplati dalla DSI — e servizi di gestione accentrata di valori mobiliari solleva la questione dell'arbitraggio regolamentare tra enti autorizzati in base a regimi diversi. Tuttavia, proprio per l'importanza che esse rivestono per il sistema e per le complesse considerazioni tecniche e politiche che sollevano, e che impongono risposte attente, la Commissione ritiene che questi due tipi di funzioni non dovrebbero essere disciplinati dalla DSI.

In mancanza di un'armonizzazione delle pratiche di gestione dei rischi e senza un efficace quadro di vigilanza, la semplice aggiunta delle funzioni di compensazione e regolamento alla lista di servizi contemplati dalla DSI non solo non consentirebbe di creare un mercato unico efficace per l'organizzazione di queste attività, ma potrebbe rivelarsi controproducente sotto il profilo di una corretta vigilanza prudenziale di questi soggetti. Il semplice fatto di aggiungere questi servizi alla lista dei servizi della DSI non costituisce una soluzione. Bisogna innanzitutto procedere ad un attento esame del quadro regolamentare richiesto per sostenere infrastrutture di post-negoziazione solide e integrate. Su questa base si potranno determinare e mettere in atto le misure necessarie per creare il contesto giuridico, amministrativo, tecnico e fiscale che consenta la riorganizzazione dei servizi di compensazione e regolamento. Discussioni sul contenuto di questo programma di azione sono state di recente avviate a livello europeo.

Tenuto conto delle considerazioni che precedono, la proposta di revisione della DSI limita il suo intervento in merito ai servizi di compensazione e regolamento al chiarimento dei diritti delle imprese di investimento e degli operatori dei mercati regolamentati per quanto riguarda l'accesso/la scelta di sistemi di compensazione e regolamento aventi sede in altri Stati membri (articolo 32). Questi diritti non sono assoluti: preoccupazioni prudenziali dimostrabili da parte delle autorità di vigilanza o gli interessi commerciali dei gestori dei sistemi di compensazione e regolamento potrebbero prevalere sulla richiesta di accesso delle imprese di investimento o dei gestori di mercato.

2. Autorità competenti e cooperazione in materia di vigilanza (titolo IV)

La proposta riformula tutte le disposizioni vigenti relative alle autorità competenti e alla cooperazione in materia di vigilanza. Questa riformulazione si articola su tre linee principali:

- chiarire la ripartizione delle competenze in materia di controllo del rispetto delle disposizioni della direttiva (articolo 45). Dato che la DSI è una direttiva omnibus, potrebbe essere necessario coinvolgere varie autorità competenti nel controllo del rispetto delle sue varie disposizioni — in particolare in quegli Stati membri dove le competenze in materia di vigilanza finanziaria non sono conferite ad un'unica autorità. La revisione della DSI non interviene sulla configurazione delle strutture di vigilanza all'interno degli Stati membri. Impone agli Stati membri di indicare chiaramente l'autorità competente responsabile del controllo del rispetto delle singole disposizioni affinché questa informazione possa essere comunicata agli altri Stati membri. Il relativo capo della direttiva fissa inoltre le condizioni in base alle quali le autorità competenti possono delegare le responsabilità ad altri organismi, compresi gli organismi di autoregolamentazione. Nei casi in cui questa delega è consentita da singole disposizioni della proposta (ad esempio dalle disposizioni relative ai consulenti in materia di investimenti, agli agenti collegati, ai mercati regolamentati), deve essere concessa nel rispetto delle condizioni specificate all'articolo 46, paragrafo 2;
- promuovere una certa convergenza dei poteri conferiti alle autorità competenti in modo da creare le premesse affinché le norme vengano osservate in misura equivalente in tutto il mercato finanziario integrato. L'elenco dei poteri (articolo 46) e la disposizione in tema di sanzioni amministrative (articolo 47) sono ispirati a disposizioni simili introdotte dalla direttiva sui prospetti e dalla direttiva sugli abusi di mercato;
- aggiornare le disposizioni vigenti in materia di scambio di informazioni tra le autorità nazionali competenti e rafforzare i doveri di assistenza e cooperazione reciproca (articoli 51-55). Le vigenti disposizioni della DSI in materia di cooperazione tra le autorità di vigilanza furono elaborate in un'epoca in cui i collegamenti tra mercati nazionali tra loro segmentati erano insufficientemente sviluppati e utilizzati di rado. La maggiore intensità e rapidità dei meccanismi di trasmissione tra i mercati nazionali richiedono un corrispondente rafforzamento della cooperazione tra le autorità di vigilanza. Questa cooperazione è tanto più urgente se si vuole favorire la necessaria e sistematica fiducia nell'opera di vigilanza delle autorità del paese d'origine.

3. Ricorso alla procedura di comitato per l'attuazione delle disposizioni

I mercati dei valori mobiliari degli Stati membri stanno attraversando una fase di cambiamenti profondi e di crescente consolidamento per effetto delle nuove tecnologie, della globalizzazione e dell'introduzione dell'euro. Anche gli standard evolvono rapidamente. La concorrenza tra i mercati dei valori mobiliari richiede l'adozione delle pratiche migliori che tengono conto delle nuove tecniche e dei nuovi prodotti finanziari. Dall'altra parte, la tutela degli investitori e la fiducia che questi ripongono nei mercati deve essere preservata a livello comunitario.

Per affrontare la sfida posta dalla regolamentazione dei moderni mercati finanziari dovranno essere introdotte nuove tecniche legislative. Il 17 luglio 2000 il Consiglio ha istituito il comitato dei saggi sulla regolamentazione dei mercati europei dei valori mobiliari. Nella relazione finale il comitato ha raccomandato di distinguere per ogni direttiva tra principi quadro e misure tecniche di esecuzione «non essenziali», la cui adozione sia demandata alla Commissione, conformemente alla cosiddetta procedura di comitato. Nella sua risoluzione su una regolamentazione più efficace dei mercati dei valori mobiliari nell'Unione europea, il Consiglio europeo di Stoccolma ha accolto con favore l'intento della Commissione di procedere all'istituzione di un comitato dei valori mobiliari. Il comitato dei valori mobiliari, in veste di comitato consultivo, dovrebbe essere consultato sulle questioni inerenti alle politiche in materia di valori mobiliari, in particolare in merito alle misure che la Commissione proporrà a livello di principi quadro. Nella risoluzione, il Consiglio europeo aggiunge che, previa adozione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, su proposta dalla Commissione, di appositi atti legislativi, il comitato dei valori mobiliari potrà funzionare come comitato di regolamentazione, in conformità della decisione del 1999 relativa alla procedura di comitato, con il compito di assistere la Commissione nell'attuazione di misure di esecuzione ai sensi dell'articolo 202 del trattato CE. La presente direttiva segue gli orientamenti impartiti dal Consiglio europeo di Stoccolma e dal Parlamento europeo.

Le disposizioni contenute nella proposta di direttiva si limitano ad enunciare ad un livello superiore gli obblighi principali che le autorità nazionali o i soggetti autorizzati sono tenuti a rispettare. La dichiarazione di principi di livello superiore è integrata, dove necessario, dall'indicazione delle questioni principali che devono essere armonizzate tramite misure di esecuzione dettagliate da adottarsi tramite la procedura di comitato e le principali nozioni giuridiche e tecniche di cui le misure di esecuzione dettagliate dovrebbero tener conto.

La proposta modificata indica meccanismi di esecuzione di secondo livello che dovranno essere adottati dalla Commissione tramite la procedura di comitato — ad esempio, l'adeguamento e il chiarimento di determinate definizioni o l'adozione di misure di esecuzione dettagliate per mettere in pratica gli obblighi sanciti dalla direttiva. La proposta mira a limitare l'uso della procedura di comitato a quelle disposizioni operative per le quali l'armonizzazione dettagliata riveste un'importanza fondamentale ai fini dell'uniforme applicazione delle disposizioni della DSI e il regolare sviluppo del mercato finanziario unico. Si deve altresì tener conto dei consistenti investimenti richiesti per l'adozione di misure di esecuzione dettagliate da parte delle istituzioni della UE, delle autorità nazionali competenti, delle autorità di regolamentazione dei valori mobiliari e degli operatori di mercato (tramite il loro coinvolgimento nelle procedure di consultazione).

Nonostante questo approccio restrittivo, la portata della direttiva e l'introduzione di importanti nuove norme a livello UE (ad esempio le regole di trasparenza, e quella sull'«esecuzione alle condizioni migliori») richiedono un intenso ricorso alla procedura di comitato per dare esecuzione alle disposizioni fondamentali della proposta. 20 dei 67 articoli della proposta di direttiva prevedono in qualche modo il ricorso alla procedura di comitato.

Allegato 1: Panoramica della direttiva 93/22/CEE

a) *Passaporto unico per le imprese di investimento*

L'obiettivo principale della DSI era «realizzare unicamente l'armonizzazione essenziale, necessaria e sufficiente per pervenire al mutuo riconoscimento delle autorizzazioni e dei sistemi di vigilanza prudenziale, il quale consente il rilascio di un'unica autorizzazione valida in tutta la Comunità e l'applicazione del principio del controllo da parte dello Stato membro d'origine; che grazie al riconoscimento reciproco, le imprese di investimento autorizzate nel loro Stato membro d'origine possono esercitare in tutta la Comunità l'insieme o parte dei servizi oggetto della loro autorizzazione e previsti dalla presente direttiva tramite lo stabilimento di succursali o mediante la prestazione di servizi».

Soggetti (persone fisiche e giuridiche) che prestano, su base regolare, i servizi di investimento elencati nell'allegato alla DSI sono assoggettati al regime di autorizzazione e controllo previsto dalle disposizioni della direttiva. Gli enti creditizi possono prestare servizi di investimento sulla base dell'autorizzazione ottenuta ai sensi della seconda direttiva bancaria, a condizioni che rispettino alcune specifiche disposizioni della DSI (ad esempio le norme di comportamento). L'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva esclude una serie di categorie di operatori, rientranti nella categoria delle imprese di investimento, dal campo di applicazione della stessa.

I servizi di base per i quali è richiesto il rilascio di un'autorizzazione ai sensi della DSI sono: i servizi di ricevimento e di trasmissione degli ordini, di esecuzione degli ordini (negoiazione per conto terzi), di gestione di portafogli individuali e di assunzione a fermo. Le imprese possono prestare una combinazione di servizi di base e di servizi accessori, a condizione che siano esplicitamente autorizzate a farlo in forza di una specifica menzione nell'autorizzazione. Inoltre, le imprese di investimento autorizzate possono prestare una serie di servizi accessori a livello transfrontaliero sulla base dell'autorizzazione ricevuta ai sensi della DSI. Tra i principali servizi accessori rientrano la custodia e l'amministrazione di valori e la consulenza in materia di investimenti. Le imprese possono essere autorizzate a livello nazionale a prestare uno o più servizi accessori senza dover ottenere l'autorizzazione per un servizio di base. In tal caso, l'impresa non può far valere tale autorizzazione per fornire i servizi accessori in altri Stati membri.

Tra i principali obblighi a carico delle imprese di investimento nella fase iniziale e nel corso della loro attività rientrano:

- il possesso di riserve patrimoniali iniziali e continuative, ai sensi della direttiva sull'adeguatezza patrimoniale (93/6/CEE);
- i requisiti di organizzazione miranti a garantire la gestione ordinata delle attività dell'impresa (articolo 10);
- le norme di comportamento che disciplinano i rapporti dell'impresa con i suoi clienti e l'attività da essa esercitata per loro conto, nonché la sua partecipazione al mercato (articolo 11);
- la partecipazione ad un sistema di indennizzo degli investitori ai sensi della relativa direttiva (articolo 12 e direttiva 97/9/CEE);
- l'obbligo di comunicazione delle operazioni su specifici strumenti concluse in borsa/fuori borsa (articolo 20).

Rispettando queste misure minime di armonizzazione, le imprese di investimento hanno il diritto di:

- prestare liberamente servizi di investimento ai clienti in altri Stati membri sulla base del regime di vigilanza delle autorità del paese d'origine, fatte salve disposizioni in altro senso dalla direttiva (ad esempio gli articoli 11 e 13);
- stabilire succursali in altri Stati membri per la prestazione di servizi di investimento;
- beneficiare del diritto di accesso, su base diretta, indiretta o a distanza, ai sistemi di negoziazione delle borse/mercati regolamentati di altri Stati membri. Questo diritto si estende alla partecipazione a sistemi di compensazione e regolamento utilizzati per finalizzare operazioni concluse sui «mercati regolamentati» in questione.

b) *Condizioni per il riconoscimento come «mercato regolamentato».*

La DSI ha anche introdotto i primi elementi di un regime comune di autorizzazione e di vigilanza nazionale dei mercati regolamentati. Le sedi di negoziazione organizzate su base permanente, operanti secondo regole di negoziazione approvate dalle autorità pubbliche e che impongono controlli severi sui valori mobiliari ammessi alle negoziazioni al fine di promuovere la contrattazione efficiente di quegli strumenti, possono essere autorizzati come mercati regolamentari. Un «mercato regolamentato» è tenuto a mettere a disposizione informazioni «per consentire agli investitori di valutare in qualsiasi momento i termini di un'operazione che essi intendono effettuare e di verificarne successivamente le condizioni di esecuzione» (cfr. articolo 21 che definisce i requisiti generali di trasparenza pre- e post-negoziazione). L'ottenimento dello status di «mercato regolamentato» implica che il mercato deve ammettere come partecipante ogni banca o impresa di investimento debitamente autorizzate in un altro Stato membro. I «mercati regolamentati» hanno il diritto di installare terminali di negoziazione presso i membri a distanza/esteri al fine di consentire loro di partecipare pienamente alle negoziazioni. Ai sensi dell'articolo 16 della direttiva, la Commissione pubblica, una volta l'anno, un elenco aggiornato dei mercati regolamentati.

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere della Banca centrale europea,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 93/22/CEE del Consiglio del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari ⁽¹⁾ era intesa a stabilire le condizioni alle quali le imprese di investimento e le banche autorizzate potevano prestare determinati servizi o stabilire succursali in altri Stati membri sulla base dell'autorizzazione e della vigilanza dello Stato membro di origine. A tal fine la direttiva mirava ad armonizzare i requisiti di autorizzazione iniziale e di esercizio per le imprese di investimento, comprese le norme di comportamento. Essa prevedeva inoltre l'armonizzazione di alcune condizioni riguardanti la gestione dei mercati regolamentati. In questo quadro concedeva agli Stati membri la facoltà di consentire agli investitori al dettaglio di richiedere che le loro operazioni venissero eseguite in un mercato regolamentato.
- (2) Negli ultimi anni è cresciuto il numero degli investitori che operano nei mercati finanziari e l'ampia gamma di servizi e strumenti che viene loro offerta è diventata ancora più complessa. Alla luce di questi sviluppi, il quadro giuridico comunitario deve disciplinare tutte le attività destinate agli investitori. In questo contesto è indispensabile assicurare il grado di armonizzazione necessario per poter offrire agli investitori un livello elevato di protezione e consentire alle imprese di investimento di prestare servizi in tutta la Comunità, nel quadro del mercato unico, sulla base della vigilanza dello Stato membro di origine. In considerazione di quanto precede, la direttiva 93/22/CEE deve essere sostituita da una nuova direttiva.
- (3) Per via della sempre maggiore dipendenza degli investitori dalle raccomandazioni personalizzate, è opportuno includere la consulenza in materia di investimenti tra i servizi

di investimento che richiedono un'autorizzazione. Ai consulenti in materia di investimenti si deve quindi imporre l'osservanza di requisiti proporzionati e appropriati per garantire che il contenuto delle raccomandazioni personalizzate non sia influenzato da fattori diversi dalla situazione finanziaria, dagli obiettivi in materia di investimenti, dalle conoscenze, dal profilo di rischio e dalla competenza del cliente. Tali requisiti non devono applicarsi tuttavia alla mera trasmissione di informazioni di natura generale su strumenti finanziari, purché la finalità perseguita non sia quella di aiutare il cliente a concludere o rispettare un contratto relativo ad un servizio di investimento o ad uno strumento finanziario. Quando l'autorità competente, o l'organismo da essa delegato, decide in merito al rilascio di un'autorizzazione per la consulenza in materia di investimenti, deve poter tenere conto di qualunque condizione prevista per la registrazione in qualità di intermediario assicurativo che coincida con i requisiti della presente direttiva.

- (4) È opportuno includere nell'elenco degli strumenti finanziari disciplinati dalla presente direttiva gli strumenti finanziari derivati su merci costituiti e negoziati in modo tale da richiedere un approccio di regolamentazione comparabile a quello degli strumenti finanziari tradizionali, come ad esempio i contratti «future» o di opzione negoziati nei mercati regolamentati, che possono essere regolati fisicamente, quando tali contratti possiedono le caratteristiche degli strumenti finanziari, e gli swap che sono regolati solo in contante e per i quali gli importi da regolare sono calcolati con riferimento ad un'ampia gamma di prezzi, tassi, indici e altre misure sottostanti. Sotto questo profilo si può tenere tra l'altro conto del fatto se i predetti strumenti finanziari derivati siano soggetti a compensazione e regolamento in stanze di compensazione riconosciute, se diano origini a richiami di margini quotidiani, se il loro prezzo sia fissato con riferimento a prezzi regolarmente pubblicati, lotti standard, date di consegna standard o condizioni standard e non a condizioni di regolamento specificate nel singolo contratto.
- (5) È necessario stabilire un regime organico che disciplini l'esecuzione delle operazioni su strumenti finanziari, indipendentemente dai metodi di negoziazione utilizzati, in modo da garantire un'elevata qualità nell'esecuzione di tali operazioni nonché l'integrità e l'efficienza globale del sistema finanziario. Si deve creare un quadro coerente e sensibile al rischio che regolamenti i principali tipi di sistemi di esecuzione degli ordini esistenti attualmente nel mercato finanziario europeo. È necessario prendere atto dell'introduzione, a fianco dei mercati regolamentati, di una nuova generazione di sistemi di negoziazione organizzati, che devono essere sottoposti ad obblighi per preservare il funzionamento efficiente ed ordinato dei mercati finanziari. Per porre in essere un quadro normativo adeguato, si deve prevedere l'inclusione di un nuovo servizio di investimento che consiste nella gestione dei sistemi multilaterali di negoziazione.

⁽¹⁾ GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 27; direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 290 del 17.11.2000, pag. 27).

- (6) Si devono introdurre definizioni di mercato regolamentato e di sistema multilaterale di negoziazione che siano strettamente allineate in modo da riflettere il fatto che entrambi esplicano la stessa funzione di negoziazione organizzata. Le definizioni dovrebbero escludere i sistemi bilaterali dove l'impresa di investimento intraprende ogni operazione per proprio conto e non come controparte interposta tra l'acquirente e il venditore senza assunzione di rischi. Il termine «interessi di acquisto e di vendita» deve essere inteso in senso ampio ed include ordini, quotazioni di prezzi e manifestazioni di interesse. Con la formula «consentire l'incontro al suo interno ed in base a regole non discrezionali stabilite dal gestore del sistema» si intende che l'incontro degli interessi ha luogo in base alle regole del sistema o tramite i protocolli o le procedure operative interne del sistema (comprese le procedure incorporate nel software informatico). Tali regole devono essere approvate dall'autorità competente. L'espressione «regole non discrezionali» significa che le regole non lasciano all'impresa di investimento che gestisce un sistema multilaterale di negoziazione alcuna discrezionalità su come possano interagire gli interessi. Le definizioni prescrivono che gli interessi si incontrino in modo tale da dare luogo ad un contratto, il che significa che l'esecuzione ha luogo in base alle regole del sistema o tramite i suoi protocolli o le sue procedure operative interne.
- (7) La presente direttiva è destinata a disciplinare le imprese la cui abituale attività consiste nel fornire a terzi servizi di investimento a titolo professionale. Occorre escludere dal suo campo d'applicazione chiunque eserciti altre attività professionali.
- (8) Occorre escludere le imprese di assicurazioni le cui attività sono oggetto di appropriata sorveglianza da parte delle autorità competenti in materia di vigilanza prudenziale e che sono soggette alla direttiva 64/225/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1964 volta a sopprimere in materia di riassicurazione e di retrocessione le restrizioni alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi ⁽¹⁾, alla prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita ⁽²⁾ e alla prima direttiva 79/267/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1979, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività dell'assicurazione diretta sulla vita ed il suo esercizio ⁽³⁾.
- (9) Occorre escludere dal campo di applicazione della presente direttiva le imprese che non forniscono servizi a terzi, ma la cui attività consiste nel fornire servizi di investimento esclusivamente alla loro impresa madre, alle loro imprese figlie o ad altre imprese figlie della loro impresa madre.
- (10) Occorre escludere dal campo di applicazione della presente direttiva chiunque fornisca servizi di investimento unicamente a titolo accessorio nell'ambito della propria attività professionale, a condizione che detta attività sia disciplinata e che detta disciplina non escluda la fornitura, a titolo accessorio, di servizi di investimento.
- (11) Occorre escludere dal campo di applicazione della presente direttiva le imprese i cui servizi di investimento consistono esclusivamente nella gestione di sistemi di partecipazione dei lavoratori e che pertanto non forniscono servizi di investimento a terzi.
- (12) È necessario escludere dal campo di applicazione della presente direttiva le banche centrali ed altri organismi che svolgano funzioni analoghe, nonché gli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengano nella medesima, dove per gestione si intende anche l'investimento del debito pubblico, ad eccezione degli organismi a capitale parzialmente o integralmente pubblico aventi scopi commerciali o scopi connessi con l'assunzione di partecipazioni.
- (13) È necessario escludere dal campo di applicazione della presente direttiva gli organismi d'investimento collettivo, siano essi coordinati o no a livello comunitario, nonché i depositari e gestori di detti organismi, in quanto essi sono soggetti ad una normativa specifica adeguata alle loro attività.
- (14) Per garantire la tutela degli investitori e la stabilità del sistema finanziario è necessario che le imprese che prestano servizi di investimento contemplati dalla presente direttiva siano soggette ad autorizzazione da parte del loro Stato membro d'origine.
-
- ⁽¹⁾ GU 56 del 4.4.1964, pag. 878/64; direttiva modificata da ultimo dall'Atto di adesione di Danimarca, Irlanda e Regno Unito.
- ⁽²⁾ GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3; direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 77 del 20.3.2002, pag. 17).
- ⁽³⁾ GU L 63 del 13.3.1979, pag. 1; direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 77 del 20.3.2002, pag. 11).

- (15) I principi del mutuo riconoscimento e della vigilanza esercitata dallo Stato membro d'origine esigono che le autorità competenti di ogni Stato membro non concedano o revochino l'autorizzazione qualora determinati elementi, come il programma d'attività, l'ubicazione o le attività effettivamente svolte, indichino in modo evidente che l'impresa di investimento ha scelto l'ordinamento giuridico di uno Stato membro al fine di sottrarsi ai criteri più rigidi in vigore in un altro Stato membro sul cui territorio intende svolgere o svolge la maggior parte delle proprie attività. Se un'impresa di investimento è una persona giuridica deve essere autorizzata nello Stato membro in cui si trova la sua sede statutaria. Se un'impresa di investimento non è una persona giuridica deve essere autorizzata nello Stato membro in cui si trova la sua amministrazione centrale. Gli Stati membri devono altresì prescrivere che l'amministrazione centrale di un'impresa di investimento sia sempre situata nel suo Stato membro d'origine e che essa vi operi effettivamente.
- (16) Un'impresa di investimento autorizzata nel proprio Stato membro d'origine deve poter esercitare le proprie attività in tutta la Comunità con i mezzi che ritiene appropriati.
- (17) Nell'interesse di una gestione sana e prudente dell'impresa di investimento, si devono imporre obblighi particolari alle persone che dirigono effettivamente l'attività e alle persone che esercitano un controllo effettivo. Poiché talune imprese sono esentate dagli obblighi imposti dalla direttiva 93/6/CEE del Consiglio del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi ⁽¹⁾, esse devono essere tenute a sottoscrivere un'assicurazione della responsabilità civile professionale. Gli adeguamenti degli importi devono basarsi su quelli effettuati nel quadro della direttiva 2002/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio del ... 2002 sull'intermediazione assicurativa. Questo particolare regime ai fini dell'adeguatezza patrimoniale non deve pregiudicare eventuali decisioni riguardanti il trattamento che si riterrà opportuno riservare a tali imprese nel quadro delle future revisioni della legislazione comunitaria sull'adeguatezza patrimoniale. Entro il 31 dicembre 2006 la Commissione deve presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione di queste disposizioni, corredata eventualmente da proposte di modifica. Tali proposte devono tenere conto degli sviluppi osservati nella Comunità e a livello internazionale in questo ambito, in particolare per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il rischio operativo.
- (18) Giacché l'ambito di applicazione della regolamentazione prudenziale deve essere limitato ai soggetti che costituiscono una fonte di rischio di controparte per gli altri partecipanti al mercato in quanto gestiscono un portafoglio di negoziazione a titolo professionale, occorre escludere dal campo di applicazione della presente direttiva i soggetti che negoziano per proprio conto strumenti finanziari, compresi gli strumenti finanziari derivati su merci coperti dalla presente direttiva, accessoriamente alla loro attività principale.
- (19) Giacché il quadro prudenziale istituito dalla legislazione comunitaria non è attualmente adeguato alla situazione specifica delle imprese la cui attività principale su base consolidata consista nel negoziare per proprio conto strumenti finanziari derivati su merci, è opportuno escluderle dal campo di applicazione della presente direttiva.
- (20) Per proteggere gli investitori occorre in particolare provvedere affinché i loro diritti di proprietà e altri diritti analoghi su valori mobiliari, nonché i loro diritti sui fondi affidati ad un'impresa siano tutelati distinguendoli da quelli della predetta impresa. Questo principio non deve vietare peraltro all'impresa di operare in nome proprio ma per conto dell'investitore quando il tipo stesso di operazione lo richieda e l'investitore vi acconsenta, per esempio in caso di prestito di titoli.
- (21) Per garantire che gli investitori al dettaglio non effettuino operazioni inopportune, si deve limitare l'accesso ai dispositivi gestiti da un sistema multilaterale di negoziazione alle imprese di investimento e agli enti creditizi che negoziano per conto proprio o per conto dei clienti e alle altre controparti ammissibili.
- (22) Le procedure previste in materia di autorizzazione, all'interno della Comunità, di succursali di imprese di investimento autorizzate in paesi terzi devono continuare ad applicarsi a tali imprese. Le predette succursali non devono beneficiare del diritto di libera prestazione dei servizi ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2 del trattato né della libertà di stabilimento in Stati membri diversi da quelli in cui sono stabilite. Per quanto riguarda i casi in cui la Comunità non è soggetta ad obblighi bilaterali o multilaterali, è opportuno prevedere una procedura intesa a garantire un regime di reciprocità alle imprese di investimento comunitarie nei paesi terzi in questione.
- (23) La gamma sempre più ampia di attività che molte imprese di investimento ed enti creditizi esercitano simultaneamente ha aumentato le possibilità che vi siano conflitti tra queste diverse attività e gli interessi dei clienti. È pertanto necessario prevedere regole volte a garantire che tali conflitti non si ripercuotano negativamente sugli interessi dei clienti.
- ⁽¹⁾ GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 1; direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 29).

- (24) È necessario rafforzare il quadro legislativo della Comunità inteso a proteggere gli investitori potenziando gli obblighi imposti alle imprese di investimento quando prestano servizi ai clienti o per loro conto. In particolare è indispensabile che le imprese di investimento che agiscono per conto dei clienti adempiano appieno agli obblighi nei loro confronti, ottenendo informazioni sulla loro posizione finanziaria, la loro esperienza e i loro obiettivi in materia di investimenti e valutando, alla luce di queste informazioni, l'opportunità dei servizi o delle operazioni su strumenti finanziari richiesti dai clienti. Questa valutazione non deve richiedere un'autorizzazione distinta per prestazione di consulenza in materia di investimenti.
- (25) In deroga al principio in base al quale per le succursali l'autorizzazione, la vigilanza e il controllo del rispetto degli obblighi sono di competenza dell'autorità dello Stato membro di origine, è opportuno affidare all'autorità competente dello Stato membro ospitante la responsabilità di controllare l'osservanza delle norme di comportamento per qualsiasi operazione effettuata con i clienti tramite una succursale; l'autorità dello Stato membro ospitante è infatti più vicina alla succursale ed è pertanto in una posizione migliore per individuare le infrazioni delle regole relative alle operazioni tra imprese e clienti ed intervenire di conseguenza.
- (26) È necessario imporre effettivamente alle imprese di investimento un obbligo di esecuzione alle condizioni migliori in modo da garantire che esse eseguano gli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente. Questo obbligo deve applicarsi alle imprese di investimento che hanno obblighi di natura contrattuale o derivanti da un rapporto di intermediazione nei confronti del cliente, indipendentemente dal fatto che esse eseguano l'ordine direttamente o si affidino ad un altro intermediario.
- (27) Per rafforzare la fiducia nell'imparzialità e nella qualità dei servizi di esecuzione e per migliorare il processo globale di formazione dei prezzi, è essenziale che l'impresa di investimento che riceva un ordine a prezzo limitato e che non sia in grado di eseguirlo immediatamente alle condizioni specificate, lo inoltri ad un mercato regolamentato o ad un sistema multilaterale di negoziazione o comunichi al mercato le predette condizioni in qualche altro modo.
- (28) La presente direttiva riconosce che gli investitori devono essere pienamente consapevoli dei rischi e dei vantaggi potenziali di ciascuno dei diversi meccanismi di gestione degli ordini. In questo contesto, il cliente deve dare esplicitamente il proprio consenso prima che l'ordine sia eseguito, in particolare se tale esecuzione avviene contro le posizioni di proprietà dell'impresa. Le imprese di investimento devono avere la facoltà di scegliere se chiedere questo consenso preliminare a titolo generale (ad esempio all'inizio della relazione commerciale) oppure per ciascuna operazione.
- (29) È opportuno definire le condizioni alle quali le imprese di investimento possono avvalersi degli agenti collegati. Giacché l'agente collegato svolge una gamma limitata di funzioni per conto di un'impresa di investimento non deve essere considerato di per sé un'impresa di investimento e non deve poter svolgere la propria attività in altri Stati membri. Questi ultimi devono poter delegare la responsabilità in materia di autorizzazione, registrazione e sorveglianza degli agenti collegati ad organismi di autoregolamentazione indipendenti e dotati di risorse adeguate. La presente direttiva non deve pregiudicare il diritto degli agenti collegati di intraprendere attività connesse riguardanti servizi o strumenti finanziari che non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, anche per conto di parti dello stesso gruppo finanziario. Le condizioni per l'esercizio di attività al di fuori dei locali dell'impresa di investimento (vendita porta a porta) non devono essere disciplinate dalla presente direttiva.
- (30) Per garantire l'osservanza delle norme di comportamento nei confronti degli investitori maggiormente bisognosi della protezione da loro offerta e tenendo conto di una prassi di mercato consolidata in tutta la Comunità, è opportuno chiarire che si può rinunciare all'applicazione delle norme di comportamento in caso di operazioni tra controparti ammissibili.
- (31) Il semplice fatto che un soggetto, che non sia un ente creditizio o un'impresa di investimento, rientri nella definizione di controparte ammissibile non deve privarlo di per sé del diritto di beneficiare delle protezioni offerte dalle norme di comportamento o dagli altri obblighi derivanti da un rapporto di intermediazione.
- (32) Nel duplice intento di tutelare gli investitori e garantire il buon funzionamento dei mercati mobiliari, è necessario garantire la trasparenza delle operazioni e assicurare che le norme previste a tal fine si applichino sia alle imprese di investimento che agli enti creditizi quando intervengono sul mercato. Per consentire agli investitori o ai partecipanti al mercato di valutare in qualunque momento le condizioni di un'operazione su azioni da loro prese in considerazione e di verificare a posteriori le condizioni alle quali è stata conclusa, si devono stabilire regole comuni per la pubblicazione di informazioni dettagliate sulle operazioni concluse e sulle possibilità di negoziazione esistenti. Queste regole sono necessarie per garantire l'effettiva integrazione dei mercati azionari degli Stati membri, per rafforzare l'efficacia del processo globale di formazione dei prezzi degli strumenti rappresentativi del capitale e per favorire il rispetto effettivo dell'obbligo di esecuzione alle condizioni migliori. Per raggiungere questi obiettivi è indispensabile porre in atto un regime globale di trasparenza per tutte le operazioni su azioni, indipendentemente dal fatto che siano eseguite da un'impresa di investimento su base bilaterale o tramite mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.

- (33) Per garantire il livello di informazione pre-negoziiazione necessario perché possa esistere un meccanismo efficace di formazione dei prezzi delle azioni e perché i partecipanti al mercato possano individuare le condizioni più favorevoli per concludere le operazioni, è opportuno imporre alle imprese di investimento che trattano per conto proprio di pubblicare quotazioni irrevocabili di acquisto e di vendita per le operazioni di determinate dimensioni riguardanti azioni liquide.
- (34) Tutte le imprese di investimento devono disporre delle stesse possibilità di divenire membri dei mercati regolamentati o di avervi accesso in tutta la Comunità. Indipendentemente dalle modalità organizzative delle operazioni esistenti attualmente negli Stati membri, occorre abolire le restrizioni tecniche e giuridiche all'accesso diretto, indiretto e a distanza ai mercati regolamentati.
- (35) Per agevolare la finalizzazione delle operazioni transfrontaliere, è inoltre opportuno prevedere che le imprese di investimento, anche quelle che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione, possano accedere ai sistemi di compensazione e di regolamento in tutta la Comunità, indipendentemente dal fatto che le operazioni siano state o meno concluse tramite i mercati regolamentati dello Stato membro in questione. Le imprese di investimento che desiderano partecipare direttamente ai sistemi di regolamento dei paesi partner devono rispettare i requisiti operativi e commerciali prescritti per l'acquisizione della qualità di membri e le misure prudenziali volte ad assicurare il funzionamento corretto ed ordinato dei mercati finanziari.
- (36) L'autorizzazione a gestire un mercato regolamentato deve comprendere tutte le attività direttamente collegate all'esposizione, all'elaborazione, all'esecuzione, alla conferma e alla notifica degli ordini, dal momento in cui tali ordini sono ricevuti dal mercato regolamentato al momento in cui sono trasmessi per successiva finalizzazione, nonché tutte le attività relative all'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione. Devono inoltre essere incluse le operazioni concluse tramite market maker designati dal mercato regolamentato nel quadro delle regole e dei sistemi di tale mercato.
- (37) Il gestore di un mercato regolamentato deve essere in grado di gestire anche un sistema multilaterale di negoziazione senza dover richiedere un'autorizzazione aggiuntiva in qualità di impresa di investimento.
- (38) Le disposizioni della presente direttiva relative all'ammissione di strumenti alla negoziazione in base alle regole applicate dal mercato regolamentato non devono pregiudicare l'applicazione delle disposizioni della direttiva 2001/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 maggio 2001 riguardante l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e l'informazione da pubblicare su detti valori ⁽¹⁾. Non si deve impedire al mercato regolamentato di applicare agli emittenti di valori mobiliari o strumenti che intende ammettere alla negoziazione requisiti più severi di quelli previsti dalla presente direttiva.
- (39) Gli Stati membri devono avere la facoltà di designare diverse autorità competenti per assicurare l'osservanza degli ampi obblighi previsti dalla presente direttiva. Tali autorità devono essere di natura pubblica per garantire la loro indipendenza dagli operatori economici ed evitare i conflitti di interesse. La designazione delle predette autorità pubbliche non deve impedire a queste ultime di delegare funzioni sotto la loro responsabilità.
- (40) È necessario rafforzare la convergenza dei poteri assegnati alle autorità competenti in modo da creare le premesse affinché le norme vengano osservate in modo equivalente in tutto il mercato finanziario integrato. Un certo numero di poteri comuni a tutte le autorità e risorse adeguate devono garantire l'efficacia della vigilanza.
- (41) Ai fini della protezione dei clienti e senza pregiudizio del loro diritto di adire le vie legali, è opportuno che gli Stati membri incoraggino gli organismi pubblici o privati istituiti ai fini della composizione extragiudiziale delle dispute a cooperare nella risoluzione delle vertenze transfrontaliere tenendo conto della raccomandazione della Commissione 98/257/CE riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo ⁽²⁾. Quando gli Stati membri attuano le disposizioni relative ai reclami e alle procedure di ricorso per le composizioni extragiudiziali, sono incoraggiati ad utilizzare i meccanismi di cooperazione transfrontalieri esistenti, in particolare la rete per la risoluzione extragiudiziale delle liti transfrontaliere nel settore dei servizi finanziari (FIN-Net).
- (42) È necessario rafforzare le disposizioni riguardanti lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali competenti e potenziare i doveri di assistenza e cooperazione reciproca. A causa della crescente attività transfrontaliera, le autorità competenti devono fornirsi reciprocamente le informazioni rilevanti per l'esercizio delle loro funzioni, in modo tale da garantire l'effettiva applicazione della presente direttiva anche in situazioni in cui le violazioni o presunte violazioni interessano le autorità di due o più Stati membri. Nello scambio di informazioni è necessaria un'osservanza rigorosa del segreto professionale per garantire la trasmissione senza intoppi di tali informazioni e la protezione dei diritti delle persone.

⁽¹⁾ GU L 184 del 6.7.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 115 del 17.4.1998, pag. 31.

(43) Nella riunione del 17 luglio 2000 il Consiglio ha istituito il comitato dei saggi per la regolamentazione dei mercati europei dei valori mobiliari. Nella relazione finale tale comitato ha proposto l'introduzione di nuove tecniche legislative basate su un approccio a quattro livelli, ovvero principi quadro, misure di esecuzione, cooperazione e controllo del rispetto delle norme. Il livello 1 corrisponde alla direttiva, che deve limitarsi a stabilire principi quadro di carattere generale, mentre il livello 2 consiste nelle misure tecniche di esecuzione che devono essere adottate dalla Commissione con l'assistenza di un comitato.

(44) La risoluzione adottata dal Consiglio europeo di Stoccolma del 23 marzo 2001 ha approvato la relazione finale del comitato dei saggi e la proposta di un approccio articolato su quattro livelli volto ad accrescere l'efficienza e la trasparenza del processo di adozione della normativa comunitaria in materia di valori mobiliari.

(45) Secondo il Consiglio europeo di Stoccolma si deve ricorrere più frequentemente alle misure di esecuzione (livello 2) per garantire che le disposizioni tecniche siano al passo con l'evoluzione dei mercati e delle pratiche di vigilanza e si devono fissare delle scadenze per tutte le fasi dei lavori relativi al livello 2.

(46) Nella sua risoluzione sull'attuazione della legislazione relativa ai servizi finanziari del 5 febbraio 2002, anche il Parlamento europeo ha approvato la relazione finale del comitato dei saggi, basandosi sulla dichiarazione solenne fatta dalla Commissione di fronte al Parlamento alla stessa data e sulla lettera inviata il 2 ottobre 2001 dal commissario responsabile del mercato interno al presidente della commissione parlamentare per i problemi economici e monetari in merito alle garanzie previste quanto al ruolo del Parlamento in tale processo.

(47) Le misure necessarie per l'esecuzione della presente direttiva devono essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾.

(48) Il Parlamento europeo deve disporre di un periodo di tre mesi dalla trasmissione del primo progetto di misure di esecuzione per esaminare tale progetto e pronunciarsi in merito. Tuttavia, in casi urgenti e debitamente motivati, questo periodo può essere abbreviato. Se entro tale periodo il Parlamento europeo approva una risoluzione, la Commissione deve rivedere il suo progetto.

(49) Per tenere conto degli ulteriori sviluppi intervenuti nei mercati finanziari, la Commissione deve presentare rela-

zioni al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione delle disposizioni riguardanti l'assicurazione della responsabilità civile professionale, sul campo di applicazione delle regole di trasparenza e sull'eventuale autorizzazione, in qualità di imprese di investimento, dei negozianti per conto proprio specializzati in strumenti finanziari derivati su merci.

(50) La direttiva 85/611/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1985 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari ⁽²⁾, la direttiva 93/6/CEE e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio ⁽³⁾ devono essere modificate ai fini di un loro allineamento alle disposizioni della presente direttiva.

(51) Per raggiungere l'obiettivo di creare un mercato finanziario integrato, nel quale gli investitori siano effettivamente protetti e l'efficienza e l'integrità del mercato nel suo insieme siano salvaguardate, è necessario che le imprese di investimento debbano rispettare gli stessi obblighi in qualsiasi Stato membro esse ottengano l'autorizzazione e che i mercati regolamentati e gli altri sistemi di negoziazione siano soggetti alle stesse norme in tutta la Comunità, in modo da impedire che l'opacità o le disfunzioni di un mercato mettano a repentaglio il buon funzionamento del sistema finanziario europeo nel suo insieme. Giacché questi obiettivi possono essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità ha la facoltà di adottare misure nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Conformemente al principio di proporzionalità, di cui al predetto articolo, la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

TITOLO I

DEFINIZIONI E CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Campo di applicazione

1. La presente direttiva si applica alle imprese di investimento e ai mercati regolamentati.

2. Gli articoli 12 e 13 e i capi II e III del titolo II si applicano anche agli enti creditizi autorizzati, in virtù della direttiva 2000/12/CE, a prestare uno o più servizi di investimento.

⁽²⁾ GU L 375 del 31.12.1985, pag. 31; direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 41 del 13.2.2002, pag. 35).

⁽³⁾ GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1; direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/28/CE (GU L 275 del 27.10.2000, pag. 37).

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Articolo 2

Esenzioni

1. La presente direttiva non si applica:

- a) alle imprese di assicurazioni ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 73/239/CEE o dell'articolo 1 della direttiva 79/267/CEE né alle imprese che esercitano le attività di riassicurazione e di retrocessione di cui alla direttiva 64/225/CEE;
- b) alle imprese che prestano servizi di investimento esclusivamente alla propria impresa madre, alle proprie imprese figlie o ad altre imprese figlie della propria impresa madre;
- c) alle persone che prestano servizi di investimento a titolo accessorio nell'ambito di un'attività professionale, se detta attività è disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari o da un codice di deontologia professionale i quali non escludono la prestazione dei servizi di cui trattasi;
- d) alle imprese i cui servizi di investimento consistono esclusivamente nella gestione di sistemi di partecipazione dei lavoratori;
- e) alle imprese i cui servizi di investimento consistono sia nel gestire sistemi di partecipazione dei lavoratori sia nel fornire servizi di investimento esclusivamente per la propria impresa madre, le proprie imprese figlie o altre imprese figlie della propria impresa madre;
- f) ai membri del Sistema europeo di banche centrali e ad altri enti nazionali che svolgono funzioni analoghe e ad altri enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima;
- g) agli organismi di investimento collettivo, a prescindere dal fatto che siano coordinati a livello comunitario, e ai depositari e dirigenti di tali organismi;
- h) alle persone che negoziano strumenti finanziari per conto proprio, a titolo di attività accessoria alla loro attività principale, quando questa attività principale non consiste nella prestazione di servizi di investimento ai sensi della presente direttiva o di servizi bancari ai sensi della direttiva 2000/12/CE;
- i) alle imprese la cui attività principale su base consolidata consiste nel negoziare per proprio conto strumenti finanziari derivati su merci;
- j) alle imprese che prestano servizi di investimento consistenti esclusivamente nel negoziare per conto proprio nei mercati dei contratti «future» o di opzione o che negoziano o fissano i prezzi per conto di altri membri di tali mercati e

sono garantite dai membri incaricati della compensazione in tali mercati, quando la responsabilità di garantire l'esecuzione dei contratti conclusi da tali imprese spetta ai membri degli stessi mercati incaricati della compensazione;

- k) alle associazioni create dai fondi pensione danesi il cui solo obiettivo è la gestione delle attività dei fondi pensione affiliati;
- l) agli «agenti di cambio» le cui attività e funzioni sono disciplinate dall'articolo 201 del decreto legislativo italiano 28 febbraio 1998, n. 58.

2. I diritti conferiti dalla presente direttiva non si applicano alla prestazione di servizi come controparte nelle operazioni realizzate dai membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) nel quadro dei compiti loro assegnati dal trattato e dallo statuto del SEBC e della Banca centrale europea.

3. Per tenere conto dell'evoluzione dei mercati finanziari e garantire l'applicazione uniforme della presente direttiva, la Commissione può, conformemente alla procedura di cui all'articolo 59, paragrafo 2, chiarire le esenzioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 3

Definizioni

1. Ai fini della presente direttiva si intende per:

- 1) «impresa di investimento»: qualsiasi persona giuridica la cui occupazione o attività abituale consiste nel prestare servizi di investimento a titolo professionale;
- 2) «servizio di investimento»: qualsiasi servizio riportato nella sezione A dell'allegato I relativo ad uno degli strumenti che figurano nella sezione C dell'allegato I;
- 3) «servizio accessorio»: qualsiasi servizio riportato nella sezione B dell'allegato I relativo ad uno degli strumenti che figurano nella sezione C dell'allegato I;
- 4) «consulenza in materia di investimenti»: prestazione di raccomandazioni personalizzate ad un cliente rispetto ad una o più operazioni relative a strumenti finanziari;
- 5) «esecuzione di ordini per conto dei clienti»: conclusione, in qualità di agente, di accordi di acquisto o di vendita di uno o più strumenti finanziari per conto di detti clienti;
- 6) «negoiazione per conto proprio»: contrattazione attiva, su base regolare e a titolo professionale, ai fini della conclusione di operazioni riguardanti uno o più strumenti finanziari nelle quali il negoziatore impegna posizioni proprie;

- 7) «cliente»: persona fisica o giuridica che chiede ad un'impresa di investimento la prestazione di servizi di investimento o di servizi accessori;
- 8) «cliente professionale»: cliente che possiede l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere le proprie decisioni in materia di investimenti e valutare correttamente i rischi esistenti, conformemente ai criteri e alle procedure stabiliti nell'allegato II;
- 9) «gestore del mercato»: persona o persone che dirigono effettivamente l'attività di un mercato regolamentato;
- 10) «mercato regolamentato»: sistema multilaterale, amministrato dal gestore del mercato, che consente l'incontro — al suo interno ed in base a regole non discrezionali — di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e ai suoi sistemi, e che è autorizzato e funziona regolarmente e conformemente alle disposizioni del titolo III;
- 11) «sistema multilaterale di negoziazione»: sistema multilaterale che consente l'incontro — al suo interno ed in base a regole non discrezionali — di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti;
- 12) «ordine a prezzo di mercato»: ordine di acquistare o vendere uno strumento finanziario al miglior prezzo disponibile;
- 13) «ordine a prezzo limitato»: ordine di acquisto o di vendita di uno strumento finanziario al prezzo fissato o ad un prezzo più vantaggioso;
- 14) «strumento finanziario»: qualsiasi strumento riportato nella sezione C dell'allegato I;
- 15) «valori mobiliari»: categorie di valori mobiliari, esclusi gli strumenti di pagamento, che possono essere negoziate nel mercato dei capitali, ad esempio:
- a) azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito di tali azioni;
 - b) obbligazioni ed altri titoli di credito;
 - c) qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquistare o di vendere tali valori mobiliari o che comporti un pagamento in contanti fissato con riferimento a valori mobiliari, una moneta, un tasso di interesse, un rendimento, una merce, un altro indice o criterio di misura;
- 16) «strumenti del mercato monetario»: categorie di strumenti normalmente negoziati sul mercato monetario, ad esempio i buoni del tesoro, i certificati di deposito e le «commercial paper», ad esclusione degli strumenti di pagamento;
- 17) «Stato membro d'origine»:
- a) in caso di imprese di investimento:
 - i) se l'impresa di investimento è una persona fisica, Stato membro in cui tale persona ha la propria amministrazione centrale;
 - ii) se l'impresa di investimento è una persona giuridica, Stato membro in cui si trova la sua sede statutaria. In questo caso l'autorità competente garantisce inoltre che l'amministrazione centrale di tale impresa sia ubicata in tale Stato membro;
 - iii) se, in base al diritto nazionale cui è soggetta, l'impresa non ha sede statutaria, Stato membro in cui è situata la sua amministrazione centrale;
 - b) in caso di mercati regolamentati: Stato membro in cui è registrato il mercato regolamentato o se, in base al diritto nazionale cui è soggetto, detto mercato non ha sede statutaria, Stato membro in cui è situata la sua amministrazione centrale;
- 18) «Stato membro ospitante»: Stato membro in cui un'impresa di investimento ha una succursale o presta servizi;
- 19) «autorità competente»: autorità designata dallo Stato membro d'origine, conformemente all'articolo 45, salvo altrimenti indicato nella presente direttiva;
- 20) «enti creditizi»: enti creditizi ai sensi della direttiva 2000/12/CE;
- 21) «società di gestione degli OICVM»: società di gestione ai sensi della direttiva 85/611/CEE;
- 22) «agente collegato»: persona fisica o giuridica che, senza essere considerata un'impresa di investimento ai fini della presente direttiva, promuove i servizi di investimento e i servizi accessori di un'impresa di investimento presso clienti o potenziali clienti, raccoglie e trasmette a tale impresa di investimento le istruzioni o gli ordini dei clienti riguardanti servizi di investimento o strumenti finanziari e presta consulenza ai clienti o potenziali clienti rispetto a strumenti o servizi finanziari offerti dall'impresa di investimento sotto la piena e incondizionata responsabilità dell'impresa per conto della quale opera;
- 23) «succursale»: sede di attività che costituisce una parte, priva di personalità giuridica, di un'impresa di investimento e fornisce servizi di investimento per i quali l'impresa di investimento è stata autorizzata;

24) «partecipazione qualificata»: partecipazione in un'impresa di investimento, diretta o indiretta, non inferiore al 10 % del capitale sociale o dei diritti di voto, in linea con il disposto dell'articolo 7 della direttiva 88/627/CEE ⁽¹⁾ del Consiglio, oppure che comporta la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla gestione dell'impresa;

25) «impresa madre»: impresa madre ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE del Consiglio ⁽²⁾;

26) «impresa figlia»: impresa figlia ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE; l'impresa figlia di un'impresa figlia è parimenti considerata impresa figlia dell'impresa madre che è a capo di tali imprese;

27) «controllo»: controllo ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE;

28) «stretti legami»: situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate:

a) da una «partecipazione», ossia dal fatto di detenere direttamente o tramite un legame di controllo, il 20 % o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;

b) da un «legame di controllo», ossia dal legame che esiste tra un'impresa madre e un'impresa figlia, in tutti i casi di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE, o da una relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un'impresa; l'impresa figlia di un'impresa figlia è parimenti considerata impresa figlia dell'impresa madre che è a capo di tali imprese.

Si ritiene che costituisca uno stretto legame tra due o più persone fisiche o giuridiche anche la situazione in cui esse siano legate in modo duraturo a una stessa persona fisica o giuridica da un legame di controllo.

2. Per tenere conto dell'evoluzione dei mercati finanziari e garantire l'applicazione uniforme della presente direttiva, la Commissione può, conformemente alla procedura prevista all'articolo 59, paragrafo 2, chiarire le definizioni contenute nel paragrafo 1 del presente articolo.

TITOLO II

CONDIZIONI PER L'AUTORIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ APPLICABILI ALLE IMPRESE DI INVESTIMENTO

CAPO I

CONDIZIONI E PROCEDURE PER L'AUTORIZZAZIONE

Articolo 4

Requisiti per l'autorizzazione

1. Ciascuno Stato membro riserva la prestazione di servizi di investimento alle imprese di investimento. Esso assicura altresì che tutte le imprese di investimento di cui è lo Stato membro d'origine esercitino la loro attività solo dopo essere state autorizzate conformemente alle disposizioni della presente direttiva.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano il gestore di un mercato a gestire un sistema multilaterale di negoziazione a condizione che rispetti gli articoli 13, 24, 27 e 28.

3. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, gli Stati membri possono rilasciare l'autorizzazione in qualità di impresa di investimento ad imprese che non sono persone giuridiche a condizione che:

a) il loro status giuridico garantisca agli interessi dei terzi un livello di protezione equivalente a quello offerto dalla personalità giuridica, e

b) siano oggetto di una vigilanza prudenziale equivalente adeguata al loro status giuridico.

Tuttavia quando una persona fisica fornisce servizi che implicano la detenzione di fondi o di valori mobiliari di terzi, può essere considerata come un'impresa di investimento ai fini della presente direttiva soltanto se, fatti salvi gli altri requisiti fissati da quest'ultima e dalla direttiva 93/6/CEE, soddisfa le condizioni seguenti:

a) i diritti di proprietà dei terzi sugli strumenti e i fondi devono essere salvaguardati, in particolare in caso di insolvenza dell'impresa o dei suoi proprietari, di confisca, di compensazione o di qualsiasi altra azione intentata dai creditori dell'impresa o dei suoi proprietari;

b) l'impresa deve essere soggetta a norme il cui scopo è il controllo della sua solvibilità, nonché di quella dei suoi proprietari;

c) i conti annuali dell'impresa devono essere controllati da una o più persone abilitate, in virtù della legislazione nazionale, alla revisione dei conti;

⁽¹⁾ GU L 348 del 17.12.1998, pag. 62.

⁽²⁾ GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1.

d) quando un'impresa ha un solo proprietario, quest'ultimo deve prendere le disposizioni necessarie per la protezione degli investitori in caso di cessazione dell'attività dell'impresa dovuta al suo decesso, alla sua incapacità o a qualsiasi altra situazione simile.

4. Gli Stati membri istituiscono un registro di tutte le imprese di investimento. Questo registro è accessibile al pubblico e contiene informazioni sui servizi che l'impresa di investimento è autorizzata a prestare. Il registro viene aggiornato regolarmente.

5. Nel caso delle imprese di investimento che si limitano a prestare un servizio di consulenza in materia di investimenti, gli Stati membri possono consentire all'autorità competente di delegare il compito di rilasciare l'autorizzazione ad un organismo che soddisfi le condizioni di cui all'articolo 45, paragrafo 2.

Articolo 5

Portata dell'autorizzazione

1. Lo Stato membro d'origine garantisce che nell'autorizzazione siano specificati i servizi di investimento che l'impresa è autorizzata a fornire. L'autorizzazione può coprire uno o più servizi accessori di cui alla sezione B dell'allegato I. L'autorizzazione non può mai essere rilasciata solo per la prestazione di servizi accessori.

2. Un'impresa di investimento che chiede di estendere la propria attività ad altri servizi di investimento o accessori non coperti dall'autorizzazione iniziale presenta una richiesta di estensione di tale autorizzazione.

3. L'autorizzazione è valida per tutta la Comunità e consente ad un'impresa di investimento di prestare i servizi per i quali è autorizzata ovunque nella Comunità, sia tramite lo stabilimento di una succursale che in regime di libera prestazione dei servizi.

Articolo 6

Procedure per la concessione e il rifiuto dell'autorizzazione

1. L'autorità competente non concede l'autorizzazione se prima non si è pienamente assicurata che il richiedente rispetti tutti i requisiti derivanti dalle disposizioni adottate conformemente alla presente direttiva.

2. L'impresa di investimento fornisce tutte le informazioni — compreso un programma di attività che presenti in particolare i tipi di operazioni previste e la struttura organizzativa — di cui l'autorità competente necessita per accertarsi che l'impresa di investimento abbia adottato, al momento dell'au-

torizzazione iniziale, tutte le misure necessarie per adempiere agli obblighi derivanti dalle disposizioni del presente capo.

3. Il richiedente è informato, entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa, se l'autorizzazione viene accordata o meno.

Articolo 7

Revoca dell'autorizzazione

L'autorità competente può revocare l'autorizzazione ad un'impresa di investimento quando quest'ultima:

- a) non si avvale dell'autorizzazione entro 12 mesi, vi rinuncia espressamente o ha cessato di prestare servizi di investimento da più di sei mesi, se lo Stato membro interessato non ha disposto la decadenza dell'autorizzazione in tali casi;
- b) ha ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;
- c) non soddisfa più le condizioni cui è subordinata l'autorizzazione, ad esempio non rispetta più le disposizioni della direttiva 93/6/CEE;
- d) ha violato in modo grave e sistematico le disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva per quanto concerne le condizioni di esercizio applicabili alle imprese di investimento;
- e) ricade in uno degli altri casi in cui la revoca è prevista dalla normativa nazionale, per questioni che esulano dal campo di applicazione della presente direttiva.

Articolo 8

Persone che dirigono effettivamente l'attività

1. Gli Stati membri prescrivono che le persone che dirigono effettivamente l'attività di un'impresa di investimento garantiscano un grado di onorabilità ed esperienza sufficienti per assicurare una gestione sana e prudente di detta impresa.

2. Gli Stati membri prescrivono che l'impresa di investimento notifichi all'autorità competente qualsiasi cambiamento intervenuto nella sua direzione, fornendo tutte le informazioni richieste per valutare se i nuovi dirigenti garantiscano un grado di onorabilità ed esperienza sufficienti.

3. L'autorità competente rifiuta l'autorizzazione se non è certa dell'onorabilità e dell'esperienza delle persone che dirigeranno effettivamente l'attività dell'impresa di investimento o laddove esistano ragioni obiettive e dimostrabili per ritenere che i cambiamenti proposti nella direzione mettano a repentaglio la gestione sana e prudente dell'impresa.

4. Gli Stati membri garantiscono che la direzione delle imprese di investimento sia assicurata da almeno due persone che soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 1.

In deroga al primo comma, gli Stati membri possono rilasciare l'autorizzazione alle imprese di investimento che sono persone fisiche o alle imprese di investimento che sono persone giuridiche dirette da un'unica persona fisica conformemente al loro statuto e alla legislazione nazionale applicabile. Gli Stati membri assicurano comunque che siano state adottate misure alternative per garantire la gestione sana e prudente di tali imprese.

Articolo 9

Persone che esercitano il controllo effettivo e acquisizione di partecipazioni qualificate

1. Gli Stati membri prescrivono che gli azionisti che detengono una partecipazione qualificata in un'impresa di investimento siano adeguati a garantire la gestione sana e prudente dell'impresa di investimento.

Quando esistono stretti legami tra l'impresa di investimento e altre persone fisiche o giuridiche, l'autorità competente rilascia l'autorizzazione solo se tali legami non le impediscono di esercitare efficacemente la propria funzione di vigilanza.

2. L'autorità competente rifiuta di rilasciare l'autorizzazione se le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di un paese terzo applicabili ad una o più persone fisiche o giuridiche con le quali l'impresa di investimento ha stretti legami o difficoltà legate all'applicazione di tali disposizioni le impediscono di esercitare efficacemente le sue funzioni di vigilanza.

3. Gli Stati membri esigono da tutte le persone fisiche o giuridiche che intendano acquisire o vendere, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in un'impresa di investimento di notificare preventivamente, conformemente al secondo comma, all'autorità competente l'entità della partecipazione di cui verrebbero in possesso. Tali persone devono parimenti informare l'autorità competente quando intendono aumentare o ridurre la loro partecipazione qualificata se in seguito la quota dei diritti di voto o del capitale da loro detenuta raggiunge, scende al di sotto o supera i limiti del 20 %, 33 % o 50 % oppure se l'impresa di investimento diventa una loro impresa figlia.

Fatto salvo il paragrafo 4, l'autorità competente dispone di un termine massimo di tre mesi dalla data della notifica prevista al primo comma per opporsi a detto progetto se, tenuto conto della necessità di garantire una gestione sana e prudente dell'impresa di investimento, non è certa dell'adeguatezza delle

persone di cui al primo comma. Nei casi in cui l'autorità competente non si oppone al progetto notificato, essa può fissare un termine massimo per la realizzazione del medesimo.

4. Se l'acquirente di una partecipazione di cui al paragrafo 3 è un'impresa di investimento, un ente creditizio o un'impresa di assicurazioni autorizzata in un altro Stato membro o l'impresa madre di un'impresa di investimento, di un ente creditizio o di un'impresa di assicurazioni autorizzata in un altro Stato membro o una persona che controlla un'impresa di investimento, un ente creditizio o un'impresa di assicurazioni autorizzata in un altro Stato membro e se, in virtù di tale acquisizione, l'impresa partecipata diventa un'impresa figlia dell'acquirente o passa sotto il suo controllo, la valutazione dell'acquisizione è oggetto della consultazione preventiva di cui all'articolo 55.

5. Gli Stati membri prevedono che se le imprese di investimento vengono a conoscenza di acquisti o cessioni di partecipazioni nel loro capitale che facciano superare o scendere al di sotto di uno dei livelli di cui al primo comma del paragrafo 3, lo comunicano immediatamente all'autorità competente.

Le imprese di investimento comunicano altresì all'autorità competente, almeno una volta all'anno, l'identità degli azionisti o dei soci che possiedono partecipazioni qualificate e l'entità delle medesime, quali risultano, per esempio, dalle informazioni comunicate nel corso dell'assemblea generale annuale degli azionisti e dei soci ovvero in virtù della regolamentazione attinente alle società i cui titoli sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.

6. Gli Stati membri prescrivono che quando l'influenza esercitata dalle persone di cui al primo comma del paragrafo 1 possa pregiudicare la gestione sana e prudente dell'impresa di investimento, l'autorità competente adotti misure adeguate per porre termine a tale situazione.

Tali misure possono in particolare consistere nella richiesta di ordinanze giudiziarie e/o nell'imposizione di sanzioni nei confronti degli amministratori e dei dirigenti o nella sospensione dell'esercizio dei diritti di voto inerenti alle azioni o quote detenute dagli azionisti o soci in questione.

Misure analoghe vengono prese nei confronti delle persone che non ottemperino all'obbligo di informare l'autorità prima dell'acquisizione o dell'incremento di una partecipazione qualificata. In caso di acquisizione di una partecipazione nonostante l'opposizione dell'autorità competente, gli Stati membri, indipendentemente da altre eventuali sanzioni che verranno adottate, dispongono la sospensione dell'esercizio dei relativi diritti di voto, oppure la nullità o la possibilità di annullamento dei voti espressi.

Articolo 10

Adesione ad un sistema di indennizzo degli investitori autorizzato

L'autorità competente si accerta che i soggetti che chiedono un'autorizzazione in qualità di imprese di investimento abbiano ottemperato agli obblighi previsti dalla direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ al momento dell'autorizzazione.

Articolo 11

Dotazione patrimoniale iniziale

1. Gli Stati membri assicurano che l'autorità competente rilasci l'autorizzazione solo a condizione che l'impresa di investimento disponga di un capitale iniziale conforme ai requisiti previsti dalla direttiva 93/6/CEE, tenuto conto della natura dei servizi di investimento che l'impresa intende prestare.

2. Gli Stati membri assicurano che le imprese di investimento che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 93/6/CEE in virtù dell'articolo 2, punto 2, lettere c) e d) della stessa sottoscrivano un'assicurazione della responsabilità civile professionale estesa all'intero territorio comunitario o una garanzia comparabile contro la responsabilità derivante da negligenza professionale che assicuri una copertura di almeno 1 000 000 di EUR per ciascuna richiesta di indennizzo e di 2 000 000 di EUR all'anno per l'importo totale delle richieste di indennizzo.

3. Gli importi di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono periodicamente soggetti a revisione ad opera della Commissione per tenere conto delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat in linea e contemporaneamente con gli aggiustamenti effettuati a titolo dell'articolo 4, paragrafo 7 della direttiva 2002/.../CE [sull'intermediazione assicurativa].

Articolo 12

Requisiti di organizzazione

1. Lo Stato membro d'origine assicura che le imprese di investimento rispettino i requisiti di organizzazione di cui ai paragrafi da 2 a 9.

2. Le imprese di investimento applicano politiche e procedure tali da garantire che l'impresa, i suoi dirigenti, i suoi dipendenti e gli agenti collegati adempiano agli obblighi che incombono loro in virtù della presente direttiva quando prestano servizi a e per conto di clienti e rispettino l'integrità del mercato. Queste politiche e procedure permettono alle imprese di investimento di dimostrare, su richiesta dell'autorità competente, di aver agito conformemente ai predetti obblighi.

3. Le imprese di investimento sono strutturate ed organizzate in modo tale da minimizzare il rischio che gli interessi dei clienti siano messi a repentaglio da conflitti di interessi tra l'impresa e i suoi clienti o tra gli stessi clienti.

4. Le imprese di investimento impiegano i sistemi, le risorse e le procedure necessarie per garantire la continuità e la regolarità della prestazione di servizi.

5. Quando le imprese di investimento affidano ad un terzo l'esecuzione di compiti essenziali alla prestazione di un servizio continuo e soddisfacente ai clienti, adottano misure ragionevoli per evitare un indebito aggravamento del rischio operativo. L'affidamento a terzi di funzioni operative importanti non può mettere a repentaglio la qualità del controllo interno né impedire alle autorità di vigilanza di controllare che le imprese di investimento rispettino tutti i loro obblighi.

6. Le imprese di investimento dispongono di procedure amministrative e contabili sane, di meccanismi di controllo interno, di procedure efficaci per la valutazione del rischio e di meccanismi effettivi di controllo e tutela in materia di elaborazione elettronica dei dati, nonché in particolare di regole per le operazioni personali dei dipendenti dell'impresa.

7. Le imprese di investimento tengono, per tutti i servizi prestati e tutte le operazioni effettuate, registrazioni idonee a consentire all'autorità competente di controllare il rispetto dei requisiti previsti dalla presente direttiva, in particolare degli obblighi nei confronti dei clienti.

8. Quando le imprese di investimento detengono strumenti finanziari appartenenti ai clienti, prendono misure adeguate per salvaguardare i diritti di proprietà dei clienti, segnatamente in caso di insolvenza dell'impresa di investimento, e per impedire che gli strumenti degli investitori siano utilizzati dall'impresa di investimento per conto proprio, salvo accordo esplicito dei clienti.

9. Quando le imprese di investimento detengono fondi appartenenti ai clienti, prendono misure adeguate per salvaguardare i diritti dei clienti e per impedire che i fondi dei clienti siano utilizzati dalle imprese per conto proprio, salvo nel caso degli enti creditizi.

10. In caso di succursali di imprese di investimento, ferma restando la possibilità dell'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'impresa di investimento di avere accesso diretto alle registrazioni rilevanti, l'autorità competente dello Stato membro in cui la succursale è ubicata vigila sull'osservanza degli obblighi previsti al paragrafo 7 per quanto concerne le operazioni effettuate dalla succursale.

⁽¹⁾ GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22.

11. Per tenere conto dell'evoluzione dei mercati finanziari sotto il profilo tecnico e garantire l'applicazione uniforme dei paragrafi da 2 a 10, la Commissione adotta, conformemente alla procedura di cui all'articolo 59, paragrafo 2, misure di esecuzione che specifichino i requisiti di organizzazione concreti da imporre alle imprese di investimento che prestano diversi servizi di investimento e servizi accessori o una loro combinazione.

Articolo 13

Processo di negoziazione e finalizzazione di operazioni in un sistema multilaterale di negoziazione

1. Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione, oltre a rispettare gli obblighi di cui all'articolo 12, instaurino regole e procedure trasparenti e non discrezionali atte a garantire un processo di negoziazione equo ed ordinato e fissino criteri obiettivi per un'esecuzione efficace degli ordini, in modo tale che gli utenti ottengano in qualsiasi momento il miglior prezzo offerto in o da un sistema multilaterale di negoziazione per l'operazione delle dimensioni previste. Tali regole e procedure sono soggette all'approvazione preventiva dell'autorità competente dello Stato membro d'origine.

2. Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione diano accesso al sistema in base a condizioni commerciali trasparenti ed oggettive. Le imprese di investimento che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione possono limitare l'accesso e l'utilizzo del sistema alle controparti ammissibili, come definite all'articolo 22, paragrafo 3.

3. Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione informino chiaramente i loro utenti delle rispettive responsabilità per quanto concerne il regolamento delle operazioni effettuate nel loro sistema. Se le imprese di investimento che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione assumono una parte di tali responsabilità, l'autorità competente assicura che abbiano adottato le disposizioni necessarie per favorire un regolamento efficace.

4. Quando un valore mobiliare che è stato ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato è negoziato anche in un sistema multilaterale di negoziazione senza il consenso dell'emittente, quest'ultimo non è soggetto ad alcun obbligo nei confronti di tale sistema per quanto riguarda la divulgazione iniziale, continuativa o ad hoc di informazioni finanziarie.

5. Gli Stati membri assicurano che le imprese di investimento che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione eseguano immediatamente qualsiasi istruzione dell'autorità competente di sospendere o ritirare uno strumento finanziario dalla negoziazione, conformemente all'articolo 46, paragrafo 1.

6. Per tenere conto dell'evoluzione dei mercati finanziari sul piano tecnico e garantire l'applicazione uniforme dei paragrafi 1 e 2, la Commissione adotta, conformemente alla procedura di cui all'articolo 59, paragrafo 2, misure di esecuzione riguardanti il contenuto delle regole di negoziazione volte a promuovere un processo di negoziazione equo ed ordinato tramite il sistema multilaterale di negoziazione.

Articolo 14

Autorizzazione di imprese e succursali di paesi terzi

1. Gli Stati membri informano la Commissione delle difficoltà di carattere generale incontrate dalle loro imprese di investimento nello stabilirsi o nel prestare servizi di investimento in un paese terzo.

2. Qualora la Commissione constati, sulla base delle informazioni comunicate in applicazione del paragrafo 1, che un paese terzo non concede alle imprese di investimento comunitarie un accesso effettivo al mercato, equivalente a quello concesso dalla Comunità alle imprese di investimento di tale paese terzo, può presentare al Consiglio proposte affinché le sia affidato un mandato di negoziato adeguato al fine di ottenere possibilità di concorrenza comparabili per le imprese di investimento comunitarie. Il Consiglio decide a maggioranza qualificata.

3. Qualora la Commissione constati, sulla base delle informazioni comunicate in applicazione del paragrafo 1, che in un paese terzo le imprese di investimento comunitarie non fruiscono del trattamento nazionale che garantisce possibilità di concorrenza pari a quelle delle imprese di investimento di tale paese e che le condizioni per un accesso effettivo al mercato non sono soddisfatte, può aprire negoziati per porre rimedio a questa situazione.

Nei casi previsti al primo comma, la Commissione può anche decidere, conformemente alla procedura di cui all'articolo 59, paragrafo 2, in qualsiasi momento e parallelamente all'avvio dei negoziati, che le autorità competenti degli Stati membri limitino o sospendano le decisioni in merito alle domande di autorizzazione, già presentate o future, e in merito all'acquisizione di partecipazioni da parte delle imprese madri, dirette o indirette, soggette alla legislazione del paese terzo in questione. Tale limitazione o sospensione non si applica alla costituzione di imprese figlie da parte di imprese di investimento debitamente autorizzate nella Comunità o da parte di loro imprese figlie, né all'acquisizione di partecipazioni in imprese di investimento comunitarie da parte di tali imprese o imprese figlie. La durata di tali misure non può superare i tre mesi.

Prima dello scadere del termine di tre mesi di cui al comma precedente e in base all'esito dei negoziati, la Commissione può decidere, conformemente alla procedura di cui all'articolo 59, paragrafo 2, di prorogare tali misure.

4. Qualora la Commissione constati il verificarsi di una delle situazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, gli Stati membri la informano su sua richiesta:

- a) di ogni domanda di autorizzazione di un'impresa figlia diretta o indiretta la cui impresa madre sia soggetta al diritto del paese terzo in questione;
- b) di ogni progetto di acquisizione di partecipazione, di cui siano informati conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, da parte di una siffatta impresa madre in un'impresa di investimento comunitaria, che renderebbe quest'ultima una sua impresa figlia.

Questo obbligo di informazione cessa appena sia concluso un accordo col paese terzo in questione o quando cessino di applicarsi le misure di cui al paragrafo 3, secondo e terzo comma.

5. Le misure adottate in forza del presente articolo devono essere conformi agli obblighi cui è soggetta la Comunità in virtù di accordi internazionali sia bilaterali che multilaterali applicabili all'accesso all'attività delle imprese di investimento o al suo esercizio.

CAPO II

CONDIZIONI DI ESERCIZIO APPLICABILI ALLE IMPRESE DI INVESTIMENTO

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 15

Obblighi generali in materia di vigilanza continua

1. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti controllino regolarmente le disposizioni di organizzazione che le imprese di investimento sono tenute ad adottare per poter ottenere l'autorizzazione iniziale.

2. Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento notifichino alle autorità competenti qualunque modifica rilevante del loro programma di attività e forniscano loro anche tutte le informazioni di cui necessitano per verificare che anche le nuove disposizioni di organizzazione siano sufficienti a garantire il rispetto continuativo degli obblighi previsti dalla presente direttiva.

3. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti vigilino sulle attività dell'impresa di investimento per accertare che essa rispetti le condizioni di esercizio previste nel presente capo nonché gli altri obblighi stabiliti dalla presente direttiva. Essi garantiscono inoltre che le autorità competenti ottengano

le informazioni necessarie per valutare se l'impresa di investimento ottemperi a tali obblighi.

4. Nel caso delle imprese di investimento che si limitano a prestare consulenza in materia di investimenti, l'autorità competente può delegare la sua funzione di controllo regolare del rispetto dei requisiti di organizzazione e di esercizio ad un organismo che ottemperi ai requisiti di cui all'articolo 45, paragrafo 2.

Articolo 16

Conflitti di interesse

1. Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento adottino qualsiasi misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra tali imprese, dirigenti e dipendenti inclusi, e i loro clienti o tra due clienti al momento della prestazione di qualunque servizio di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi.

2. Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento le cui attività diano origine a conflitti di interesse mantengano e applichino disposizioni organizzative e amministrative efficaci per impedire che questi conflitti arrechino pregiudizio agli interessi dei clienti o li gestiscano in modo tale da giungere allo stesso risultato.

3. Quando le disposizioni organizzative o amministrative adottate dall'impresa di investimento per gestire i conflitti di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia effettivamente evitato, l'impresa di investimento informa chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti di interesse.

4. Per tenere conto dell'evoluzione dei mercati finanziari sul piano tecnico e garantire l'applicazione uniforme dei paragrafi 1, 2 e 3, la Commissione adotta, conformemente alla procedura di cui all'articolo 59, paragrafo 2, misure di esecuzione volte a:

- a) definire le misure che si può ragionevolmente richiedere alle imprese di investimento di adottare per rilevare, prevenire, gestire e/o divulgare i conflitti di interesse quando prestano vari servizi di investimento e servizi accessori o una combinazione di entrambi;
- b) appianare i conflitti derivanti da qualunque vantaggio finanziario ricevuto o da qualunque interesse personale determinatosi al momento della prestazione di un servizio di investimento che possa compromettere la qualità o l'equità di un servizio di investimento connesso prestato ad un cliente o realizzato per suo conto.

*Articolo 17***Dotazione patrimoniale continua**

Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento rispettino in qualunque momento le regole stabilite dalla direttiva 93/6/CEE, tenuto conto della natura dei servizi di investimento prestati.

*Sezione 2***Disposizioni volte a garantire la protezione degli investitori***Articolo 18***Norme di comportamento da rispettare al momento della prestazione di servizi di investimento ai clienti**

1. Gli Stati membri assicurano che le imprese di investimento, quando prestano servizi di investimento ai clienti, agiscano in modo onesto, equo e professionale, in modo da servire nel miglior modo possibile gli interessi dei loro clienti e che esse rispettino in particolare i principi di cui ai paragrafi da 2 a 8.

2. Le comunicazioni di marketing, o le informazioni ivi contenute, indirizzate a clienti o potenziali clienti sono identificate come tali e sono corrette, chiare e non fuorvianti.

3. Ai clienti o potenziali clienti vengono fornite informazioni chiare e tempestive cosicché essi possano comprendere la natura esatta del servizio di investimento e dello strumento finanziario che vengono loro proposti nonché i rischi ad essi connessi.

4. Il cliente fornisce all'impresa di investimento le informazioni in merito alle sue conoscenze, alle sue esperienze e ai suoi obiettivi in materia di investimenti nonché alla sua situazione finanziaria di cui l'impresa necessita per poter determinare quali sono i servizi di investimento e gli strumenti finanziari adatti a tale cliente.

5. Informazioni corrette, chiare e non fuorvianti sugli strumenti finanziari, gli investimenti proposti e le modalità di esecuzione degli ordini sono fornite tempestivamente ai clienti per consentire loro di prendere le loro decisioni di investimento con cognizione di causa.

6. Ai clienti vengono forniti orientamenti e avvertenze adeguati sui rischi relativi agli investimenti in determinati strumenti o alle strategie di investimento, tenendo conto delle esperienze e delle conoscenze del cliente.

7. Gli accordi conclusi tra l'impresa di investimento e il cliente sono registrati in un documento che indica i diritti e

gli obblighi delle parti nonché le altre condizioni alle quali l'impresa fornirà servizi al cliente.

8. I clienti ricevono relazioni sull'andamento e sui costi delle operazioni e dei servizi prestati per loro conto.

9. Per garantire la necessaria protezione degli investitori e l'applicazione uniforme dei paragrafi da 1 a 8, la Commissione adotta, conformemente alla procedura di cui all'articolo 59, paragrafo 2, misure di esecuzione volte a garantire che le imprese di investimento rispettino i principi di cui ai predetti paragrafi quando prestano servizi di investimento o servizi accessori ai loro clienti. Queste misure di esecuzione prendono in considerazione:

a) la natura dei servizi offerti o forniti al cliente o al potenziale cliente, comprese le procedure e i sistemi particolari che le imprese di investimento utilizzano per eseguire gli ordini per conto dei clienti;

b) la natura degli strumenti finanziari offerti o considerati;

c) la natura del cliente o potenziale cliente (al dettaglio o professionale).

10. Gli Stati membri consentono ad un'impresa di investimento che riceva, tramite un'altra impresa di investimento, istruzioni di fornire servizi di investimento o servizi accessori per conto di un cliente di basarsi sulle informazioni relative a tale cliente comunicate dall'impresa che ha trasmesso le istruzioni.

L'impresa di investimento che riceva in questo modo istruzioni di prestare servizi per conto di un cliente può inoltre basarsi sulle raccomandazioni relative al servizio o all'operazione in questione fornite al cliente da un'altra impresa di investimento.

L'impresa di investimento che riceva le istruzioni o gli ordini dei clienti tramite un'altra impresa di investimento resta responsabile della prestazione del servizio o dell'esecuzione dell'operazione in questione sulla base delle informazioni o raccomandazioni summenzionate, conformemente alle misure adottate in applicazione del paragrafo 9.

11. L'autorità competente dello Stato membro d'origine assicura che le imprese di investimento rispettino gli obblighi previsti dalla presente disposizione e le misure di esecuzione adottate in applicazione del paragrafo 9 quando forniscono servizi in altri Stati membri.

12. L'autorità competente dello Stato membro in cui è ubicata una succursale assicura che quest'ultima rispetti gli obblighi previsti ai paragrafi da 1 a 8 e le misure di esecuzione adottate conformemente al paragrafo 9 per quanto riguarda i servizi forniti ai clienti.

*Articolo 19***Obbligo di eseguire gli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente**

1. Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento che prestino servizi comprendenti l'esecuzione, o ad opera della stessa impresa o ad opera di un'altra, di ordini di clienti relativi a strumenti finanziari di garantire che tali ordini siano eseguiti in modo tale che il cliente ottenga il miglior risultato possibile in termini di prezzo, costi, rapidità e probabilità di esecuzione, tenendo conto del momento, delle dimensioni e della natura degli ordini del cliente e di tutte le istruzioni specifiche date dal cliente.

2. L'autorità competente verifica che le imprese di investimento applichino realmente procedure efficaci che costituiscano nel loro insieme un metodo sistematico, replicabile e dimostrabile atto a favorire l'esecuzione degli ordini dei clienti alle condizioni più favorevoli per questi ultimi. Quando valuta queste procedure, l'autorità competente esamina in che misura esse consentano all'impresa di investimento di ottenere il miglior risultato possibile alla luce delle condizioni prevalenti nel mercato alle quali è ragionevole supporre che l'impresa abbia accesso.

3. Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento rivedano regolarmente le procedure che applicano per ottenere il miglior risultato possibile per i loro clienti ed eventualmente adattino queste procedure in modo da avere accesso ai sistemi che offrono su base coerente le condizioni di esecuzione più favorevoli esistenti sul mercato.

4. Per garantire la necessaria protezione agli investitori, il funzionamento equo ed ordinato dei mercati e l'applicazione uniforme dei paragrafi 1, 2 e 3, la Commissione adotta, conformemente alla procedura prevista all'articolo 59, paragrafo 2, misure di esecuzione che definiscano:

- a) i fattori che possono essere presi in considerazione per stabilire quale sia la migliore esecuzione o per calcolare il miglior prezzo netto offerto sul mercato, tenuto conto delle dimensioni e del tipo di ordine e del tipo di cliente;
- b) le procedure che, tenuto conto dell'entità delle operazioni delle diverse imprese di investimento, possono essere considerate metodi ragionevoli ed efficaci per avere accesso ai sistemi che offrono le condizioni di esecuzione più favorevoli del mercato.

*Articolo 20***Regole per la gestione degli ordini dei clienti**

1. Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento autorizzate ad eseguire gli ordini per conto dei clienti

applichino procedure e disposizioni che assicurino un'esecuzione rapida ed equa di tali ordini rispetto ad altri ordini di clienti e agli interessi di negoziazione della stessa impresa.

2. Gli Stati membri assicurano che le imprese di investimento applichino procedure o disposizioni che garantiscano l'esecuzione di ordini equivalenti dei loro clienti in funzione della data della loro ricezione e che impediscano che gli interessi dei clienti siano danneggiati da conflitti di interesse di qualunque tipo.

3. Gli Stati membri assicurano che le imprese di investimento ottengano il consenso esplicito dei clienti prima di procedere all'esecuzione dei loro ordini al di fuori delle regole e dei sistemi di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione. Gli Stati membri consentono all'impresa di investimento di ottenere tale consenso o sotto forma di accordo generale o in relazione alle singole operazioni. Se il consenso è dato sotto forma di accordo generale deve figurare in un documento separato ed essere rinnovato ogni anno.

4. Gli Stati membri prescrivono che, in caso di ordini di clienti a prezzo limitato che non possano essere eseguiti immediatamente alle condizioni prevalenti del mercato, le imprese di investimento adottino misure volte a facilitare l'esecuzione più rapida possibile di tali ordini pubblicandone immediatamente i termini in un modo facilmente accessibile agli altri partecipanti al mercato, a meno che il cliente fornisca istruzioni diverse. Gli Stati membri prescrivono che le autorità competenti possano esentare dall'applicazione di questo obbligo in caso di ordini a prezzo limitato riguardanti un volume insolitamente elevato per il mercato, conformemente all'articolo 41 paragrafo 2.

5. Per garantire che le misure volte ad assicurare la protezione degli investitori ed il funzionamento equo ed ordinato dei mercati finanziari tengano conto dell'evoluzione di tali mercati sul piano tecnico e per garantire l'applicazione uniforme dei paragrafi da 1 a 4, la Commissione adotta, conformemente alla procedura di cui all'articolo 59, paragrafo 2, misure di esecuzione che definiscano:

- a) le condizioni e la natura delle procedure e delle disposizioni che determinano un'esecuzione rapida e corretta degli ordini dei clienti e le situazioni nelle quali o i tipi di operazioni per i quali le imprese di investimento possono ragionevolmente rinunciare ad un'esecuzione rapida in modo da ottenere condizioni più favorevoli per i clienti;

- b) le procedure per ottenere il consenso del cliente e la conferma di tale consenso prima dell'esecuzione dei suoi ordini al di fuori delle regole e dei sistemi di un mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione;

- c) i diversi metodi attraverso i quali si può considerare che un'impresa di investimento abbia adempito al proprio obbligo di divulgare al mercato gli ordini dei clienti a prezzo limitato ineseguiti.

Articolo 21

Obblighi delle imprese di investimento che utilizzano agenti collegati

1. Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento utilizzino agenti collegati solo per promuovere i loro servizi, procurare clienti o raccogliere gli ordini dei clienti o dei potenziali clienti e trasmetterli alle imprese di investimento e prestare consulenza rispetto agli strumenti o servizi finanziari offerti da tali imprese.

2. Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento che utilizzano agenti collegati assumano la responsabilità piena e incondizionata per qualunque azione o omissione compiuta da tali agenti quando operano per conto di tali imprese. Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di garantire che gli agenti collegati comunichino immediatamente a qualsiasi cliente o potenziale cliente in che veste operano e quale impresa rappresentano.

3. Gli Stati membri assicurano che le imprese di investimento controllino le attività esercitate dai loro agenti collegati e adottino le misure e le procedure volte a garantire che rispettino continuamente le disposizioni della presente direttiva.

4. Ciascuno Stato membro assicura che gli agenti collegati che operino o desiderino operare sul suo territorio siano iscritti in un registro pubblico istituito e mantenuto sotto la responsabilità dell'autorità competente.

L'autorità competente assicura che gli agenti collegati siano iscritti nel registro pubblico solo quando soddisfino il criterio dell'onorabilità e possiedano conoscenze generali, commerciali e professionali adeguate per essere in grado di comunicare accuratamente tutte le informazioni riguardanti il servizio proposto al cliente o potenziale cliente.

Il registro è aggiornato regolarmente. Esso può essere consultato dal pubblico.

5. Gli Stati membri assicurano che le imprese di investimento utilizzino solo gli agenti collegati iscritti nei registri pubblici istituiti conformemente al paragrafo 4.

6. Gli Stati membri possono consentire che l'autorità competente deleghi l'istituzione e il mantenimento del registro pubblico di cui al paragrafo 4 nonché la funzione di controllare che gli agenti collegati ottemperino agli obblighi di cui al paragrafo 4 ad un organismo che soddisfi le condizioni fissate all'articolo 45, paragrafo 2.

Articolo 22

Operazioni con controparti ammissibili

1. Gli Stati membri assicurano che le imprese di investimento autorizzate ad eseguire ordini per conto dei clienti e/o a negoziare per conto proprio possano concludere operazioni con controparti ammissibili senza essere obbligate a conformarsi agli obblighi previsti agli articoli 18, 19 e 20 rispetto a tali operazioni.

2. Per concludere operazioni conformemente al paragrafo 1, l'impresa di investimento ottiene dalla sua eventuale controparte la conferma che quest'ultima accetta di essere trattata come controparte ammissibile. Tale conferma è ottenuta prima o durante l'operazione o sotto forma di accordo generale.

3. Gli Stati membri riconoscono come «controparti ammissibili», ai fini del presente articolo e degli articoli 13 e 39, le imprese di investimento, gli enti creditizi, le imprese di assicurazioni e qualunque altro intermediario finanziario autorizzato o regolamentato considerato come tale dalla legislazione comunitaria, esclusi gli OICVM e le loro società di gestione e i fondi pensione e le loro società di gestione.

Gli Stati membri possono altresì riconoscere come controparti ammissibili gli OICVM e le loro società di gestione, i fondi pensione e le loro società di gestione ed altre società purché soddisfino requisiti adeguati determinati in precedenza, comprese soglie quantitative. In caso di un'operazione dove la potenziale controparte è ubicata in un altro Stato membro, l'impresa di investimento tiene conto dello status di quest'altra società, come determinato dalla legislazione o dalle misure dello Stato membro nel quale la società è stabilita.

La classificazione come controparte ammissibile di cui al secondo comma non pregiudica il diritto del soggetto di chiedere di essere trattato come un cliente i cui rapporti con l'impresa di investimento sono soggetti agli articoli 18, 19 e 20.

4. Gli Stati membri garantiscono che le operazioni effettuate dagli utenti o dai partecipanti ad un mercato regolamentato o ad un sistema multilaterale di negoziazione, in o tramite i sistemi del mercato regolamentato o del sistema multilaterale di negoziazione, siano considerate come operazioni tra controparti ammissibili.

5. Per garantire l'applicazione uniforme dei paragrafi 1, 2 e 3 alla luce della mutevole prassi di mercato e facilitare il funzionamento del mercato unico, la Commissione può adottare, conformemente alla procedura di cui all'articolo 59, paragrafo 2, misure di esecuzione riguardanti la classificazione delle controparti ammissibili.

Sezione 3

Trasparenza e integrità del mercato

Articolo 23

Obbligo di preservare l'integrità del mercato, di segnalare le operazioni effettuate e di conservarne la registrazione

1. Ferma restando la ripartizione delle responsabilità in materia di applicazione delle disposizioni della direttiva [...] del Parlamento europeo e del Consiglio [sugli abusi di mercato], l'autorità competente controlla le attività delle imprese di investimento anche per assicurarsi che esse operino in modo onesto, equo e professionale così da rafforzare l'integrità del mercato.

2. Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento tengano a disposizione dell'autorità competente, per almeno cinque anni, i dati riguardanti tutte le operazioni su strumenti finanziari che hanno concluso, sia per conto proprio sia per conto dei clienti. In caso di operazioni svolte per conto di un cliente, questi dati devono contenere tutte le informazioni relative all'identità del cliente nonché le informazioni prescritte dalla direttiva 91/308/CEE del Consiglio ⁽¹⁾.

3. Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento che effettuino operazioni riguardanti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato comunichino i dettagli di tali operazioni all'autorità competente del loro Stato membro d'origine. Questo obbligo si applica a prescindere dal fatto che tali operazioni siano state effettuate in un mercato regolamentato o meno.

4. Queste comunicazioni sono trasmesse il più rapidamente possibile, al più tardi entro la fine del giorno feriale seguente. Esse precisano quale strumento è stato acquistato/venduto e in quale quantità, in quale data, a quale ora e a quale prezzo l'operazione è stata effettuata. Indicano inoltre quale parte ne cura l'esecuzione e tramite quale mercato, sistema di negoziazione o altro mezzo l'esecuzione abbia avuto luogo.

5. Gli Stati membri prevedono che tali comunicazioni siano presentate alle autorità competenti o dalle stesse imprese di investimento o dal mercato regolamentato o dal sistema mul-

tilaterale di negoziazione i cui sistemi sono stati utilizzati per concludere l'operazione. Quando le operazioni concluse in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione sono comunicate direttamente all'autorità competente dal mercato regolamentato o dal sistema multilaterale di negoziazione, le imprese di investimento possono essere esentate dall'obbligo di cui al paragrafo 3.

6. Per garantire che le misure volte a proteggere l'integrità del mercato siano modificate per tenere conto dell'evoluzione dei mercati finanziari sul piano tecnico e per garantire l'applicazione uniforme dei paragrafi da 1 a 5, la Commissione può adottare, conformemente alla procedura di cui all'articolo 59, paragrafo 2, misure di esecuzione che precisano i metodi e le procedure da adottare per comunicare le operazioni finanziarie, la forma e il contenuto di tali comunicazioni nonché i sistemi per comunicare le operazioni alle autorità competenti di altri Stati membri.

Articolo 24

Controllo della negoziazione effettuata in o tramite un sistema multilaterale di negoziazione

1. Gli Stati membri garantiscono che le imprese di investimento che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione adottino misure adeguate ed efficaci per poter monitorare facilmente e regolarmente le operazioni effettuate in o tramite tale sistema in modo da poter identificare condizioni di negoziazione o comportamenti anormali che potrebbero implicare un abuso di mercato.

Gli Stati membri garantiscono che tali misure prevedano che le imprese di investimento comunichino immediatamente alla loro autorità competente le informazioni raccolte conformemente al primo comma e la assistano pienamente nella sua indagine ed eventualmente nel perseguire gli abusi di mercato commessi nel o tramite il sistema multilaterale di negoziazione.

2. Per promuovere la vigilanza ordinata ed efficace delle contrattazioni nei sistemi multilaterali di negoziazione, sostenere l'integrità del mercato e garantire l'applicazione uniforme del paragrafo 1, la Commissione adotta, conformemente alla procedura di cui all'articolo 59, paragrafo 2, misure di esecuzione che precisano le procedure di cui al paragrafo 1.

Articolo 25

Obbligo per le imprese di investimento di pubblicare le quotazioni irrevocabili di acquisto e di vendita

1. Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento autorizzate a negoziare per proprio conto pubblicino le quotazioni irrevocabili di acquisto e di vendita per le operazioni delle dimensioni abitualmente richieste dagli investitori al dettaglio e riguardanti le azioni trattate da tali imprese, quando tali azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato e per esse esiste un mercato liquido.

⁽¹⁾ GU L 166 del 28.6.1991, pag. 77.

Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento di cui al primo comma negozino con altre imprese di investimento e controparti ammissibili alle quotazioni pubblicate, salvo quando vi siano ragioni commerciali legittime, relative al regolamento finale dell'operazione, per agire diversamente.

2. Gli Stati membri prevedono che l'obbligo di cui al paragrafo 1 non si applichi alle imprese di investimento che non costituiscono un fornitore importante di liquidità per le azioni in questione su base regolare o continua.

3. Gli Stati membri assicurano che le quotazioni di acquisto e di vendita di cui al paragrafo 1 siano pubblicate in modo da essere di facile accesso per gli altri partecipanti al mercato, gratuitamente, su base regolare e continua durante il normale orario di contrattazione.

L'autorità competente verifica che le quotazioni pubblicate riflettano le condizioni prevalenti sul mercato per tale azione e che l'impresa di investimento aggiorni regolarmente le quotazioni di acquisto e di vendita pubblicate conformemente al paragrafo 1.

4. Per garantire l'applicazione uniforme dei paragrafi 1, 2 e 3, in modo da supportare una valutazione efficiente delle azioni e massimizzare le possibilità delle imprese di investimento di ottenere le condizioni migliori per i loro clienti, la Commissione adotta, conformemente alla procedura di cui all'articolo 59, paragrafo 2, misure di esecuzione che:

- a) specifichino le dimensioni delle operazioni abitualmente effettuate dagli investitori al dettaglio, per le quali l'impresa di investimento pubblica le quotazioni di acquisto e di vendita irrevocabili;
- b) definiscano le azioni o categorie di azioni per le quali esiste una liquidità sufficiente a consentire l'applicazione dell'obbligo di cui al paragrafo 1;
- c) stabiliscano quali tipi di imprese di investimento siano esentate, conformemente al paragrafo 2, dall'obbligo di cui al paragrafo 1;
- d) specifichino i mezzi tramite i quali le imprese di investimento possono ottemperare agli obblighi previsti dal paragrafo 1, ad esempio:
 - i) tramite le infrastrutture di qualunque mercato regolamentato che abbia ammesso alla negoziazione lo strumento su cui verte l'operazione;
 - ii) tramite gli uffici di un terzo;
 - iii) tramite dispositivi propri.

Articolo 26

Informazione post-negoziazione da parte delle imprese di investimento

1. Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento che concludono operazioni su azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, per conto proprio o per conto dei clienti, al di fuori delle regole e dei sistemi di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di nego-

ziazione pubblichino il volume di tali operazioni, nonché il loro prezzo e il momento nel quale sono state concluse. Queste informazioni sono pubblicate immediatamente, a condizioni commerciali ragionevoli e in modo da essere facilmente accessibili agli altri partecipanti al mercato.

2. Le autorità competenti assicurano che le informazioni pubblicate in applicazione del paragrafo 1 e i limiti di tempo entro i quali sono pubblicate siano conformi alle regole di cui all'articolo 42. Quando tali regole prevedono la comunicazione differita di talune categorie di operazioni su azioni, questa possibilità si applica mutatis mutandis alle stesse operazioni concluse al di fuori delle regole e dei sistemi dei mercati regolamentati o dei sistemi multilaterali di negoziazione.

3. Per garantire il funzionamento trasparente ed ordinato dei mercati nonché l'applicazione uniforme del paragrafo 1, la Commissione adotta, conformemente alla procedura di cui all'articolo 59, paragrafo 2, misure di esecuzione che:

- a) specifichino i mezzi tramite i quali le imprese di investimento possono ottemperare agli obblighi previsti dal paragrafo 1, ad esempio:
 - i) tramite le infrastrutture di qualunque mercato regolamentato che abbia ammesso alla negoziazione lo strumento su cui verte l'operazione;
 - ii) tramite gli uffici di un terzo;
 - iii) tramite dispositivi propri.
- b) chiariscano le modalità di applicazione dell'obbligo di cui al paragrafo 1 alle operazioni che comportano l'uso di azioni a fini di garanzia, di prestito o altro quando lo scambio di queste azioni è determinato da fattori diversi dal loro prezzo di mercato.

Articolo 27

Obblighi di trasparenza pre-negoziazione per i sistemi multilaterali di negoziazione

1. Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione rendano pubbliche le quotazioni correnti di acquisto e di vendita pubblicizzate tramite i loro sistemi per le azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato. Gli Stati membri prevedono che queste informazioni siano messe a disposizione del pubblico a condizioni commerciali ragionevoli e su base continua, durante il normale orario di contrattazione.

2. L'autorità competente assicura che il contenuto, il momento della pubblicazione e le modalità di pubblicazione delle informazioni pre-negoziazione fornite dai sistemi multilaterali di negoziazione rispettino i requisiti imposti dall'articolo 41 per quanto concerne le operazioni su azioni concluse in un mercato regolamentato.

Inoltre l'autorità competente concede esenzioni agli obblighi di cui al paragrafo 1 per i metodi di negoziazione dei sistemi multilaterali di negoziazione quando l'articolo 41 prevede esenzioni per gli stessi metodi di negoziazione gestiti dai mercati regolamentati.

*Articolo 28***Trasparenza post-negoziiazione per i sistemi multilaterali di negoziiazione**

1. Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento che gestiscono un sistema multilaterale di negoziiazione rendano pubblici il prezzo, il volume e il momento di esecuzione delle operazioni concluse secondo le regole e i sistemi di tale sistema riguardanti azioni che sono ammesse alla negoziiazione in un mercato regolamentato. Gli Stati membri prescrivono che i dati di tali operazioni siano resi pubblici a condizioni commerciali ragionevoli e per quanto possibile in tempo reale.

2. L'autorità competente assicura che il contenuto delle informazioni post-negoziiazione pubblicate, il momento di tale pubblicazione e il metodo impiegato a tal fine rispettino gli stessi requisiti imposti dall'articolo 42 per le operazioni su azioni effettuate in un mercato regolamentato.

*CAPO III***DIRITTI DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO***Articolo 29***Libertà di prestare servizi**

1. Gli Stati membri assicurano che qualsiasi impresa di investimento autorizzata e sorvegliata dalle autorità competenti di un altro Stato membro conformemente alla presente direttiva possa liberamente prestare servizi di investimento e servizi accessori sul loro territorio, purché tali servizi siano coperti dall'autorizzazione. Gli Stati membri non impongono obblighi supplementari a tali imprese di investimento per le materie regolamentate dalla presente direttiva.

2. Qualsiasi impresa di investimento che desideri prestare servizi sul territorio di un altro Stato membro per la prima volta o che desideri modificare la gamma dei servizi offerti in questo modo comunica le seguenti informazioni alle autorità competenti del suo Stato membro d'origine:

- a) lo Stato membro nel quale intende operare;
- b) un programma di attività che indichi in particolare i servizi di investimento o i servizi accessori che intende fornire e se intende utilizzare i servizi di agenti collegati sul territorio degli Stati membri nei quali intende prestare servizi.

3. Nel mese seguente il ricevimento di tali informazioni, l'autorità competente dello Stato membro d'origine le trasmette all'autorità competente dello Stato membro ospitante. L'impresa di investimento può allora cominciare a prestare il servizio o i servizi in questione nello Stato membro ospitante.

4. In caso di modifica di uno qualunque dei dati comunicati conformemente al paragrafo 2, l'impresa di investimento informa per iscritto l'autorità competente del suo Stato membro d'origine almeno un mese prima di attuare la modifica prevista. L'autorità competente dello Stato membro d'origine informa

l'autorità competente dello Stato membro ospitante in merito a tali modifiche.

5. Ciascuno Stato membro autorizza i sistemi multilaterali di negoziiazione degli altri Stati membri, senza imporre ulteriori obblighi giuridici o amministrativi, ad installare dispositivi appropriati sul suo territorio in modo da agevolare agli utenti e ai partecipanti stabiliti sul suo territorio l'accesso e l'uso a distanza dei loro sistemi.

*Articolo 30***Stabilimento di succursali**

1. Gli Stati membri assicurano che le imprese di investimento possano prestare servizi di investimento e servizi accessori sul loro territorio tramite lo stabilimento di succursali, purché tali servizi siano coperti dall'autorizzazione concessa all'impresa di investimento nel suo Stato membro d'origine.

Gli Stati membri non impongono obblighi aggiuntivi per quanto riguarda l'organizzazione e il funzionamento delle succursali per le materie regolamentate dalla presente direttiva, ad eccezione di quelli previsti al paragrafo 7.

2. Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento che desiderino stabilire una succursale sul territorio di un altro Stato membro lo notifichino all'autorità competente del loro Stato membro d'origine e le forniscano le informazioni seguenti:

- a) gli Stati membri sul cui territorio intendano stabilire una succursale;
- b) un programma delle attività che indichi tra l'altro i servizi offerti dalla succursale e la sua struttura organizzativa e specifici se essa intenda utilizzare i servizi di agenti collegati;
- c) l'indirizzo nello Stato membro ospitante presso il quale possono essere richiesti documenti;
- d) i nomi delle persone responsabili della gestione della succursale.

3. A meno di avere motivo di dubitare dell'adeguatezza della struttura amministrativa o della solidità finanziaria di un'impresa di investimento alla luce delle attività previste, l'autorità competente dello Stato membro d'origine comunica queste informazioni, nei tre mesi seguenti la loro ricezione, all'autorità competente dello Stato membro ospitante e ne informa l'impresa di investimento.

4. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 2, l'autorità competente dello Stato membro d'origine comunica all'autorità competente dello Stato membro ospitante informazioni dettagliate sul sistema autorizzato di indennizzo degli investitori al quale l'impresa di investimento ha aderito conformemente alla direttiva 97/9/CE. L'autorità competente dello Stato membro d'origine informa inoltre l'autorità dello Stato membro ospitante di qualsiasi modifica di tali informazioni.

5. Quando l'autorità competente dello Stato membro d'origine rifiuta di comunicare le informazioni di cui sopra all'autorità competente dello Stato membro ospitante, essa indica, entro tre mesi a decorrere dalla ricezione delle predette informazioni, le ragioni del suo rifiuto all'impresa di investimento interessata.

6. A partire dal ricevimento di una comunicazione dall'autorità competente dello Stato membro ospitante o in assenza di tale comunicazione, entro due mesi dalla data di trasmissione della comunicazione da parte dell'autorità dello Stato membro d'origine, la succursale può essere stabilita e cominciare la sua attività.

7. L'autorità competente dello Stato membro ospitante ha la responsabilità di vigilare affinché i servizi forniti dalla succursale ottemperino agli obblighi fissati dall'articolo 12, paragrafo 7 e dall'articolo 18 e dalle misure adottate in applicazione di tali disposizioni.

L'autorità competente dello Stato membro ospitante ha il diritto di esaminare le disposizioni riguardanti la succursale e di richiedere di apportarvi modifiche qualora esse siano strettamente necessarie per consentire all'autorità competente di far rispettare gli obblighi previsti dall'articolo 12, paragrafo 7 e dall'articolo 18 e dalle misure adottate in applicazione di tali disposizioni.

8. Ciascuno Stato membro prevede che quando un'impresa di investimento autorizzata in un altro Stato membro ha stabilito una succursale sul suo territorio, l'autorità competente dello Stato membro d'origine di tale impresa possa, nell'esercizio delle sue responsabilità e dopo aver informato l'autorità competente dello Stato membro ospitante, procedere, direttamente o tramite persone designate ad hoc, a verifiche in loco presso tale succursale.

9. In caso di modifica di uno dei dati comunicati conformemente al paragrafo 2, l'impresa di investimento informa per iscritto l'autorità competente dello Stato membro d'origine almeno un mese prima di attuare la modifica prevista. L'autorità competente dello Stato membro d'origine informa l'autorità competente dello Stato membro ospitante in merito a tali modifiche.

Articolo 31

Accesso ai mercati regolamentati

1. Gli Stati membri garantiscono che le imprese di investimento degli altri Stati membri che sono autorizzate ad eseguire gli ordini dei clienti o a negoziare per conto proprio abbiano il diritto di diventare membri dei mercati regolamentati stabiliti sul loro territorio o di avervi accesso tramite una o l'insieme delle modalità seguenti:

a) direttamente, stabilendo una succursale nello Stato membro ospitante;

b) indirettamente, creando un'impresa figlia nello Stato membro ospitante o acquistando in tale Stato imprese che sono già membri dei suoi mercati regolamentati o che già vi hanno accesso; e/o

c) diventando membri a distanza o avendo accesso a distanza ad un mercato regolamentato, senza dover essere stabilite nello Stato membro d'origine di tale mercato, quando le sue procedure e i suoi sistemi di negoziazione non richiedono una presenza fisica per la conclusione delle operazioni.

2. Gli Stati membri non impongono alle imprese di investimento che esercitano il diritto di cui al paragrafo 1 alcun obbligo aggiuntivo di natura regolamentare o amministrativa per quanto riguarda le materie disciplinate dalla presente direttiva.

3. Il diritto di cui al paragrafo 1 non pregiudica l'obbligo delle imprese di investimento di rispettare qualsiasi requisito commerciale trasparente ed obiettivo imposto dal mercato regolamentato come condizione per l'acquisizione della qualità di membro o per l'accesso, conformemente all'articolo 39.

Articolo 32

Accesso ai sistemi di compensazione e di regolamento e diritto di designare il sistema di regolamento

1. Gli Stati membri assicurano che le imprese di investimento degli altri Stati membri possano accedere, direttamente o indirettamente, ai sistemi di controparte centrale, compensazione e regolamento esistenti sul loro territorio ai fini della finalizzazione delle operazioni su strumenti finanziari.

Essi assicurano che l'accesso delle imprese di investimento degli altri Stati membri a tali strutture sia soggetto agli stessi requisiti commerciali trasparenti ed obiettivi che si applicano ai partecipanti nazionali. Essi non limitano l'uso di tali infrastrutture alla compensazione e al regolamento delle operazioni su strumenti finanziari effettuate in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione stabiliti sul loro territorio.

2. Gli Stati membri assicurano che i mercati regolamentati stabiliti sul loro territorio offrano ai loro membri o partecipanti diretti, indiretti e a distanza il diritto di designare il sistema di regolamento delle operazioni su strumenti finanziari effettuate al loro interno a condizione che:

a) vi siano, tra il sistema di regolamento designato e qualunque altro sistema o struttura, i collegamenti e gli accordi necessari per garantire il regolamento efficace ed economico delle operazioni in questione; e

b) vi sia l'accordo dell'autorità competente del mercato regolamentato che le condizioni tecniche di regolamento delle operazioni concluse in tale mercato tramite un sistema di regolamento diverso da quello designato dal mercato siano tali da consentire il funzionamento armonioso e ordinato dei mercati finanziari.

3. I diritti concessi alle imprese di investimento ai paragrafi 1 e 2 non pregiudicano il diritto dei gestori dei sistemi di controparte centrale, compensazione o regolamento di rifiutare l'accesso ai servizi richiesti per ragioni commerciali legittime.

4. Per assicurare l'applicazione uniforme dei paragrafi 1, 2 e 3, la Commissione adotta, conformemente alla procedura di cui all'articolo 59, paragrafo 2, misure di esecuzione che chiariscano:

- a) la natura dei collegamenti tecnici che debbono esistere tra i sistemi di regolamento designati dalle imprese di investimento e gli altri sistemi e strutture per garantire il regolamento efficace ed economico delle operazioni, nonché le condizioni alle quali tali collegamenti saranno considerati adeguati ai fini del presente articolo;
- b) gli aspetti di cui un'autorità competente può tenere conto quando valuta se il regolamento delle operazioni effettuate in un mercato regolamentato tramite un sistema di regolamento titoli diverso da quello designato dal mercato regolamentato in questione possa arrecare pregiudizio al funzionamento armonioso e ordinato dei mercati finanziari.

TITOLO III

MERCATI REGOLAMENTATI

Articolo 33

Autorizzazione e diritto applicabile

1. Gli Stati membri riservano l'autorizzazione in qualità di mercato regolamentato ai soggetti stabiliti sul loro territorio che rispettino le disposizioni del presente titolo.

L'autorità competente concede tale autorizzazione solo quando si è accertata che sia il gestore che le regole e i sistemi del mercato regolamentato in questione ottemperano ai requisiti stabiliti dal presente titolo.

2. Gli Stati membri prescrivono che i mercati regolamentati svolgano le attività attinenti alla loro organizzazione e al loro funzionamento sotto la vigilanza e la responsabilità dell'autorità competente. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti controllino regolarmente che i mercati regolamentati rispettino le disposizioni del presente titolo.

3. Ferme restando le disposizioni pertinenti della direttiva 2002/.../CE [sugli abusi di mercato], la legge applicabile alle operazioni svolte nel quadro delle regole e dei sistemi dei mercati regolamentati è quella dello Stato membro d'origine di tali mercati.

4. Gli Stati membri prescrivono che i mercati regolamentati notifichino all'autorità competente qualunque progetto di mo-

difica riguardante le condizioni in base alle quali è stata loro concessa l'autorizzazione o il loro programma di attività.

L'autorità competente rifiuta di autorizzare le modifiche proposte se il programma di attività così modificato non rispetta le condizioni di cui al presente titolo.

5. Gli Stati membri stabiliscono che l'autorità competente può revocare l'autorizzazione ad un mercato regolamentato quando la mancata osservanza delle disposizioni del presente titolo ha arrecato o può arrecare un pregiudizio dimostrabile e significativo alla gestione sana e prudente del mercato regolamentato o al funzionamento armonioso e ordinato dei mercati finanziari.

Articolo 34

Obblighi del gestore del mercato

1. Gli Stati membri prescrivono che il gestore del mercato abbia onorabilità ed esperienza sufficienti per garantire la gestione sana e prudente del mercato regolamentato. Gli Stati membri prescrivono inoltre che il mercato regolamentato informi l'autorità competente di qualsiasi cambiamento riguardante le persone che dirigono effettivamente l'attività del mercato.

L'autorità competente rifiuta di approvare le proposte di cambiamenti dei membri del personale del gestore del mercato quando vi siano ragioni obiettive e dimostrabili per ritenere che essi mettono a repentaglio la gestione sana e prudente del mercato regolamentato.

2. Gli Stati membri assicurano che il gestore del mercato abbia in particolare la responsabilità di garantire che il mercato regolamentato osservi i requisiti previsti dal presente titolo.

3. Gli Stati membri prescrivono che il gestore del mercato possieda, al momento dell'autorizzazione e continuativamente, risorse finanziarie sufficienti per rendere possibile il funzionamento ordinato del mercato regolamentato, tenendo conto della natura e dell'entità delle operazioni ivi concluse nonché della portata e del grado dei rischi ai quali esso è esposto.

4. Per garantire l'applicazione uniforme del paragrafo 3, la Commissione adotta, conformemente alla procedura di cui all'articolo 59, paragrafo 2, misure di esecuzione volte a determinare le risorse finanziarie che il gestore del mercato è tenuto a detenere, tenendo conto di qualsiasi altra disposizione adottata dal mercato regolamentato per attenuare i rischi ai quali è esposto.

5. I gestori del mercato che, secondo l'autorità competente dello Stato membro d'origine, sono in regola con il paragrafo 1, sono considerati in regola anche quando richiedono l'autorizzazione per istituire un mercato regolamentato in un altro Stato membro.

*Articolo 35***Obblighi riguardanti le persone che esercitano il controllo effettivo del mercato regolamentato**

1. Gli Stati membri prescrivono che le persone che sono in grado di esercitare, direttamente o indirettamente, il controllo effettivo del mercato regolamentato presentino le qualità adeguate.
2. Gli Stati membri prescrivono che il mercato regolamentato:
 - a) trasmetta all'autorità competente e al pubblico informazioni sugli assetti della sua proprietà ed in particolare l'identità delle parti che sono in grado di esercitare un controllo sul suo funzionamento e l'entità dei loro interessi;
 - b) comunichi all'autorità competente e al pubblico qualsiasi trasferimento di proprietà che dia origine a cambiamenti delle persone che esercitano il controllo effettivo.
3. L'autorità competente rifiuta di approvare le proposte volte a modificare gli assetti di controllo del mercato regolamentato quando vi siano ragioni obiettive e dimostrabili per ritenere che le modifiche mettano a repentaglio la gestione sana e prudente di tale mercato.

*Articolo 36***Requisiti di organizzazione**

Gli Stati membri prescrivono che i mercati regolamentati:

- a) prendano misure per identificare chiaramente e gestire le potenziali conseguenze negative, per il funzionamento del mercato regolamentato o i suoi partecipanti, di qualsiasi conflitto tra gli interessi del mercato, dei suoi proprietari o del suo gestore e il suo buon funzionamento, in particolare quando tali conflitti possono risultare pregiudizievoli per l'assolvimento di funzioni delegate al mercato regolamentato dall'autorità competente;
- b) siano adeguatamente attrezzati per gestire i rischi ai quali sono esposti, si dotino di dispositivi e sistemi adeguati per identificare tutti i rischi che possano comprometterne il funzionamento e abbiano preso misure efficaci per mitigare tali rischi;
- c) pongano in atto dispositivi per garantire una gestione sana delle operazioni tecniche, compresi sistemi di emergenza efficaci per far fronte ai rischi di disfunzione del sistema;
- d) si dotino di regole e procedure trasparenti e non discrezionali che consentano l'esecuzione efficace degli ordini in base a criteri obiettivi, in modo da consentire ai partecipanti al mercato di ottenere il miglior prezzo disponibile sul mercato al momento da loro scelto e per il quantitativo di loro interesse. Tali regole e procedure sono soggette all'approva-

zione preliminare dell'autorità competente dello Stato membro d'origine;

- e) attuino sistemi per consentire la finalizzazione efficace e tempestiva delle operazioni eseguite in base alle loro regole e ai loro sistemi.

*Articolo 37***Ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione**

1. Gli Stati membri assicurano che i mercati regolamentati siano dotati di regole chiare e trasparenti riguardanti l'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione. Essi prescrivono che tali regole siano approvate dall'autorità competente, la quale tiene conto di tutte le misure di esecuzione adottate conformemente al paragrafo 6.

Tali regole assicurano che gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato siano stati emessi in modo da consentire la loro agevole negoziabilità nonché la loro contrattazione a condizioni eque, ordinate ed efficaci.

2. Nel caso degli strumenti finanziari derivati, le regole assicurano in particolare che le caratteristiche del contratto derivato siano compatibili con un processo ordinato di formazione del prezzo, sia nel mercato derivato che in quello dell'attivo sottostante, nonché con l'esistenza di condizioni efficaci di regolamento.

3. In aggiunta agli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri prescrivono che i mercati regolamentati adottino e mantengano dispositivi efficaci per verificare che gli emittenti dei valori mobiliari candidati all'ammissione alla negoziazione rispettino gli obblighi che incombono loro in base al diritto comunitario per quanto riguarda l'informativa finanziaria iniziale, continuativa e ad hoc.

L'autorità competente assicura che i mercati regolamentati si dotino di dispositivi atti ad agevolare ai loro membri e ai loro partecipanti l'accesso alle informazioni che sono state pubblicate in base al diritto comunitario.

4. Gli Stati membri assicurano che i mercati regolamentati siano dotati dei dispositivi necessari per controllare regolarmente l'osservanza dei requisiti di ammissione per gli strumenti finanziari che ammettono alla negoziazione.

5. Gli Stati membri stabiliscono che un valore mobiliare, emesso sul loro territorio, una volta ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato, possa essere ammesso anche in altri mercati regolamentati senza il consenso dell'emittente. Questi mercati informano l'emittente di aver ammesso alla negoziazione i suoi titoli. L'emittente non è soggetto all'obbligo di fornire le informazioni di cui al paragrafo 3 direttamente ad un mercato regolamentato che abbia ammesso i suoi titoli alla negoziazione senza il suo consenso.

6. Per garantire l'applicazione uniforme dei paragrafi da 1 a 5, la Commissione adotta, conformemente alla procedura di cui all'articolo 59, paragrafo 2, misure di esecuzione che specifichino:

- a) le caratteristiche delle diverse categorie di strumenti che devono essere prese in considerazione dal mercato regolamentato per valutare se uno strumento sia stato emesso in modo compatibile con le condizioni di cui al secondo comma del paragrafo 1, ai fini dell'ammissione alla negoziazione sui diversi segmenti che il mercato gestisce;
- b) le misure che il mercato regolamentato deve adottare per adempiere al proprio obbligo di verificare che l'emittente di un valore mobiliare rispetti tutti i requisiti previsti dalla normativa comunitaria per quanto riguarda l'informativa finanziaria iniziale, continuativa e ad hoc.

Articolo 38

Sospensione e ritiro di strumenti dalle negoziazioni

1. Fermo restando il diritto dell'autorità competente, di cui all'articolo 46, paragrafo 1, lettere j) e k), di richiedere la sospensione o il ritiro di uno strumento finanziario dalle negoziazioni, il mercato regolamentato può sospendere o ritirare dalle contrattazioni gli strumenti finanziari che cessano di rispettare le sue regole, a meno che tale misura non si riveli dannosa per gli interessi degli investitori o per il funzionamento ordinato del mercato.

Gli Stati membri garantiscono che un mercato regolamentato che sospende o ritira dalle negoziazioni uno strumento finanziario renda pubblica la decisione e comunichi le informazioni pertinenti all'autorità competente. Quest'ultima è tenuta ad informare le autorità competenti degli altri Stati membri.

2. Un'autorità competente che richiede di sospendere o ritirare uno strumento finanziario dalle negoziazioni in uno o più mercati regolamentati rende immediatamente pubblica la sua decisione e informa le autorità competenti degli altri Stati membri.

Articolo 39

Accesso ai mercati regolamentati

1. Gli Stati membri prescrivono che i mercati regolamentati stabiliscano e mantengano regole trasparenti, basate su criteri commerciali oggettivi, per quanto riguarda l'accesso ai loro sistemi o l'acquisizione della qualità di loro membro. Tali regole specificano gli obblighi imposti ai membri o ai partecipanti in virtù:

- a) dell'istituzione e della gestione del mercato;

- b) delle disposizioni riguardanti le operazioni eseguite nel mercato;

- c) degli standard professionali imposti al personale operante nel mercato o con esso;

- d) delle regole e procedure per la compensazione e il regolamento delle operazioni concluse nel mercato.

Gli Stati membri assicurano inoltre che i mercati regolamentati adottino misure efficaci per controllare che i loro membri e partecipanti rispettino continuamente tali regole.

2. Gli Stati membri assicurano che i mercati regolamentati limitino l'acquisizione della qualità di loro membro o l'accesso ai loro sistemi alle controparti ammissibili come definite all'articolo 22, paragrafo 3.

3. Gli Stati membri assicurano che le regole in materia di accesso ai mercati regolamentati o di acquisizione della qualità di loro membro prevedano la partecipazione diretta, indiretta o a distanza delle imprese di investimento.

4. Senza imporre ulteriori obblighi giuridici o amministrativi, ciascuno Stato membro consente ai mercati regolamentati degli altri Stati membri di dotarsi sul suo territorio di dispositivi appropriati per facilitare l'accesso e la negoziazione ai loro membri e partecipanti a distanza stabiliti sul suo territorio.

5. Gli Stati membri prescrivono che i mercati regolamentati comunichino regolarmente l'elenco dei loro membri e partecipanti all'autorità competente.

Articolo 40

Controllo delle negoziazioni nei mercati regolamentati

1. Gli Stati membri assicurano che i mercati regolamentati predispongano e mantengano dispositivi e procedure efficaci per il controllo regolare delle operazioni eseguite dai loro membri o partecipanti nel quadro delle loro regole e sistemi, al fine di rilevare le infrazioni di tali regole, le condizioni di negoziazione anormali o i comportamenti riconducibili ad abusi di mercato.

2. Gli Stati membri prescrivono che i mercati regolamentati segnalino all'autorità competente le infrazioni delle loro regole o degli obblighi da loro previsti per garantire l'integrità del mercato. Gli Stati membri prescrivono inoltre che i mercati regolamentati forniscano immediatamente le informazioni pertinenti all'autorità competente e garantiscano a quest'ultima piena assistenza nell'investigare e perseguire gli abusi di mercato commessi nei loro sistemi o per loro tramite.

*Articolo 41***Requisiti di trasparenza pre-negoziiazione per i mercati regolamentati**

1. Gli Stati membri prescrivono che i mercati regolamentati pubblichino attraverso i loro sistemi le quotazioni di acquisto e di vendita correnti delle azioni ammesse alla negoziazione. Essi prevedono che tali informazioni siano messe a disposizione del pubblico a condizioni commerciali ragionevoli e su base continua nel normale orario di negoziazione.

Gli Stati membri prescrivono inoltre che i mercati regolamentati pubblichino, con i mezzi utilizzati per divulgare le informazioni di cui al primo comma, le quotazioni irrevocabili di acquisto e di vendita delle azioni ammesse alla negoziazione che sono comunicate loro dalle imprese di investimento conformemente all'articolo 25.

2. Gli Stati membri prevedono che le autorità competenti possano esentare i mercati regolamentati dall'obbligo di pubblicare le informazioni di cui al paragrafo 1 quando le operazioni riguardano volumi insolitamente elevati per tali mercati per le azioni o categorie di azioni negoziate.

3. Per garantire l'applicazione uniforme dei paragrafi 1 e 2, la Commissione adotta, conformemente alla procedura di cui all'articolo 59, paragrafo 2, misure di esecuzione riguardanti:

- a) la forbice delle quotazioni di acquisto e di vendita o delle quotazioni proposte dai market maker designati nonché lo spessore degli interessi di negoziazione espressi a tali quotazioni che devono essere pubblicati;
- b) i tipi di ordini o quotazioni del market maker che devono essere pubblicati;
- c) i tipi e le dimensioni delle operazioni che possono essere esentate dall'informazione pre-negoziiazione conformemente al paragrafo 2;
- d) l'applicabilità dei paragrafi 1 e 2 ai metodi di negoziazione utilizzati dai mercati regolamentati che concludono operazioni in base alle loro regole con riferimento a prezzi stabiliti al di fuori delle loro regole e dei loro sistemi o tramite asta periodica;
- e) i dispositivi adeguati per pubblicare le informazioni a condizioni commerciali ragionevoli.

*Articolo 42***Requisiti di trasparenza post-negoziiazione per i mercati regolamentati**

1. Gli Stati membri prescrivono che i mercati regolamentati pubblichino il prezzo, il volume e la data di esecuzione delle

operazioni che hanno luogo nel quadro delle loro regole e dei loro sistemi e riguardano le azioni ammesse alla negoziazione. Essi richiedono inoltre che le informazioni dettagliate riguardanti tutte queste operazioni siano pubblicate a condizioni commerciali ragionevoli e per quanto possibile in tempo reale.

Gli Stati membri prescrivono inoltre che il mercato regolamentato pubblici, in base alle modalità utilizzate per divulgare le informazioni prescritte dal primo comma, i dettagli delle operazioni su azioni che ha ammesso alla negoziazione e che sono stati comunicati dalle imprese di investimento conformemente all'articolo 26.

2. Gli Stati membri prevedono che l'autorità competente possa autorizzare il mercato regolamentato a differire la pubblicazione delle informazioni predette quando le operazioni riguardano volumi che, per tali azioni o categorie di azioni, sono insolitamente elevati su tale mercato. L'autorità competente deve approvare preventivamente le misure proposte dai mercati regolamentati per la pubblicazione differita delle operazioni e garantire che tali misure siano comunicate chiaramente ai partecipanti al mercato e al pubblico degli investitori.

3. Per garantire il funzionamento efficiente e ordinato dei mercati finanziari e assicurare l'applicazione uniforme dei paragrafi 1 e 2, la Commissione adotta, conformemente alla procedura di cui all'articolo 59, paragrafo 2, misure di esecuzione riguardanti:

- a) la portata e il contenuto delle informazioni da mettere a disposizione del pubblico;
- b) le condizioni alle quali il mercato regolamentato può prevedere la pubblicazione differita delle operazioni nonché il volume delle operazioni o le categorie di azioni per i quali è ammessa la pubblicazione differita;
- c) le misure da adottare per pubblicare le informazioni a condizioni commerciali ragionevoli.

*Articolo 43***Disposizioni riguardanti gli accordi di compensazione**

1. Gli Stati membri prevedono che i mercati regolamentati abbiano il diritto di concludere con una controparte centrale o una stanza di compensazione di un altro Stato membro gli accordi necessari per prevedere la novazione o la compensazione di alcune o tutte le operazioni concluse dai partecipanti a tali mercati nel quadro delle loro regole e dei loro sistemi.

2. L'autorità competente per il mercato regolamentato non può opporsi al ricorso ad una controparte centrale o ad una stanza di compensazione di un altro Stato membro salvo possa dimostrare che ciò sia necessario per preservare il funzionamento ordinato del predetto mercato.

Articolo 44

Elenco dei mercati regolamentati

Ciascuno Stato membro compila l'elenco dei mercati regolamentati di cui è lo Stato d'origine e comunica per informazione agli altri Stati membri e alla Commissione tale elenco. Esso provvede altresì a comunicare ogni modifica del predetto elenco. La Commissione pubblica l'elenco di tutti i mercati regolamentati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e lo aggiorna almeno una volta all'anno.

TITOLO IV

AUTORITÀ COMPETENTI

CAPO I

DESIGNAZIONE, POTERI, RISORSE E PROCEDURE DI RICORSO

Articolo 45

Designazione delle autorità competenti

1. Ciascuno Stato membro designa un'autorità competente per lo svolgimento di ciascuna delle funzioni previste dalle diverse disposizioni della presente direttiva. Esso comunica alla Commissione l'identità dell'autorità competente per l'attuazione di ciascuna delle predette funzioni ed indica qualsiasi eventuale ripartizione di tali funzioni.

La Commissione pubblica un elenco delle autorità competenti nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e lo aggiorna almeno una volta all'anno.

2. Le autorità competenti di cui al paragrafo 1 sono autorità pubbliche, fatta salva la possibilità di delega di funzioni ad altri soggetti, quando ciò sia espressamente previsto.

Tale delega presuppone l'esistenza di un quadro chiaramente definito e documentato per l'esercizio delle funzioni delegate. Prima di conferire la delega, le autorità competenti si assicurano che l'organismo delegato abbia la capacità e le risorse per assolvere con efficacia le proprie funzioni e che abbia posto in atto i dispositivi necessari per identificare chiaramente ed evitare i potenziali effetti negativi di qualsiasi conflitto di interessi tra l'esercizio delle funzioni delegate e qualunque altro interesse proprio o commerciale.

Le autorità competenti controllano periodicamente l'efficacia di questi dispositivi. Esse conservano la responsabilità finale di garantire l'applicazione delle disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva.

3. Se uno Stato membro designa più di un'autorità competente per l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva, i ruoli di tali autorità sono definiti con chiarezza ed esse collaborano strettamente.

Ciascuno Stato membro assicura che tale collaborazione avvenga anche tra le autorità competenti ai fini della presente

direttiva e le autorità dello stesso Stato membro preposte alla vigilanza sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazioni e sugli altri istituti finanziari.

Gli Stati membri assicurano che tali autorità si scambino reciprocamente tutte le informazioni essenziali o utili per l'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 46

Poteri da assegnare alle autorità competenti

1. Gli Stati membri assicurano che alle autorità competenti siano conferiti tutti i poteri di vigilanza, di indagine e di controllo dell'applicazione delle norme necessari per l'esercizio delle loro funzioni. Le predette autorità esercitano tali poteri conformemente al diritto nazionale, direttamente o, laddove appropriato, in collaborazione con altre autorità, comprese le autorità giudiziarie.

In particolare, gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti abbiano quanto meno il potere di:

- a) avere accesso a qualsiasi documento in qualsiasi forma;
- b) richiedere informazioni aggiuntive a qualsiasi persona, impresa di investimento o mercato regolamentato e, se necessario, convocare e interrogare qualsiasi persona per ottenere informazioni;
- c) eseguire ispezioni in loco;
- d) richiedere le registrazioni esistenti riguardanti le comunicazioni telefoniche e gli scambi di dati;
- e) richiedere la cessazione di qualsiasi pratica contraria alle disposizioni adottate in attuazione della presente direttiva;
- f) richiedere il blocco e/o il sequestro dei beni;
- g) richiedere la temporanea interdizione dell'esercizio dell'attività professionale;
- h) richiedere ai revisori dei conti dei soggetti autorizzati di fornire informazioni;
- i) adottare qualunque tipo di misura per garantire che un soggetto autorizzato continui a rispettare gli obblighi giuridici che gli incombono;
- j) sospendere le negoziazioni di uno strumento finanziario;
- k) richiedere il ritiro di uno strumento finanziario dalle negoziazioni, sia in un mercato regolamentato che in altre sedi di negoziazione;
- l) richiedere ordinanze giudiziarie e adottare qualunque altro provvedimento volto ad assicurare il rispetto di questi poteri di regolamentazione, amministrazione e indagine;

- m) imporre sanzioni amministrative;
- n) promuovere l'azione penale o riferire fatti all'autorità giudiziaria ai fini della promozione dell'azione penale.

2. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti siano dotate di risorse adeguate per poter esercitare le loro funzioni e che il personale di tali autorità soddisfi determinati criteri professionali e sia soggetto a procedure o norme di comportamento interne appropriate, che garantiscano in particolare la protezione dei dati personali, la correttezza procedurale e l'osservanza delle disposizioni sulla riservatezza e sul segreto professionale.

Articolo 47

Sanzioni

1. Ferme restando le procedure per la revoca dell'autorizzazione e il diritto di imporre sanzioni penali, gli Stati membri assicurano, conformemente al loro diritto nazionale, che le autorità competenti adottino misure o sanzioni amministrative appropriate contro le persone responsabili di violazioni delle disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva. Gli Stati membri assicurano che queste misure siano efficaci, proporzionate e dissuasive.

2. Gli Stati membri fissano le sanzioni da applicare in caso di mancata collaborazione alle indagini.

3. Gli Stati membri stabiliscono che l'autorità competente può divulgare al pubblico le misure o sanzioni applicate per il mancato rispetto delle disposizioni adottate in attuazione della presente direttiva, salvo il caso in cui tale divulgazione possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte.

Articolo 48

Diritto di ricorso

1. Gli Stati membri garantiscono che le decisioni adottate in applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative emanate conformemente alla presente direttiva siano adeguatamente motivate e possano essere soggette a ricorso o revisione in sede giudiziaria. Quanto precede si applica anche quando non sia stata adottata alcuna decisione entro sei mesi dalla presentazione di una domanda di autorizzazione corredata di tutte le informazioni richieste.

2. Per quanto riguarda il diritto di ricorso di cui al paragrafo 1, gli Stati membri prevedono che uno o più organismi seguenti, come stabiliti dal diritto nazionale, possano, nell'interesse dei consumatori e conformemente al diritto nazionale, adire le autorità competenti o i tribunali:

- a) organismi pubblici o loro rappresentanti;
- b) organizzazioni di consumatori aventi un interesse legittimo a proteggere i consumatori;

- c) organizzazioni professionali aventi un interesse legittimo a proteggere i loro membri.

Articolo 49

Meccanismo extragiudiziale per i reclami degli investitori

1. Gli Stati membri istituiscono procedure extragiudiziali adeguate ed efficaci di reclamo e di ricorso per la composizione di controversie riguardanti i consumatori relative alla prestazione di servizi di investimento e di servizi accessori da parte delle imprese di investimento, utilizzando, dove appropriato, gli organismi esistenti.

2. Gli Stati membri assicurano che non vi siano disposizioni giuridiche o regolamentari che impediscano a tali organismi di cooperare effettivamente nella composizione delle controversie transfrontaliere.

Articolo 50

Segreto professionale

1. Gli Stati membri assicurano che tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per le autorità competenti o per gli organismi ai quali sono state delegate funzioni a norma dell'articolo 45, paragrafo 2, nonché i revisori o gli esperti che agiscono per conto delle autorità competenti siano soggetti all'obbligo del segreto professionale. Quest'obbligo comporta che le informazioni riservate ricevute da tali persone nell'esercizio delle loro funzioni non possono essere rivelate ad alcuna persona o autorità, salvo in una forma sommaria o aggregata che non consenta di identificare le singole imprese di investimento, senza pregiudizio dei casi penalmente rilevanti.

2. Qualora un'impresa di investimento sia stata dichiarata fallita o sia soggetta a liquidazione coatta, le informazioni riservate che non riguardino terzi impegnati in tentativi di salvataggio dell'impresa possono essere rivelate nel quadro di procedimenti civili o commerciali.

Articolo 51

Relazioni con i revisori dei conti

1. Gli Stati membri stabiliscono quanto meno che qualunque persona autorizzata ai sensi della direttiva 84/253/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ che svolga in un'impresa di investimento una funzione descritta all'articolo 51 della direttiva 78/660/CEE del Consiglio ⁽²⁾, all'articolo 37 della direttiva 83/349/CEE o all'articolo 31 della direttiva 85/611/CEE o qualunque altra funzione stabilita dalla legge ha il dovere di riferire prontamente alle autorità competenti qualunque fatto o decisione riguardante la predetta impresa di cui sia venuta a conoscenza nel quadro dello svolgimento di tale funzione e che potrebbe:

- a) costituire una violazione rilevante delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che disciplinano le condizioni in materia di autorizzazione o regolamentano specificamente l'attività delle imprese di investimento;

⁽¹⁾ GU L 126 del 12.5.1985, pag. 20.

⁽²⁾ GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.

b) compromettere la continuità dell'impresa di investimento;

c) determinare il rifiuto di certificare i conti o la manifestazione di riserve.

Tale persona ha anche il dovere di riferire fatti e decisioni, di cui sia venuta a conoscenza nell'esercizio di una delle funzioni di cui al primo comma, riguardanti un'impresa che abbia stretti legami derivanti da un legame di controllo con l'impresa di investimento nell'ambito della quale svolge la predetta funzione.

2. La comunicazione in buona fede alle autorità competenti, da parte di persone autorizzate ai sensi della direttiva 84/253/CEE, di qualunque fatto o decisione di cui al paragrafo 1 non viola alcuna restrizione contrattuale o giuridica in materia di pubblicazione di informazioni e non implica per tali persone alcun tipo di responsabilità.

CAPO II

COLLABORAZIONE TRA LE AUTORITÀ COMPETENTI DEI DIVERSI STATI MEMBRI

Articolo 52

Obbligo di cooperazione

1. Le autorità competenti dei diversi Stati membri cooperano tra di loro ogni qualvolta ciò si renda necessario per l'espletamento dei compiti loro assegnati dalla presente direttiva, esercitando i poteri loro conferiti dalla presente direttiva o dal diritto nazionale.

Le autorità competenti prestano assistenza alle autorità competenti degli altri Stati membri. In particolare, esse si scambiano informazioni e collaborano nell'ambito delle indagini.

2. Gli Stati membri adottano le misure amministrative e organizzative necessarie per facilitare l'assistenza prevista al paragrafo 1.

Le autorità competenti possono utilizzare i loro poteri a fini di cooperazione anche laddove il comportamento oggetto di indagine non costituisca una violazione di alcuna regolamentazione in vigore nel loro Stato membro.

3. Quando un'autorità competente è convinta che atti contrari alle disposizioni della presente direttiva sono commessi o sono stati commessi sul territorio di un altro Stato membro da soggetti non sottoposti alla sua vigilanza, lo notifica all'autorità competente dell'altro Stato membro con la maggiore precisione possibile. Quest'ultima adotta provvedimenti appropriati. Essa comunica all'autorità competente che l'ha informata il risultato del suo intervento ed eventualmente gli sviluppi intermedi di rilievo.

Articolo 53

Cooperazione in materia di indagini

1. L'autorità competente di uno Stato membro può richiedere la cooperazione dell'autorità competente di un altro Stato membro per una verifica in loco o un'indagine.

Le autorità competenti che ricevono tali richieste devono adempiervi nel quadro dei loro poteri:

- a) effettuando le verifiche direttamente;
- b) autorizzando l'autorità che le ha richieste a effettuare le verifiche; o
- c) autorizzando revisori o esperti a effettuare le verifiche.

2. Un'autorità competente può rifiutare di adempiere ad una richiesta di cooperazione in un'indagine di cui al paragrafo 1 solo qualora:

- a) tale indagine rischi di mettere a repentaglio la sovranità, la sicurezza o l'ordine pubblico dello Stato interessato;
- b) sia già stato avviato un procedimento giudiziario per gli stessi atti e contro le stesse persone dinanzi alle autorità di tale Stato;
- c) le stesse persone siano già state oggetto di una sentenza definitiva in tale Stato per gli stessi atti.

In caso di rifiuto per uno dei predetti motivi, l'autorità competente informa l'autorità competente richiedente, fornendo spiegazioni il più possibile dettagliate.

Articolo 54

Scambio di informazioni

1. Le autorità competenti degli Stati membri si scambiano immediatamente le informazioni richieste per lo svolgimento delle funzioni previste dalle disposizioni adottate in attuazione della presente direttiva.

L'articolo 50 non impedisce alle autorità competenti di scambiarsi informazioni conformemente alla presente direttiva.

Le autorità competenti che comunicano le informazioni indicano quali elementi delle informazioni fornite sono considerati riservati e sono pertanto coperti dalle disposizioni sul segreto professionale.

La Commissione può adottare, conformemente alla procedura di cui all'articolo 59, paragrafo 2, misure di esecuzione sulle procedure per lo scambio di informazioni.

2. Le autorità competenti che, in forza del paragrafo 1 del presente articolo o degli articoli 51 e 58 ricevono informazioni riservate possono servirsi delle stesse soltanto nell'esercizio delle loro funzioni:

- a) per verificare che le condizioni di accesso all'attività delle imprese di investimento siano rispettate e per facilitare il controllo su base individuale o su base consolidata delle condizioni di esercizio di tale attività, soprattutto per quanto riguarda i requisiti in materia di adeguatezza patrimoniale previsti dalla direttiva 93/6/CEE, le procedure amministrative e contabili e i meccanismi interni di controllo;
- b) per controllare il buon funzionamento delle infrastrutture di negoziazione;
- c) per imporre sanzioni;
- d) nell'ambito di un ricorso amministrativo contro una decisione dell'autorità competente; o
- e) nell'ambito di procedimenti giudiziari promossi a norma dell'articolo 48.

Tuttavia, qualora l'autorità competente che trasmette le informazioni vi acconsenta, l'autorità che riceve le informazioni può utilizzarle ad altri fini.

3. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo e l'articolo 50 non impediscono la comunicazione di informazioni ad organismi che gestiscono sistemi di indennizzo, quando ciò sia necessario per l'esercizio delle funzioni assegnate ai predetti organismi, né lo scambio di informazioni necessario all'esercizio di funzioni prudenziali:

- a) sia all'interno di uno Stato membro che fra Stati membri, tra le autorità competenti e
 - i) gli organismi incaricati delle procedure di liquidazione e fallimento delle imprese di investimento e di altre procedure analoghe;
 - ii) le persone incaricate della revisione legale dei conti delle imprese di investimento, delle imprese di assicurazioni e degli altri istituti finanziari,
- b) tra le autorità competenti e le autorità o gli organismi di altri Stati membri responsabili della vigilanza degli enti creditizi, delle imprese di assicurazioni e degli altri istituti finanziari.

Queste informazioni sono coperte dalle disposizioni sul segreto professionale di cui all'articolo 50.

4. Fermi restando i paragrafi 1 e 2 del presente articolo e gli articoli 50 e 58, gli Stati membri possono autorizzare gli scambi di informazioni tra le autorità competenti e:

- a) le autorità responsabili per la vigilanza sugli organismi incaricati delle procedure di liquidazione e fallimento delle imprese di investimento e di altre procedure analoghe;
- b) le autorità responsabili della vigilanza sulle persone incaricate della revisione legale dei conti delle imprese di assicurazioni, degli enti creditizi, delle imprese di investimento e degli altri istituti finanziari.

Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà prevista dal primo comma prescrivono quanto meno che siano rispettate le condizioni seguenti:

- a) le informazioni scambiate devono servire allo svolgimento della funzione di vigilanza di cui al primo comma;
- b) le informazioni ricevute in tale ambito sono coperte dalle disposizioni sul segreto professionale di cui all'articolo 50;
- c) quando le informazioni provengono da un altro Stato membro, non possono essere divulgate senza l'accordo esplicito delle autorità competenti che le hanno trasmesse e, laddove appropriato, unicamente per le finalità per le quali le predette autorità hanno espresso il loro accordo.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri i nomi delle autorità che possono ricevere informazioni a norma del presente paragrafo.

5. Fermi restando i paragrafi 1 e 2 del presente articolo e gli articoli 50 e 58, gli Stati membri autorizzano, nell'intento di rafforzare la stabilità e l'integrità del sistema finanziario, lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e le autorità o gli organismi responsabili a norma di legge per l'identificazione e l'investigazione delle violazioni del diritto societario.

Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà prevista dal primo comma prescrivono quanto meno che siano rispettate le condizioni seguenti:

- a) le informazioni scambiate devono servire allo svolgimento della funzione di cui al primo comma;
- b) le informazioni ricevute in tale ambito sono coperte dalle disposizioni sul segreto professionale di cui all'articolo 50;
- c) quando le informazioni provengono da un altro Stato membro, non possono essere divulgate senza l'accordo esplicito delle autorità competenti che le hanno trasmesse e, laddove appropriato, unicamente per le finalità per le quali le predette autorità hanno espresso il loro accordo.

Quando in uno Stato membro le autorità o gli organismi di cui al primo comma svolgono la loro funzione di identificazione o investigazione con l'aiuto di persone designate a tal fine in virtù della loro competenza specifica e non impiegate nel settore pubblico, la possibilità di scambiarsi informazioni di cui al primo comma può essere estesa a tali persone alle condizioni stabilite nel secondo comma.

Nei casi di cui alla lettera c) del secondo comma, le autorità o gli organismi di cui al primo comma comunicano alle autorità competenti che hanno trasmesso le informazioni i nomi e le responsabilità precise delle persone alle quali tali informazioni vengono inviate.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri i nomi delle autorità o degli organismi che possono ricevere informazioni a norma del presente paragrafo.

6. Il presente articolo e gli articoli 50 e 58 non precludono alle autorità competenti la possibilità di trasmettere alle banche centrali, al Sistema europeo di banche centrali e alla Banca centrale europea nella loro qualità di autorità monetarie nonché, laddove appropriato, alle altre autorità pubbliche responsabili della vigilanza sui sistemi di pagamento le informazioni di cui potrebbero aver bisogno per lo svolgimento della loro funzione.

Le stesse disposizioni non impediscono a tali autorità o organismi di comunicare alle autorità competenti tali informazioni per le finalità di cui al paragrafo 3. Le informazioni ricevute in questo contesto sono soggette alle disposizioni sul segreto professionale di cui all'articolo 50.

7. Il presente articolo e gli articoli 50 e 58 non precludono alle autorità competenti di comunicare le informazioni ad un organismo di compensazione o ad un altro organismo analogo autorizzato dalla legislazione nazionale ad effettuare servizi di compensazione o di regolamento per i mercati di uno Stato membro, qualora le autorità competenti ritengano tali informazioni necessarie per garantire il regolare funzionamento di tali organismi in caso di inadempienza, reale o potenziale, dei partecipanti al mercato.

Le informazioni ricevute sono soggette alle disposizioni sul segreto professionale di cui all'articolo 50. Tuttavia, gli Stati membri provvedono affinché le informazioni ricevute in virtù del paragrafo 1 del presente articolo non possano essere divulgate nei casi contemplati dal presente paragrafo senza l'esplicito consenso delle autorità competenti che le hanno trasmesse.

8. Oltre e fatte salve le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 e degli articoli 50 e 58, gli Stati membri possono autorizzare, in forza di disposizioni legislative, la comunicazione di talune informazioni ad altri servizi della loro amministrazione centrale competenti in materia di legislazione relativa alla vigilanza sugli enti creditizi, sugli istituti finanziari, sulle imprese di investimento e sulle imprese di assicurazioni, nonché agli ispettori che agiscono per conto di tali servizi.

Tuttavia, la comunicazione di informazioni di cui sopra può aver luogo solo per motivi di vigilanza prudenziale.

9. Il presente articolo e l'articolo 50 non impediscono alle autorità competenti di comunicare informazioni ad organismi ai quali hanno delegato le loro funzioni, se ritengono che ciò sia necessario per garantire il corretto esercizio di tali funzioni.

Le informazioni ricevute sono soggette alle disposizioni sul segreto professionale di cui all'articolo 50. Tuttavia, gli Stati

membri provvedono affinché le informazioni ricevute in virtù del paragrafo 1 del presente articolo dall'autorità competente di un altro Stato membro non possano essere divulgate nelle circostanze contemplate dal presente paragrafo senza l'esplicito consenso delle autorità competenti che le hanno trasmesse.

Articolo 55

Consultazione tra autorità prima di un'autorizzazione supplementare

1. L'autorità competente dell'altro Stato membro interessato viene consultata prima della concessione dell'autorizzazione ad un'impresa di investimento che sia:

- a) un'impresa figlia di un'impresa di investimento o di un ente creditizio autorizzati in tale Stato membro;
- b) un'impresa figlia dell'impresa madre di un'impresa di investimento o di un ente creditizio autorizzati in tale Stato membro;
- c) controllata dalle stesse persone fisiche o giuridiche che controllano un'impresa di investimento o un ente creditizio autorizzati in tale Stato membro.

2. L'autorità competente di uno Stato membro responsabile della vigilanza degli enti creditizi o delle imprese di assicurazioni viene consultata prima della concessione dell'autorizzazione ad un'impresa di investimento che sia:

- a) un'impresa figlia di un ente creditizio o di un'impresa di assicurazioni autorizzati nella Comunità; o
- b) un'impresa figlia dell'impresa madre di un ente creditizio o di un'impresa di assicurazioni autorizzati nella Comunità;
- c) controllata dalle stesse persone fisiche o giuridiche che controllano un ente creditizio o un'impresa di assicurazioni autorizzati nella Comunità.

3. Le autorità competenti di cui ai paragrafi 1 e 2 si consultano in particolare quando valutano l'adeguatezza degli azionisti nonché l'onorabilità e l'esperienza dei direttori coinvolti nella gestione di un altro soggetto dello stesso gruppo. Esse si scambiano vicendevolmente tutte le informazioni riguardanti questi aspetti che potrebbero essere rilevanti per le altre autorità competenti interessate ai fini della concessione di un'autorizzazione nonché per il controllo continuo del rispetto delle condizioni di esercizio.

Articolo 56

Poteri degli Stati membri ospitanti

1. Gli Stati membri ospitanti possono esigere, a fini statistici, che tutte le imprese di investimento aventi succursali sul loro territorio presentino loro relazioni periodiche sulle operazioni di tali succursali.

2. Per l'esercizio delle responsabilità loro conferite dalla presente direttiva, gli Stati membri ospitanti possono esigere dalle succursali delle imprese di investimento le informazioni necessarie per controllare che esse osservino le norme di tali Stati loro applicabili. I requisiti imposti a tali succursali non possono tuttavia essere più severi di quelli imposti dagli stessi Stati membri alle imprese stabilite sul loro territorio per controllare l'osservanza di dette norme.

Articolo 57

Poteri cautelari degli Stati membri ospitanti

1. Quando l'autorità competente dello Stato membro ospitante ha motivi chiari e dimostrabili per ritenere che un'impresa di investimento operante sul suo territorio in regime di libera prestazione di servizi non ottemperi agli obblighi derivanti dalle disposizioni adottate in attuazione della presente direttiva, essa informa in proposito l'autorità competente dello Stato membro d'origine.

2. Se, nonostante le misure adottate dall'autorità competente dello Stato membro d'origine o per via dell'inadeguatezza di tali misure, l'impresa di investimento persiste nell'agire in un modo che mette chiaramente a repentaglio gli interessi degli investitori del paese ospitante o il buon funzionamento dei mercati, l'autorità competente dello Stato membro ospitante, dopo avere informato l'autorità competente dello Stato membro d'origine, adotta tutte le misure necessarie per tutelare gli investitori e assicurare il buon funzionamento dei mercati. La Commissione viene informata quanto prima di tali misure.

Articolo 58

Scambio di informazioni con i paesi terzi

1. Gli Stati membri possono concludere accordi di cooperazione che prevedono scambi di informazioni con le autorità competenti di paesi terzi o con le autorità o gli organismi di paesi terzi aventi responsabilità analoghe a quelle degli organismi di cui all'articolo 54, paragrafo 3, lettera a), punti i) e ii) e all'articolo 54, paragrafo 4, primo comma, lettere a) e b) solo a condizione che le informazioni comunicate beneficino di garanzie in ordine al segreto professionale almeno equivalenti a quelle di cui all'articolo 50. Tale scambio di informazioni deve essere volto allo svolgimento della funzione di vigilanza di tali autorità o organismi.

2. Quando le informazioni provengono da un altro Stato membro, non possono essere divulgate senza l'accordo esplicito dell'autorità competente che le ha trasmesse e, laddove appropriato, unicamente per le finalità per le quali la predetta autorità ha espresso il proprio accordo.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 59

1. La Commissione è assistita dal comitato europeo dei valori mobiliari istituito dalla decisione 2001/528/CE della Commissione ⁽¹⁾ (in seguito denominato il «comitato»).

⁽¹⁾ GU L 191 del 13.7.2001, pag. 45.

2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa, a condizione che le misure di esecuzione adottate in conformità di questa procedura non modifichino le disposizioni fondamentali della presente direttiva.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Fatte salve le misure di esecuzione già adottate, alla scadenza di un periodo di quattro anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva, è sospesa l'applicazione delle disposizioni di quest'ultima che prevedono l'adozione di norme e decisioni tecniche in base alla procedura di cui al paragrafo 2. Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio possono rinnovare le disposizioni in questione in base alla procedura prevista all'articolo 251 del trattato e, a tal fine, le rivedono prima della scadenza di tale periodo.

Articolo 60

Relazioni e revisioni

1. Entro [il 31 dicembre 2008, quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione, sulla base di una consultazione pubblica e a seguito di discussioni con le autorità competenti, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio per quanto riguarda l'eventuale estensione del campo di applicazione delle disposizioni della presente direttiva riguardanti gli obblighi di trasparenza pre- e post-negoziazione alle operazioni relative a categorie di strumenti finanziari diversi dalle azioni.

Sulla base di tale relazione la Commissione può presentare proposte di modifica della presente direttiva.

2. Entro [il 31 dicembre 2006], due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione, sulla base di una consultazione pubblica e a seguito di discussioni con le autorità competenti, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio per quanto riguarda:

- a) l'opportunità di mantenere l'esenzione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto i) della presente direttiva riguardante le imprese la cui attività principale consiste nel negoziare per conto proprio strumenti finanziari derivati su merci;
- b) il contenuto e la forma da dare ai requisiti che occorrerebbe applicare ai fini dell'autorizzazione e della vigilanza delle predette imprese in qualità di imprese di investimento ai sensi della presente direttiva.

Sulla base di tale relazione, la Commissione può presentare proposte di modifica della presente direttiva.

*Articolo 61***Modifica della direttiva 85/611/CEE**

L'articolo 5, paragrafo 4 della direttiva 85/611/CEE è sostituito dal testo seguente:

«4. L'articolo 2, paragrafo 2 e gli articoli 11, 12, 17 e 18 della direttiva [...] del Parlamento europeo e del Consiglio (*) si applicano alla prestazione dei servizi di cui al paragrafo 3 del presente articolo da parte delle società di gestione.

(*) GU L [...].»

*Articolo 62***Modifica della direttiva 93/6/CEE**

L'articolo 2, punto 2 della direttiva 93/6/CEE è sostituito dal testo seguente:

«2. “impresa di investimento”: tutti gli enti che prestano servizi di investimento conformemente alla direttiva [...] del Parlamento europeo e del Consiglio (*) ad eccezione:

- a) degli enti creditizi;
- b) delle imprese locali;
- c) delle imprese che si limitano a ricevere e trasmettere ordini di investitori senza detenere fondi e/o titoli appartenenti ai loro clienti e che, per questo motivo, non possono mai trovarsi in situazione di debito con i loro clienti;
- d) delle imprese di investimento che sono autorizzate a prestare solo il servizio di consulenza in materia di investimenti.

(*) GU L [...].»

*Articolo 63***Modifica della direttiva 2000/12/CE**

L'allegato I della direttiva 2000/12/CE è modificato come segue:

a) al punto 7 è aggiunto il punto seguente:

«f) gli strumenti finanziari derivati su merci»,

b) è aggiunto il punto seguente:

«15. Gestione di un sistema multilaterale di negoziazione.»

*Articolo 64***Abrogazione della direttiva 93/22/CEE**

La direttiva 93/22/CEE è abrogata a partire dalla data di applicazione di cui all'articolo 65.

I riferimenti alla direttiva 93/22/CEE vanno intesi come riferimenti alla presente direttiva.

*Articolo 65***Attuazione**

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2006 [18 mesi dalla sua entrata in vigore]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a partire dal 1° luglio 2006.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

*Articolo 66***Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Articolo 67***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO I

ELENCO DEI SERVIZI E DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

SEZIONE A

Servizi di investimento

- 1) Ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari.
- 2) Esecuzione di ordini per conto dei clienti.
- 3) Negoziiazione per conto proprio.
- 4) Gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento nell'ambito di un mandato conferito dai clienti qualora tali portafogli includano uno o più strumenti finanziari.
- 5) Consulenza in materia di investimenti.
- 6) a) assunzione a fermo e collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile;
b) collocamento senza impegno irrevocabile o altre attività intraprese in accordo con l'emittente dello strumento al fine di agevolare la distribuzione o sottoscrizione di offerte pubbliche o private di strumenti finanziari.
- 7) Gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.

SEZIONE B

Servizi accessori

- 1) Affitto di cassette di sicurezza e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, inclusi la custodia e i servizi connessi come la gestione di contante/garanzie collaterali.
- 2) Concessione di crediti o prestiti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a uno o più strumenti finanziari, nella quale interviene l'impresa che concede il credito o il prestito.
- 3) Consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse nonché consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese.
- 4) Servizio di cambio quando tale servizio è collegato alla fornitura di servizi di investimento.
- 5) Ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti le operazioni su strumenti finanziari.

SEZIONE C

Strumenti finanziari

- 1) Valori mobiliari.
 - 2) Strumenti del mercato monetario.
 - 3) Quote di un organismo di investimento collettivo.
 - 4) Contratti di opzione e «future» su valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, merci o altri strumenti finanziari derivati, indici o misure.
 - 5) Contratti swap su tassi di interesse, valute e indici azionari.
 - 6) «Forward-rate agreement» e qualunque altro contratto derivato che preveda un regolamento in contante determinato con riferimento a quotazioni di valori mobiliari, tassi di interesse o rendimenti, tassi di cambio, merci o altri indici o misure.
 - 7) Contratti differenziali o altri strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito.
-

ALLEGATO II

CLIENTI PROFESSIONALI AI FINI DELLA PRESENTE DIRETTIVA**I. Categorie di clienti professionali**

Devono essere considerati come clienti professionali per tutti i servizi e gli strumenti di investimento ai fini della presente direttiva:

- 1) i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari. Si intendono inclusi nell'elenco sottostante tutti i soggetti autorizzati che svolgono le attività caratteristiche dei soggetti menzionati, che si tratti di soggetti autorizzati da uno Stato membro a norma di una direttiva europea, di soggetti autorizzati o regolamentati da uno Stato membro senza riferimento ad una direttiva europea o di soggetti autorizzati o regolamentati da un paese terzo:
 - a) enti creditizi
 - b) imprese di investimento
 - c) altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati
 - d) imprese di assicurazioni
 - e) organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi
 - f) fondi pensione e società di gestione di tali fondi
 - g) i negozianti per conto proprio di merci;
- 2) le grandi società ed altri investitori istituzionali:
 - a) grandi società di capitali e partnership che ottemperano a due dei criteri seguenti riguardanti le dimensioni, a livello di singola società:
 - totale di bilancio: 20 000 000 di EUR,
 - fatturato netto: 40 000 000 di EUR,
 - fondi propri: 2 000 000 di EUR
 - b) altri investitori istituzionali la cui finalità societaria è investire in strumenti finanziari;
- 3) i governi nazionali e regionali, le banche centrali, le istituzioni internazionali e sovranazionali come la Banca mondiale, l'FMI, la BCE, la BEI e altre organizzazioni internazionali analoghe.

I soggetti summenzionati sono considerati clienti professionali. Sono tuttavia autorizzati a richiedere un trattamento non professionale e le imprese di investimento possono convenire di fornire loro un livello più elevato di protezione. Quando il cliente di un'impresa di investimento è una società di capitali o una partnership come definite in precedenza, l'impresa di investimento deve informarla, prima di qualunque prestazione di servizi, che, sulla base delle informazioni di cui dispone, esso viene considerato un cliente professionale e verrà trattato come tale a meno che l'impresa e il cliente convengano diversamente. L'impresa deve inoltre informare il cliente del fatto che può richiedere una modifica dei termini dell'accordo per ottenere un maggior livello di protezione.

Spetta al cliente considerato professionale chiedere un livello più elevato di protezione se ritiene di non essere in grado di valutare o gestire correttamente i rischi esistenti.

Questo livello maggiore di protezione verrà concesso quando un cliente considerato professionale conclude un accordo scritto con l'impresa di investimento per non essere considerato come cliente professionale ai fini dell'applicazione delle norme di comportamento. Tale accordo deve precisare quale o quali sono i servizi o le operazioni o il tipo o i tipi di prodotti o operazioni ai quali si applica.

II. Clienti che su richiesta possono essere trattati come professionali**1. Criteri di identificazione**

I clienti diversi da quelli inclusi alla sezione I, compresi gli organismi del settore pubblico e i singoli investitori privati, possono anch'essi essere autorizzati a rinunciare ad alcune delle protezioni previste dalle norme di comportamento delle imprese di investimento.

Le imprese di investimento devono pertanto essere autorizzate a trattare i predetti clienti come clienti professionali purché siano rispettati i criteri e le procedure rilevanti menzionati in appresso. Tuttavia esse non debbono presumere che tali clienti possiedano conoscenze ed esperienze di mercato comparabili a quelle delle categorie elencate alla sezione I.

Qualunque riduzione della protezione prevista dalle norme di comportamento standard è considerata valida solo se dopo aver effettuato una valutazione adeguata della competenza, delle conoscenze e delle esperienze del cliente l'impresa di investimento acquisisce la garanzia ragionevole, tenuto conto anche della natura delle operazioni o dei servizi previsti, che il cliente è in grado di adottare le proprie decisioni di investimento e di comprendere i rischi esistenti.

Il test di competenza applicato agli amministratori e ai dirigenti dei soggetti autorizzati a norma delle direttive europee nel settore finanziario potrebbe essere considerato come un riferimento per valutare la competenza e le conoscenze del cliente.

In caso di soggetti di piccole dimensioni, la persona oggetto della valutazione di cui sopra deve essere la persona autorizzata ad effettuare operazioni per loro conto.

Nel corso della predetta valutazione, dovrebbero essere rispettati quanto meno due dei seguenti criteri:

- il cliente deve aver effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato rilevante con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
- il valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante e gli strumenti finanziari, deve superare 0,5 milioni di EUR;
- il cliente deve lavorare o aver lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.

2. Procedura

I clienti definiti in precedenza possono rinunciare alle protezioni previste dalle norme di comportamento solo una volta espletata la procedura seguente:

- i clienti devono comunicare per iscritto all'impresa di investimento che desiderano essere trattati come clienti professionali, a titolo generale o rispetto ad un particolare servizio di investimento o operazione o tipo di prodotto o di operazione;
- l'impresa di investimento deve avvertire i clienti, in una comunicazione scritta e chiara, di quali sono le protezioni e i diritti di indennizzo che potrebbero perdere;
- i clienti devono dichiarare per iscritto, in un documento separato dal contratto, di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dalla perdita di tali protezioni.

Prima di decidere di accettare richieste di rinuncia a protezione, le imprese di investimento sono tenute a prendere tutte le misure possibili per accertarsi che il cliente che chiede di essere considerato cliente professionale soddisfi i requisiti rilevanti indicati nella sezione II al punto 1.

Tuttavia, se i clienti sono già stati classificati come clienti professionali in base a parametri e procedure simili a quelli descritti in precedenza, le loro relazioni con le imprese di investimento non dovrebbero essere influenzate dalle eventuali nuove regole adottate conformemente al presente allegato.

Le imprese devono applicare politiche e procedure interne appropriate e scritte per classificare i clienti.

Spetta ai clienti professionali informare l'impresa di investimento di eventuali cambiamenti che potrebbero influenzare la loro attuale classificazione. Se tuttavia l'impresa di investimento constata che il cliente non soddisfa più le condizioni necessarie per ottenere il trattamento riservato ai clienti professionali deve adottare provvedimenti appropriati.

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e il Regno di Cambogia siglato a Phnom Penh il 18 ottobre 2002

(2003/C 71 E/08)

COM(2002) 652 def. — 2002/0272(ACC)

(Presentata dalla Commissione il 25 novembre 2002)

RELAZIONE

Conformemente alle direttive di negoziato del Consiglio del 15 ottobre 2002, la Commissione ha negoziato con il Regno di Cambogia il rinnovo dell'accordo sul commercio dei prodotti tessili e lo ha siglato il 18 ottobre 2002.

In attesa che siano espletate le necessarie procedure, la Commissione propone che l'accordo venga applicato in via provvisoria a partire dal 1° gennaio 2003, a condizione di reciprocità.

Il Consiglio è invitato ad approvare la presente proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome della Comunità europea, dell'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e il Regno di Cambogia e che autorizza l'applicazione provvisoria di detto accordo in attesa della sua conclusione formale.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea, un accordo sul commercio dei prodotti tessili con il Regno di Cambogia.
- (2) L'accordo è stato siglato il 18 ottobre 2002.
- (3) Fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva, l'accordo deve essere firmato a nome della Comunità.
- (4) In attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione formale, è opportuno applicare provvisoriamente detto accordo a decorrere dal 1° gennaio 2003, a condizione di reciprocità,

DECIDE:

Articolo 1

Fatta salva l'eventuale conclusione in una data successiva, il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità europea, l'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e il Regno di Cambogia.

Articolo 2

A condizione di reciprocità, l'accordo di cui all'articolo 1 è applicato in via provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 2003, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione formale.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Accordo tra la Comunità europea e il Regno di Cambogia sul commercio dei prodotti tessili

LA COMUNITÀ EUROPEA,
da una parte, e

IL REGNO DI CAMBOGIA,
dall'altra,

DESIDERANDO promuovere, in una prospettiva di cooperazione permanente e in condizioni tali da garantire la massima sicurezza negli scambi, un equo e ordinato sviluppo del commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea (in prosieguo denominata «Comunità») e il Regno di Cambogia (in prosieguo denominato «Cambogia»),

HANNO DECISO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1. Il presente accordo si applica al commercio dei prodotti tessili elencati nell'allegato I originari della Cambogia.

2. All'entrata in vigore del presente accordo, cessano di applicarsi limiti quantitativi alle esportazioni dalla Cambogia nella Comunità dei prodotti elencati nell'allegato I, originari della Cambogia. Successivamente, tuttavia, potranno essere introdotti limiti quantitativi alle condizioni di cui all'articolo 4.

3. Qualora siano introdotti limiti quantitativi, le esportazioni dei prodotti tessili soggetti a detti limiti verranno assoggettate a un sistema di duplice controllo secondo le modalità specificate nel protocollo A.

4. All'entrata in vigore del presente accordo, le esportazioni dei prodotti elencati nell'allegato II non soggetti a limiti quantitativi verranno assoggettate al sistema di duplice controllo di cui al paragrafo 3.

5. Previa consultazioni secondo le procedure di cui all'articolo 11, le esportazioni dei prodotti dell'allegato I non soggetti a limiti quantitativi, diversi da quelli elencati nell'allegato II, possono essere assoggettate, dopo l'entrata in vigore del presente accordo, al sistema di duplice controllo di cui al paragrafo 2 o ad un sistema di vigilanza preventiva instaurato dalla Comunità.

6. Almeno sei settimane prima della fine di ciascun anno di applicazione dell'accordo la Commissione e la Cambogia si consultano allo scopo di decidere se sia opportuno mantenere o sospendere il duplice controllo per le categorie elencate nell'allegato II.

Articolo 2

1. Le importazioni nella Comunità dei prodotti tessili contemplati dal presente accordo non sono soggette ai limiti quantitativi ivi fissati, purché si dichiari che tali prodotti sono destinati ad essere riesportati, tali quali o previa trasformazione,

al di fuori della Comunità nel quadro del sistema di controllo amministrativo in vigore nella Comunità.

L'immissione in consumo dei prodotti importati nelle suddette condizioni è tuttavia subordinata alla presentazione di una licenza di esportazione rilasciata dalle autorità della Cambogia e di un attestato di origine, secondo le disposizioni del protocollo A.

2. Se le competenti autorità della Comunità riscontrano che determinate importazioni di prodotti tessili sono state imputate su uno dei limiti quantitativi fissati a norma del presente accordo, ma che i prodotti sono poi stati riesportati al di fuori della Comunità, esse comunicano entro quattro settimane alle autorità della Cambogia i quantitativi in oggetto e autorizzano l'importazione di quantitativi identici degli stessi prodotti, senza imputarli sul limite quantitativo stabilito a norma del presente accordo per l'anno in corso o, se opportuno, per quello successivo.

Articolo 3

Qualora siano introdotti limiti quantitativi a norma dell'articolo 4, si applicano le seguenti disposizioni:

1) L'uso anticipato, durante un qualsiasi anno di applicazione dell'accordo, di una frazione del limite quantitativo fissato per l'anno successivo è autorizzato, per ciascuna categoria di prodotti, fino al 5 % del limite quantitativo per l'anno in corso.

Le forniture anticipate vengono detratte dai corrispondenti limiti quantitativi stabiliti per l'anno successivo.

2) I quantitativi non utilizzati nel corso di un anno di applicazione dell'accordo possono essere riportati, per ciascuna categoria di prodotti, sul corrispondente limite quantitativo per l'anno successivo fino al 10 % del limite quantitativo per l'anno in corso.

3) Per quanto riguarda le categorie del gruppo I, sono autorizzati soltanto i seguenti trasferimenti:

- tra le categorie 2 e 3 e dalla categoria 1 alle categorie 2 e 3, fino al 12 % del limite quantitativo fissato per la categoria verso la quale viene effettuato il trasferimento;
- tra le categorie 4, 5, 6, 7 e 8, fino al 12 % del limite quantitativo fissato per la categoria verso la quale viene effettuato il trasferimento.

I trasferimenti da una categoria qualsiasi dei gruppi I, II, III, IV e V ad una categoria qualsiasi dei gruppi II, III, IV e V sono autorizzati fino al 12 % del limite quantitativo fissato per la categoria verso la quale viene effettuato il trasferimento.

4) La tabella delle equivalenze applicabile ai trasferimenti di cui sopra figura nell'allegato I del presente accordo.

5) L'aumento registrato in una categoria di prodotti per l'applicazione cumulativa dei paragrafi 1, 2 e 3 in un determinato anno di applicazione dell'accordo non deve superare i seguenti limiti:

- 17 % per le categorie di prodotti dei gruppi I, II, III, IV e V.

6) Le autorità della Cambogia notificano preventivamente, con un anticipo di almeno 15 giorni, il ricorso alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3.

Articolo 4

1. Le esportazioni dei prodotti tessili elencati nell'allegato I del presente accordo possono essere assoggettate a limiti quantitativi alle condizioni stabilite nei paragrafi seguenti.

2. Se la Comunità constata che, nell'ambito del sistema di controllo amministrativo esistente, il livello delle importazioni di una determinata categoria di prodotti elencata nell'allegato I, originarie della Cambogia, supera, rispetto al volume totale delle importazioni dei prodotti appartenenti a questa categoria effettuate l'anno precedente nella Comunità e indipendentemente dalla provenienza, le seguenti percentuali:

- per le categorie di prodotti del gruppo I: 2 %,
- per le categorie di prodotti del gruppo II: 8 %,
- per le categorie di prodotti dei gruppi III, IV e V: 15 %,

essa può chiedere l'avvio di consultazioni secondo la procedura di cui all'articolo 11 del presente accordo, al fine di concordare il livello di limitazione appropriato per i prodotti di detta categoria.

3. In attesa di una soluzione reciprocamente soddisfacente, la Cambogia si impegna a sospendere o a limitare al livello indicato dalla Comunità, a decorrere dalla notifica della richiesta di consultazioni, le esportazioni dei prodotti della categoria

in questione nella Comunità o nella(e) regione(i) del mercato comunitario specificata(e) dalla Comunità.

La Comunità autorizza l'importazione dei prodotti di detta categoria spediti dalla Cambogia anteriormente alla data di presentazione della richiesta di consultazioni.

4. Se le consultazioni non consentono alle parti contraenti di trovare una soluzione soddisfacente entro il termine di cui all'articolo 11, la Comunità ha il diritto di introdurre un limite quantitativo definitivo ad un livello annuale non inferiore al livello risultante dall'applicazione della formula di cui al paragrafo 2 oppure, se questa percentuale è più elevata, al 106 % del livello di importazioni raggiunto nell'anno di calendario precedente a quello durante il quale le importazioni hanno superato il livello risultante dall'applicazione della formula di cui al paragrafo 2, dando luogo alla richiesta di consultazioni.

Se necessario a causa della tendenza delle importazioni totali nella Comunità del prodotto in questione, il livello annuale fissato viene aumentato previa consultazioni secondo la procedura di cui all'articolo 11, al fine di soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 2.

5. Il tasso d'incremento annuo dei limiti quantitativi introdotti a norma del presente articolo viene determinato in base alle disposizioni del protocollo B.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano se le percentuali di cui al paragrafo 2 sono state raggiunte per una diminuzione del volume totale delle importazioni nella Comunità, e non in seguito all'incremento delle esportazioni di prodotti originari della Cambogia.

7. Se vengono applicati i paragrafi 2, 3 e 4, la Cambogia si impegna a rilasciare licenze di esportazione per i prodotti oggetto di contratti conclusi prima dell'introduzione dei limiti quantitativi, fino a concorrenza del limite quantitativo stabilito.

8. Fino a quando non vengono comunicate le statistiche di cui al paragrafo 6 dell'articolo 9, il paragrafo 2 del presente articolo si applica in base alle statistiche annuali trasmesse precedentemente dalla Comunità.

Articolo 5

1. Per garantire il buon funzionamento del presente accordo, la Comunità e la Cambogia decidono di collaborare pienamente nella prevenzione, nell'indagine e nell'adozione di tutti i necessari provvedimenti giuridici e/o amministrativi per combattere le elusioni mediante trasbordo, ripesizione, false dichiarazioni concernenti il paese o il luogo di origine, contraffazione dei documenti, false dichiarazioni concernenti il contenuto di fibre, i quantitativi, la designazione o la classificazione delle merci o qualsiasi altro mezzo. La Cambogia e la Comunità convengono pertanto di definire le disposizioni di legge e le procedure amministrative per poter intervenire in modo efficace contro dette elusioni, anche adottando misure correttive giuridicamente vincolanti nei confronti degli esportatori e/o importatori coinvolti.

2. Qualora, sulla base delle informazioni disponibili, la Comunità ritenga che si stia eludendo il presente accordo, essa chiede l'avvio di consultazioni con la Cambogia per trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente. Le consultazioni vengono avviate quanto prima e comunque non oltre 30 giorni dalla data della richiesta.

3. In attesa dei risultati delle consultazioni di cui al paragrafo 2, su richiesta della Comunità la Cambogia adotta, in via cautelare, tutte le misure necessarie per consentire, previa presentazione di prove sufficienti dell'elusione, di adeguare i limiti quantitativi fissati a norma dell'articolo 4 in seguito alle consultazioni di cui al paragrafo 2 per l'anno di contingentamento nel quale è stata presentata la richiesta di consultazioni, a norma del paragrafo 2, o per l'anno successivo se il limite per l'anno in corso è esaurito.

4. Se, nel corso delle consultazioni di cui al paragrafo 2, le parti non giungono ad una soluzione reciprocamente soddisfacente, la Comunità ha il diritto:

- a) se esistono prove sufficienti che i prodotti originari della Cambogia sono stati importati eludendo il presente accordo, di imputare i quantitativi corrispondenti sui limiti quantitativi stabiliti a norma dell'articolo 4;
- b) se viene sufficientemente dimostrata l'esistenza di false dichiarazioni relative al contenuto di fibre, ai quantitativi, alla designazione o alla classificazione dei prodotti originari della Cambogia, di rifiutarsi di importare i prodotti in questione;
- c) se risulta che il territorio della Cambogia è coinvolto nel trasbordo o nella deviazione di prodotti non originari di questo paese, di introdurre limiti quantitativi per le stesse categorie di prodotti originari della Cambogia, sempre che non siano già soggetti a limiti quantitativi, oppure di adottare le altre misure del caso.

5. Le parti decidono di instaurare un sistema di cooperazione amministrativa al fine di prevenire e risolvere efficacemente tutti i problemi connessi all'elusione del presente accordo in base al protocollo A dello stesso.

Articolo 6

1. La Cambogia sorveglia le sue esportazioni di prodotti oggetto di restrizioni o di vigilanza nella Comunità. In caso di variazione repentina e pregiudizievole delle correnti commerciali tradizionali, la Comunità ha il diritto di chiedere che vengano avviate consultazioni per trovare una soluzione soddisfacente. Le consultazioni si tengono entro quindici giorni lavorativi dalla data della richiesta.

2. La Cambogia si accerta che le esportazioni di prodotti tessili soggetti a limiti quantitativi nella Comunità vengano ripartite nel modo più equo possibile su tutto l'anno tenendo debitamente conto, in particolare, dei fattori stagionali.

Articolo 7

In caso di denuncia del presente accordo come previsto dall'articolo 14, paragrafo 3, i limiti quantitativi fissati a norma dello stesso vengono ridotti pro rata temporis salvo che le parti contraenti decidano altrimenti di comune accordo.

Articolo 8

1. La classificazione dei prodotti contemplati dal presente accordo si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in prosieguo denominata «nomenclatura combinata» o, in forma abbreviata, «NC») e sulle relative modifiche.

Qualora una decisione relativa alla classificazione modifichi il criterio di classificazione o la categoria di un prodotto contemplato dal presente accordo, tale prodotto rientra nel regime commerciale applicabile al criterio o alla categoria cui appartiene dopo detta modifica.

Le modifiche della nomenclatura combinata (NC) introdotte secondo le procedure in vigore nella Comunità per le categorie di prodotti contemplate dal presente accordo e le decisioni relative alla classificazione delle merci non riducono i limiti quantitativi introdotti nel quadro del presente accordo.

2. L'origine dei prodotti contemplati dal presente accordo è determinata secondo le disposizioni in vigore nella Comunità.

Qualsiasi modifica delle norme di origine viene comunicata alla Cambogia e non riduce nessuno dei limiti quantitativi fissati a norma del presente accordo.

Nel protocollo A figurano le procedure per il controllo dell'origine dei summenzionati prodotti.

Articolo 9

1. La Cambogia trasmette alla Commissione precisi dati statistici su tutte le licenze di esportazione rilasciate per le categorie di prodotti tessili soggette ai limiti quantitativi fissati a norma del presente accordo o ad un sistema di duplice controllo, espressi in quantitativi e in valore e suddivisi per Stato membro della Comunità.

2. Parimenti, la Comunità trasmette alle autorità della Cambogia precisi dati statistici sulle autorizzazioni d'importazione rilasciate dalle sue autorità nonché le statistiche relative alle importazioni dei prodotti cui si applica il sistema di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

3. Le informazioni di cui sopra vengono trasmesse, per tutte le categorie di prodotti, entro la fine del mese successivo a quello cui si riferiscono le statistiche.

4. Su richiesta della Comunità, la Cambogia fornisce i dati statistici relativi alle importazioni di tutti i prodotti contemplati dall'allegato I.

5. Qualora l'analisi delle informazioni scambiate dovesse rivelare notevoli divergenze tra le statistiche relative alle esportazioni e quelle relative alle importazioni, possono essere avviate consultazioni secondo la procedura di cui all'articolo 11 del presente accordo.

6. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, la Comunità si impegna a comunicare alle autorità della Cambogia, prima del 30 aprile di ogni anno, le statistiche dell'anno precedente relative alle importazioni di tutti i prodotti tessili contemplati dal presente accordo, suddivise per paese fornitore e per Stato membro della Comunità.

Articolo 10

Le parti contraenti convengono di esaminare ogni anno l'andamento del commercio di prodotti tessili e capi di abbigliamento nel quadro delle consultazioni di cui all'articolo 11 e in base alle statistiche di cui all'articolo 9.

Articolo 11

1. Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, alle procedure di consultazione ivi previste si applicano le seguenti disposizioni:

- nella misura del possibile, si tengono consultazioni periodiche. Possono essere tenute consultazioni supplementari specifiche;
- le richieste di consultazioni devono essere notificate per iscritto all'altra parte contraente;
- se del caso, dopo la richiesta di consultazioni viene trasmessa, entro un termine congruo, e comunque non oltre 15 giorni dalla notifica, una relazione sulle circostanze che, a giudizio della parte richiedente, giustificano la presentazione della richiesta;
- le parti contraenti avviano consultazioni entro un mese dalla notifica della richiesta al fine di giungere ad un accordo o ad una soluzione reciprocamente accettabile entro e non oltre l'ulteriore termine di un mese;
- il suddetto periodo di un mese per giungere ad un accordo o ad una soluzione reciprocamente accettabile può essere prolungato di comune accordo tra le parti.

2. La Comunità può richiedere consultazioni, a norma del paragrafo 1, se riscontra che, in un particolare anno di applicazione dell'accordo, sorgono difficoltà nella Comunità o in una delle sue regioni per un aumento repentino e rilevante, rispetto all'anno precedente, delle importazioni di una data categoria del gruppo I soggetta ai limiti quantitativi fissati a norma del presente accordo.

3. Su richiesta di una delle parti contraenti si tengono consultazioni in merito a qualsiasi problema derivante dall'applica-

zione del presente accordo. Le consultazioni tenute a norma del presente articolo si svolgono in uno spirito di cooperazione e col proposito di sormontare le divergenze tra le parti contraenti.

Articolo 12

Qualora si presentino problemi relativi alla tutela dei marchi commerciali, dei disegni industriali o di altri diritti di proprietà intellettuale, su richiesta di una parte contraente si tengono consultazioni, secondo la procedura di cui all'articolo 11, per trovare una soluzione soddisfacente.

Articolo 13

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi specificate, e, dall'altro, al territorio della Cambogia.

Articolo 14

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto completamento delle procedure a tal fine necessarie. Nel frattempo, esso si applica in via provvisoria, a condizione di reciprocità.

2. Il presente accordo si applica fino al 31 dicembre 2004.

Il funzionamento del presente accordo viene riesaminato prima che la Cambogia aderisca all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) per tener conto delle conseguenze dell'adesione.

3. Ciascuna parte contraente può, in qualsiasi momento, proporre di modificare il presente accordo o denunciarlo con un preavviso di almeno sei mesi. In tal caso, il presente accordo cessa di applicarsi allo scadere del termine di preavviso.

4. Le parti contraenti convengono di avviare consultazioni entro i sei mesi che precedono la scadenza del presente accordo al fine di concluderne, eventualmente, uno nuovo.

5. Gli allegati, i protocolli, i verbali concordati e gli scambi di lettere acclusi al presente accordo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 15

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e khmer, ciascun testo facente ugualmente fede.

Per la
Comunità europea

Per il
Regno di Cambogia

ALLEGATO I

PRODOTTI TESSILI DI CUI ALL'ARTICOLO 1

- 1) Fatte salve le norme per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore puramente indicativo, poiché in detto allegato i prodotti inclusi in ciascuna categoria sono definiti da codici NC. Laddove un codice NC sia preceduto dal simbolo «ex», i prodotti compresi nelle categorie interessate sono definiti dal codice NC e dalla corrispondente designazione.
- 2) Non disponendo di elementi precisi circa la materia costitutiva dei prodotti delle categorie 1-114, si considera che essi siano costituiti esclusivamente di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali.
- 3) Gli indumenti che non siano riconoscibili come indumenti per uomo o per ragazzo o come indumenti per donna o per ragazza sono classificati come indumenti per donna o per ragazza.
- 4) L'espressione «indumenti per bambini piccoli (bébés)», comprende gli indumenti fino alla taglia commerciale 86 compresa.

Categoria	Designazione delle merci Codice NC 2002	Tabella delle equivalenze	
		pezzi/kg	g/pezzo
(1)	(2)	(3)	(4)
GRUPPO I A			
1	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto 5204 11 00, 5204 19 00, 5205 11 00, 5205 12 00, 5205 13 00, 5205 14 00, 5205 15 10, 5205 15 90, 5205 21 00, 5205 22 00, 5205 23 00, 5205 24 00, 5205 26 00, 5205 27 00, 5205 28 00, 5205 31 00, 5205 32 00, 5205 33 00, 5205 34 00, 5205 35 00, 5205 41 00, 5205 42 00, 5205 43 00, 5205 44 00, 5205 46 00, 5205 47 00, 5205 48 00, 5206 11 00, 5206 12 00, 5206 13 00, 5206 14 00, 5206 15 10, 5206 15 90, 5206 21 00, 5206 22 00, 5206 23 00, 5206 24 00, 5206 25 10, 5206 25 90, 5206 31 00, 5206 32 00, 5206 33 00, 5206 34 00, 5206 35 00, 5206 41 00, 5206 42 00, 5206 43 00, 5206 44 00, 5206 45 00, ex 5604 90 00		
2	Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate 5208 11 10, 5208 11 90, 5208 12 16, 5208 12 19, 5208 12 96, 5208 12 99, 5208 13 00, 5208 19 00, 5208 21 10, 5208 21 90, 5208 22 16, 5208 22 19, 5208 22 96, 5208 22 99, 5208 23 00, 5208 29 00, 5208 31 00, 5208 32 16, 5208 32 19, 5208 32 96, 5208 32 99, 5208 33 00, 5208 39 00, 5208 41 00, 5208 42 00, 5208 43 00, 5208 49 00, 5208 51 00, 5208 52 10, 5208 52 90, 5208 53 00, 5208 59 00, 5209 11 00, 5209 12 00, 5209 19 00, 5209 21 00, 5209 22 00, 5209 29 00, 5209 31 00, 5209 32 00, 5209 39 00, 5209 41 00, 5209 42 00, 5209 43 00, 5209 49 10, 5209 49 90, 5209 51 00, 5209 52 00, 5209 59 00, 5210 11 10, 5210 11 90, 5210 12 00, 5210 19 00, 5210 21 10, 5210 21 90, 5210 22 00, 5210 29 00, 5210 31 10, 5210 31 90, 5210 32 00, 5210 39 00, 5210 41 00, 5210 42 00, 5210 49 00, 5210 51 00, 5210 52 00, 5210 59 00, 5211 11 00, 5211 12 00, 5211 19 00, 5211 21 00, 5211 22 00, 5211 29 00, 5211 31 00, 5211 32 00, 5211 39 00, 5211 41 00, 5211 42 00, 5211 43 00, 5211 49 10, 5211 49 90, 5211 51 00, 5211 52 00, 5211 59 00, 5212 11 10, 5212 11 90, 5212 12 10, 5212 12 90, 5212 13 10, 5212 13 90, 5212 14 10, 5212 14 90, 5212 15 10, 5212 15 90, 5212 21 10, 5212 21 90, 5212 22 10, 5212 22 90, 5212 23 10, 5212 23 90, 5212 24 10, 5212 24 90, 5212 25 10, 5212 25 90, ex 5811 00 00, ex 6308 00 00		

(1)	(2)	(3)	(4)
2 a)	Di cui: non greggi né imbianchiti 5208 31 00, 5208 32 16, 5208 32 19, 5208 32 96, 5208 32 99, 5208 33 00, 5208 39 00, 5208 41 00, 5208 42 00, 5208 43 00, 5208 49 00, 5208 51 00, 5208 52 10, 5208 52 90, 5208 53 00, 5208 59 00, 5209 31 00, 5209 32 00, 5209 39 00, 5209 41 00, 5209 42 00, 5209 43 00, 5209 49 10, 5209 49 90, 5209 51 00, 5209 52 00, 5209 59 00, 5210 31 10, 5210 31 90, 5210 32 00, 5210 39 00, 5210 41 00, 5210 42 00, 5210 49 00, 5210 51 00, 5210 52 00, 5210 59 00, 5211 31 00, 5211 32 00, 5211 39 00, 5211 41 00, 5211 42 00, 5211 43 00, 5211 49 10, 5211 49 90, 5211 51 00, 5211 52 00, 5211 59 00, 5212 13 10, 5212 13 90, 5212 14 10, 5212 14 90, 5212 15 10, 5212 15 90, 5212 23 10, 5212 23 90, 5212 24 10, 5212 24 90, 5212 25 10, 5212 25 90, ex 5811 00 00, ex 6308 00 00		
3	Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco diversi da nastri, velluti, felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) e tessuti di ciniglia 5512 11 00, 5512 19 10, 5512 19 90, 5512 21 00, 5512 29 10, 5512 29 90, 5512 91 00, 5512 99 10, 5512 99 90, 5513 11 20, 5513 11 90, 5513 12 00, 5513 13 00, 5513 19 00, 5513 21 10, 5513 21 30, 5513 21 90, 5513 22 00, 5513 23 00, 5513 29 00, 5513 31 00, 5513 32 00, 5513 33 00, 5513 39 00, 5513 41 00, 5513 42 00, 5513 43 00, 5513 49 00, 5514 11 00, 5514 12 00, 5514 13 00, 5514 19 00, 5514 21 00, 5514 22 00, 5514 23 00, 5514 29 00, 5514 31 00, 5514 32 00, 5514 33 00, 5514 39 00, 5514 41 00, 5514 42 00, 5514 43 00, 5514 49 00, 5515 11 10, 5515 11 30, 5515 11 90, 5515 12 10, 5515 12 30, 5515 12 90, 5515 13 11, 5515 13 19, 5515 13 91, 5515 13 99, 5515 19 10, 5515 19 30, 5515 19 90, 5515 21 10, 5515 21 30, 5515 21 90, 5515 22 11, 5515 22 19, 5515 22 91, 5515 22 99, 5515 29 10, 5515 29 30, 5515 29 90, 5515 91 10, 5515 91 30, 5515 91 90, 5515 92 11, 5515 92 19, 5515 92 91, 5515 92 99, 5515 99 10, 5515 99 30, 5515 99 90, 5803 90 30, ex 5905 00 70, ex 6308 00 00		
3 a)	Di cui: non greggi né imbianchiti 5512 19 10, 5512 19 90, 5512 29 10, 5512 29 90, 5512 99 10, 5512 99 90, 5513 21 10, 5513 21 30, 5513 21 90, 5513 22 00, 5513 23 00, 5513 29 00, 5513 31 00, 5513 32 00, 5513 33 00, 5513 39 00, 5513 41 00, 5513 42 00, 5513 43 00, 5513 49 00, 5514 21 00, 5514 22 00, 5514 23 00, 5514 29 00, 5514 31 00, 5514 32 00, 5514 33 00, 5514 39 00, 5514 41 00, 5514 42 00, 5514 43 00, 5514 49 00, 5515 11 30, 5515 11 90, 5515 12 30, 5515 12 90, 5515 13 19, 5515 13 99, 5515 19 30, 5515 19 90, 5515 21 30, 5515 21 90, 5515 22 19, 5515 22 99, 5515 29 30, 5515 29 90, 5515 91 30, 5515 91 90, 5515 92 19, 5515 92 99, 5515 99 30, 5515 99 90, ex 5803 90 30, ex 5905 00 70, ex 6308 00 00		

GRUPPO I B

4	Camicie, camicette, T-shirts, magliette a collo alto (escluse quelle di lana o di peli fini), camiciole e articoli affini, a maglia 6105 10 00, 6105 20 10, 6105 20 90, 6105 90 10, 6109 10 00, 6109 90 10, 6109 90 30, 6110 20 10, 6110 30 10	6,48	154
5	Maglie, pullover (con o senza maniche) twinsets, giubbetti e giacche (esclusi quelli tagliati e cuciti); giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, a maglia 6101 10 90, 6101 20 90, 6101 30 90, 6102 10 90, 6102 20 90, 6102 30 90, 6110 11 10, 6110 11 30, 6110 11 90, 6110 12 10, 6110 12 90, 6110 19 10, 6110 19 90, 6110 20 91, 6110 20 99, 6110 30 91, 6110 30 99	4,53	221

(1)	(2)	(3)	(4)
6	Calzoncini, shorts (esclusi quelli da bagno) e pantaloni, tessuti, per uomo e per ragazzo; pantaloni, tessuti per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali; parti inferiori di tute sportive (trainings), con fodera, diverse da quelle della categoria 16 o 29, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6203 41 10, 6203 41 90, 6203 42 31, 6203 42 33, 6203 42 35, 6203 42 90, 6203 43 19, 6203 43 90, 6203 49 19, 6203 49 50, 6204 61 10, 6204 62 31, 6204 62 33, 6204 62 39, 6204 63 18, 6204 69 18, 6211 32 42, 6211 33 42, 6211 42 42, 6211 43 42	1,76	568
7	Camicie, camicette e bluse, anche a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, per donna e per ragazza 6106 10 00, 6106 20 00, 6106 90 10, 6206 20 00, 6206 30 00, 6206 40 00	5,55	180
8	Camicie e camicette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6205 10 00, 6205 20 00, 6205 30 00	4,60	217

GRUPPO II A

9	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna; biancheria da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, riccia del tipo spugna, di cotone 5802 11 00, 5802 19 00, ex 6302 60 00		
20	Biancheria da letto, esclusa quella a maglia 6302 21 00, 6302 22 90, 6302 29 90, 6302 31 10, 6302 31 90, 6302 32 90, 6302 39 90		
22	Filati di fibre sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto 5508 10 11, 5508 10 19, 5509 11 00, 5509 12 00, 5509 21 10, 5509 21 90, 5509 22 10, 5509 22 90, 5509 31 10, 5509 31 90, 5509 32 10, 5509 32 90, 5509 41 10, 5509 41 90, 5509 42 10, 5509 42 90, 5509 51 00, 5509 52 10, 5509 52 90, 5509 53 00, 5509 59 00, 5509 61 10, 5509 61 90, 5509 62 00, 5509 69 00, 5509 91 10, 5509 91 90, 5509 92 00, 5509 99 00		
22 a)	Di cui: acrilici ex 5508 10 19, 5509 31 10, 5509 31 90, 5509 32 10, 5509 32 90, 5509 61 10, 5509 61 90, 5509 62 00, 5509 69 00		
23	Filati di fibre artificiali in fiocco, non preparati per la vendita al minuto 5508 20 10, 5510 11 00, 5510 12 00, 5510 20 00, 5510 30 00, 5510 90 00		
32	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia (esclusi i tessuti di cotone, ricci di tipo spugna, i nastri e i galloni) e tessuti «tufted», di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 5801 10 00, 5801 21 00, 5801 22 00, 5801 23 00, 5801 24 00, 5801 25 00, 5801 26 00, 5801 31 00, 5801 32 00, 5801 33 00, 5801 34 00, 5801 35 00, 5801 36 00, 5802 20 00, 5802 30 00		
32 a)	Di cui: velluti a coste, di cotone 5801 22 00		

(1)	(2)	(3)	(4)
39	Biancheria da tavola, da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, diversa da quella di cotone riccio di tipo spugna 6302 51 10, 6302 51 90, 6302 53 90, ex 6302 59 00, 6302 91 10, 6302 91 90, 6302 93 90, ex 6302 99 00		
GRUPPO II B			
12	Calze-mutande (collants), calze, sottocalze, calzini, proteggicalze o manufatti simili a maglia, diversi da quelli per bambini piccoli (bébés), comprese le calze per varici, esclusi i prodotti della categoria 70 6115 12 00, 6115 19 00, 6115 20 11, 6115 20 90, 6115 91 00, 6115 92 00, 6115 93 10, 6115 93 30, 6115 93 99, 6115 99 00	24,3 paia	41
13	Mutande, mutandine e slip per uomo o per ragazzo, nonché per donna o per ragazza, a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6107 11 00, 6107 12 00, 6107 19 00, 6108 21 00, 6108 22 00, 6108 29 00, ex 6212 10 10	17	59
14	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, tessuti, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21) 6201 11 00, ex 6201 12 10, ex 6201 12 90, ex 6201 13 10, ex 6201 13 90, 6210 20 00	0,72	1 389
15	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, e giacche, tessuti, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21) 6202 11 00, ex 6202 12 10, ex 6202 12 90, ex 6202 13 10, ex 6202 13 90, 6204 31 00, 6204 32 90, 6204 33 90, 6204 39 19, 6210 30 00	0,84	1 190
16	Vestiti, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci; tute sportive (trainings), con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per uomo o per ragazzo, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6203 11 00, 6203 12 00, 6203 19 10, 6203 19 30, 6203 21 00, 6203 22 80, 6203 23 80, 6203 29 18, 6211 32 31, 6211 33 31	0,80	1 250
17	Giacche e giacchette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6203 31 00, 6203 32 90, 6203 33 90, 6203 39 19	1,43	700
18	Canottiere, mutande, mutandine e slip, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o per ragazzo, esclusi quelli a maglia 6207 11 00, 6207 19 00, 6207 21 00, 6207 22 00, 6207 29 00, 6207 91 10, 6207 91 90, 6207 92 00, 6207 99 00 Canottiere e camicie da giorno, sottovesti, sottogonne, slip, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o per ragazza, esclusi quelli a maglia 6208 11 00, 6208 19 10, 6208 19 90, 6208 21 00, 6208 22 00, 6208 29 00, 6208 91 11, 6208 91 19, 6208 91 90, 6208 92 00, 6208 99 00, ex 6212 10 10		

(1)	(2)	(3)	(4)
19	Fazzoletti da naso e da taschino, esclusi quelli a maglia 6213 20 00, 6213 90 00	59	17
21	Eskimo; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali; parti superiori di tute sportive (trainings), con fodera, diverse da quelle delle categorie 16 o 29, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali ex 6201 12 10, ex 6201 12 90, ex 6201 13 10, ex 6201 13 90, 6201 91 00, 6201 92 00, 6201 93 00, ex 6202 12 10, ex 6202 12 90, ex 6202 13 10, ex 6202 13 90, 6202 91 00, 6202 92 00, 6202 93 00, 6211 32 41, 6211 33 41, 6211 42 41, 6211 43 41	2,3	435
24	Camice da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili a maglia, per uomo e per ragazzo 6107 21 00, 6107 22 00, 6107 29 00, 6107 91 10, 6107 91 90, 6107 92 00, ex 6107 99 00 Camice da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna e per ragazza 6108 31 10, 6108 31 90, 6108 32 11, 6108 32 19, 6108 32 90, 6108 39 00, 6108 91 10, 6108 91 90, 6108 92 00, 6108 99 10	3,9	257
26	Abiti interi per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6104 41 00, 6104 42 00, 6104 43 00, 6104 44 00, 6204 41 00, 6204 42 00, 6204 43 00, 6204 44 00	3,1	323
27	Gonne, comprese le gonne-pantaloni, per donna o per ragazza 6104 51 00, 6104 52 00, 6104 53 00, 6104 59 00, 6204 51 00, 6204 52 00, 6204 53 00, 6204 59 10	2,6	385
28	Pantaloni, tute a bretelle, calzoncini e short (diversi da quelli da bagno), a maglia di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6103 41 10, 6103 41 90, 6103 42 10, 6103 42 90, 6103 43 10, 6103 43 90, 6103 49 10, 6103 49 91, 6104 61 10, 6104 61 90, 6104 62 10, 6104 62 90, 6104 63 10, 6104 63 90, 6104 69 10, 6104 69 91	1,61	620
29	Abiti a giacca, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci; tute sportive (trainings), con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per donna o per ragazza, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6204 11 00, 6204 12 00, 6204 13 00, 6204 19 10, 6204 21 00, 6204 22 80, 6204 23 80, 6204 29 18, 6211 42 31, 6211 43 31	1,37	730
31	Reggiseno e bustini, tessuti o a maglia ex 6212 10 10, 6212 10 90	18,2	55
68	Indumenti per bambini piccoli («bébés») ed accessori per oggetti di vestiario, esclusi i guanti per bambini piccoli delle categorie 10 e 87, nonché le calze e i calzini per bambini piccoli, esclusi quelli a maglia, della categoria 88 6111 10 90, 6111 20 90, 6111 30 90, ex 6111 90 00, ex 6209 10 00, ex 6209 20 00, ex 6209 30 00, ex 6209 90 00		

(1)	(2)	(3)	(4)
73	Tute sportive a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6112 11 00, 6112 12 00, 6112 19 00	1,67	600
76	Indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per uomo o per ragazzo 6203 22 10, 6203 23 10, 6203 29 11, 6203 32 10, 6203 33 10, 6203 39 11, 6203 42 11, 6203 42 51, 6203 43 11, 6203 43 31, 6203 49 11, 6203 49 31, 6211 32 10, 6211 33 10 Grembiuli, camiciotti e altri indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza 6204 22 10, 6204 23 10, 6204 29 11, 6204 32 10, 6204 33 10, 6204 39 11, 6204 62 11, 6204 62 51, 6204 63 11, 6204 63 31, 6204 69 11, 6204 69 31, 6211 42 10, 6211 43 10		
77	Tute e insiemi da sci, esclusi quelli a maglia ex 6211 20 00		
78	Indumenti, non a maglia, esclusi quelli delle categorie 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 e 77 6203 41 30, 6203 42 59, 6203 43 39, 6203 49 39, 6204 61 80, 6204 61 90, 6204 62 59, 6204 62 90, 6204 63 39, 6204 63 90, 6204 69 39, 6204 69 50, 6210 40 00, 6210 50 00, 6211 31 00, 6211 32 90, 6211 33 90, 6211 41 00, 6211 42 90, 6211 43 90		
83	Cappotti, giacche di vario tipo e altri indumenti, comprese le tute e gli insiemi da sci, a maglia, esclusi gli indumenti delle categorie 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75 6101 10 10, 6101 20 10, 6101 30 10, 6102 10 10, 6102 20 10, 6102 30 10, 6103 31 00, 6103 32 00, 6103 33 00, ex 6103 39 00, 6104 31 00, 6104 32 00, 6104 33 00, ex 6104 39 00, 6112 20 00, 6113 00 90, 6114 10 00, 6114 20 00, 6114 30 00		

GRUPPO III A

33	Tessuti di filati di filamenti sintetici, fabbricati con lamette o forme simili di polietilene o di polipropilene, di meno di 3 m di larghezza 5407 20 11 Sacchi e sacchetti da imballaggio, esclusi quelli a maglia, fabbricati con lamette o forme simili 6305 32 81, 6305 32 89, 6305 33 91, 6305 33 99		
34	Tessuti di filati di filamenti sintetici, fabbricati con lamette o forme simili, di polietilene o di polipropilene, di 3 m o più di larghezza 5407 20 19		
35	Tessuti di fibre sintetiche continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114 5407 10 00, 5407 20 90, 5407 30 00, 5407 41 00, 5407 42 00, 5407 43 00, 5407 44 00, 5407 51 00, 5407 52 00, 5407 53 00, 5407 54 00, 5407 61 10, 5407 61 30, 5407 61 50, 5407 61 90, 5407 69 10, 5407 69 90, 5407 71 00, 5407 72 00, 5407 73 00, 5407 74 00, 5407 81 00, 5407 82 00, 5407 83 00, 5407 84 00, 5407 91 00, 5407 92 00, 5407 93 00, 5407 94 00, ex 5811 00 00, ex 5905 00 70		

(1)	(2)	(3)	(4)
35 a)	Di cui: non greggi né imbianchiti ex 5407 10 00, ex 5407 20 90, ex 5407 30 00, 5407 42 00, 5407 43 00, 5407 44 00, 5407 52 00, 5407 53 00, 5407 54 00, 5407 61 30, 5407 61 50, 5407 61 90, 5407 69 90, 5407 72 00, 5407 73 00, 5407 74 00, 5407 82 00, 5407 83 00, 5407 84 00, 5407 92 00, 5407 93 00, 5407 94 00, ex 5811 00 00, ex 5905 00 70		
36	Tessuti di fibre artificiali continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114 5408 10 00, 5408 21 00, 5408 22 10, 5408 22 90, 5408 23 10, 5408 23 90, 5408 24 00, 5408 31 00, 5408 32 00, 5408 33 00, 5408 34 00, ex 5811 00 00, ex 5905 00 70		
36 a)	Di cui: non greggi né imbianchiti ex 5408 10 00, 5408 22 10, 5408 22 90, 5408 23 10, 5408 23 90, 5408 24 00, 5408 32 00, 5408 33 00, 5408 34 00, ex 5811 00 00, ex 5905 00 70		
37	Tessuti di fibre artificiali in fiocco 5516 11 00, 5516 12 00, 5516 13 00, 5516 14 00, 5516 21 00, 5516 22 00, 5516 23 10, 5516 23 90, 5516 24 00, 5516 31 00, 5516 32 00, 5516 33 00, 5516 34 00, 5516 41 00, 5516 42 00, 5516 43 00, 5516 44 00, 5516 91 00, 5516 92 00, 5516 93 00, 5516 94 00, 5803 90 50, ex 5905 00 70		
37 a)	Di cui: non greggi né imbianchiti 5516 12 00, 5516 13 00, 5516 14 00, 5516 22 00, 5516 23 10, 5516 23 90, 5516 24 00, 5516 32 00, 5516 33 00, 5516 34 00, 5516 42 00, 5516 43 00, 5516 44 00, 5516 92 00, 5516 93 00, 5516 94 00, ex 5803 90 50, ex 5905 00 70		
38 A	Stoffe sintetiche a maglia per tende e tendine 6005 31 10, 6005 32 10, 6005 33 10, 6005 34 10, 6006 31 10, 6006 32 10, 6006 33 10, 6006 34 10		
38 B	Tendine, escluse quelle a maglia ex 6303 91 00, ex 6303 92 90, ex 6303 99 90		
40	Tende, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali ex 6303 91 00, ex 6303 92 90, ex 6303 99 90, 6304 19 10, ex 6304 19 90, 6304 92 00, ex 6304 93 00, ex 6304 99 00		
41	Filati di filamenti sintetici continui, non preparati per la vendita al minuto, diversi dai filati non testurizzati, semplici, non torti o torti fino a 50 giri per metro 5401 10 11, 5401 10 19, 5402 10 10, 5402 10 90, 5402 20 00, 5402 31 00, 5402 32 00, 5402 33 00, 5402 39 10, 5402 39 90, 5402 49 10, 5402 49 91, 5402 49 99, 5402 51 00, 5402 52 00, 5402 59 10, 5402 59 90, 5402 61 00, 5402 62 00, 5402 69 10, 5402 69 90, ex 5604 20 00, ex 5604 90 00		
42	Filati di fibre sintetiche o artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto. Filati di fibre artificiali; filati di filamenti artificiali, non preparati per la vendita al minuto, diversi dai filati semplici di viscosa, non torti o torti fino a 250 giri per metro e filati semplici non testurizzati di acetato di cellulosa 5401 20 10, 5403 10 00, 5403 20 10, 5403 20 90, ex 5403 32 00, 5403 33 90, 5403 39 00, 5403 41 00, 5403 42 00, 5403 49 00, ex 5604 20 00		

(1)	(2)	(3)	(4)
43	Filati di filamenti sintetici o artificiali, filati di fibre artificiali in fiocco, filati di cotone, preparati per la vendita al minuto 5204 20 00, 5207 10 00, 5207 90 00, 5401 10 90, 5401 20 90, 5406 10 00, 5406 20 00, 5508 20 90, 5511 30 00		
46	Lana e peli fini, cardati o pettinati 5105 10 00, 5105 21 00, 5105 29 00, 5105 31 00, 5105 39 10, 5105 39 90		
47	Filati di lana o di peli fini, cardati, non preparati per la vendita al minuto 5106 10 10, 5106 10 90, 5106 20 10, 5106 20 91, 5106 20 99, 5108 10 10, 5108 10 90		
48	Filati di lana o di peli fini, pettinati, non preparati per la vendita al minuto 5107 10 10, 5107 10 90, 5107 20 10, 5107 20 30, 5107 20 51, 5107 20 59, 5107 20 91, 5107 20 99, 5108 20 10, 5108 20 90		
49	Filati di lana o di peli fini, preparati per la vendita al minuto 5109 10 10, 5109 10 90, 5109 90 10, 5109 90 90		
50	Tessuti di lana o di peli fini 5111 11 11, 5111 11 19, 5111 11 91, 5111 11 99, 5111 19 11, 5111 19 19, 5111 19 31, 5111 19 39, 5111 19 91, 5111 19 99, 5111 20 00, 5111 30 10, 5111 30 30, 5111 30 90, 5111 90 10, 5111 90 91, 5111 90 93, 5111 90 99, 5112 11 10, 5112 11 90, 5112 19 11, 5112 19 19, 5112 19 91, 5112 19 99, 5112 20 00, 5112 30 10, 5112 30 30, 5112 30 90, 5112 90 10, 5112 90 91, 5112 90 93, 5112 90 99		
51	Cotone cardato o pettinato 5203 00 00		
53	Tessuti di cotone a punto di garza 5803 10 00		
54	Fibre artificiali, in fiocco, compresi i cascami, cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura 5507 00 00		
55	Fibre sintetiche, in fiocco, compresi i cascami, cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura 5506 10 00, 5506 20 00, 5506 30 00, 5506 90 10, 5506 90 90		
56	Filati di fibre sintetiche in fiocco (compresi i cascami), preparati per la vendita al minuto 5508 10 90, 5511 10 00, 5511 20 00		
58	Tappeti a punti annodati od arrotondati, anche confezionati 5701 10 10, 5701 10 91, 5701 10 93, 5701 10 99, 5701 90 10, 5701 90 90		

(1)	(2)	(3)	(4)
59	Tappeti ed altri rivestimenti per pavimenti di materie tessili, diversi da quelli della categoria 58 5702 10 00, 5702 31 00, 5702 32 00, 5702 39 10, 5702 41 00, 5702 42 00, 5702 49 10, 5702 51 00, 5702 52 00, ex 5702 59 00, 5702 91 00, 5702 92 00, ex 5702 99 00, 5703 10 00, 5703 20 11, 5703 20 19, 5703 20 91, 5703 20 99, 5703 30 11, 5703 30 19, 5703 30 51, 5703 30 59, 5703 30 91, 5703 30 99, 5703 90 00, 5704 10 00, 5704 90 00, 5705 00 10, 5705 00 30, ex 5705 00 90		
60	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelin, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (a punto piccolo, a punto di croce, ecc.), anche confezionati 5805 00 00		
61	Nastri, galloni e simili, nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc), escluse le etichette e gli articoli simili della categoria 62; tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma ex 5806 10 00, 5806 20 00, 5806 31 00, 5806 32 10, 5806 32 90, 5806 39 00, 5806 40 00		
62	Filati di ciniglia; filati spiralati (diversi dai filati metallizzati e dai filati di crine spiralati) 5606 00 91, 5606 00 99 Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi (a macchina o a mano), in pezza, in strisce o in motivi 5804 10 11, 5804 10 19, 5804 10 90, 5804 21 10, 5804 21 90, 5804 29 10, 5804 29 90, 5804 30 00 Etichette, scudetti e simili, di materie tessili, non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati, tessuti 5807 10 10, 5807 10 90 Trecce in pezza; altri manufatti di passamaneria ed altri manufatti ornamentali analoghi, in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili 5808 10 00, 5808 90 00 Ricami in pezza, in strisce o in motivi 5810 10 10, 5810 10 90, 5810 91 10, 5810 91 90, 5810 92 10, 5810 92 90, 5810 99 10, 5810 99 90		
63	Stoffe a maglia di fibre sintetiche contenenti, in peso, il 5 % o più di filati elastomeri e stoffe a maglia contenenti, in peso, il 5 % o più di fili di gomma 5906 91 00, ex 6002 40 00, 6002 90 00, ex 6004 10 00, 6004 90 00 Pizzi Rachel e stoffe a peli lunghi di fibre sintetiche ex 6001 10 00, 6003 30 10, 6005 31 50, 6005 32 50, 6005 33 50, 6005 34 50		
65	Stoffe a maglia, diverse dai manufatti delle categorie 38 A e 63, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 5606 00 10, ex 6001 10 00, 6001 21 00, 6001 22 00, 6001 29 10, 6001 91 10, 6001 91 30, 6001 91 50, 6001 91 90, 6001 92 10, 6001 92 30, 6001 92 50, 6001 92 90, 6001 99 10, ex 6002 40 00, 6003 10 00, 6003 20 00, 6003 30 90, 6003 40 00, ex 6004 10 00, 6005 10 00, 6005 21 00, 6005 22 00, 6005 23 00, 6005 24 00, 6005 31 90, 6005 32 90, 6005 33 90, 6005 34 90, 6005 41 00, 6005 42 00, 6005 43 00, 6005 44 00, 6006 10 00, 6006 21 00, 6006 22 00, 6006 23 00, 6006 24 00, 6006 31 90, 6006 32 90, 6006 33 90, 6006 34 90, 6006 41 00, 6006 42 00, 6006 43 00, 6006 44 00		
66	Coperte, escluse quelle a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6301 10 00, 6301 20 91, 6301 20 99, 6301 30 90, ex 6301 40 90, ex 6301 90 90		

(1)	(2)	(3)	(4)
GRUPPO III B			
10	Guanti a maglia 6111 10 10, 6111 20 10, 6111 30 10, ex 6111 90 00, 6116 10 20, 6116 10 80, 6116 91 00, 6116 92 00, 6116 93 00, 6116 99 00	17 paia	59
67	Accessori di abbigliamento, diversi da quelli per bambini piccoli (bébés), a maglia; biancheria di qualsiasi tipo, a maglia; tende, tendine, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, a maglia; coperte a maglia; altri manufatti a maglia, comprese le parti di indumenti o di accessori di abbigliamento 5807 90 90, 6113 00 10, 6117 10 00, 6117 20 00, 6117 80 10, 6117 80 90, 6117 90 00, 6301 20 10, 6301 30 10, 6301 40 10, 6301 90 10, 6302 10 10, 6302 10 90, 6302 40 00, ex 6302 60 00, 6303 11 00, 6303 12 00, 6303 19 00, 6304 11 00, 6304 91 00, ex 6305 20 00, 6305 32 11, ex 6305 32 90, 6305 33 10, ex 6305 39 00, ex 6305 90 00, 6307 10 10, 6307 90 10		
67 a)	Di cui: sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti fabbricati con lamine e simili, di polietilene o di polipropilene 6305 32 11, 6305 33 10		
69	Sottovesti e sottogonne a maglia, per donna e per ragazza 6108 11 00, 6108 19 00	7,8	128
70	Calze-mutande («collants»), di fibre sintetiche, di filati semplici meno di 67 decitex (6,7 tex) 6115 11 00, 6115 20 19 Calze da donna, di fibre sintetiche 6115 93 91	30,4 paia	33
72	Costumi, mutandine e slip da bagno, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6112 31 10, 6112 31 90, 6112 39 10, 6112 39 90, 6112 41 10, 6112 41 90, 6112 49 10, 6112 49 90, 6211 11 00, 6211 12 00	9,7	103
74	Abiti a giacca, completi e insiemi, a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci 6104 11 00, 6104 12 00, 6104 13 00, ex 6104 19 00, 6104 21 00, 6104 22 00, 6104 23 00, ex 6104 29 00	1,54	650
75	Vestiti, completi e insiemi a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci 6103 11 00, 6103 12 00, 6103 19 00, 6103 21 00, 6103 22 00, 6103 23 00, 6103 29 00	0,80	1 250
84	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone, di fibre sintetiche o artificiali 6214 20 00, 6214 30 00, 6214 40 00, 6214 90 10		
85	Cravatte, cravatte a farfalla e fazzoletti a cravatta, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6215 20 00, 6215 90 00	17,9	56

(1)	(2)	(3)	(4)
86	Busti, fascette, guaine, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti e loro parti, anche a maglia 6212 20 00, 6212 30 00, 6212 90 00	8,8	114
87	Guanti, diversi da quelli a maglia ex 6209 10 00, ex 6209 20 00, ex 6209 30 00, ex 6209 90 00, 6216 00 00		
88	Calze e calzini, esclusi quelli a maglia; altri accessori per oggetti di vestiario, parti di indumenti o di accessori per oggetti di vestiario, diversi da quelli per bambini piccoli («bébés»), esclusi quelli a maglia ex 6209 10 00, ex 6209 20 00, ex 6209 30 00, ex 6209 90 00, 6217 10 00, 6217 90 00		
90	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di fibre sintetiche 5607 41 00, 5607 49 11, 5607 49 19, 5607 49 90, 5607 50 11, 5607 50 19, 5607 50 30, 5607 50 90		
91	Tende 6306 21 00, 6306 22 00, 6306 29 00		
93	Sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti, diversi da quelli fabbricati con lamette e simili di polietilene o di polipropilene ex 6305 20 00, ex 6305 32 90, ex 6305 39 00		
94	Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di larghezza non superiore a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili 5601 10 10, 5601 10 90, 5601 21 10, 5601 21 90, 5601 22 10, 5601 22 91, 5601 22 99, 5601 29 00, 5601 30 00		
95	Feltri e manufatti di feltro anche impregnati o spalmati, diversi da quelli per ricoprire i pavimenti 5602 10 19, 5602 10 31, 5602 10 39, 5602 10 90, 5602 21 00, 5602 29 90, 5602 90 00, ex 5807 90 10, ex 5905 00 70, 6210 10 10, 6307 90 91		
96	Stoffe non tessute e manufatti di stoffe non tessute, anche impregnati o spalmati 5603 11 10, 5603 11 90, 5603 12 10, 5603 12 90, 5603 13 10, 5603 13 90, 5603 14 10, 5603 14 90, 5603 91 10, 5603 91 90, 5603 92 10, 5603 92 90, 5603 93 10, 5603 93 90, 5603 94 10, 5603 94 90, ex 5807 90 10, ex 5905 00 70, 6210 10 91, 6210 10 99, ex 6301 40 90, ex 6301 90 90, 6302 22 10, 6302 32 10, 6302 53 10, 6302 93 10, 6303 92 10, 6303 99 10, ex 6304 19 90, ex 6304 93 00, ex 6304 99 00, ex 6305 32 90, ex 6305 39 00, 6307 10 30, ex 6307 90 99		
97	Reti ottenute con l'impiego di spago, corde e funi, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde 5608 11 11, 5608 11 19, 5608 11 91, 5608 11 99, 5608 19 11, 5608 19 19, 5608 19 30, 5608 19 90, 5608 90 00		
98	Manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti, i manufatti di tessuto e i manufatti della categoria 97 5609 00 00, 5905 00 10		

(1)	(2)	(3)	(4)
99	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi usati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili, rigidi dei tipi usati per cappelleria 5901 10 00, 5901 90 00 Linoleum, anche tagliati; rivestimenti per pavimenti costituiti da una spalmatura o da un rivestimento applicato su supporto di materie tessili, anche tagliati 5904 10 00, 5904 90 00 Tessuti gommati diversi da quelli a maglia, esclusi quelli per pneumatici 5906 10 00, 5906 99 10, 5906 99 90 Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili, diversi da quelli della categoria 100 5907 00 10, 5907 00 90		
100	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse materie 5903 10 10, 5903 10 90, 5903 20 10, 5903 20 90, 5903 90 10, 5903 90 91, 5903 90 99		
101	Spago, corde e funi, anche intrecciati, diversi da quelli di fibre sintetiche ex 5607 90 90		
109	Copertoni, vele per imbarcazioni e tende per l'esterno 6306 11 00, 6306 12 00, 6306 19 00, 6306 31 00, 6306 39 00		
110	Materassi pneumatici, tessuti 6306 41 00, 6306 49 00		
111	Oggetti da campeggio, tessuti, diversi da quelli dei materassi pneumatici e dalle tende 6306 91 00, 6306 99 00		
112	Altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi quelli delle categorie 113 e 114 6307 20 00, ex 6307 90 99		
113	Strofinacci, anche scamosciati, esclusi quelli a maglia 6307 10 90		
114	Tessuti e manufatti per usi tecnici 5902 10 10, 5902 10 90, 5902 20 10, 5902 20 90, 5902 90 10, 5902 90 90, 5908 00 00, 5909 00 10, 5909 00 90, 5910 00 00, 5911 10 00, ex 5911 20 00, 5911 31 11, 5911 31 19, 5911 31 90, 5911 32 10, 5911 32 90, 5911 40 00, 5911 90 10, 5911 90 90		
GRUPPO IV			
115	Filati di lino o di ramiè 5306 10 10, 5306 10 30, 5306 10 50, 5306 10 90, 5306 20 10, 5306 20 90, 5308 90 12, 5308 90 19		
117	Tessuti di lino o di ramiè 5309 11 10, 5309 11 90, 5309 19 00, 5309 21 10, 5309 21 90, 5309 29 00, 5311 00 10, 5803 90 90, 5905 00 30		

(1)	(2)	(3)	(4)
118	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina, di lino o di ramiè, esclusa quella a maglia 6302 29 10, 6302 39 10, 6302 39 30, 6302 52 00, ex 6302 59 00, 6302 92 00, ex 6302 99 00		
120	Tendine, tende e tende avvolgibili; mantovane e bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli a maglia, di lino o di ramiè ex 6303 99 90, 6304 19 30, ex 6304 99 00		
121	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di lino o di ramiè ex 5607 90 90		
122	Sacchi e sacchetti da imballaggio, usati, di lino, esclusi quelli a maglia ex 6305 90 00		
123	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, tessuti, di lino o di ramiè, esclusi quelli in passamaneria 5801 90 10, ex 5801 90 90 Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, di lino o di ramiè, esclusi quelli a maglia 6214 90 90		

GRUPPO V

124	Fibre sintetiche in fiocco 5501 10 00, 5501 20 00, 5501 30 00, 5501 90 10, 5501 90 90, 5503 10 11, 5503 10 19, 5503 10 90, 5503 20 00, 5503 30 00, 5503 40 00, 5503 90 10, 5503 90 90, 5505 10 10, 5505 10 30, 5505 10 50, 5505 10 70, 5505 10 90		
125 A	Filati di filamenti sintetici continui, non condizionati per la vendita al minuto, diversi da quelli della categoria 41 5402 41 00, 5402 42 00, 5402 43 00		
125 B	Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e materie simili) ed imitazioni del catgut, di materie tessili sintetiche ed artificiali 5404 10 10, 5404 10 90, 5404 90 11, 5404 90 19, 5404 90 90, ex 5604 20 00, ex 5604 90 00		
126	Fibre artificiali in fiocco 5502 00 10, 5502 00 40, 5502 00 80, 5504 10 00, 5504 90 00, 5505 20 00		
127 A	Filati di filamenti artificiali continui, non condizionati per la vendita al minuto, diversi dai filati della categoria 42 5403 31 00, ex 5403 32 00, 5403 33 10		
127 B	Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e materie simili) ed imitazioni del catgut, di materie tessili artificiali 5405 00 00, ex 5604 90 00		
128	Peli grossolani, cardati o pettinati 5105 40 00		

(1)	(2)	(3)	(4)
129	Filati di peli grossolani o di crine 5110 00 00		
130 A	Filati di seta, diversi dai filati di cascami di seta 5004 00 10, 5004 00 90, 5006 00 10		
130 B	Filati di seta, diversi da quelle della categoria 130 A; pelo di Messina (crine di Firenze) 5005 00 10, 5005 00 90, 5006 00 90, ex 5604 90 00		
131	Filati di altre fibre tessili vegetali 5308 90 90		
132	Filati di carta 5308 90 50		
133	Filati di canapa 5308 20 10, 5308 20 90		
134	Filati metallici 5605 00 00		
135	Tessuti di peli grossolani o di crine 5113 00 00		
136	Tessuti di seta o di cascami di seta 5007 10 00, 5007 20 11, 5007 20 19, 5007 20 21, 5007 20 31, 5007 20 39, 5007 20 41, 5007 20 51, 5007 20 59, 5007 20 61, 5007 20 69, 5007 20 71, 5007 90 10, 5007 90 30, 5007 90 50, 5007 90 90, 5803 90 10, ex 5905 00 90, ex 5911 20 00		
137	Velluti e felpe, tessuti e tessuti di ciniglia, nastri, galloni e simili di seta o di cascami di seta ex 5801 90 90, ex 5806 10 00		
138	Tessuti di filati di carta e di altre fibre tessili, diversi dai tessuti di ramiè 5311 00 90, ex 5905 00 90		
139	Tessuti di fili di metallo o di filati tessili metallizzati 5809 00 00		
140	Stoffe a maglia di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone e dalle fibre artificiali o sintetiche ex 6001 10 00, 6001 29 90, 6001 99 90, 6003 90 00, 6005 90 00, 6006 90 00		
141	Coperte di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone e dalle fibre tessili sintetiche o artificiali ex 6301 90 90		
142	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di sisal, di altre fibre della famiglia delle agavi o della canapa di Manila ex 5702 39 90, ex 5702 49 90, ex 5702 59 00, ex 5702 99 00, ex 5705 00 90		

(1)	(2)	(3)	(4)
144	Feltri di peli grossolani 5602 10 35, 5602 29 10		
145	Spago, corde e funi, anche intrecciati: di abaca (canapa di Manila) o di canapa 5607 90 10, ex 5607 90 90		
146 A	Spago per legare, per macchine agricole, in sisal e altre fibre della famiglia delle agavi ex 5607 21 00		
146 B	Spago, corde e funi, in sisal e in altre fibre della famiglia delle agavi, diverse dai prodotti della categoria 146 A ex 5607 21 00, 5607 29 10, 5607 29 90		
146 C	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303 5607 10 00		
147	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura) cascami di filatura e sfilacciati, diversi da quelli non cardati né pettinati 5003 90 00		
148 A	Filati di iuta e di altre fibre tessili liberiane della voce 5303 5307 10 10, 5307 10 90, 5307 20 00		
148 B	Filati di cocco 5308 10 00		
149	Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza superiore a 150 cm 5310 10 90, ex 5310 90 00		
150	Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza inferiore o uguale a 150 cm; Sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane, diversi da quelli usati 5310 10 10, ex 5310 90 00, 5905 00 50, 6305 10 90		
151 A	Rivestimenti del suolo, di cocco 5702 20 00		
151 B	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili di iuta o di altre fibre tessili liberiane diversi dai tappeti «tufted» o «floccati» ex 5702 39 90, ex 5702 49 90, ex 5702 59 00, ex 5702 99 00		
152	Feltri all'ago, di iuta o di altre fibre tessili liberiane, non impregnati, né spalmati e non destinati a ricoprire i pavimenti 5602 10 11		
153	Sacchi e sacchetti da imballaggio usati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane alla voce 5303 6305 10 10		

(1)	(2)	(3)	(4)
154	Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura 5001 00 00 Seta greggia (non torta) 5002 00 00 Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura) cascami di filatura e sfilacciati, non cardati né pettinati 5003 10 00 Lane, non cardate né pettinate 5101 11 00, 5101 19 00, 5101 21 00, 5101 29 00, 5101 30 00 Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati 5102 11 00, 5102 19 10, 5102 19 30, 5102 19 40, 5102 19 90, 5102 20 00 Cascami di lana o di peli fini o grossolani, compresi i cascami di filati ma esclusi gli sfilacciati 5103 10 10, 5103 10 90, 5103 20 10, 5103 20 91, 5103 20 99, 5103 30 00 Sfilacciati di lana e di peli fini o grossolani 5104 00 00 Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) 5301 10 00, 5301 21 00, 5301 29 00, 5301 30 10, 5301 30 90 Ramiè ed altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate ma non filate; stoppe e cascami, diversi dalle fibre di cocco e di abaca della voce 5304 5305 90 00 Cotone non cardato né pettinato 5201 00 10, 5201 00 90 Cascami di cotone (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) 5202 10 00, 5202 91 00, 5202 99 00 Canapa (<i>Cannabis sativa</i> L.), greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) 5302 10 00, 5302 90 00 Abaca (canapa di Manila o «<i>Musa textilis</i> Nee»), greggia o preparata ma non filata; stoppe e cascami di abaca (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) 5305 21 00, 5305 29 00 Iuta ed altre fibre tessili liberiane (esclusi il lino, la canapa ed il ramiè), gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) 5303 10 00, 5303 90 00 Altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) 5304 10 00, 5304 90 00, 5305 11 00, 5305 19 00, 5305 90 00		
156	Bluse e pullover, a maglia, di seta o di cascami di seta, per donna o ragazza 6106 90 30, ex 6110 90 90		
157	Indumenti a maglia diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e della categoria 156 6101 90 10, 6101 90 90, 6102 90 10, 6102 90 90, ex 6103 39 00, 6103 49 99, ex 6104 19 00, ex 6104 29 00, ex 6104 39 00, 6104 49 00, 6104 69 99, 6105 90 90, 6106 90 50, 6106 90 90, ex 6107 99 00, 6108 99 90, 6109 90 90, 6110 90 10, ex 6110 90 90, ex 6111 90 00, 6114 90 00		

(1)	(2)	(3)	(4)
159	Abiti, bluse e bluse-camicette, non a maglia, di seta o di cascami di seta 6204 49 10, 6206 10 00 Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili, non a maglia, di seta o di cascami di seta 6214 10 00 Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte di seta o di cascami di seta 6215 10 00		
160	Fazzoletti da naso e da taschino, di seta o di cascami di seta 6213 10 00		
161	Indumenti, non a maglia, diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e dalla categoria 159 6201 19 00, 6201 99 00, 6202 19 00, 6202 99 00, 6203 19 90, 6203 29 90, 6203 39 90, 6203 49 90, 6204 19 90, 6204 29 90, 6204 39 90, 6204 49 90, 6204 59 90, 6204 69 90, 6205 90 10, 6205 90 90, 6206 90 10, 6206 90 90, ex 6211 20 00, 6211 39 00, 6211 49 00		

ALLEGATO II

Prodotti non soggetti a limiti quantitativi ma soggetti al sistema di duplice controllo di cui al paragrafo 4 dell'articolo 1 dell'accordo

(Le designazioni complete delle categorie elencate nel presente allegato figurano nell'allegato I dell'accordo).

Categorie:

4

5

6

7

8

15

21

28

73

PROTOCOLLO A**TITOLO I****CLASSIFICAZIONE***Articolo 1*

1. Le competenti autorità della Comunità si impegnano ad informare la Cambogia di qualsiasi modifica della nomenclatura combinata (NC) prima della sua entrata in vigore nella Comunità.

2. Le competenti autorità della Comunità informano le competenti autorità della Cambogia di qualsiasi decisione concernente la classificazione dei prodotti contemplati dal presente accordo, entro e non oltre un mese dall'adozione. Tale comunicazione comprende:

- a) una descrizione dei prodotti;
- b) la categoria e i codici NC corrispondenti;
- c) i motivi della decisione.

3. Se una decisione di classificazione modifica il criterio di classificazione o la categoria di qualsiasi prodotto contemplato dal presente accordo, le competenti autorità della Comunità concedono un termine di 30 giorni, a decorrere dalla data della comunicazione della Comunità, per l'entrata in vigore della decisione. Ai prodotti spediti anteriormente all'entrata in vigore della decisione continua ad applicarsi la classificazione precedente, sempre che vengano presentati all'importazione nella Comunità entro 60 giorni a decorrere da tale data.

4. Se una decisione comunitaria recante modifica del criterio di classificazione o della categoria di un prodotto contemplato dall'accordo si applica ad una categoria soggetta a limiti quantitativi, le parti contraenti avviano consultazioni secondo le procedure di cui all'articolo 11 dell'accordo onde adempiere all'obbligo di cui al secondo comma del paragrafo 1 dell'articolo 8 dello stesso.

5. Qualora, al punto di entrata nella Comunità, la Cambogia e le competenti autorità comunitarie abbiano opinioni divergenti circa la classificazione dei prodotti contemplati dal presente accordo, ci si baserà provvisoriamente sulle indicazioni fornite dalla Comunità, in attesa che si tengano le consultazioni di cui all'articolo 11 dell'accordo al fine di concordare la classificazione definitiva del prodotto in questione.

TITOLO II**ORIGINE***Articolo 2*

1. I prodotti originari della Cambogia possono essere esportati nella Comunità secondo il regime previsto dal presente accordo previa presentazione di un certificato di origine della Cambogia conforme al modello allegato al presente protocollo.

2. Il certificato di origine viene rilasciato dalle competenti autorità governative della Cambogia se i prodotti in causa possono essere considerati originari della Cambogia in base alle pertinenti disposizioni in vigore nella Comunità.

3. Tuttavia, i prodotti dei gruppi III, IV e V possono essere importati nella Comunità secondo il regime previsto dal presente accordo previa presentazione di una dichiarazione dell'esportatore figurante sulla fattura o su un altro documento commerciale in cui si attesti che i prodotti in questione sono originari della Cambogia secondo le norme vigenti in materia nella Comunità.

4. Il certificato di origine di cui al paragrafo 1 non è richiesto per le importazioni di merci corredate di un certificato di origine modulo A compilato secondo le norme comunitarie pertinenti per poter beneficiare di una preferenza tariffaria generalizzata.

Articolo 3

Il certificato di origine viene rilasciato previa richiesta scritta dell'esportatore o del suo rappresentante autorizzato sotto la sua responsabilità. Le competenti autorità della Cambogia sono tenute ad accertarsi che i certificati di origine siano compilati correttamente; a tal fine, esse richiedono tutti i documenti giustificativi e procedono a tutti i controlli considerati necessari.

Articolo 4

Quando vengono adottati criteri diversi per determinare l'origine di prodotti della stessa categoria, i certificati o le dichiarazioni di origine devono contenere una descrizione delle merci sufficientemente dettagliata, che consenta di individuare il criterio in base al quale è stato rilasciato il certificato o è stata compilata la dichiarazione.

Articolo 5

La constatazione di lievi divergenze tra i dati del certificato di origine e quelli che figurano sui documenti presentati all'ufficio doganale per lo svolgimento delle formalità di importazione dei prodotti non compromette ipso facto la veridicità delle dichiarazioni contenute nel certificato.

TITOLO III

SISTEMA DI DUPLICE CONTROLLO

Sezione I

Esportazione*Articolo 6*

Le competenti autorità della Cambogia rilasciano una licenza di esportazione per tutte le spedizioni dalla Cambogia di prodotti tessili soggetti ai limiti quantitativi definitivi o provvisori fissati a norma dell'articolo 4 dell'accordo entro i limiti quantitativi corrispondenti, eventualmente modificati a norma degli articoli 3, 5 e 7 dell'accordo, e di prodotti tessili soggetti a una sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi come previsto ai paragrafi 4 e 5 dell'articolo 1 dell'accordo.

Articolo 7

1. Le licenze di esportazione per i prodotti soggetti a limiti quantitativi a norma del presente accordo devono essere conformi al modello 1 allegato al presente protocollo e sono valide per l'esportazione in tutto il territorio doganale cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea.

2. Qualora siano stati introdotti limiti quantitativi a norma del presente accordo, ciascuna licenza di esportazione deve specificare, tra l'altro, che il quantitativo del prodotto in questione è stato imputato sul limite quantitativo stabilito per la categoria corrispondente e copre unicamente una delle categorie di prodotti soggette a limiti quantitativi. La licenza può essere utilizzata per una o più spedizioni dei prodotti in questione.

3. Le licenze di esportazione per i prodotti soggetti ad un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi devono essere conformi al modello 2 allegato al presente protocollo. Esse riguardano soltanto una categoria di prodotti, possono essere utilizzate per una o più spedizioni dei prodotti in questione e sono valide per l'esportazione in tutto il territorio doganale a cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea.

Articolo 8

Le competenti autorità della Comunità devono essere informate immediatamente del ritiro o della modifica di tutte le licenze di esportazione già rilasciate.

Articolo 9

1. Le esportazioni di prodotti tessili soggetti a limiti quantitativi a norma del presente accordo vengono imputate sui limiti quantitativi stabiliti per l'anno in cui sono state spedite le merci, anche se la licenza di esportazione è rilasciata dopo la spedizione.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le merci si considerano spedite alla data in cui vengono caricate, per l'esportazione, sull'aereo, sul veicolo o sulla nave.

Articolo 10

La presentazione di una licenza di esportazione, a norma dell'articolo 12, avviene entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state spedite le merci da essa contemplate.

Sezione II

Importazione*Articolo 11*

L'importazione nella Comunità di prodotti tessili soggetti a limiti quantitativi o ad un sistema di duplice controllo a norma del presente accordo è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione.

Articolo 12

1. Le competenti autorità della Comunità rilasciano l'autorizzazione d'importazione di cui all'articolo 11 entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione, da parte dell'importatore, dell'originale della corrispondente licenza di esportazione.

2. Le autorizzazioni d'importazione per i prodotti soggetti a limiti quantitativi a norma dell'accordo sono valide per sei mesi a decorrere dalla data del rilascio per l'importazione in tutto il territorio doganale cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea.

3. Le autorizzazioni d'importazione per i prodotti soggetti ad un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi sono valide per sei mesi a decorrere dalla data del rilascio per l'importazione in tutto il territorio doganale cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea.

4. Le competenti autorità della Comunità annullano l'autorizzazione d'importazione già rilasciata se la corrispondente licenza di esportazione è stata ritirata.

Nondimeno, se le competenti autorità della Comunità vengono informate del ritiro o dell'annullamento di una licenza di esportazione soltanto dopo l'importazione dei prodotti nella Comunità, i quantitativi corrispondenti vengono imputati sui limiti quantitativi stabiliti per la categoria e per l'anno di contingente in questione.

Articolo 13

1. Se le competenti autorità della Comunità constatano che i quantitativi totali coperti dalle licenze rilasciate dalle competenti autorità della Cambogia per una determinata categoria, in un qualsiasi anno, superano il limite quantitativo fissato per detta categoria a norma dell'articolo 4 dell'accordo, eventualmente modificato a norma degli articoli 3, 5 e 7 dello stesso, dette autorità possono sospendere il rilascio delle autorizzazioni d'importazione. In tal caso, esse informano immediatamente le competenti autorità della Cambogia e viene avviata senza indugio la procedura speciale di consultazione di cui all'articolo 11 dell'accordo.

2. Le competenti autorità della Comunità possono rifiutarsi di rilasciare un'autorizzazione di importazione per le esportazioni di prodotti originari della Cambogia soggetti a limiti quantitativi o a un sistema di duplice controllo e non coperti da licenze di esportazione cambogiane rilasciate in base alle disposizioni del presente protocollo.

Tuttavia, fatto salvo l'articolo 5 dell'accordo, se le competenti autorità della Comunità autorizzano l'importazione di questi prodotti nella Comunità, i quantitativi corrispondenti non vengono imputati sui limiti quantitativi fissati a norma dell'accordo senza l'esplicito consenso delle competenti autorità della Cambogia.

TITOLO IV

FORMA E PRESENTAZIONE DELLE LICENZE DI ESPORTAZIONE E DEI CERTIFICATI DI ORIGINE E DISPOSIZIONI COMUNI CONCERNENTI LE ESPORTAZIONI NELLA COMUNITÀ

Articolo 14

1. La licenza di esportazione e il certificato di origine possono comprendere copie supplementari debitamente indicate come tali. Essi sono redatti in inglese o in francese. Se vengono compilati a mano, le informazioni devono essere scritte ad inchiostro e in stampatello.

Il formato dei suddetti documenti è di 210 × 297 mm. Si deve utilizzare una carta bianca per scrittura, incollata, non contenente pasta meccanica, di peso non inferiore a 25 g/m². Se i documenti sono redatti in più copie, soltanto la prima, che è l'originale, viene stampata su fondo arabescato. Detta copia viene chiaramente contraddistinta dalla dicitura «originale», mentre le altre recano l'indicazione «copia». Le competenti autorità della Comunità accettano soltanto l'originale quale documento valido ai fini dell'esportazione nella Comunità secondo le disposizioni dell'accordo.

2. Ogni documento deve recare un numero di serie standard, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

Detto numero è composto dai seguenti elementi:

- due lettere che indicano il paese esportatore: KH;
- due lettere che indicano lo Stato membro dove avviene lo sdoganamento:

AT = Austria

BL = Benelux

DE = Repubblica federale di Germania

DK = Danimarca

EL = Grecia

ES = Spagna

FI = Finlandia

FR = Francia

GB = Regno Unito

IE = Irlanda

IT = Italia

PT = Portogallo

SE = Svezia

- un numero di una cifra che indica l'anno di contingentamento, come segue: 3 per il 2003, 4 per il 2004;
- un numero di due cifre, da 01 a 99, che indica l'ufficio di rilascio in Cambogia;
- un numero di cinque cifre, da 00001 a 99999, assegnato allo Stato membro dove avviene lo sdoganamento.

Articolo 15

La licenza di esportazione e il certificato di origine possono essere rilasciati dopo la spedizione dei prodotti a cui si riferiscono. In tal caso, essi devono recare la dicitura «délivré a posteriori» o «issued retrospectively».

Articolo 16

1. In caso di furto, perdita o distruzione di una licenza di esportazione o di un certificato di origine, l'esportatore può rivolgersi alle competenti autorità della Cambogia per ottenere un duplicato sulla base dei documenti di esportazione in suo possesso. I duplicati dei certificati o delle licenze devono recare la dicitura «duplicata» o «duplicate».

2. I duplicati devono recare la data dei rispettivi originali (licenza di esportazione o certificato di origine).

TITOLO V

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 17

La Comunità e la Cambogia collaborano strettamente all'attuazione del presente protocollo. A tal fine, le parti agevolano i contatti e gli scambi di opinioni, anche su argomenti di carattere tecnico.

Articolo 18

Per garantire una corretta applicazione del presente protocollo, la Comunità e la Cambogia si prestano reciprocamente assistenza nel controllare l'autenticità e l'esattezza delle licenze di esportazione e dei certificati di origine rilasciati nonché di tutte le dichiarazioni fatte a norma del presente protocollo.

Articolo 19

La Cambogia trasmette alla Commissione delle Comunità europee i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti per il rilascio e la verifica delle licenze di esportazione e dei certificati di origine, unitamente ai modelli dei timbri da esse utilizzati e ai facsimili delle firme dei funzionari autorizzati a firmare le licenze di esportazione e i certificati di origine. La Cambogia informa la Commissione di qualsiasi modifica di queste informazioni.

Articolo 20

1. Vengono effettuati controlli a posteriori dei certificati di origine e delle licenze di esportazione, per sondaggio oppure ogniqualvolta le competenti autorità della Comunità nutrano fondati dubbi sull'autenticità del certificato o della licenza o sull'esattezza delle informazioni relative alla vera origine dei prodotti in questione.

2. In tal caso, le competenti autorità comunitarie rinviando il certificato di origine, la licenza di esportazione o una copia degli stessi alle competenti autorità della Cambogia indicando, eventualmente, i motivi di forma o di fondo che giustificano l'inchiesta. Nel caso sia stata presentata una fattura, quest'ultima o una sua copia viene allegata all'originale o alla copia del certificato o della licenza. Le autorità forniscono inoltre tutte le informazioni di cui dispongono e che inducono a ritenere inesatte le indicazioni che figurano nel certificato o nella licenza.

3. Il paragrafo 1 si applica anche ai controlli a posteriori delle dichiarazioni di origine di cui all'articolo 2 del presente protocollo.

4. I risultati dei controlli a posteriori effettuati a norma dei paragrafi 1 e 2 vengono comunicati entro e non oltre tre mesi alle competenti autorità comunitarie. Le informazioni trasmesse indicano se il certificato, la licenza o la dichiarazione oggetto della contestazione riguardano le merci effettivamente esportate e se queste possono essere esportate sotto il regime definito dall'accordo. La Comunità può inoltre richiedere copie di tutta la documentazione necessaria al fine di accertare i fatti, in particolare la vera origine delle merci.

Se dalle verifiche emergono irregolarità sistematiche nell'uso delle dichiarazioni di origine, la Comunità può assoggettare le importazioni dei prodotti in questione alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 2 del presente protocollo.

5. Ai fini dei controlli a posteriori dei certificati di origine, le competenti autorità della Cambogia conservano per almeno

tre anni le copie dei certificati e tutti i documenti di esportazione ad essi inerenti.

6. Il ricorso alla procedura di controllo per sondaggio descritta nel presente articolo non deve costituire un ostacolo all'immissione in consumo per uso interno dei prodotti in questione.

Articolo 21

1. Se dalla procedura di verifica di cui all'articolo 20 o dalle informazioni in possesso delle competenti autorità della Comunità o della Cambogia risultano o sembrano risultare una violazione o un'elusione delle disposizioni dell'accordo, le parti contraenti collaborano strettamente, e con la necessaria diligenza, al fine di prevenire siffatte violazioni o elusioni.

2. A tal fine, di propria iniziativa o su richiesta della Comunità, le competenti autorità della Cambogia svolgono o fanno svolgere le indagini del caso riguardo alle operazioni che la Comunità considera o tende a considerare elusive o in violazione del presente protocollo. La Cambogia comunica alla Comunità i risultati delle indagini, comprese tutte le informazioni necessarie per determinare la causa dell'elusione o della violazione, tra cui la vera origine delle merci.

3. Previo accordo tra la Comunità e la Cambogia, funzionari designati dalla Comunità possono presenziare alle indagini di cui al paragrafo 2.

4. Nell'ambito della cooperazione di cui al paragrafo 1, le competenti autorità della Comunità e della Cambogia si scambiano tutte le informazioni ritenute utili per prevenire l'elusione o la violazione dell'accordo o per porvi rimedio. Queste informazioni possono riguardare la realizzazione di prodotti tessili nella Cambogia e il commercio del tipo di prodotti oggetto del presente accordo tra la Cambogia e altri paesi terzi, soprattutto se la Comunità ha fondati motivi di ritenere che i prodotti in questione possano transitare per il territorio della Cambogia prima di essere importati nella Comunità. Su richiesta della Comunità, dette informazioni possono comprendere copie di tutta la documentazione utile.

5. Se esistono prove sufficienti dell'elusione o della violazione delle disposizioni del presente protocollo, le competenti autorità della Cambogia e della Comunità possono decidere di adottare le misure di cui al paragrafo 4 dell'articolo 5 dell'accordo e tutte le altre misure necessarie per prevenire nuove elusioni o violazioni.

Allegato al protocollo A, articolo 2, paragrafo 1

(¹) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category where other than net weight — Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue pour la catégorie si cette unité n'est pas le poids net.
 (²) In the currency of the sale contract — Dans la monnaie du contrat de vente.

1. Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays)	ORIGINAL	2. N°	
5. Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays)	3. Quota year Année contingentaire	4. Category number Numéro de catégorie	
	CERTIFICATE OF ORIGIN (Textile products) CERTIFICAT D'ORIGINE (Produits textiles)		
8. Place and date of shipment — Means of transport Lieu et date d'embarquement — Moyen de transport	6. Country of origin Pays d'origine		
10. Marks and numbers — Number and kind of packages — DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros — Nombre et nature des colis — DÉSIGNATION DES MARCHANDISES	9. Supplementary details Données supplémentaires		11. Quantity (¹) Quantité (¹)
			12. FOB value (²) Valeur fob (²)
13. CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY — VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE I, the undersigned, certify that the goods described above originated in the country shown in box No 6 in accordance with the provisions in force in the European Community. Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus sont originaires du pays figurant dans la case 6, conformément aux dispositions en vigueur dans la Communauté européenne.			
14. Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complète, pays)	At — À, on — le (Signature) (Stamp — cachet)		

Allegato al protocollo A, articolo 7, paragrafo 1: Modello 1

(¹) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category where other than net weight — Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue pour la catégorie si cette unité n'est pas le poids net.

(²) In the currency of the sale contract — Dans la monnaie du contrat de vente.

1. Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays)	ORIGINAL		2. N°	
5. Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays)	3. Quota year Année contingentaire		4. Category number Numéro de catégorie	
EXPORT LICENCE (Textile products) LICENCE D'EXPORTATION (Produits textiles)				
8. Place and date of shipment — Means of transport Lieu et date d'embarquement — Moyen de transport	6. Country of origin Pays d'origine		7. Country of destination Pays de destination	
10. Marks and numbers — Number and kind of packages — DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros — Nombre et nature des colis — DÉSIGNATION DES MARCHANDISES		9. Supplementary details Données supplémentaires		11. Quantity (¹) Quantité (¹)
12. FOB value (²) Valeur fob (²)		13. CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY — VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE I, the undersigned, certify that the goods described above have been charged against the quantitative limit established for the year shown in box No 3 in respect of the category shown in box No 4 by the provisions regulating trade in textile products with the European Community. Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus ont été imputées sur la limite quantitative fixée pour l'année indiquée dans la case 3 pour la catégorie désignée dans la case 4 dans le cadre des dispositions régissant les échanges de produits textiles avec la Communauté européenne.		
14. Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complète, pays)		At — À, on — le (Signature) (Stamp — cachet)		

Allegato al protocollo A, articolo 7, paragrafo 3: Modello 2

(¹) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category where other than net weight — Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue pour la catégorie si cette unité n'est pas le poids net.
 (²) In the currency of the sale contract — Dans la monnaie du contrat de vente.

1. Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays)	ORIGINAL	2. N°	
		3. Export year Année d'exportation	4. Category number Numéro de catégorie
5. Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays)	EXPORT LICENCE (Textile products) LICENCE D'EXPORTATION (Produits textiles)		
	6. Country of origin Pays d'origine	7. Country of destination Pays de destination	
8. Place and date of shipment — Means of transport Lieu et date d'embarquement — Moyen de transport	9. Supplementary details Données supplémentaires NON-RESTRAINED TEXTILE CATEGORY CATÉGORIE TEXTILE NON LIMITÉE		
10. Marks and numbers — Number and kind of packages — DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros — Nombre et nature des colis — DÉSIGNATION DES MARCHANDISES	11. Quantity (¹) Quantité (¹)		12. FOB value (²) Valeur fob (²)
	13. CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY — VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE I, the undersigned, certify that the goods described above originated in the country shown in box No 6, in accordance with the provisions in force in the Agreement on trade in textile products between the European Community and the Kingdom of Cambodia. Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus sont originaires du pays figurant dans la case 6, conformément aux dispositions en vigueur dans l'accord sur le commerce des produits textiles entre la Communauté européenne et le royaume du Cambodge.		
14. Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complète, pays)	At — À, on — le (Signature) (Stamp — cachet)		

PROTOCOLLO B

Il tasso d'incremento annuale dei limiti quantitativi che possono essere introdotti a norma dell'articolo 4 dell'accordo viene concordato tra le parti secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 dell'accordo. Detto tasso d'incremento non può comunque essere superiore al tasso più elevato applicabile ai prodotti in questione a norma degli accordi bilaterali sul commercio dei prodotti tessili conclusi tra la Comunità e altri paesi terzi con un livello di scambi pari o paragonabile a quello della Cambogia.

VERBALE CONCORDATO

Accesso al mercato

Nell'ambito dei negoziati per la conclusione di un accordo sul commercio di prodotti tessili tra la Comunità europea e il Regno di Cambogia, le parti hanno convenuto quanto segue:

1. I dazi doganali attualmente applicabili nel Regno di Cambogia all'importazione di prodotti tessili e capi di abbigliamento originari della Comunità europea non saranno aumentati durante il periodo di validità dell'accordo.
 2. Le parti convengono di non introdurre ostacoli non tariffari sui prodotti tessili e sui capi di abbigliamento durante il periodo di validità dell'accordo.
 3. La Cambogia conferma che le concessioni o i vantaggi accordati dalla Cambogia a paesi terzi nel settore dei prodotti tessili e dell'abbigliamento saranno estesi automaticamente ed immediatamente anche alla Comunità europea in base alla clausola della nazione più favorita, ad eccezione di quelli stabiliti all'interno della zona di libero scambio ASEAN (AFTA).
-

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e il Regno del Nepal siglato a Bruxelles il 23 ottobre 2002

(2003/C 71 E/09)

COM(2002) 653 def. — 2002/0273(ACC)

(Presentata dalla Commissione il 25 novembre 2002)

RELAZIONE

Conformemente alle direttive di negoziato del Consiglio del 15 ottobre 2002, la Commissione ha negoziato con il Regno del Nepal il rinnovo dell'accordo sul commercio dei prodotti tessili e lo ha siglato il 23 ottobre 2002.

In attesa che siano espletate le necessarie procedure, la Commissione propone che l'accordo venga applicato in via provvisoria a partire dal 1° gennaio 2003, a condizione di reciprocità.

Il Consiglio è invitato ad approvare la presente proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome della Comunità europea, dell'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e il Regno del Nepal e che autorizza l'applicazione provvisoria di detto accordo in attesa della sua conclusione formale.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea, un accordo sul commercio dei prodotti tessili con il Regno del Nepal.
- (2) L'accordo è stato siglato il 23 ottobre 2002.
- (3) Fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva, l'accordo deve essere firmato a nome della Comunità.
- (4) In attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione formale, è opportuno applicare provvisoriamente detto accordo a decorrere dal 1° gennaio 2003, a condizione di reciprocità,

DECIDE:

Articolo 1

Fatta salva l'eventuale conclusione in una data successiva, il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità europea, l'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e il Regno del Nepal.

Articolo 2

A condizione di reciprocità, l'accordo di cui all'articolo 1 è applicato in via provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 2003, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione formale.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Accordo tra la Comunità europea e il Regno del Nepal sul commercio dei prodotti tessili

LA COMUNITÀ EUROPEA,

da una parte, e

IL REGNO DEL NEPAL,

dall'altra,

DESIDERANDO promuovere, in una prospettiva di cooperazione permanente e in condizioni tali da garantire la massima sicurezza negli scambi, un equo e ordinato sviluppo del commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea (in prosieguo denominata «Comunità») e il Regno del Nepal (in prosieguo denominato «Nepal»),

HANNO DECISO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1. Il presente accordo si applica al commercio dei prodotti tessili elencati nell'allegato I originari del Nepal.

2. All'entrata in vigore del presente accordo, cessano di applicarsi limiti quantitativi alle esportazioni dal Nepal nella Comunità dei prodotti elencati nell'allegato I, originari del Nepal. Successivamente, tuttavia, potranno essere introdotti limiti quantitativi alle condizioni di cui all'articolo 4.

3. Qualora siano introdotti limiti quantitativi, le esportazioni dei prodotti tessili soggetti a detti limiti verranno assoggettate a un sistema di duplice controllo secondo le modalità specificate nel protocollo A.

4. All'entrata in vigore del presente accordo, le esportazioni dei prodotti elencati nell'allegato II non soggetti a limiti quantitativi verranno assoggettate al sistema di duplice controllo di cui al paragrafo 3.

5. Previa consultazioni secondo le procedure di cui all'articolo 11, le esportazioni dei prodotti dell'allegato I non soggetti a limiti quantitativi, diversi da quelli elencati nell'allegato II, possono essere assoggettate, dopo l'entrata in vigore del presente accordo, al sistema di duplice controllo di cui al paragrafo 2 o ad un sistema di vigilanza preventiva instaurato dalla Comunità.

6. Almeno sei settimane prima della fine di ciascun anno di applicazione dell'accordo la Commissione e il Nepal si consultano allo scopo di decidere se sia opportuno mantenere o sospendere il duplice controllo per le categorie elencate nell'allegato II.

Articolo 2

1. Le importazioni nella Comunità dei prodotti tessili contemplati dal presente accordo non sono soggette ai limiti quantitativi ivi fissati, purché si dichiari che tali prodotti sono destinati ad essere riesportati, tali quali o previa trasformazione,

al di fuori della Comunità nel quadro del sistema di controllo amministrativo in vigore nella Comunità.

L'immissione in consumo dei prodotti importati nelle suddette condizioni è tuttavia subordinata alla presentazione di una licenza di esportazione rilasciata dalle autorità del Nepal e di un attestato di origine, secondo le disposizioni del protocollo A.

2. Se le competenti autorità della Comunità riscontrano che determinate importazioni di prodotti tessili sono state imputate su uno dei limiti quantitativi fissati a norma del presente accordo, ma che i prodotti sono poi stati riesportati al di fuori della Comunità, esse comunicano entro quattro settimane alle autorità del Nepal i quantitativi in oggetto e autorizzano l'importazione di quantitativi identici degli stessi prodotti, senza imputarli sul limite quantitativo stabilito a norma del presente accordo per l'anno in corso o, se opportuno, per quello successivo.

Articolo 3

Qualora siano introdotti limiti quantitativi a norma dell'articolo 4, si applicano le seguenti disposizioni:

1) L'uso anticipato, durante un qualsiasi anno di applicazione dell'accordo, di una frazione del limite quantitativo fissato per l'anno successivo è autorizzato, per ciascuna categoria di prodotti, fino al 5 % del limite quantitativo per l'anno in corso.

Le forniture anticipate vengono detratte dai corrispondenti limiti quantitativi stabiliti per l'anno successivo.

2) I quantitativi non utilizzati nel corso di un anno di applicazione dell'accordo possono essere riportati, per ciascuna categoria di prodotti, sul corrispondente limite quantitativo per l'anno successivo fino al 10 % del limite quantitativo per l'anno in corso.

3) Per quanto riguarda le categorie del gruppo I, sono autorizzati soltanto i seguenti trasferimenti:

- tra le categorie 2 e 3 e dalla categoria 1 alle categorie 2 e 3, fino al 12 % del limite quantitativo fissato per la categoria verso la quale viene effettuato il trasferimento;
- tra le categorie 4, 5, 6, 7 e 8, fino al 12 % del limite quantitativo fissato per la categoria verso la quale viene effettuato il trasferimento.

I trasferimenti da una categoria qualsiasi dei gruppi I, II, III, IV e V ad una categoria qualsiasi dei gruppi II, III, IV e V sono autorizzati fino al 12 % del limite quantitativo fissato per la categoria verso la quale viene effettuato il trasferimento.

4) La tabella delle equivalenze applicabile ai trasferimenti di cui sopra figura nell'allegato I del presente accordo.

5) L'aumento registrato in una categoria di prodotti per l'applicazione cumulativa dei paragrafi 1, 2 e 3 in un determinato anno di applicazione dell'accordo non deve superare i seguenti limiti:

- 17 % per le categorie di prodotti dei gruppi I, II, III, IV e V.

6) Le autorità del Nepal notificano preventivamente, con un anticipo di almeno 15 giorni, il ricorso alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3.

Articolo 4

1. Le esportazioni dei prodotti tessili elencati nell'allegato I del presente accordo possono essere assoggettate a limiti quantitativi alle condizioni stabilite nei paragrafi seguenti.

2. Se la Comunità constata che, nell'ambito del sistema di controllo amministrativo esistente, il livello delle importazioni di una determinata categoria di prodotti elencata nell'allegato I, originarie del Nepal, supera, rispetto al volume totale delle importazioni dei prodotti appartenenti a questa categoria effettuate l'anno precedente nella Comunità e indipendentemente dalla provenienza, le seguenti percentuali:

- per le categorie di prodotti del gruppo I: 2 %,
- per le categorie di prodotti del gruppo II: 8 %,
- per le categorie di prodotti dei gruppi III, IV e V: 15 %,

essa può chiedere l'avvio di consultazioni secondo la procedura di cui all'articolo 11 del presente accordo, al fine di concordare il livello di limitazione appropriato per i prodotti di detta categoria.

3. In attesa di una soluzione reciprocamente soddisfacente, il Nepal si impegna a sospendere o a limitare al livello indicato dalla Comunità, a decorrere dalla notifica della richiesta di consultazioni, le esportazioni dei prodotti della categoria in

questione nella Comunità o nella(e) regione(i) del mercato comunitario specificata(e) dalla Comunità.

La Comunità autorizza l'importazione dei prodotti di detta categoria spediti dal Nepal anteriormente alla data di presentazione della richiesta di consultazioni.

4. Se le consultazioni non consentono alle parti contraenti di trovare una soluzione soddisfacente entro il termine di cui all'articolo 11, la Comunità ha il diritto di introdurre un limite quantitativo definitivo ad un livello annuale non inferiore al livello risultante dall'applicazione della formula di cui al paragrafo 2 oppure, se questa percentuale è più elevata, al 106 % del livello di importazioni raggiunto nell'anno di calendario precedente a quello durante il quale le importazioni hanno superato il livello risultante dall'applicazione della formula di cui al paragrafo 2, dando luogo alla richiesta di consultazioni.

Se necessario a causa della tendenza delle importazioni totali nella Comunità del prodotto in questione, il livello annuale fissato viene aumentato previa consultazioni secondo la procedura di cui all'articolo 11, al fine di soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 2.

5. Il tasso d'incremento annuo dei limiti quantitativi introdotti a norma del presente articolo viene determinato in base alle disposizioni del protocollo B.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano se le percentuali di cui al paragrafo 2 sono state raggiunte per una diminuzione del volume totale delle importazioni nella Comunità, e non in seguito all'incremento delle esportazioni di prodotti originari del Nepal.

7. Se vengono applicati i paragrafi 2, 3 e 4, il Nepal si impegna a rilasciare licenze di esportazione per i prodotti oggetto di contratti conclusi prima dell'introduzione dei limiti quantitativi, fino a concorrenza del limite quantitativo stabilito.

8. Fino a quando non vengono comunicate le statistiche di cui al paragrafo 6 dell'articolo 9, il paragrafo 2 del presente articolo si applica in base alle statistiche annuali trasmesse precedentemente dalla Comunità.

Articolo 5

1. Per garantire il buon funzionamento del presente accordo, la Comunità e il Nepal decidono di collaborare pienamente nella prevenzione, nell'indagine e nell'adozione di tutti i necessari provvedimenti giuridici e/o amministrativi per combattere le elusioni mediante trasbordo, rispedizione, false dichiarazioni concernenti il paese o il luogo di origine, contraffazione dei documenti, false dichiarazioni concernenti il contenuto di fibre, i quantitativi, la designazione o la classificazione delle merci o qualsiasi altro mezzo. Il Nepal e la Comunità convengono pertanto di definire le disposizioni di legge e le procedure amministrative per poter intervenire in modo efficace contro dette elusioni, anche adottando misure correttive giuridicamente vincolanti nei confronti degli esportatori e/o importatori coinvolti.

2. Qualora, sulla base delle informazioni disponibili, la Comunità ritenga che si stia eludendo il presente accordo, essa chiede l'avvio di consultazioni con il Nepal per trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente. Le consultazioni vengono avviate quanto prima e comunque non oltre 30 giorni dalla data della richiesta.

3. In attesa dei risultati delle consultazioni di cui al paragrafo 2, su richiesta della Comunità il Nepal adotta, in via cautelare, tutte le misure necessarie per consentire, previa presentazione di prove sufficienti dell'elusione, di adeguare i limiti quantitativi fissati a norma dell'articolo 4 in seguito alle consultazioni di cui al paragrafo 2 per l'anno di contingentamento nel quale è stata presentata la richiesta di consultazioni, a norma del paragrafo 2, o per l'anno successivo se il limite per l'anno in corso è esaurito.

4. Se, nel corso delle consultazioni di cui al paragrafo 2, le parti non giungono ad una soluzione reciprocamente soddisfacente, la Comunità ha il diritto:

- a) se esistono prove sufficienti che i prodotti originari del Nepal sono stati importati eludendo il presente accordo, di imputare i quantitativi corrispondenti sui limiti quantitativi stabiliti a norma dell'articolo 4;
- b) se viene sufficientemente dimostrata l'esistenza di false dichiarazioni relative al contenuto di fibre, ai quantitativi, alla designazione o alla classificazione dei prodotti originari del Nepal, di rifiutarsi di importare i prodotti in questione;
- c) se risulta che il territorio del Nepal è coinvolto nel transbordo o nella deviazione di prodotti non originari di questo paese, di introdurre limiti quantitativi per le stesse categorie di prodotti originari del Nepal, sempre che non siano già soggetti a limiti quantitativi, oppure di adottare le altre misure del caso.

5. Le parti decidono di instaurare un sistema di cooperazione amministrativa al fine di prevenire e risolvere efficacemente tutti i problemi connessi all'elusione del presente accordo in base al protocollo A dello stesso.

Articolo 6

1. Il Nepal sorveglia le sue esportazioni di prodotti oggetto di restrizioni o di vigilanza nella Comunità. In caso di variazione repentina e pregiudizievole delle correnti commerciali tradizionali, la Comunità ha il diritto di chiedere che vengano avviate consultazioni per trovare una soluzione soddisfacente. Le consultazioni si tengono entro quindici giorni lavorativi dalla data della richiesta.

2. Il Nepal si accerta che le esportazioni di prodotti tessili soggetti a limiti quantitativi nella Comunità vengano ripartite nel modo più equo possibile su tutto l'anno tenendo debitamente conto, in particolare, dei fattori stagionali.

Articolo 7

In caso di denuncia del presente accordo come previsto dal paragrafo 3 dell'articolo 14, i limiti quantitativi fissati a norma dello stesso vengono ridotti pro rata temporis salvo che le parti contraenti decidano altrimenti di comune accordo.

Articolo 8

1. La classificazione dei prodotti contemplati dal presente accordo si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in prosieguo denominata «nomenclatura combinata» o, in forma abbreviata, «NC») e sulle relative modifiche.

Qualora una decisione relativa alla classificazione modifichi il criterio di classificazione o la categoria di un prodotto contemplato dal presente accordo, tale prodotto rientra nel regime commerciale applicabile al criterio o alla categoria cui appartiene dopo detta modifica.

Le modifiche della nomenclatura combinata (NC) introdotte secondo le procedure in vigore nella Comunità per le categorie di prodotti contemplate dal presente accordo e le decisioni relative alla classificazione delle merci non riducono i limiti quantitativi introdotti nel quadro del presente accordo.

2. L'origine dei prodotti contemplati dal presente accordo è determinata secondo le disposizioni in vigore nella Comunità.

Qualsiasi modifica delle norme di origine viene comunicata al Nepal e non riduce nessuno dei limiti quantitativi fissati a norma del presente accordo.

Nel protocollo A figurano le procedure per il controllo dell'origine dei summenzionati prodotti.

Articolo 9

1. Il Nepal trasmette alla Commissione precisi dati statistici su tutte le licenze di esportazione rilasciate per le categorie di prodotti tessili soggette ai limiti quantitativi fissati a norma del presente accordo o ad un sistema di duplice controllo, espressi in quantitativi e in valore e suddivisi per Stato membro della Comunità.

2. Parimenti, la Comunità trasmette alle autorità del Nepal precisi dati statistici sulle autorizzazioni d'importazione rilasciate dalle sue autorità nonché le statistiche relative alle importazioni dei prodotti cui si applica il sistema di cui al paragrafo 2 dell'articolo 4.

3. Le informazioni di cui sopra vengono trasmesse, per tutte le categorie di prodotti, entro la fine del mese successivo a quello cui si riferiscono le statistiche.

4. Su richiesta della Comunità, il Nepal fornisce i dati statistici relativi alle importazioni di tutti i prodotti contemplati dall'allegato I.

5. Qualora l'analisi delle informazioni scambiate dovesse rivelare notevoli divergenze tra le statistiche relative alle esportazioni e quelle relative alle importazioni, possono essere avviate consultazioni secondo la procedura di cui all'articolo 11 del presente accordo.

6. Per l'applicazione dell'articolo 4, la Comunità si impegna a comunicare alle autorità del Nepal, prima del 15 aprile di ogni anno, le statistiche dell'anno precedente relative alle importazioni di tutti i prodotti tessili contemplati dal presente accordo, suddivise per paese fornitore e per Stato membro della Comunità.

Articolo 10

Le parti contraenti convengono di esaminare ogni anno l'andamento del commercio di prodotti tessili e capi di abbigliamento nel quadro delle consultazioni di cui all'articolo 11 e in base alle statistiche di cui all'articolo 9.

Articolo 11

1. Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, alle procedure di consultazione ivi previste si applicano le seguenti disposizioni:

- nella misura del possibile, si tengono consultazioni periodiche. Possono essere tenute consultazioni supplementari specifiche;
- le richieste di consultazioni devono essere notificate per iscritto all'altra parte contraente;
- se del caso, dopo la richiesta di consultazioni viene trasmessa, entro un termine congruo, e comunque non oltre 15 giorni dalla notifica, una relazione sulle circostanze che, a giudizio della parte richiedente, giustificano la presentazione della richiesta;
- le parti contraenti avviano consultazioni entro un mese dalla notifica della richiesta al fine di giungere ad un accordo o ad una soluzione reciprocamente accettabile entro e non oltre l'ulteriore termine di un mese; previo accordo delle parti, questi periodi possono essere prolungati.

2. La Comunità può richiedere consultazioni, a norma del paragrafo 1, se riscontra che, in un particolare anno di applicazione dell'accordo, sorgono difficoltà nella Comunità o in una delle sue regioni per un aumento repentino e rilevante, rispetto all'anno precedente, delle importazioni di una data categoria del gruppo I soggetta ai limiti quantitativi fissati a norma del presente accordo.

3. Su richiesta di una delle parti contraenti si tengono consultazioni in merito a qualsiasi problema derivante dall'applicazione del presente accordo. Le consultazioni tenute a norma

del presente articolo si svolgono in uno spirito di cooperazione e col proposito di sormontare le divergenze tra le parti contraenti.

Articolo 12

Qualora si presentino problemi relativi alla tutela dei marchi commerciali, dei disegni industriali o di altri diritti di proprietà intellettuale, su richiesta di una parte contraente si tengono consultazioni, secondo la procedura di cui all'articolo 11, per trovare una soluzione soddisfacente.

Articolo 13

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi specificate, e, dall'altro, al territorio del Nepal.

Articolo 14

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto completamento delle procedure a tal fine necessarie. Nel frattempo, esso si applica in via provvisoria, a condizione di reciprocità.

2. Il presente accordo si applica fino al 31 dicembre 2004.

Il funzionamento del presente accordo viene riesaminato prima che il Nepal aderisca all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) per tener conto delle conseguenze dell'adesione.

3. Ciascuna parte contraente può, in qualsiasi momento, proporre di modificare il presente accordo o denunciarlo con un preavviso di almeno sei mesi. In tal caso, il presente accordo cessa di applicarsi allo scadere del termine di preavviso.

4. Le parti contraenti convengono di avviare consultazioni entro i sei mesi che precedono la scadenza del presente accordo al fine di concluderne, eventualmente, uno nuovo.

5. Gli allegati, i protocolli, i verbali concordati e gli scambi di lettere acclusi al presente accordo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 15

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e nepalese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Per la
Comunità europea

Per il
Regno del Nepal

ALLEGATO I

PRODOTTI TESSILI DI CUI ALL'ARTICOLO 1

- 1) Fatte salve le norme per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore puramente indicativo, poiché in detto allegato i prodotti inclusi in ciascuna categoria sono definiti da codici NC. Laddove un codice NC sia preceduto dal simbolo «ex», i prodotti compresi nelle categorie interessate sono definiti dal codice NC e dalla corrispondente designazione.
- 2) Non disponendo di elementi precisi circa la materia costitutiva dei prodotti delle categorie 1-114, si considera che essi siano costituiti esclusivamente di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali.
- 3) Gli indumenti che non siano riconoscibili come indumenti per uomo o per ragazzo o come indumenti per donna o per ragazza sono classificati come indumenti per donna o per ragazza.
- 4) L'espressione «indumenti per bambini piccoli (bébés)», comprende gli indumenti fino alla taglia commerciale 86 compresa.

Categoria	Designazione delle merci Codice NC 2002	Tabella delle equivalenze	
		pezzi/kg	g/pezzo
(1)	(2)	(3)	(4)
GRUPPO I A			
1	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto 5204 11 00, 5204 19 00, 5205 11 00, 5205 12 00, 5205 13 00, 5205 14 00, 5205 15 10, 5205 15 90, 5205 21 00, 5205 22 00, 5205 23 00, 5205 24 00, 5205 26 00, 5205 27 00, 5205 28 00, 5205 31 00, 5205 32 00, 5205 33 00, 5205 34 00, 5205 35 00, 5205 41 00, 5205 42 00, 5205 43 00, 5205 44 00, 5205 46 00, 5205 47 00, 5205 48 00, 5206 11 00, 5206 12 00, 5206 13 00, 5206 14 00, 5206 15 10, 5206 15 90, 5206 21 00, 5206 22 00, 5206 23 00, 5206 24 00, 5206 25 10, 5206 25 90, 5206 31 00, 5206 32 00, 5206 33 00, 5206 34 00, 5206 35 00, 5206 41 00, 5206 42 00, 5206 43 00, 5206 44 00, 5206 45 00, ex 5604 90 00		
2	Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate 5208 11 10, 5208 11 90, 5208 12 16, 5208 12 19, 5208 12 96, 5208 12 99, 5208 13 00, 5208 19 00, 5208 21 10, 5208 21 90, 5208 22 16, 5208 22 19, 5208 22 96, 5208 22 99, 5208 23 00, 5208 29 00, 5208 31 00, 5208 32 16, 5208 32 19, 5208 32 96, 5208 32 99, 5208 33 00, 5208 39 00, 5208 41 00, 5208 42 00, 5208 43 00, 5208 49 00, 5208 51 00, 5208 52 10, 5208 52 90, 5208 53 00, 5208 59 00, 5209 11 00, 5209 12 00, 5209 19 00, 5209 21 00, 5209 22 00, 5209 29 00, 5209 31 00, 5209 32 00, 5209 39 00, 5209 41 00, 5209 42 00, 5209 43 00, 5209 49 10, 5209 49 90, 5209 51 00, 5209 52 00, 5209 59 00, 5210 11 10, 5210 11 90, 5210 12 00, 5210 19 00, 5210 21 10, 5210 21 90, 5210 22 00, 5210 29 00, 5210 31 10, 5210 31 90, 5210 32 00, 5210 39 00, 5210 41 00, 5210 42 00, 5210 49 00, 5210 51 00, 5210 52 00, 5210 59 00, 5211 11 00, 5211 12 00, 5211 19 00, 5211 21 00, 5211 22 00, 5211 29 00, 5211 31 00, 5211 32 00, 5211 39 00, 5211 41 00, 5211 42 00, 5211 43 00, 5211 49 10, 5211 49 90, 5211 51 00, 5211 52 00, 5211 59 00, 5212 11 10, 5212 11 90, 5212 12 10, 5212 12 90, 5212 13 10, 5212 13 90, 5212 14 10, 5212 14 90, 5212 15 10, 5212 15 90, 5212 21 10, 5212 21 90, 5212 22 10, 5212 22 90, 5212 23 10, 5212 23 90, 5212 24 10, 5212 24 90, 5212 25 10, 5212 25 90, ex 5811 00 00, ex 6308 00 00		

(1)	(2)	(3)	(4)
2 a)	Di cui: non greggi né imbianchiti 5208 31 00, 5208 32 16, 5208 32 19, 5208 32 96, 5208 32 99, 5208 33 00, 5208 39 00, 5208 41 00, 5208 42 00, 5208 43 00, 5208 49 00, 5208 51 00, 5208 52 10, 5208 52 90, 5208 53 00, 5208 59 00, 5209 31 00, 5209 32 00, 5209 39 00, 5209 41 00, 5209 42 00, 5209 43 00, 5209 49 10, 5209 49 90, 5209 51 00, 5209 52 00, 5209 59 00, 5210 31 10, 5210 31 90, 5210 32 00, 5210 39 00, 5210 41 00, 5210 42 00, 5210 49 00, 5210 51 00, 5210 52 00, 5210 59 00, 5211 31 00, 5211 32 00, 5211 39 00, 5211 41 00, 5211 42 00, 5211 43 00, 5211 49 10, 5211 49 90, 5211 51 00, 5211 52 00, 5211 59 00, 5212 13 10, 5212 13 90, 5212 14 10, 5212 14 90, 5212 15 10, 5212 15 90, 5212 23 10, 5212 23 90, 5212 24 10, 5212 24 90, 5212 25 10, 5212 25 90, ex 5811 00 00, ex 6308 00 00		
3	Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco diversi da nastri, velluti, felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) e tessuti di ciniglia 5512 11 00, 5512 19 10, 5512 19 90, 5512 21 00, 5512 29 10, 5512 29 90, 5512 91 00, 5512 99 10, 5512 99 90, 5513 11 20, 5513 11 90, 5513 12 00, 5513 13 00, 5513 19 00, 5513 21 10, 5513 21 30, 5513 21 90, 5513 22 00, 5513 23 00, 5513 29 00, 5513 31 00, 5513 32 00, 5513 33 00, 5513 39 00, 5513 41 00, 5513 42 00, 5513 43 00, 5513 49 00, 5514 11 00, 5514 12 00, 5514 13 00, 5514 19 00, 5514 21 00, 5514 22 00, 5514 23 00, 5514 29 00, 5514 31 00, 5514 32 00, 5514 33 00, 5514 39 00, 5514 41 00, 5514 42 00, 5514 43 00, 5514 49 00, 5515 11 10, 5515 11 30, 5515 11 90, 5515 12 10, 5515 12 30, 5515 12 90, 5515 13 11, 5515 13 19, 5515 13 91, 5515 13 99, 5515 19 10, 5515 19 30, 5515 19 90, 5515 21 10, 5515 21 30, 5515 21 90, 5515 22 11, 5515 22 19, 5515 22 91, 5515 22 99, 5515 29 10, 5515 29 30, 5515 29 90, 5515 91 10, 5515 91 30, 5515 91 90, 5515 92 11, 5515 92 19, 5515 92 91, 5515 92 99, 5515 99 10, 5515 99 30, 5515 99 90, 5803 90 30, ex 5905 00 70, ex 6308 00 00		
3 a)	Di cui: non greggi né imbianchiti 5512 19 10, 5512 19 90, 5512 29 10, 5512 29 90, 5512 99 10, 5512 99 90, 5513 21 10, 5513 21 30, 5513 21 90, 5513 22 00, 5513 23 00, 5513 29 00, 5513 31 00, 5513 32 00, 5513 33 00, 5513 39 00, 5513 41 00, 5513 42 00, 5513 43 00, 5513 49 00, 5514 21 00, 5514 22 00, 5514 23 00, 5514 29 00, 5514 31 00, 5514 32 00, 5514 33 00, 5514 39 00, 5514 41 00, 5514 42 00, 5514 43 00, 5514 49 00, 5515 11 30, 5515 11 90, 5515 12 30, 5515 12 90, 5515 13 19, 5515 13 99, 5515 19 30, 5515 19 90, 5515 21 30, 5515 21 90, 5515 22 19, 5515 22 99, 5515 29 30, 5515 29 90, 5515 91 30, 5515 91 90, 5515 92 19, 5515 92 99, 5515 99 30, 5515 99 90, ex 5803 90 30, ex 5905 00 70, ex 6308 00 00		

GRUPPO I B

4	Camicie, camicette, T-shirts, magliette a collo alto (escluse quelle di lana o di peli fini), camiciole e articoli affini, a maglia 6105 10 00, 6105 20 10, 6105 20 90, 6105 90 10, 6109 10 00, 6109 90 10, 6109 90 30, 6110 20 10, 6110 30 10	6,48	154
5	Maglie, pullover (con o senza maniche) twinsets, giubbetti e giacche (esclusi quelli tagliati e cuciti); giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, a maglia 6101 10 90, 6101 20 90, 6101 30 90, 6102 10 90, 6102 20 90, 6102 30 90, 6110 11 10, 6110 11 30, 6110 11 90, 6110 12 10, 6110 12 90, 6110 19 10, 6110 19 90, 6110 20 91, 6110 20 99, 6110 30 91, 6110 30 99	4,53	221

(1)	(2)	(3)	(4)
6	Calzoncini, shorts (esclusi quelli da bagno) e pantaloni, tessuti, per uomo e per ragazzo; pantaloni, tessuti per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali; parti inferiori di tute sportive (trainings), con fodera, diverse da quelle della categoria 16 o 29, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6203 41 10, 6203 41 90, 6203 42 31, 6203 42 33, 6203 42 35, 6203 42 90, 6203 43 19, 6203 43 90, 6203 49 19, 6203 49 50, 6204 61 10, 6204 62 31, 6204 62 33, 6204 62 39, 6204 63 18, 6204 69 18, 6211 32 42, 6211 33 42, 6211 42 42, 6211 43 42	1,76	568
7	Camicie, camicette e bluse, anche a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, per donna e per ragazza 6106 10 00, 6106 20 00, 6106 90 10, 6206 20 00, 6206 30 00, 6206 40 00	5,55	180
8	Camicie e camicette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6205 10 00, 6205 20 00, 6205 30 00	4,60	217

GRUPPO II A

9	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna; biancheria da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, riccia del tipo spugna, di cotone 5802 11 00, 5802 19 00, ex 6302 60 00		
20	Biancheria da letto, esclusa quella a maglia 6302 21 00, 6302 22 90, 6302 29 90, 6302 31 10, 6302 31 90, 6302 32 90, 6302 39 90		
22	Filati di fibre sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto 5508 10 11, 5508 10 19, 5509 11 00, 5509 12 00, 5509 21 10, 5509 21 90, 5509 22 10, 5509 22 90, 5509 31 10, 5509 31 90, 5509 32 10, 5509 32 90, 5509 41 10, 5509 41 90, 5509 42 10, 5509 42 90, 5509 51 00, 5509 52 10, 5509 52 90, 5509 53 00, 5509 59 00, 5509 61 10, 5509 61 90, 5509 62 00, 5509 69 00, 5509 91 10, 5509 91 90, 5509 92 00, 5509 99 00		
22 a)	Di cui: acrilici ex 5508 10 19, 5509 31 10, 5509 31 90, 5509 32 10, 5509 32 90, 5509 61 10, 5509 61 90, 5509 62 00, 5509 69 00		
23	Filati di fibre artificiali in fiocco, non preparati per la vendita al minuto 5508 20 10, 5510 11 00, 5510 12 00, 5510 20 00, 5510 30 00, 5510 90 00		
32	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia (esclusi i tessuti di cotone, ricci di tipo spugna, i nastri e i galloni) e tessuti «tufted», di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 5801 10 00, 5801 21 00, 5801 22 00, 5801 23 00, 5801 24 00, 5801 25 00, 5801 26 00, 5801 31 00, 5801 32 00, 5801 33 00, 5801 34 00, 5801 35 00, 5801 36 00, 5802 20 00, 5802 30 00		

(1)	(2)	(3)	(4)
32 a)	Di cui: velluti a coste, di cotone 5801 22 00		
39	Biancheria da tavola, da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, diversa da quella di cotone riccio di tipo spugna 6302 51 10, 6302 51 90, 6302 53 90, ex 6302 59 00, 6302 91 10, 6302 91 90, 6302 93 90, ex 6302 99 00		

GRUPPO II B

12	Calze-mutande (collants), calze, sottocalze, calzini, proteggicalze o manufatti simili a maglia, diversi da quelli per bambini piccoli (bébés), comprese le calze per varici, esclusi i prodotti della categoria 70 6115 12 00, 6115 19 00, 6115 20 11, 6115 20 90, 6115 91 00, 6115 92 00, 6115 93 10, 6115 93 30, 6115 93 99, 6115 99 00	24,3 paia	41
13	Mutande, mutandine e slip per uomo o per ragazzo, nonché per donna o per ragazza, a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6107 11 00, 6107 12 00, 6107 19 00, 6108 21 00, 6108 22 00, 6108 29 00, ex 6212 10 10	17	59
14	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, tessuti, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21) 6201 11 00, ex 6201 12 10, ex 6201 12 90, ex 6201 13 10, ex 6201 13 90, 6210 20 00	0,72	1 389
15	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, e giacche, tessuti, per donna o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21) 6202 11 00, ex 6202 12 10, ex 6202 12 90, ex 6202 13 10, ex 6202 13 90, 6204 31 00, 6204 32 90, 6204 33 90, 6204 39 19, 6210 30 00	0,84	1 190
16	Vestiti, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci; tute sportive (trainings), con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per uomo o per ragazzo, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6203 11 00, 6203 12 00, 6203 19 10, 6203 19 30, 6203 21 00, 6203 22 80, 6203 23 80, 6203 29 18, 6211 32 31, 6211 33 31	0,80	1 250
17	Giacche e giacchette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6203 31 00, 6203 32 90, 6203 33 90, 6203 39 19	1,43	700

(1)	(2)	(3)	(4)
18	Canottiere, mutande, mutandine e slip, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o per ragazzo, esclusi quelli a maglia 6207 11 00, 6207 19 00, 6207 21 00, 6207 22 00, 6207 29 00, 6207 91 10, 6207 91 90, 6207 92 00, 6207 99 00 Canottiere e camicie da giorno, sottovesti, sottogonne, slip, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o per ragazza, esclusi quelli a maglia 6208 11 00, 6208 19 10, 6208 19 90, 6208 21 00, 6208 22 00, 6208 29 00, 6208 91 11, 6208 91 19, 6208 91 90, 6208 92 00, 6208 99 00, ex 6212 10 10		
19	Fazzoletti da naso e da taschino, esclusi quelli a maglia 6213 20 00, 6213 90 00	59	17
21	Eskimo; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali; parti superiori di tute sportive (trainings), con fodera, diverse da quelle delle categorie 16 o 29, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali ex 6201 12 10, ex 6201 12 90, ex 6201 13 10, ex 6201 13 90, 6201 91 00, 6201 92 00, 6201 93 00, ex 6202 12 10, ex 6202 12 90, ex 6202 13 10, ex 6202 13 90, 6202 91 00, 6202 92 00, 6202 93 00, 6211 32 41, 6211 33 41, 6211 42 41, 6211 43 41	2,3	435
24	Camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili a maglia, per uomo e per ragazzo 6107 21 00, 6107 22 00, 6107 29 00, 6107 91 10, 6107 91 90, 6107 92 00, ex 6107 99 00 Camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna e per ragazza 6108 31 10, 6108 31 90, 6108 32 11, 6108 32 19, 6108 32 90, 6108 39 00, 6108 91 10, 6108 91 90, 6108 92 00, 6108 99 10	3,9	257
26	Abiti interi per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6104 41 00, 6104 42 00, 6104 43 00, 6104 44 00, 6204 41 00, 6204 42 00, 6204 43 00, 6204 44 00	3,1	323
27	Gonne, comprese le gonne-pantaloni, per donna o per ragazza 6104 51 00, 6104 52 00, 6104 53 00, 6104 59 00, 6204 51 00, 6204 52 00, 6204 53 00, 6204 59 10	2,6	385
28	Pantaloni, tute a bretelle, calzoncini e short (diversi da quelli da bagno), a maglia di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6103 41 10, 6103 41 90, 6103 42 10, 6103 42 90, 6103 43 10, 6103 43 90, 6103 49 10, 6103 49 91, 6104 61 10, 6104 61 90, 6104 62 10, 6104 62 90, 6104 63 10, 6104 63 90, 6104 69 10, 6104 69 91	1,61	620

(1)	(2)	(3)	(4)
29	Abiti a giacca, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci; tute sportive (trainings), con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per donna o per ragazza, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6204 11 00, 6204 12 00, 6204 13 00, 6204 19 10, 6204 21 00, 6204 22 80, 6204 23 80, 6204 29 18, 6211 42 31, 6211 43 31	1,37	730
31	Reggiseno e bustini, tessuti o a maglia ex 6212 10 10, 6212 10 90	18,2	55
68	Indumenti per bambini piccoli («bébés») ed accessori per oggetti di vestiario, esclusi i guanti per bambini piccoli delle categorie 10 e 87, nonché le calze e i calzini per bambini piccoli, esclusi quelli a maglia, della categoria 88 6111 10 90, 6111 20 90, 6111 30 90, ex 6111 90 00, ex 6209 10 00, ex 6209 20 00, ex 6209 30 00, ex 6209 90 00		
73	Tute sportive a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6112 11 00, 6112 12 00, 6112 19 00	1,67	600
76	Indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per uomo o per ragazzo 6203 22 10, 6203 23 10, 6203 29 11, 6203 32 10, 6203 33 10, 6203 39 11, 6203 42 11, 6203 42 51, 6203 43 11, 6203 43 31, 6203 49 11, 6203 49 31, 6211 32 10, 6211 33 10 Grembiuli, camiciotti e altri indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza 6204 22 10, 6204 23 10, 6204 29 11, 6204 32 10, 6204 33 10, 6204 39 11, 6204 62 11, 6204 62 51, 6204 63 11, 6204 63 31, 6204 69 11, 6204 69 31, 6211 42 10, 6211 43 10		
77	Tute e insiemi da sci, esclusi quelli a maglia ex 6211 20 00		
78	Indumenti, non a maglia, esclusi quelli delle categorie 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 e 77 6203 41 30, 6203 42 59, 6203 43 39, 6203 49 39, 6204 61 80, 6204 61 90, 6204 62 59, 6204 62 90, 6204 63 39, 6204 63 90, 6204 69 39, 6204 69 50, 6210 40 00, 6210 50 00, 6211 31 00, 6211 32 90, 6211 33 90, 6211 41 00, 6211 42 90, 6211 43 90		
83	Cappotti, giacche di vario tipo e altri indumenti, comprese le tute e gli insiemi da sci, a maglia, esclusi gli indumenti delle categorie 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75 6101 10 10, 6101 20 10, 6101 30 10, 6102 10 10, 6102 20 10, 6102 30 10, 6103 31 00, 6103 32 00, 6103 33 00, ex 6103 39 00, 6104 31 00, 6104 32 00, 6104 33 00, ex 6104 39 00, 6112 20 00, 6113 00 90, 6114 10 00, 6114 20 00, 6114 30 00		

(1)	(2)	(3)	(4)
GRUPPO III A			
33	Tessuti di filati di filamenti sintetici, fabbricati con lamette o forme simili di polietilene o di polipropilene, di meno di 3 m di larghezza 5407 20 11 Sacchi e sacchetti da imballaggio, esclusi quelli a maglia, fabbricati con lamette o forme simili 6305 32 81, 6305 32 89, 6305 33 91, 6305 33 99		
34	Tessuti di filati di filamenti sintetici, fabbricati con lamette o forme simili, di polietilene o di polipropilene, di 3 m o più di larghezza 5407 20 19		
35	Tessuti di fibre sintetiche continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114 5407 10 00, 5407 20 90, 5407 30 00, 5407 41 00, 5407 42 00, 5407 43 00, 5407 44 00, 5407 51 00, 5407 52 00, 5407 53 00, 5407 54 00, 5407 61 10, 5407 61 30, 5407 61 50, 5407 61 90, 5407 69 10, 5407 69 90, 5407 71 00, 5407 72 00, 5407 73 00, 5407 74 00, 5407 81 00, 5407 82 00, 5407 83 00, 5407 84 00, 5407 91 00, 5407 92 00, 5407 93 00, 5407 94 00, ex 5811 00 00, ex 5905 00 70		
35 a)	Di cui: non greggi né imbianchiti ex 5407 10 00, ex 5407 20 90, ex 5407 30 00, 5407 42 00, 5407 43 00, 5407 44 00, 5407 52 00, 5407 53 00, 5407 54 00, 5407 61 30, 5407 61 50, 5407 61 90, 5407 69 90, 5407 72 00, 5407 73 00, 5407 74 00, 5407 82 00, 5407 83 00, 5407 84 00, 5407 92 00, 5407 93 00, 5407 94 00, ex 5811 00 00, ex 5905 00 70		
36	Tessuti di fibre artificiali continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114 5408 10 00, 5408 21 00, 5408 22 10, 5408 22 90, 5408 23 10, 5408 23 90, 5408 24 00, 5408 31 00, 5408 32 00, 5408 33 00, 5408 34 00, ex 5811 00 00, ex 5905 00 70		
36 a)	Di cui: non greggi né imbianchiti ex 5408 10 00, 5408 22 10, 5408 22 90, 5408 23 10, 5408 23 90, 5408 24 00, 5408 32 00, 5408 33 00, 5408 34 00, ex 5811 00 00, ex 5905 00 70		
37	Tessuti di fibre artificiali in fiocco 5516 11 00, 5516 12 00, 5516 13 00, 5516 14 00, 5516 21 00, 5516 22 00, 5516 23 10, 5516 23 90, 5516 24 00, 5516 31 00, 5516 32 00, 5516 33 00, 5516 34 00, 5516 41 00, 5516 42 00, 5516 43 00, 5516 44 00, 5516 91 00, 5516 92 00, 5516 93 00, 5516 94 00, 5803 90 50, ex 5905 00 70		
37 a)	Di cui: non greggi né imbianchiti 5516 12 00, 5516 13 00, 5516 14 00, 5516 22 00, 5516 23 10, 5516 23 90, 5516 24 00, 5516 32 00, 5516 33 00, 5516 34 00, 5516 42 00, 5516 43 00, 5516 44 00, 5516 92 00, 5516 93 00, 5516 94 00, ex 5803 90 50, ex 5905 00 70		

(1)	(2)	(3)	(4)
38 A	Stoffe sintetiche a maglia per tende e tendine 6005 31 10, 6005 32 10, 6005 33 10, 6005 34 10, 6006 31 10, 6006 32 10, 6006 33 10, 6006 34 10		
38 B	Tendine, escluse quelle a maglia ex 6303 91 00, ex 6303 92 90, ex 6303 99 90		
40	Tende, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali ex 6303 91 00, ex 6303 92 90, ex 6303 99 90, 6304 19 10, ex 6304 19 90, 6304 92 00, ex 6304 93 00, ex 6304 99 00		
41	Filati di filamenti sintetici continui, non preparati per la vendita al minuto, diversi dai filati non testurizzati, semplici, non torti o torti fino a 50 giri per metro 5401 10 11, 5401 10 19, 5402 10 10, 5402 10 90, 5402 20 00, 5402 31 00, 5402 32 00, 5402 33 00, 5402 39 10, 5402 39 90, 5402 49 10, 5402 49 91, 5402 49 99, 5402 51 00, 5402 52 00, 5402 59 10, 5402 59 90, 5402 61 00, 5402 62 00, 5402 69 10, 5402 69 90, ex 5604 20 00, ex 5604 90 00		
42	Filati di fibre sintetiche o artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto 5401 20 10 Filati di fibre artificiali; filati di filamenti artificiali, non preparati per la vendita al minuto, diversi dai filati semplici di viscosa, non torti o torti fino a 250 giri per metro e filati semplici non testurizzati di acetato di cellulosa 5403 10 00, 5403 20 10, 5403 20 90, ex 5403 32 00, 5403 33 90, 5403 39 00, 5403 41 00, 5403 42 00, 5403 49 00, ex 5604 20 00		
43	Filati di filamenti sintetici o artificiali, filati di fibre artificiali in fiocco, filati di cotone, preparati per la vendita al minuto 5204 20 00, 5207 10 00, 5207 90 00, 5401 10 90, 5401 20 90, 5406 10 00, 5406 20 00, 5508 20 90, 5511 30 00		
46	Lana e peli fini, cardati o pettinati 5105 10 00, 5105 21 00, 5105 29 00, 5105 31 00, 5105 39 10, 5105 39 90		
47	Filati di lana o di peli fini, cardati, non preparati per la vendita al minuto 5106 10 10, 5106 10 90, 5106 20 10, 5106 20 91, 5106 20 99, 5108 10 10, 5108 10 90		
48	Filati di lana o di peli fini, pettinati, non preparati per la vendita al minuto 5107 10 10, 5107 10 90, 5107 20 10, 5107 20 30, 5107 20 51, 5107 20 59, 5107 20 91, 5107 20 99, 5108 20 10, 5108 20 90		
49	Filati di lana o di peli fini, preparati per la vendita al minuto 5109 10 10, 5109 10 90, 5109 90 10, 5109 90 90		

(1)	(2)	(3)	(4)
50	Tessuti di lana o di peli fini 5111 11 11, 5111 11 19, 5111 11 91, 5111 11 99, 5111 19 11, 5111 19 19, 5111 19 31, 5111 19 39, 5111 19 91, 5111 19 99, 5111 20 00, 5111 30 10, 5111 30 30, 5111 30 90, 5111 90 10, 5111 90 91, 5111 90 93, 5111 90 99, 5112 11 10, 5112 11 90, 5112 19 11, 5112 19 19, 5112 19 91, 5112 19 99, 5112 20 00, 5112 30 10, 5112 30 30, 5112 30 90, 5112 90 10, 5112 90 91, 5112 90 93, 5112 90 99		
51	Cotone cardato o pettinato 5203 00 00		
53	Tessuti di cotone a punto di garza 5803 10 00		
54	Fibre artificiali, in fiocco, compresi i cascami, cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura 5507 00 00		
55	Fibre sintetiche, in fiocco, compresi i cascami, cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura 5506 10 00, 5506 20 00, 5506 30 00, 5506 90 10, 5506 90 90		
56	Filati di fibre sintetiche in fiocco (compresi i cascami), preparati per la vendita al minuto 5508 10 90, 5511 10 00, 5511 20 00		
58	Tappeti a punti annodati od arrotondati, anche confezionati 5701 10 10, 5701 10 91, 5701 10 93, 5701 10 99, 5701 90 10, 5701 90 90		
59	Tappeti ed altri rivestimenti per pavimenti di materie tessili, diversi da quelli della categoria 58 5702 10 00, 5702 31 00, 5702 32 00, 5702 39 10, 5702 41 00, 5702 42 00, 5702 49 10, 5702 51 00, 5702 52 00, ex 5702 59 00, 5702 91 00, 5702 92 00, ex 5702 99 00, 5703 10 00, 5703 20 11, 5703 20 19, 5703 20 91, 5703 20 99, 5703 30 11, 5703 30 19, 5703 30 51, 5703 30 59, 5703 30 91, 5703 30 99, 5703 90 00, 5704 10 00, 5704 90 00, 5705 00 10, 5705 00 30, ex 5705 00 90		
60	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelin, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (a punto piccolo, a punto di croce, ecc.), anche confezionati 5805 00 00		
61	Nastri, galloni e simili, nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc), escluse le etichette e gli articoli simili della categoria 62. Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma ex 5806 10 00, 5806 20 00, 5806 31 00, 5806 32 10, 5806 32 90, 5806 39 00, 5806 40 00		

(1)	(2)	(3)	(4)
62	Filati di ciniglia; filati spiralati (diversi dai filati metallizzati e dai filati di crine spiralati) 5606 00 91, 5606 00 99 Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi (a macchina o a mano), in pezza, in strisce o in motivi 5804 10 11, 5804 10 19, 5804 10 90, 5804 21 10, 5804 21 90, 5804 29 10, 5804 29 90, 5804 30 00 Etichette, scudetti e simili, di materie tessili, non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati, tessuti 5807 10 10, 5807 10 90 Trecce in pezza; altri manufatti di passamaneria ed altri manufatti ornamentali analoghi, in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili 5808 10 00, 5808 90 00 Ricami in pezza, in strisce o in motivi 5810 10 10, 5810 10 90, 5810 91 10, 5810 91 90, 5810 92 10, 5810 92 90, 5810 99 10, 5810 99 90		
63	Stoffe a maglia di fibre sintetiche contenenti, in peso, il 5 % o più di filati elastomeri e stoffe a maglia contenenti, in peso, il 5 % o più di fili di gomma 5906 91 00, ex 6002 40 00, 6002 90 00, ex 6004 10 00, 6004 90 00 Pizzi Rachel e stoffe a peli lunghi di fibre sintetiche ex 6001 10 00, 6003 30 10, 6005 31 50, 6005 32 50, 6005 33 50, 6005 34 50		
65	Stoffe a maglia, diverse dai manufatti delle categorie 38 A e 63, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 5606 00 10, ex 6001 10 00, 6001 21 00, 6001 22 00, 6001 29 10, 6001 91 10, 6001 91 30, 6001 91 50, 6001 91 90, 6001 92 10, 6001 92 30, 6001 92 50, 6001 92 90, 6001 99 10, ex 6002 40 00, 6003 10 00, 6003 20 00, 6003 30 90, 6003 40 00, ex 6004 10 00, 6005 10 00, 6005 21 00, 6005 22 00, 6005 23 00, 6005 24 00, 6005 31 90, 6005 32 90, 6005 33 90, 6005 34 90, 6005 41 00, 6005 42 00, 6005 43 00, 6005 44 00, 6006 10 00, 6006 21 00, 6006 22 00, 6006 23 00, 6006 24 00, 6006 31 90, 6006 32 90, 6006 33 90, 6006 34 90, 6006 41 00, 6006 42 00, 6006 43 00, 6006 44 00		
66	Coperte, escluse quelle a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6301 10 00, 6301 20 91, 6301 20 99, 6301 30 90, ex 6301 40 90, ex 6301 90 90		

GRUPPO III B

10	Guanti a maglia 6111 10 10, 6111 20 10, 6111 30 10, ex 6111 90 00, 6116 10 20, 6116 10 80, 6116 91 00, 6116 92 00, 6116 93 00, 6116 99 00	17 paia	59
----	---	------------	----

(1)	(2)	(3)	(4)
67	Accessori di abbigliamento, diversi da quelli per bambini piccoli (bébés), a maglia; biancheria di qualsiasi tipo, a maglia; tende, tendine, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, a maglia; coperte a maglia; altri manufatti a maglia, comprese le parti di indumenti o di accessori di abbigliamento 5807 90 90, 6113 00 10, 6117 10 00, 6117 20 00, 6117 80 10, 6117 80 90, 6117 90 00, 6301 20 10, 6301 30 10, 6301 40 10, 6301 90 10, 6302 10 10, 6302 10 90, 6302 40 00, ex 6302 60 00, 6303 11 00, 6303 12 00, 6303 19 00, 6304 11 00, 6304 91 00, ex 6305 20 00, 6305 32 11, ex 6305 32 90, 6305 33 10, ex 6305 39 00, ex 6305 90 00, 6307 10 10, 6307 90 10		
67 a)	Di cui: sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti fabbricati con lamine e simili, di polietilene o di polipropilene 6305 32 11, 6305 33 10		
69	Sottovesti e sottogonne a maglia, per donna e per ragazza 6108 11 00, 6108 19 00	7,8	128
70	Calze-mutande («collants»), di fibre sintetiche, di filati semplici meno di 67 decitex (6,7 tex) 6115 11 00, 6115 20 19 Calze da donna, di fibre sintetiche 6115 93 91	30,4 paia	33
72	Costumi, mutandine e slip da bagno, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6112 31 10, 6112 31 90, 6112 39 10, 6112 39 90, 6112 41 10, 6112 41 90, 6112 49 10, 6112 49 90, 6211 11 00, 6211 12 00	9,7	103
74	Abiti a giacca, completi e insiemi, a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci 6104 11 00, 6104 12 00, 6104 13 00, ex 6104 19 00, 6104 21 00, 6104 22 00, 6104 23 00, ex 6104 29 00	1,54	650
75	Vestiti, completi e insiemi a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci 6103 11 00, 6103 12 00, 6103 19 00, 6103 21 00, 6103 22 00, 6103 23 00, 6103 29 00	0,80	1 250
84	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone, di fibre sintetiche o artificiali 6214 20 00, 6214 30 00, 6214 40 00, 6214 90 10		
85	Cravatte, cravatte a farfalla e fazzoletti a cravatta, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6215 20 00, 6215 90 00	17,9	56

(1)	(2)	(3)	(4)
86	Busti, fascette, guaine, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti e loro parti, anche a maglia 6212 20 00, 6212 30 00, 6212 90 00	8,8	114
87	Guanti, diversi da quelli a maglia ex 6209 10 00, ex 6209 20 00, ex 6209 30 00, ex 6209 90 00, 6216 00 00		
88	Calze e calzini, esclusi quelli a maglia; altri accessori per oggetti di vestiario, parti di indumenti o di accessori per oggetti di vestiario, diversi da quelli per bambini piccoli («bébés»), esclusi quelli a maglia ex 6209 10 00, ex 6209 20 00, ex 6209 30 00, ex 6209 90 00, 6217 10 00, 6217 90 00		
90	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di fibre sintetiche 5607 41 00, 5607 49 11, 5607 49 19, 5607 49 90, 5607 50 11, 5607 50 19, 5607 50 30, 5607 50 90		
91	Tende 6306 21 00, 6306 22 00, 6306 29 00		
93	Sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti, diversi da quelli fabbricati con lamette e simili di polietilene o di polipropilene ex 6305 20 00, ex 6305 32 90, ex 6305 39 00		
94	Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di larghezza non superiore a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili 5601 10 10, 5601 10 90, 5601 21 10, 5601 21 90, 5601 22 10, 5601 22 91, 5601 22 99, 5601 29 00, 5601 30 00		
95	Feltri e manufatti di feltro anche impregnati o spalmati, diversi da quelli per ricoprire i pavimenti 5602 10 19, 5602 10 31, 5602 10 39, 5602 10 90, 5602 21 00, 5602 29 90, 5602 90 00, ex 5807 90 10, ex 5905 00 70, 6210 10 10, 6307 90 91		
96	Stoffe non tessute e manufatti di stoffe non tessute, anche impregnati o spalmati 5603 11 10, 5603 11 90, 5603 12 10, 5603 12 90, 5603 13 10, 5603 13 90, 5603 14 10, 5603 14 90, 5603 91 10, 5603 91 90, 5603 92 10, 5603 92 90, 5603 93 10, 5603 93 90, 5603 94 10, 5603 94 90, ex 5807 90 10, ex 5905 00 70, 6210 10 91, 6210 10 99, ex 6301 40 90, ex 6301 90 90, 6302 22 10, 6302 32 10, 6302 53 10, 6302 93 10, 6303 92 10, 6303 99 10, ex 6304 19 90, ex 6304 93 00, ex 6304 99 00, ex 6305 32 90, ex 6305 39 00, 6307 10 30, ex 6307 90 99		
97	Reti ottenute con l'impiego di spago, corde e funi, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde 5608 11 11, 5608 11 19, 5608 11 91, 5608 11 99, 5608 19 11, 5608 19 19, 5608 19 30, 5608 19 90, 5608 90 00		
98	Manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti, i manufatti di tessuto e i manufatti della categoria 97 5609 00 00, 5905 00 10		

(1)	(2)	(3)	(4)
99	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi usati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili, rigidi dei tipi usati per cappelleria 5901 10 00, 5901 90 00 Linoleum, anche tagliati; rivestimenti per pavimenti costituiti da una spalmatura o da un rivestimento applicato su supporto di materie tessili, anche tagliati 5904 10 00, 5904 90 00 Tessuti gommati diversi da quelli a maglia, esclusi quelli per pneumatici 5906 10 00, 5906 99 10, 5906 99 90 Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili, diversi da quelli della categoria 100 5907 00 10, 5907 00 90		
100	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse materie 5903 10 10, 5903 10 90, 5903 20 10, 5903 20 90, 5903 90 10, 5903 90 91, 5903 90 99		
101	Spago, corde e funi, anche intrecciati, diversi da quelli di fibre sintetiche ex 5607 90 90		
109	Copertoni, vele per imbarcazioni e tende per l'esterno 6306 11 00, 6306 12 00, 6306 19 00, 6306 31 00, 6306 39 00		
110	Materassi pneumatici, tessuti 6306 41 00, 6306 49 00		
111	Oggetti da campeggio, tessuti, diversi da quelli dei materassi pneumatici e dalle tende 6306 91 00, 6306 99 00		
112	Altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi quelli delle categorie 113 e 114 6307 20 00, ex 6307 90 99		
113	Strofinacci, anche scamosciati, esclusi quelli a maglia 6307 10 90		
114	Tessuti e manufatti per usi tecnici 5902 10 10, 5902 10 90, 5902 20 10, 5902 20 90, 5902 90 10, 5902 90 90, 5908 00 00, 5909 00 10, 5909 00 90, 5910 00 00, 5911 10 00, ex 5911 20 00, 5911 31 11, 5911 31 19, 5911 31 90, 5911 32 10, 5911 32 90, 5911 40 00, 5911 90 10, 5911 90 90		

(1)	(2)	(3)	(4)
GRUPPO IV			
115	Filati di lino o di ramiè 5306 10 10, 5306 10 30, 5306 10 50, 5306 10 90, 5306 20 10, 5306 20 90, 5308 90 12, 5308 90 19		
117	Tessuti di lino o di ramiè 5309 11 10, 5309 11 90, 5309 19 00, 5309 21 10, 5309 21 90, 5309 29 00, 5311 00 10, 5803 90 90, 5905 00 30		
118	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina, di lino o di ramiè, esclusa quella a maglia 6302 29 10, 6302 39 10, 6302 39 30, 6302 52 00, ex 6302 59 00, 6302 92 00, ex 6302 99 00		
120	Tendine, tende e tende avvolgibili; mantovane e bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli a maglia, di lino o di ramiè ex 6303 99 90, 6304 19 30, ex 6304 99 00		
121	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di lino o di ramiè ex 5607 90 90		
122	Sacchi e sacchetti da imballaggio, usati, di lino, esclusi quelli a maglia ex 6305 90 00		
123	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, tessuti, di lino o di ramiè, esclusi quelli in passamaneria 5801 90 10, ex 5801 90 90 Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, di lino o di ramiè, esclusi quelli a maglia 6214 90 90		
GRUPPO V			
124	Fibre sintetiche in fiocco 5501 10 00, 5501 20 00, 5501 30 00, 5501 90 10, 5501 90 90, 5503 10 11, 5503 10 19, 5503 10 90, 5503 20 00, 5503 30 00, 5503 40 00, 5503 90 10, 5503 90 90, 5505 10 10, 5505 10 30, 5505 10 50, 5505 10 70, 5505 10 90		
125 A	Filati di filamenti sintetici continui, non condizionati per la vendita al minuto, diversi da quelli della categoria 41 5402 41 00, 5402 42 00, 5402 43 00		

(1)	(2)	(3)	(4)
125 B	Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e materie simili) ed imitazioni del catgut, di materie tessili sintetiche ed artificiali 5404 10 10, 5404 10 90, 5404 90 11, 5404 90 19, 5404 90 90, ex 5604 20 00, ex 5604 90 00		
126	Fibre artificiali in fiocco 5502 00 10, 5502 00 40, 5502 00 80, 5504 10 00, 5504 90 00, 5505 20 00		
127 A	Filati di filamenti artificiali continui, non condizionati per la vendita al minuto, diversi dai filati della categoria 42 5403 31 00, ex 5403 32 00, 5403 33 10		
127 B	Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e materie simili) ed imitazioni del catgut, di materie tessili artificiali 5405 00 00, ex 5604 90 00		
128	Peli grossolani, cardati o pettinati 5105 40 00		
129	Filati di peli grossolani o di crine 5110 00 00		
130 A	Filati di seta, diversi dai filati di cascami di seta 5004 00 10, 5004 00 90, 5006 00 10		
130 B	Filati di seta, diversi da quelle della categoria 130 A; pelo di Messina (crine di Firenze) 5005 00 10, 5005 00 90, 5006 00 90, ex 5604 90 00		
131	Filati di altre fibre tessili vegetali 5308 90 90		
132	Filati di carta 5308 90 50		
133	Filati di canapa 5308 20 10, 5308 20 90		
134	Filati metallici 5605 00 00		
135	Tessuti di peli grossolani o di crine 5113 00 00		

(1)	(2)	(3)	(4)
136	Tessuti di seta o di cascami di seta 5007 10 00, 5007 20 11, 5007 20 19, 5007 20 21, 5007 20 31, 5007 20 39, 5007 20 41, 5007 20 51, 5007 20 59, 5007 20 61, 5007 20 69, 5007 20 71, 5007 90 10, 5007 90 30, 5007 90 50, 5007 90 90, 5803 90 10, ex 5905 00 90, ex 5911 20 00		
137	Velluti e felpe, tessuti e tessuti di ciniglia, nastri, galloni e simili di seta o di cascami di seta ex 5801 90 90, ex 5806 10 00		
138	Tessuti di filati di carta e di altre fibre tessili, diversi dai tessuti di ramiè 5311 00 90, ex 5905 00 90		
139	Tessuti di fili di metallo o di filati tessili metallizzati 5809 00 00		
140	Stoffe a maglia di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone e dalle fibre artificiali o sintetiche ex 6001 10 00, 6001 29 90, 6001 99 90, 6003 90 00, 6005 90 00, 6006 90 00		
141	Coperte di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone e dalle fibre tessili sintetiche o artificiali ex 6301 90 90		
142	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di sisal, di altre fibre della famiglia delle agavi o della canapa di Manila ex 5702 39 90, ex 5702 49 90, ex 5702 59 00, ex 5702 99 00, ex 5705 00 90		
144	Feltri di peli grossolani 5602 10 35, 5602 29 10		
145	Spago, corde e funi, anche intrecciati: di abaca (canapa di Manila) o di canapa 5607 90 10, ex 5607 90 90		
146 A	Spago per legare, per macchine agricole, in sisal e altre fibre della famiglia delle agavi ex 5607 21 00		

(1)	(2)	(3)	(4)
146 B	Spago, corde e funi, in sisal e in altre fibre della famiglia delle agavi, diverse dai prodotti della categoria 146 A ex 5607 21 00, 5607 29 10, 5607 29 90		
146 C	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303 5607 10 00		
147	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura) cascami di filatura e sfilacciati, diversi da quelli non cardati né pettinati 5003 90 00		
148 A	Filati di iuta e di altre fibre tessili liberiane della voce 5303 5307 10 10, 5307 10 90, 5307 20 00		
148 B	Filati di cocco 5308 10 00		
149	Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza superiore a 150 cm 5310 10 90, ex 5310 90 00		
150	Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza inferiore o uguale a 150 cm; Sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane, diversi da quelli usati 5310 10 10, ex 5310 90 00, 5905 00 50, 6305 10 90		
151 A	Rivestimenti del suolo, di cocco 5702 20 00		
151 B	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili di iuta o di altre fibre tessili liberiane diversi dai tappeti «tufted» o «floccati» ex 5702 39 90, ex 5702 49 90, ex 5702 59 00, ex 5702 99 00		
152	Feltri all'ago, di iuta o di altre fibre tessili liberiane, non impregnati, né spalmati e non destinati a ricoprire i pavimenti 5602 10 11		
153	Sacchi e sacchetti da imballaggio usati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane alla voce 5303 6305 10 10		

(1)	(2)	(3)	(4)
154	Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura 5001 00 00 Seta greggia (non torta) 5002 00 00 Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura) cascami di filatura e sfilacciati, non cardati né pettinati 5003 10 00 Lane, non cardate né pettinate 5101 11 00, 5101 19 00, 5101 21 00, 5101 29 00, 5101 30 00 Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati 5102 11 00, 5102 19 10, 5102 19 30, 5102 19 40, 5102 19 90, 5102 20 00 Cascami di lana o di peli fini o grossolani, compresi i cascami di filati ma esclusi gli sfilacciati 5103 10 10, 5103 10 90, 5103 20 10, 5103 20 91, 5103 20 99, 5103 30 00 Sfilacciati di lana e di peli fini o grossolani 5104 00 00 Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) 5301 10 00, 5301 21 00, 5301 29 00, 5301 30 10, 5301 30 90 Ramiè ed altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate ma non filate; stoppe e cascami, diversi dalle fibre di cocco e di abaca della voce 5304 5305 90 00 Cotone non cardato né pettinato 5201 00 10, 5201 00 90 Cascami di cotone (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) 5202 10 00, 5202 91 00, 5202 99 00 Canapa (<i>Cannabis sativa</i> L.), greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) 5302 10 00, 5302 90 00 Abaca (canapa di Manila o «<i>Musa textilis</i> Nee»), greggia o preparata ma non filata; stoppe e cascami di abaca (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) 5305 21 00, 5305 29 00 Iuta ed altre fibre tessili liberiane (esclusi il lino, la canapa ed il ramiè), gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) 5303 10 00, 5303 90 00 Altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) 5304 10 00, 5304 90 00, 5305 11 00, 5305 19 00, 5305 90 00		

(1)	(2)	(3)	(4)
156	Bluse e pullover, a maglia, di seta o di cascami di seta, per donna o ragazza 6106 90 30, ex 6110 90 90		
157	Indumenti a maglia diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e della categoria 156 6101 90 10, 6101 90 90, 6102 90 10, 6102 90 90, ex 6103 39 00, 6103 49 99, ex 6104 19 00, ex 6104 29 00, ex 6104 39 00, 6104 49 00, 6104 69 99, 6105 90 90, 6106 90 50, 6106 90 90, ex 6107 99 00, 6108 99 90, 6109 90 90, 6110 90 10, ex 6110 90 90, ex 6111 90 00, 6114 90 00		
159	Abiti, bluse e bluse-camicette, non a maglia, di seta o di cascami di seta 6204 49 10, 6206 10 00 Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili, non a maglia, di seta o di cascami di seta 6214 10 00 Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte di seta o di cascami di seta 6215 10 00		
160	Fazzoletti da naso e da taschino, di seta o di cascami di seta 6213 10 00		
161	Indumenti, non a maglia, diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e dalla categoria 159 6201 19 00, 6201 99 00, 6202 19 00, 6202 99 00, 6203 19 90, 6203 29 90, 6203 39 90, 6203 49 90, 6204 19 90, 6204 29 90, 6204 39 90, 6204 49 90, 6204 59 90, 6204 69 90, 6205 90 10, 6205 90 90, 6206 90 10, 6206 90 90, ex 6211 20 00, 6211 39 00, 6211 49 00		

ALLEGATO II

Prodotti non soggetti a limiti quantitativi ma soggetti al sistema di duplice controllo di cui all'articolo 1, paragrafo 4 dell'accordo

(Le designazioni complete delle categorie elencate nel presente allegato figurano nell'allegato I dell'accordo.)

Categorie:

4
5
6
7
26

Qualora le importazioni di prodotti della categoria 8 originari del Nepal raggiungano il 2 % delle importazioni totali dei prodotti appartenenti a questa categoria effettuate l'anno precedente nella Comunità e indipendentemente dalla provenienza, saranno soggette automaticamente al sistema del duplice controllo.

PROTOCOLLO A**TITOLO I****CLASSIFICAZIONE***Articolo 1*

1. Le competenti autorità della Comunità si impegnano ad informare il Nepal di qualsiasi modifica della nomenclatura combinata (NC) prima della sua entrata in vigore nella Comunità.

2. Le competenti autorità della Comunità informano le competenti autorità del Nepal di qualsiasi decisione concernente la classificazione dei prodotti contemplati dal presente accordo, entro e non oltre un mese dall'adozione. Tale comunicazione comprende:

- a) una descrizione dei prodotti;
- b) la categoria e i codici NC corrispondenti;
- c) i motivi della decisione.

3. Se una decisione di classificazione modifica il criterio di classificazione o la categoria di qualsiasi prodotto contemplato dal presente accordo, le competenti autorità della Comunità concedono un termine di 30 giorni, a decorrere dalla data della comunicazione della Comunità, per l'entrata in vigore della decisione. Ai prodotti spediti anteriormente all'entrata in vigore della decisione continua ad applicarsi la classificazione precedente, sempre che vengano presentati all'importazione nella Comunità entro 60 giorni a decorrere da tale data.

4. Se una decisione comunitaria recante modifica del criterio di classificazione o della categoria di un prodotto contemplato dall'accordo si applica ad una categoria soggetta a limiti quantitativi, le parti contraenti avviano consultazioni secondo le procedure di cui all'articolo 11 dell'accordo onde adempiere all'obbligo di cui al secondo comma del paragrafo 1 dell'articolo 8 dello stesso.

5. Qualora, al punto di entrata nella Comunità, il Nepal e le competenti autorità comunitarie abbiano opinioni divergenti circa la classificazione dei prodotti contemplati dal presente accordo, ci si baserà provvisoriamente sulle indicazioni fornite dalla Comunità, in attesa che si tengano le consultazioni di cui all'articolo 11 dell'accordo al fine di concordare la classificazione definitiva del prodotto in questione.

TITOLO II**ORIGINE***Articolo 2*

1. I prodotti originari del Nepal possono essere esportati nella Comunità secondo il regime previsto dal presente accordo previa presentazione di un certificato di origine del Nepal conforme al modello allegato al presente protocollo.

2. Il certificato di origine viene rilasciato dalle competenti autorità governative del Nepal se i prodotti in causa possono essere considerati originari del Nepal in base alle pertinenti disposizioni in vigore nella Comunità.

3. Tuttavia, i prodotti dei gruppi III, IV e V possono essere importati nella Comunità secondo il regime previsto dal presente accordo previa presentazione di una dichiarazione dell'esportatore figurante sulla fattura o su un altro documento commerciale in cui si attesti che i prodotti in questione sono originari del Nepal secondo le norme vigenti in materia nella Comunità.

4. Il certificato di origine di cui al paragrafo 1 non è richiesto per le importazioni di merci corredate di un certificato di origine modulo A compilato secondo le norme comunitarie pertinenti per poter beneficiare di una preferenza tariffaria generalizzata.

Articolo 3

Il certificato di origine viene rilasciato previa richiesta scritta dell'esportatore o del suo rappresentante autorizzato sotto la sua responsabilità. Le competenti autorità del Nepal sono tenute ad accertarsi che i certificati di origine siano compilati correttamente; a tal fine, esse richiedono tutti i documenti giustificativi e procedono a tutti i controlli considerati necessari.

Articolo 4

Quando vengono adottati criteri diversi per determinare l'origine di prodotti della stessa categoria, i certificati o le dichiarazioni di origine devono contenere una descrizione delle merci sufficientemente dettagliata, che consenta di individuare il criterio in base al quale è stato rilasciato il certificato o è stata compilata la dichiarazione.

Articolo 5

La constatazione di lievi divergenze tra i dati del certificato di origine e quelli che figurano sui documenti presentati all'ufficio doganale per lo svolgimento delle formalità di importazione dei prodotti non compromette ipso facto la veridicità delle dichiarazioni contenute nel certificato.

TITOLO III

SISTEMA DI DUPLICE CONTROLLO

Sezione I

Esportazione*Articolo 6*

Le competenti autorità del Nepal rilasciano una licenza di esportazione per tutte le spedizioni dal Nepal di prodotti tessili soggetti ai limiti quantitativi definitivi o provvisori fissati a norma dell'articolo 4 dell'accordo entro i limiti quantitativi corrispondenti, eventualmente modificati a norma degli articoli 3, 5 e 7 dell'accordo, e di prodotti tessili soggetti a un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi come previsto ai paragrafi 4 e 5 dell'articolo 1 dell'accordo.

Articolo 7

1. Le licenze di esportazione per i prodotti soggetti a limiti quantitativi a norma del presente accordo devono essere conformi al modello 1 allegato al presente protocollo e sono valide per l'esportazione in tutto il territorio doganale cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea.

2. Qualora siano stati introdotti limiti quantitativi a norma del presente accordo, ciascuna licenza di esportazione deve specificare, tra l'altro, che il quantitativo del prodotto in questione è stato imputato sul limite quantitativo stabilito per la categoria corrispondente e copre unicamente una delle categorie di prodotti soggette a limiti quantitativi. La licenza può essere utilizzata per una o più spedizioni dei prodotti in questione.

3. Le licenze di esportazione per i prodotti soggetti ad un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi devono essere conformi al modello 2 allegato al presente protocollo. Esse riguardano soltanto una categoria di prodotti, possono essere utilizzate per una o più spedizioni dei prodotti in questione e sono valide per l'esportazione in tutto il territorio doganale a cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea.

Articolo 8

Le competenti autorità della Comunità devono essere informate immediatamente del ritiro o della modifica di tutte le licenze di esportazione già rilasciate.

Articolo 9

1. Le esportazioni di prodotti tessili soggetti a limiti quantitativi a norma del presente accordo vengono imputate sui limiti quantitativi stabiliti per l'anno in cui sono state spedite le merci, anche se la licenza di esportazione è rilasciata dopo la spedizione.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le merci si considerano spedite alla data in cui vengono caricate, per l'esportazione, sull'aereo, sul veicolo o sulla nave.

Articolo 10

La presentazione di una licenza di esportazione, a norma dell'articolo 12, avviene entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state spedite le merci da essa contemplate.

Sezione II

Importazione*Articolo 11*

L'importazione nella Comunità di prodotti tessili soggetti a limiti quantitativi o ad un sistema di duplice controllo a norma del presente accordo è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione.

Articolo 12

1. Le competenti autorità della Comunità rilasciano l'autorizzazione d'importazione di cui all'articolo 11 entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione, da parte dell'importatore, dell'originale della corrispondente licenza di esportazione.

2. Le autorizzazioni d'importazione per i prodotti soggetti a limiti quantitativi a norma dell'accordo sono valide per sei mesi a decorrere dalla data del rilascio per l'importazione in tutto il territorio doganale cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea.

3. Le autorizzazioni d'importazione per i prodotti soggetti ad un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi sono valide per sei mesi a decorrere dalla data del rilascio per l'importazione in tutto il territorio doganale cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea.

4. Le competenti autorità della Comunità annullano l'autorizzazione d'importazione già rilasciata se la corrispondente licenza di esportazione è stata ritirata.

Nondimeno, se le competenti autorità della Comunità vengono informate del ritiro o dell'annullamento di una licenza di esportazione soltanto dopo l'importazione dei prodotti nella Comunità, i quantitativi corrispondenti vengono imputati sui limiti quantitativi stabiliti per la categoria e per l'anno di contingimento in questione.

Articolo 13

1. Se le competenti autorità della Comunità constatano che i quantitativi totali coperti dalle licenze rilasciate dalle competenti autorità del Nepal per una determinata categoria, in un qualsiasi anno, superano il limite quantitativo fissato per detta categoria a norma dell'articolo 4 dell'accordo, eventualmente modificato a norma degli articoli 3, 5 e 7 dello stesso, dette autorità possono sospendere il rilascio delle autorizzazioni d'importazione. In tal caso, esse informano immediatamente le competenti autorità del Nepal e viene avviata senza indugio la procedura speciale di consultazione di cui all'articolo 11 dell'accordo.

2. Le competenti autorità della Comunità possono rifiutarsi di rilasciare un'autorizzazione di importazione per le esportazioni di prodotti originari del Nepal soggetti a limiti quantitativi o a un sistema di duplice controllo e non coperti da licenze di esportazione nepalesi rilasciate in base alle disposizioni del presente protocollo.

Tuttavia, fatto salvo l'articolo 5 dell'accordo, se le competenti autorità della Comunità autorizzano l'importazione di questi prodotti nella Comunità, i quantitativi corrispondenti non vengono imputati sui limiti quantitativi fissati a norma dell'accordo senza l'esplicito consenso delle competenti autorità del Nepal.

TITOLO IV

FORMA E PRESENTAZIONE DELLE LICENZE DI ESPORTAZIONE E DEI CERTIFICATI DI ORIGINE E DISPOSIZIONI COMUNI CONCERNENTI LE ESPORTAZIONI NELLA COMUNITÀ

Articolo 14

1. La licenza di esportazione e il certificato di origine possono comprendere copie supplementari debitamente indicate come tali. Essi sono redatti in inglese o in francese. Se vengono compilati a mano, le informazioni devono essere scritte ad inchiostro e in stampatello.

Il formato dei suddetti documenti è di 210 × 297 mm. Si deve utilizzare una carta bianca per scrittura, incollata, non contenente pasta meccanica, di peso non inferiore a 25 g/m². Se i documenti sono redatti in più copie, soltanto la prima, che è l'originale, viene stampata su fondo arabescato. Detta copia viene chiaramente contraddistinta dalla dicitura «originale», mentre le altre recano l'indicazione «copia». Le competenti autorità della Comunità accettano soltanto l'originale quale documento valido ai fini dell'esportazione nella Comunità secondo le disposizioni dell'accordo.

2. Ogni documento deve recare un numero di serie standard, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

Detto numero è composto dai seguenti elementi:

- due lettere che indicano il paese esportatore: NP;
- due lettere che indicano lo Stato membro dove avviene lo sdoganamento:

AT = Austria

BL = Benelux

DE = Repubblica federale di Germania

DK = Danimarca

EL = Grecia

ES = Spagna

FI = Finlandia

FR = Francia

GB = Regno Unito

IE = Irlanda

IT = Italia

PT = Portogallo

SE = Svezia

— un numero di una cifra che indica l'anno di contingentamento, come segue: 3 per il 2003, 4 per il 2004;

— un numero di due cifre, da 01 a 99, che indica l'ufficio di rilascio nel Nepal;

— un numero di cinque cifre, da 00001 a 99999, assegnato allo Stato membro dove avviene lo sdoganamento.

Articolo 15

La licenza di esportazione e il certificato di origine possono essere rilasciati dopo la spedizione dei prodotti a cui si riferiscono. In tal caso, essi devono recare la dicitura «*délivré a posteriori*» o «*issued retrospectively*».

Articolo 16

1. In caso di furto, perdita o distruzione di una licenza di esportazione o di un certificato di origine, l'esportatore può rivolgersi alle competenti autorità del Nepal per ottenere un duplicato sulla base dei documenti di esportazione in suo possesso. I duplicati dei certificati o delle licenze devono recare la dicitura «*duplicata*» o «*duplicate*».

2. I duplicati devono recare la data dei rispettivi originali (licenza di esportazione o certificato di origine).

TITOLO V

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 17

La Comunità e il Nepal collaborano strettamente all'attuazione del presente protocollo. A tal fine, le parti agevolano i contatti e gli scambi di opinioni, anche su argomenti di carattere tecnico.

Articolo 18

Per garantire una corretta applicazione del presente protocollo, la Comunità e il Nepal si prestano reciprocamente assistenza nel controllare l'autenticità e l'esattezza delle licenze di esportazione e dei certificati di origine rilasciati nonché di tutte le dichiarazioni fatte a norma del presente protocollo.

Articolo 19

Il Nepal trasmette alla Commissione delle Comunità europee i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti per il rilascio e la verifica delle licenze di esportazione e dei certificati di origine, unitamente ai modelli dei timbri da esse utilizzati e ai facsimili delle firme dei funzionari autorizzati a firmare le licenze di esportazione e i certificati di origine. Il Nepal informa la Commissione di qualsiasi modifica di queste informazioni.

Articolo 20

1. Vengono effettuati controlli a posteriori dei certificati di origine e delle licenze di esportazione, per sondaggio oppure ogniquale volta le competenti autorità della Comunità nutrano fondati dubbi sull'autenticità del certificato o della licenza o sull'esattezza delle informazioni relative alla vera origine dei prodotti in questione.

2. In tal caso, le competenti autorità comunitarie rinviando il certificato di origine, la licenza di esportazione o una copia degli stessi alle competenti autorità del Nepal indicando, eventualmente, i motivi di forma o di fondo che giustificano l'inchiesta. Nel caso sia stata presentata una fattura, quest'ultima o una sua copia viene allegata all'originale o alla copia del certificato o della licenza. Le autorità forniscono inoltre tutte le informazioni di cui dispongono e che inducono a ritenere inesatte le indicazioni che figurano nel certificato o nella licenza.

3. Il paragrafo 1 si applica anche ai controlli a posteriori delle dichiarazioni di origine di cui all'articolo 2 del presente protocollo.

4. I risultati dei controlli a posteriori effettuati a norma dei paragrafi 1 e 2 vengono comunicati entro e non oltre tre mesi alle competenti autorità comunitarie. Le informazioni trasmesse indicano se il certificato, la licenza o la dichiarazione oggetto della contestazione riguardano le merci effettivamente esportate e se queste possono essere esportate sotto il regime definito dall'accordo. La Comunità può inoltre richiedere copie di tutta la documentazione necessaria al fine di accertare i fatti, in particolare la vera origine delle merci.

Se dalle verifiche emergono irregolarità sistematiche nell'uso delle dichiarazioni di origine, la Comunità può assoggettare le importazioni dei prodotti in questione alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 2 del presente protocollo.

5. Ai fini dei controlli a posteriori dei certificati di origine, le competenti autorità del Nepal conservano per almeno tre

anni le copie dei certificati e tutti i documenti di esportazione ad essi inerenti.

6. Il ricorso alla procedura di controllo per sondaggio descritta nel presente articolo non deve costituire un ostacolo all'immissione in consumo per uso interno dei prodotti in questione.

Articolo 21

1. Se dalla procedura di verifica di cui all'articolo 20 o dalle informazioni in possesso delle competenti autorità della Comunità o del Nepal risultano o sembrano risultare una violazione o un'elusione delle disposizioni dell'accordo, le parti contraenti collaborano strettamente, e con la necessaria diligenza, al fine di prevenire siffatte violazioni o elusioni.

2. A tal fine, di propria iniziativa o su richiesta della Comunità, le competenti autorità del Nepal svolgono o fanno svolgere le indagini del caso riguardo alle operazioni che la Comunità considera o tende a considerare elusive o in violazione del presente protocollo. Il Nepal comunica alla Comunità i risultati delle indagini, comprese tutte le informazioni necessarie per determinare la causa dell'elusione o della violazione, tra cui la vera origine delle merci.

3. Previo accordo tra la Comunità e il Nepal, funzionari designati dalla Comunità possono presenziare alle indagini di cui al paragrafo 2.

4. Nell'ambito della cooperazione di cui al paragrafo 1, le competenti autorità della Comunità e del Nepal si scambiano tutte le informazioni ritenute utili per prevenire l'elusione o la violazione dell'accordo o per porvi rimedio. Queste informazioni possono riguardare la realizzazione di prodotti tessili nel Nepal e il commercio del tipo di prodotti oggetto del presente accordo tra il Nepal e altri paesi terzi, soprattutto se la Comunità ha fondati motivi di ritenere che i prodotti in questione possano transitare per il territorio del Nepal prima di essere importati nella Comunità. Su richiesta della Comunità, dette informazioni possono comprendere copie di tutta la documentazione utile.

5. Se esistono prove sufficienti dell'elusione o della violazione delle disposizioni del presente protocollo, le competenti autorità del Nepal e della Comunità possono decidere di adottare le misure di cui al paragrafo 4 dell'articolo 5 dell'accordo e tutte le altre misure necessarie per prevenire nuove elusioni o violazioni.

Allegato al protocollo A, articolo 2, paragrafo 1

(¹) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category where other than net weight — Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue pour la catégorie si cette unité n'est pas le poids net.
 (²) In the currency of the sale contract — Dans la monnaie du contrat de vente.

1. Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays)	ORIGINAL	2. N°	
5. Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays)		3. Quota year Année contingentaire	4. Category number Numéro de catégorie
	CERTIFICATE OF ORIGIN (Textile products) CERTIFICAT D'ORIGINE (Produits textiles)		
	6. Country of origin Pays d'origine	7. Country of destination Pays de destination	
8. Place and date of shipment — Means of transport Lieu et date d'embarquement — Moyen de transport	9. Supplementary details Données supplémentaires		
10. Marks and numbers — Number and kind of packages — DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros — Nombre et nature des colis — DÉSIGNATION DES MARCHANDISES		11. Quantity (¹) Quantité (¹)	12. FOB value (²) Valeur fob (²)
13. CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY — VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE I, the undersigned, certify that the goods described above originated in the country shown in box No 6 in accordance with the provisions in force in the European Community. Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus sont originaires du pays figurant dans la case 6, conformément aux dispositions en vigueur dans la Communauté européenne.			
14. Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complète, pays)	At — À, on — le (Signature) (Stamp — cachet)		

Allegato al protocollo A, articolo 7, paragrafo 1: Modello 1

(¹) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category where other than net weight — Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue pour la catégorie si cette unité n'est pas le poids net.
 (²) In the currency of the sale contract — Dans la monnaie du contrat de vente.

1. Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays)	ORIGINAL		2. N°	
5. Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays)	3. Quota year Année contingentaire		4. Category number Numéro de catégorie	
EXPORT LICENCE (Textile products) LICENCE D'EXPORTATION (Produits textiles)				
8. Place and date of shipment — Means of transport Lieu et date d'embarquement — Moyen de transport	6. Country of origin Pays d'origine		7. Country of destination Pays de destination	
10. Marks and numbers — Number and kind of packages — DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros — Nombre et nature des colis — DÉSIGNATION DES MARCHANDISES		11. Quantity (¹) Quantité (¹)		12. FOB value (²) Valeur fob (²)
13. CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY — VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE I, the undersigned, certify that the goods described above have been charged against the quantitative limit established for the year shown in box No 3 in respect of the category shown in box No 4 by the provisions regulating trade in textile products with the European Community. Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus ont été imputées sur la limite quantitative fixée pour l'année indiquée dans la case 3 pour la catégorie désignée dans la case 4 dans le cadre des dispositions régissant les échanges de produits textiles avec la Communauté européenne.				
14. Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complète, pays)		At — À, on — le (Signature) (Stamp — cachet)		

Allegato al protocollo A, articolo 7, paragrafo 3: Modello 2

(¹) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category where other than net weight — Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue pour la catégorie si cette unité n'est pas le poids net.
 (²) In the currency of the sale contract — Dans la monnaie du contrat de vente.

1. Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays)	ORIGINAL		2. N°	
	3. Export year Année d'exportation		4. Category number Numéro de catégorie	
5. Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays)	EXPORT LICENCE (Textile products) LICENCE D'EXPORTATION (Produits textiles)			
	6. Country of origin Pays d'origine		7. Country of destination Pays de destination	
8. Place and date of shipment — Means of transport Lieu et date d'embarquement — Moyen de transport	9. Supplementary details Données supplémentaires NON-RESTRAINED TEXTILE CATEGORY CATÉGORIE TEXTILE NON LIMITÉE			
10. Marks and numbers — Number and kind of packages — DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros — Nombre et nature des colis — DÉSIGNATION DES MARCHANDISES			11. Quantity (¹) Quantité (¹)	12. FOB value (²) Valeur fob (²)
13. CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY — VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE I, the undersigned, certify that the goods described above originated in the country shown in box No 6, in accordance with the provisions in force in the Agreement on trade in textile products between the European Community and the Kingdom of Nepal. Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus sont originaires du pays figurant dans la case 6, conformément aux dispositions en vigueur dans l'accord sur le commerce des produits textiles entre la Communauté européenne et le royaume du Nepal.				
14. Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complète, pays)		At — À, on — le (Signature) (Stamp — cachet)		

PROTOCOLLO B

Il tasso d'incremento annuale dei limiti quantitativi che possono essere introdotti a norma dell'articolo 4 dell'accordo viene concordato tra le parti secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 dell'accordo. Detto tasso d'incremento non può comunque essere superiore al tasso più elevato applicabile ai prodotti in questione a norma degli accordi bilaterali sul commercio dei prodotti tessili conclusi tra la Comunità e altri paesi terzi con un livello di scambi pari o paragonabile a quello del Nepal.

VERBALE CONCORDATO

Accesso al mercato

Nell'ambito dei negoziati per la conclusione di un accordo sul commercio di prodotti tessili tra la Comunità europea e il Regno del Nepal, le parti hanno convenuto quanto segue:

Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, ciascuna parte accetta di non prendere misure che possano incidere negativamente sui flussi commerciali dei prodotti tessili e dell'abbigliamento tra le parti nel periodo di validità dell'accordo.

DICHIARAZIONE

Vista l'eccezionale importanza delle esportazioni di tappeti per l'economia nepalese, quale fonte di valuta estera e di occupazione, e la notevole quota che rappresentano rispetto al commercio estero totale, la Comunità europea dichiara che non invocherà le disposizioni dell'articolo 4 del presente accordo per i prodotti della categoria 58 fabbricati in Nepal.

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri del trasporto aereo in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato ⁽¹⁾

(2003/C 71 E/10)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2002) 717 def. — 2001/0305(COD)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE il 4 dicembre 2002)

(Le modifiche sono evidenziate mediante testo sottolineato/testo sbarrato)

RELAZIONE

Il 21 dicembre 2001 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo ed al Consiglio una proposta di regolamento che istituisce norme comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri del trasporto aereo in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato [COM(2001) 784 def. — C 5 — 0700/2001 — 2001/0305(COD)] affinché venisse adottato tramite la procedura di codecisione ex articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea.

Il 24 ottobre 2002 il Parlamento europeo ha approvato in prima lettura una serie di emendamenti. In tale occasione la Commissione ha precisato la propria posizione su ciascun emendamento indicando quali avrebbe potuto accogliere in tutto o in parte e quali invece non avrebbe inserito nell'attuale proposta. Dei quaranta emendamenti approvati dal PE la Commissione ne ha accolti quattordici integralmente o con riformulazione del testo o nel loro principio ispiratore e, in parte, otto.

1. Emendamenti accolti in tutto o in parte

La proposta modificata che qui si presenta ha recepito il testo o la ratio dei seguenti emendamenti: nn. 1, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14 (in parte), 22 (in parte), 25 (in parte), 26, 27, 28 (in parte), 29 (in parte), 31 (in parte), 32, 33 (in parte), 34, 36, 38, 39 (in parte) e 42; tutti questi emendamenti mirano a rendere più stringenti o a precisare alcune disposizioni del testo originario.

1.1. Considerando

Nel nuovo testo della proposta sono stati recepiti i seguenti elementi:

- È stato aggiunto il nuovo considerando 8 bis che sostituisce l'espressione «in circostanze eccezionali che esulano dalla responsabilità del vettore» con il concetto di «forza maggiore». Vengono in tal modo precisate le circostanze che escludono la responsabilità dei vettori in caso di cancellazione o di ritardo prolungato. Il testo offre ora alcuni esempi di forza maggiore.
- È stato di conseguenza necessario modificare il considerando 7, dove l'espressione «le circostanze eccezionali che esulano dalla responsabilità del vettore aereo» è stata soppressa.

1.2. Articolo 1

Alla lettera b), la «forza maggiore» sostituisce ora l'espressione «circostanze eccezionali che esulano dalla responsabilità del vettore aereo», così da precisare in quali circostanze è esclusa la responsabilità del vettore (emendamento 6).

1.3. Articolo 2

- Alla lettera h bis) è inserita la definizione di «forza maggiore», che riprende quella che figurava nella direttiva 90/314/CEE del 13 giugno 1990 relativa ai viaggi, alle vacanze ed ai circuiti «tutto compreso» (emendamento 8).

⁽¹⁾ GU C 103 E del 30.4.2002, pag. 225.

- Alle lettere h ter) e h quater) sono introdotte le definizioni di «negato imbarco» e di «volontario», a chiarimento del testo della proposta. Tuttavia, le condizioni alle quali i passeggeri fruiscono dei diritti (possesto di un biglietto valido, prenotazione confermata e presentazione alla registrazione entro i termini) sono state conservate nell'articolo 3, poiché si applicano a tutte le disposizioni del regolamento (emendamenti 9 e 10).
- Il «volo cancellato» è definito alla lettera h quinquies); il termine per l'annullamento è indicato all'articolo 10, paragrafo 2 (emendamento 11).
- I termini «passeggero con ridotta capacità motoria», definiti alla lettera h sexies sono ricalcati su quelli usati dalla Conferenza europea dell'aviazione civile (ECAC) così da rispondere in modo coerente alle specifiche esigenze di questa categoria di passeggeri (emendamento 12).

1.4. Articolo 3

Nel paragrafo 1, lettera a) è stato cambiato il termine per la presentazione al banco di registrazione quando il vettore aereo o l'operatore turistico non abbiano indicato l'ora: il termine è ora di 60 minuti (in precedenza: 30 minuti). Questo prolungamento è ragionevolmente motivato dall'inasprimento dei controlli di sicurezza dopo l'11 settembre (emendamento 14).

1.5. Articolo 6

Dato che nell'articolo 2, lettera h sexies) è stata introdotta l'espressione «passeggero con ridotta capacità motoria», questa stessa espressione figura ora nell'articolo 6 in luogo e vece di «passeggeri disabili». Il divieto di rifiutare l'imbarco è ora esteso anche ai cani guida certificati, poiché i passeggeri non vedenti o con handicap visivi possono viaggiare solo se accompagnati da questi (emendamento 22).

1.6. Articolo 8

- Al paragrafo 1, lettera c), la condizione «secondo le disponibilità» limita il diritto al volo alternativo da effettuarsi ad una data successiva di gradimento del passeggero. In questo modo si precisa che i vettori e gli operatori turistici non sono obbligati ad organizzare un volo per i soli passeggeri vittime di un rifiutato imbarco o dell'annullamento del volo (emendamento 25).
- Nell'ultima frase del paragrafo 1 è stato aggiunto il diritto per il passeggero di fare gratuitamente una telefonata, o di inviare un messaggio per telex, fax o con la posta elettronica al suo punto di partenza (oltre a quello — già previsto — della destinazione finale). In questo modo si consente ai passeggeri di mettersi in comunicazione con tutti coloro che sono interessati dal negato imbarco, dalla cancellazione del volo o da un ritardo prolungato (emendamento 26).

1.7. Articolo 9

Alla lettera b bis) i passeggeri hanno ora l'ulteriore diritto al trasporto gratuito o al rimborso delle spese sostenute per il tragitto aeroporto-albergo-aeroporto. In questo modo i passeggeri sono tenuti indenni dalle spese talora molto elevate occasionate dal negato imbarco, dalla cancellazione o dal ritardo prolungato (emendamento 27).

1.8. Articolo 10

- Al paragrafo 1 è inserito il concetto di «forza maggiore» così da precisare in quali casi i vettori non sono da ritenersi responsabili della cancellazione (emendamento 28).
- Al paragrafo 2 i casi di cancellazione sono limitati a quelli che hanno luogo nei sette giorni che precedono la partenza in modo da evitare che il vettore o l'operatore turistico mantengano i loro programmi sotto la pressione finanziaria senza tener conto della domanda. Il termine di 7 giorni precedenti la prevista data di partenza offre ai passeggeri il tempo di fare altre scelte (prima parte dell'emendamento 29). Le «48 ore» proposte dal PE nell'emendamento 29 sono state dalla Commissione ritenute un termine troppo breve, che non lascia ai passeggeri il tempo necessario per trovare soluzioni alternative.
- Nello stesso paragrafo è stato introdotto l'obbligo per il vettore o l'operatore turistico di illustrare al passeggero vittima di una cancellazione, al momento in cui prende contatto con lui, le eventuali possibilità alternative di trasporto (terza parte dell'emendamento 29).

1.9. Articolo 11

- Al paragrafo 1, il diritto di scegliere tra il rimborso e un volo alternativo è sostituito dall'obbligo di prestare assistenza (pasti, albergo, ecc.) posto in capo al vettore e all'operatore turistico. In questo modo si assicura che a tutti i passeggeri che subiscono le conseguenze di grossi ritardi venga prestata la dovuta assistenza, ivi compreso, se necessario, il pernottamento. La modifica consente inoltre di evitare perturbazioni e ritardi supplementari che possono talvolta aver luogo nel caso di rimborso o di volo alternativo (emendamento 31).
- Sempre nel primo paragrafo, una seconda modifica riguarda l'introduzione del concetto di «forza maggiore», circostanza che esonera il vettore e l'operatore turistico dall'obbligo di prestare l'assistenza in caso di ritardi prolungati (emendamenti 31 e 33).
- Il testo del paragrafo 2 è stato soppresso e il suo contenuto trasferito al paragrafo 1, in modo da snellire e chiarire il testo.

1.10. Articolo 12

L'aggiunta di questa frase ha lo scopo di precludere ai passeggeri di rivolgersi ad organi giurisdizionali per chiedere un ulteriore risarcimento qualora abbiano rinunciato alla loro prenotazione a condizioni fissate di comune accordo con il vettore o l'operatore turistico (emendamento 34).

1.11. Articolo 14

Per facilitare la presentazione dei reclami è stato recepito il contenuto dell'emendamento 36 che fa obbligo ai vettori e agli operatori turistici che negano l'imbarco o cancellano il volo di comunicare ai passeggeri le coordinate dell'organo competente per i ricorsi. In tal modo si agevola ai passeggeri l'esercizio dei loro diritti.

1.12. Articolo 15

L'emendamento 42 offre ai passeggeri una tutela nel caso in cui il vettore o l'operatore turistico inseriscano nel contratto — violando l'espresso divieto al riguardo — clausole derogatorie o restrittive e il passeggero accetti la minore compensazione ivi pattuita.

1.13. Articolo 18

È stato recepito il contenuto dell'emendamento 38 per chiarire che, anche quando presenta un reclamo, il passeggero non perde il diritto di rivolgersi agli organi giurisdizionali competenti per chiedere un ulteriore risarcimento.

1.14. Articolo 19

L'obbligo per la Commissione di riferire entro il 1° gennaio 2008 in merito all'applicazione del regolamento è sostituito dall'obbligo di riferire entro cinque anni dall'entrata in vigore del provvedimento. In questo modo si lascia alla Commissione un periodo sufficiente per pervenire a valide conclusioni in merito all'applicazione ed agli effetti complessivi del regolamento (emendamento 39).

2. Emendamenti non accolti

La proposta modificata non accoglie i seguenti emendamenti del PE: nn. 2, 3, 4, 5, 7, 13, 14 (in parte), 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 (in parte), 23, 24, 25 (in parte), 28 (in parte), 29 (in parte), 30, 31 (in parte), 33 (in parte), 35, 37 e 39 (in parte). Più specificamente, non sono stati accettati i seguenti elementi:

- L'esclusione dei passeggeri che acquistano viaggi «tutto compreso», in modo da applicare il regolamento ai soli passeggeri che hanno acquistato soltanto il volo per il fatto che la direttiva 90/314/CEE predisporrebbe già una copertura appropriata per questi passeggeri; ai sensi di questa direttiva infatti, l'operatore turistico è responsabile soltanto per mancata esecuzione del contratto e in tal caso il cliente può citarlo per danni. Al contrario, la presente proposta di regolamento conferisce ai passeggeri un preciso diritto che essi possono far valere automaticamente e immediatamente senza bisogno di adire organi giurisdizionali. Non vi è alcuna ragione per cui passeggeri confrontati agli stessi problemi vengano tutelati in modo diverso (emendamenti 2, 3, 13 e 15).

- L'assegnazione dei posti disponibili secondo criteri uniformi in caso di overbooking (emendamenti 4 e 21). Sennonché, finalità essenziale del regolamento è spingere le compagnie aeree o gli operatori turistici a trovare persone che accettano di rinunciare alla loro prenotazione e riducendo quindi drasticamente molto il numero dei passeggeri cui viene impedito di effettuare il viaggio. Se dovessero rispettare criteri uniformi nell'attribuzione dei posti, le compagnie aeree si troverebbero nell'impossibilità di negoziare con i potenziali volontari.
- L'importo delle compensazioni proposte dall'emendamento 23 (200-400-600 euro) secondo la distanza. Questi importi, inferiori a quelli della proposta iniziale, non sono abbastanza elevati per determinare un cambiamento del comportamento delle compagnie aeree, cioè indurle a convincere i passeggeri a rinunciare volontariamente alla loro prenotazione piuttosto che rifiutare loro l'imbarco contro la loro volontà. L'importo più basso (200 euro) pone un problema particolare poiché, tenuto conto dell'inflazione, non rappresenta nessun aumento. Il fatto che le compagnie aeree continuino a rifiutare l'imbarco a moltissimi passeggeri dimostra che l'attuale livello delle compensazioni è inadeguato. Di conseguenza, la Commissione, per motivi di coerenza, non ha recepito le tre fasce di distanza cui fanno riferimento gli emendamenti 24 e 31.
- L'organizzazione dell'assistenza di cui all'articolo 9 entro un'ora: tale disposizione è di difficile applicazione e, ove lo fosse, rischierebbe di ingenerare ritardi supplementari (emendamento 31).
- La responsabilità condivisa tra i vettori nel caso di code-sharing e con l'operatore turistico quando questi, per ragioni logistiche, sia nell'impossibilità di far fronte agli obblighi (emendamenti 16, 17, 18, 19, 28, 29, 30 e 31). La disposizione sulla ripartizione della responsabilità rischia di creare confusione nei passeggeri e controversie tra i vari soggetti interessati. La soluzione proposta dalla Commissione mira al contrario ad obbligare l'operatore turistico o il vettore che vende il servizio a prendere tutte le disposizioni necessarie con il vettore che effettua il trasporto, il quale dispone di personale sull'area aeroportuale. Si tratta cioè di una disposizione che definisce chiaramente le responsabilità di ciascuno e può essere messa facilmente in applicazione.
- la soppressione della compensazione nell'ipotesi di ritardi inferiori ad un'ora. Una disposizione del genere indebolirebbe fortemente l'incentivo a trovare volontari (emendamento 24).
- L'aggiustamento del livello della compensazione pecuniaria ogni tre anni: la Commissione ha l'obbligo di riferire in merito all'applicazione del regolamento entro cinque anni dalla sua entrata in vigore e in tale occasione potrà presentare le proposte del caso (emendamento 23).
- Il riferimento al tagliando corrispondente all'ultimo volo nel caso di volo successivo per definire la «destinazione finale» (emendamento 7). La Commissione osserva che un emendamento del genere riguarderebbe unicamente i biglietti su carta. La proposta della Commissione invece riguarda tutti i biglietti, quali che ne sia il formato, e quindi anche l'emissione di biglietti elettronici, che vanno sempre più sostituendo i biglietti cartacei.
- La soppressione dell'indicazione dell'ora della registrazione «per iscritto». Affinché i passeggeri possano esercitare i loro diritti sono necessarie informazioni scritte, sia su carta sia in forma elettronica (emendamento 14).
- Divieto per i vettori aerei e per gli operatori turistici di rifiutare l'imbarco ai passeggeri che viaggiano con bambini piccoli. Questa disposizione amplierebbe infatti eccessivamente la sfera di applicazione dell'articolo e ridurrebbe lo spazio di scelta discrezionale dei vettori aerei e degli operatori turistici, necessario per far funzionare il sistema di rinuncia volontaria. Inoltre, l'espressione «bambini piccoli» non è sufficientemente univoca da determinare un obbligo chiaro e preciso (emendamento 22).
- Limitazione dell'obbligo di rimborsare i biglietti o di consentire ai passeggeri di proseguire su un volo alternativo nel limite di validità del biglietto. Una siffatta restrizione dei diritti dei passeggeri non è sufficientemente motivata e non serve a granché, poiché il regolamento obbligherebbe a offrire una compensazione e un'assistenza immediata ai passeggeri durante la durata di validità dei biglietti (emendamento 25).
- L'emendamento 5 che propone di applicare ad altre modalità di trasporto un trattamento identico a quello menzionato nel regolamento. La Commissione prevede di emanare altre misure per difendere i diritti dei passeggeri che utilizzano altri modi di trasporto, ma misure del genere esorbitano dall'ambito della presente proposta.

- La soppressione della definizione di prezzo in base al quale verrà calcolato il rimborso in caso di viaggio in classe inferiore: questa soppressione ingenera incertezza giuridica a tutto discapito dei passeggeri (emendamento 20).
- Limitazione dell'obbligo di prestare assistenza ai passeggeri «soltanto qualora le condizioni locali lo consentano». In primo luogo, una norma siffatta indebolirebbe la tutela dei passeggeri e, in secondo luogo, non risulta sufficientemente precisa per fornire certezza sulle regole da applicare (emendamento 33).
- L'estensione della responsabilità alle autorità in caso di rifiutato imbarco, annullamento e ritardi. La responsabilità di questi soggetti, che forniscono in particolare servizi di controllo aereo e capacità aeroportuale, come pure quella di altri prestatori di servizi, non ricade nell'ambito applicativo della presente proposta (emendamento 35).
- L'emendamento 37 riguarda il giudizio degli utenti sul servizio prestato. La Commissione sta predisponendo la presentazione di rapporti sulla qualità delle prestazioni fornite dalle compagnie aeree, ma ritiene tuttavia che questo emendamento esorbi dal campo di applicazione della proposta.
- La Commissione non vede alcun giustificato motivo per collegare l'obbligo di predisporre un rapporto sull'applicazione e gli effetti del regolamento con la designazione dell'organo responsabile dell'applicazione del regolamento di cui all'articolo 17 (emendamento 39).

3. La Commissione modifica pertanto la sua proposta conformemente all'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE.

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle Regioni,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) L'intervento della Comunità nel settore del trasporto aereo deve mirare, tra le altre cose, a garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri; occorre inoltre tenere in debita considerazione l'esigenza di tutelare i consumatori.
- (2) Il negato imbarco, la cancellazione del volo e i ritardi prolungati sono causa di gravi problemi e disagi per i passeggeri.
- (3) È opportuno che la Comunità stabilisca norme minime comuni in materia di protezione, sia per rafforzare i diritti dei passeggeri sia per assicurare che, nell'ambito di un mercato liberalizzato, i vettori aerei operino secondo condizioni armonizzate.

(4) Benché il regolamento (CEE) n. 295/91 ⁽¹⁾ abbia istituito un regime di base per la tutela dei passeggeri, il numero di persone non consenzienti a cui viene negato l'imbarco continua ad essere eccessivamente elevato. Il miglior modo per combattere tale pratica consiste nell'obligare i vettori aerei ad invitare i viaggiatori a rinunciare volontariamente alla prenotazione in cambio di determinati vantaggi e nel dissuadere gli stessi vettori aerei, imponendo loro il pagamento di una compensazione pecuniaria di entità dissuasiva, dal negare l'imbarco a passeggeri non consenzienti.

(5) I passeggeri a cui viene negato l'imbarco contro la loro volontà devono avere la possibilità di annullare il viaggio, usufruendo del rimborso del prezzo del biglietto, oppure di proseguirlo in condizioni soddisfacenti, nonché di beneficiare di un'adeguata assistenza durante il periodo di attesa del volo successivo.

(6) I passeggeri che rinunciano volontariamente al posto devono anche avere la possibilità di annullare il viaggio o di proseguirlo in condizioni soddisfacenti, in quanto sono confrontati a difficoltà analoghe a quelle dei passeggeri cui è stato negato l'imbarco.

(7) Devono essere limitati al massimo i disagi e i fastidi causati dalla cancellazione di un volo, ~~salvo se questa si produce in circostanze eccezionali che esulano dalla responsabilità del vettore aereo o del suo subappaltatore~~. Il miglior modo per conseguire tale obiettivo è esigere che, prima dell'ora prevista per la partenza, il vettore aereo informi i passeggeri interessati e concordi con loro le condizioni alle quali questi accetterebbero di rinunciare alla loro prenotazione.

⁽¹⁾ GU L 36 dell'8.2.1991, pag. 5.

(8) I passeggeri il cui volo è cancellato e che non sono disposti a rinunciare volontariamente alla prenotazione devono avere il diritto di ottenere il rimborso del prezzo del biglietto o la possibilità di proseguire il viaggio in condizioni soddisfacenti beneficiando di un'adeguata assistenza durante il periodo di attesa del volo successivo.

(8 bis) La responsabilità del vettore aereo o dell'operatore turistico o del suo agente si considera esclusa qualora la cancellazione sia dovuta a forza maggiore, ad esempio instabilità politica, condizioni meteorologiche estreme, sicurezza insufficiente nonostante tutta la necessaria diligenza e l'osservanza dei requisiti di sicurezza o scioperi di servizi essenziali.

(9) I passeggeri il cui volo subisce un ritardo di durata definita devono del pari avere la possibilità di annullare il viaggio o di proseguirlo in condizioni soddisfacenti.

(10) Poiché la distinzione tra servizi aerei di linea e non di linea tende ad attenuarsi, la protezione deve valere non solo per i passeggeri dei voli di linea ma anche per quelli dei voli non di linea, compresi quelli dei viaggi, vacanze ed escursioni «tutto compreso».

(11) In considerazione del fatto che sono generalmente gli operatori turistici a prendere le decisioni commerciali in merito a viaggi, vacanze ed escursioni «tutto compreso», in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato ad essi deve incombere la responsabilità di versare una compensazione pecuniaria e di assistere i passeggeri dei voli facenti parte integrante dei viaggi, vacanze ed escursioni «tutto compreso».

(12) Considerata la progressiva diffusione dei nuovi tipi di biglietti non cartacei, al fine di garantire una totale protezione dei passeggeri il presente regolamento deve applicarsi a tutte le forme di biglietti aerei.

(13) Affinché possano esercitarli efficacemente, è necessario che i passeggeri siano pienamente informati in merito ai loro diritti in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato.

(14) Gli Stati membri devono stabilire le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento ed assicurare che esse siano effettivamente applicate. Tali sanzioni devono risultare efficaci, proporzionate e dissuasive.

(15) Il regolamento (CEE) n. 295/91 deve di conseguenza essere abrogato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce i diritti minimi dei passeggeri del trasporto aereo in caso di:

- a) negato imbarco;
- b) cancellazione del volo, eccettuati i casi di forza maggiore;
- c) ritardo di volo di durata definita.

Articolo 2

Definizioni

Ai sensi del presente regolamento, i seguenti termini sono così definiti:

- a) «vettore aereo»: un'impresa di trasporto aereo titolare di una licenza di esercizio in corso di validità;
- b) «vettore aereo comunitario»: un vettore aereo titolare di una licenza di esercizio in corso di validità rilasciata da uno Stato membro conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio ⁽¹⁾;
- c) «operatore turistico»: un organizzatore o rivenditore, ad esclusione di un vettore aereo, ai sensi dell'articolo 2, punti 2 e 3 della direttiva 90/314/CEE del Consiglio ⁽²⁾;
- d) «servizio tutto compreso»: i servizi definiti all'articolo 2, punto 1 della direttiva 90/314/CEE;
- e) «biglietto»: documento in corso di validità che dà diritto al trasporto o titolo equivalente in forma non cartacea, compresa la forma elettronica, rilasciato o autorizzato dal vettore aereo o dal suo agente autorizzato;
- f) «prenotazione confermata»: il fatto che il passeggero è in possesso di un biglietto, o di un altro titolo, che attesti che la prenotazione è stata registrata e confermata dal vettore aereo o dall'operatore turistico;
- g) «code sharing»: situazione in cui il passeggero ha stipulato un contratto e confermato una prenotazione con un vettore aereo, che vende il servizio, ma è trasportato da un altro vettore, che opera il servizio;
- h) «destinazione finale»: la destinazione indicata sul biglietto esibito al banco di registrazione o, in caso di coincidenza diretta, la destinazione dell'ultimo volo;

⁽¹⁾ GU L 240 del 24.8.1992, pag. 8.

⁽²⁾ GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59.

h bis) «forza maggiore»: circostanze esterne a chi le aduce, anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non si sarebbero potute evitare nonostante ogni diligenza impiegata;

h ter) «negato imbarco»: il rifiuto di imbarcare passeggeri su un volo;

h quater) «volontario»: la persona che risponde affermativamente all'appello rivolto dal vettore ai passeggeri disposti a rinunciare alla loro prenotazione confermata in cambio di benefici;

h quinquies) «cancellazione»: la mancata effettuazione di un volo del quale siano stati offerti sul mercato dei posti;

h sexies) «passeggero con ridotta capacità motoria»: la persona le cui capacità motorie siano ridotte a causa di una menomazione fisica (sensoriale o motoria), di handicap mentale, dell'età o per altra causa che gli precluda l'utilizzo di mezzi di trasporto, e le cui condizioni richiedono un'attenzione speciale o l'adeguamento di servizi normalmente messi a disposizione dei passeggeri.

Articolo 3

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato e ai passeggeri che hanno stipulato un contratto con un vettore aereo comunitario o un operatore turistico per un servizio «tutto compreso» venduto nel territorio della Comunità, in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo a destinazione di un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato, salvo se i suddetti passeggeri beneficiano di una compensazione pecuniaria e di un'assistenza nel paese terzo in questione, quando

- a) dispongono di una prenotazione confermata su un volo e si presentano all'accettazione, secondo le modalità stabilite e all'ora precedentemente indicata per iscritto dal vettore aereo, l'operatore turistico o un agente di viaggio autorizzato, oppure, qualora non sia indicata l'ora, al più tardi (60) sessanta minuti prima dell'ora di partenza pubblicata; o
- b) sono stati trasferiti da un vettore aereo o un operatore turistico dal volo per il quale possedevano una prenotazione confermata ad un altro volo, indipendentemente dal motivo.

2. Il presente regolamento non si applica ai passeggeri che viaggiano gratuitamente o ad una tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico. Rientrano tuttavia nel campo di applicazione del regolamento i passeggeri titolari di biglietti emessi nel quadro di un programma Frequent Flyer o di altri programmi commerciali dei vettori aerei.

3. Il presente regolamento si applica ad ogni vettore aereo o operatore turistico con il quale un passeggero di cui al para-

grafo 1 ha stipulato un contratto. L'operatore turistico o, nel caso di code-sharing, il vettore che vende il servizio prende con il vettore che opera il servizio tutte le misure necessarie per garantire l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento.

4. Le disposizioni del presente regolamento lasciano impregiudicati i diritti dei passeggeri stabiliti dalla direttiva 90/314/CEE.

Articolo 4

Regole stabilite dal vettore aereo o operatore turistico

Conformemente al presente regolamento, i vettori aerei o operatori turistici stabiliscono e rendono pubbliche le regole applicate in caso di negato imbarco, ivi comprese le regole relative alle precedenze di imbarco. Tali regole formano parte integrante del contratto o delle condizioni di trasporto dei vettori o operatori turistici.

Articolo 5

Obblighi nei confronti dei passeggeri in caso di negato imbarco

1. Qualora possa ragionevolmente prevedere di dover negare l'imbarco su un volo, il vettore aereo o operatore turistico in primo luogo individua tutti i passeggeri ancora in attesa di registrazione sul volo in questione al momento della chiusura della registrazione stessa e in seguito fa appello a viaggiatori disposti a rinunciare volontariamente alla prenotazione confermata in cambio di benefici da concordare tra passeggero e vettore aereo o operatore turistico.

2. Chi rinuncia volontariamente beneficia di un'assistenza secondo le disposizioni dell'articolo 8. Tale assistenza lascia impregiudicati i benefici di cui al paragrafo 1. Qualora il numero di coloro che rinunciano volontariamente non sia sufficiente per consentire l'imbarco dei restanti passeggeri titolari di prenotazioni confermate, il vettore aereo o operatore turistico può negare l'imbarco ai passeggeri non consenzienti conformemente alle regole stabilite dal vettore aereo o dall'operatore turistico di cui all'articolo 4.

3. In caso di negato imbarco il vettore aereo o operatore turistico provvede immediatamente a versare una compensazione pecuniaria ai passeggeri interessati secondo le disposizioni dell'articolo 7 e presta loro assistenza secondo le disposizioni degli articoli 8 e 9.

4. Il vettore aereo o operatore turistico che sistema un passeggero in una classe superiore a quella corrispondente al biglietto aereo acquistato non può esigere alcun supplemento o pagamento. Il vettore aereo o operatore turistico che sistema un passeggero in una classe inferiore a quella corrispondente al biglietto aereo acquistato rimborsa la differenza tra il prezzo del biglietto del passeggero e la tariffa più economica pubblicata per la classe nella quale il passeggero viene sistemato per quella parte del viaggio.

Articolo 6

Imbarco di passeggeri disabili e di passeggeri con esigenze particolari

Un vettore aereo o operatore turistico non nega l'imbarco ai passeggeri con ridotta capacità motoria, ai loro eventuali accompagnatori, ai cani guida certificati e ai minori non accompagnati.

Articolo 7

Diritto a compensazione pecuniaria

1. In caso di negato imbarco i passeggeri interessati ricevono una compensazione pecuniaria pari a:

- a) 750 euro per le tratte aeree inferiori a 3 500 km;
- b) 1 500 euro per le tratte aeree uguali o superiori a 3 500 km.

Nel determinare la percorrenza si utilizza come base di calcolo l'ultima destinazione alla quale il passeggero subisce un ritardo all'arrivo a causa del negato imbarco.

2. Se i passeggeri accettano di raggiungere la loro destinazione finale imbarcandosi su un volo alternativo conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, il cui orario di arrivo non supera di due ore, per le tratte aeree inferiori a 3 500 km, o di quattro ore, per le tratte aeree uguali o superiori a 3 500 km, l'orario di arrivo del volo originariamente prenotato, il vettore aereo o operatore turistico può ridurre del 50 % la compensazione pecuniaria di cui al paragrafo 1.

3. La compensazione pecuniaria di cui al paragrafo 1 è pagata in contanti o, previo accordo firmato dal passeggero, con versamento bancario, assegno, buono viaggio e/o altri servizi.

4. Le distanze di cui ai paragrafi 1 e 2 sono misurate secondo il metodo della rotta ortodromica.

Articolo 8

Diritto ad assistenza

1. In caso di negato imbarco al passeggero è offerta la scelta tra:

- a) il rimborso del prezzo pieno del biglietto, alle stesse condizioni alle quali è stato pagato, per la o le parti di viaggio non effettuate e per la o le parti di viaggio già effettuate ma divenute inutili rispetto al programma di viaggio iniziale, nonché un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, non appena possibile;
- b) un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, non appena possibile, o

c) un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, ad una data successiva di suo gradimento, in funzione delle disponibilità.

Al passeggero viene inoltre offerta la possibilità di effettuare gratuitamente una chiamata telefonica e/o di inviare un telex o un telefax e/o un messaggio di posta elettronica ai punti di partenza e di destinazione finale.

2. Qualora una città o regione sia servita da più aeroporti ed un vettore aereo o operatore turistico offra ad un passeggero l'imbarco su un volo per un aeroporto di destinazione diverso da quello prenotato dal passeggero, le spese di trasferimento dall'aeroporto di arrivo all'aeroporto per il quale era stata effettuata la prenotazione o ad un'altra destinazione vicina concordata con il passeggero sono a carico del vettore aereo o operatore turistico.

Articolo 9

Diritto ad assistenza durante l'attesa del volo successivo

In caso di negato imbarco il passeggero ha diritto a titolo gratuito:

- a) a pasti e rinfreschi in congrua relazione alla durata dell'attesa;
- b) alla sistemazione in albergo qualora siano necessari uno o più pernottamenti o un ulteriore soggiorno;

b bis) trasporto gratuito o rimborso delle spese del viaggio di andata e ritorno dall'aeroporto all'alloggio (albergo o altro).

Articolo 10

Cancellazione del volo

1. In caso di cancellazione del volo si applicano le seguenti disposizioni, salvo se il vettore aereo o il suo subappaltatore possono dimostrare che la cancellazione è dovuta esclusivamente a forza maggiore.

2. Qualora, meno di sette giorni prima dell'ora di partenza prevista, cancelli o preveda ragionevolmente di cancellare un volo, il vettore aereo o l'operatore turistico fanno tutto il possibile per prendere contatto con i passeggeri interessati per illustrare loro le eventuali alternative possibili e per concordare con loro le condizioni a cui accetterebbero di rinunciare alla prenotazione confermata. Ai passeggeri viene quanto meno offerta la scelta tra:

- a) il rimborso del prezzo totale del biglietto, alle stesse condizioni alle quali è stato pagato, per la parte o le parti del viaggio non effettuate e per la parte o le parti del viaggio già effettuate ma ormai inutili rispetto al programma di viaggio iniziale del passeggero, nonché un volo di ritorno non appena possibile verso il punto di partenza iniziale, o

- b) un volo alternativo non appena possibile verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, o
- c) un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, a una data successiva a loro scelta.

3. Ai passeggeri con i quali il vettore aereo o l'operatore turistico non riesce a raggiungere un accordo conformemente al disposto del paragrafo 2 e che si presentano alla registrazione conformemente al disposto dell'articolo 3, paragrafo 1 sono offerte la compensazione e l'assistenza previste nei casi di negato imbarco di cui agli articoli 7, 8 e 9.

Articolo 11

Ritardo

1. Qualora un vettore aereo o operatore turistico possa ragionevolmente prevedere che il volo sarà ritardato, rispetto all'orario di partenza previsto, di due o più ore per le tratte aeree inferiori a 3 500 km o di quattro o più ore per le tratte aeree uguali o superiori a 3 500 km, ai passeggeri è prestata l'assistenza prevista in caso di negato imbarco, conformemente all'articolo 9, salvo che possa dimostrare che il ritardo è esclusivamente dovuto a forza maggiore.

2. In ogni caso tale assistenza è fornita nei termini indicati al paragrafo 1 per ciascuna distanza. L'assistenza è prestata immediatamente ai passeggeri con ridotta capacità motoria, alle persone che li accompagnano e ai minori non accompagnati, indipendentemente dalla lunghezza del volo.

Articolo 12

Risarcimento supplementare

Il presente regolamento lascia impregiudicato il diritto del passeggero — ad eccezione di coloro che hanno volontariamente rinunciato alla prenotazione confermata ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1 o dell'articolo 10, paragrafo 2 — di adire gli organi giurisdizionali competenti al fine di ottenere un risarcimento supplementare.

Articolo 13

Risarcimento da terzi

Qualora un vettore aereo o operatore turistico versi una compensazione pecuniaria o assolvere ad altri suoi obblighi ai sensi del presente regolamento, nessuna disposizione dello stesso può essere interpretata come limitazione al suo diritto di chiedere un risarcimento a terzi conformemente al diritto applicabile.

Articolo 14

Obbligo di informare i passeggeri in merito ai loro diritti

1. La persona giuridica competente per la registrazione dei passeggeri provvede affinché sia affisso, in modo visibile e

leggibile, nella zona di registrazione un avviso contenente il testo seguente: «In caso di negato imbarco o di volo cancellato o ritardato di almeno due ore, rivolgersi al banco di registrazione o alla porta di imbarco per ottenere il testo che enumera i diritti del passeggero, in particolare in materia di compensazione pecuniaria e di assistenza».

2. Il vettore aereo o l'operatore turistico che nega l'imbarco o cancella un volo presenta ad ogni passeggero interessato un avviso scritto contenente le regole in materia di compensazione pecuniaria ed assistenza conformemente alle disposizioni del presente regolamento. Analogo avviso è presentato ai passeggeri il cui volo subisce un ritardo di almeno due ore. Al passeggero sono parimenti comunicate per iscritto le informazioni necessarie per mettersi in contatto con l'organismo indicato all'articolo 18.

Articolo 15

Divieto di clausole esoneratrici della responsabilità

Gli obblighi nei confronti dei passeggeri stabiliti dal presente regolamento non possono essere oggetto di restrizioni o rinuncia, in particolare per effetto di clausole derogatorie o restrittive dedotte nel contratto di trasporto. Qualora una clausola restrittiva o derogatoria di questa natura venga applicata a un passeggero e questi accetti una compensazione inferiore a quella prevista dal presente regolamento, il passeggero ha facoltà di adire il giudice competente per chiedere un risarcimento supplementare.

Articolo 16

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni in caso di violazione del presente regolamento e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il 1° gennaio 2004 e provvedono a notificare immediatamente le eventuali successive modificazioni.

Articolo 17

Applicazione

Ogni Stato membro designa l'organismo responsabile dell'applicazione del presente regolamento e rende pubblica tale designazione. L'organismo è incaricato di vigilare sull'applicazione del regolamento negli aeroporti situati nel territorio dello Stato membro e sui voli provenienti da un paese terzo e diretti a un aeroporto situato in tale Stato membro. È tenuto in particolare ad esaminare i reclami in merito alla mancata osservanza del presente regolamento e a prendere ogni provvedimento necessario per garantire che siano rispettati i diritti dei passeggeri.

*Articolo 18***Reclami**

Fermo il disposto dell'articolo 12, il passeggero può sporgere reclamo presso qualsiasi organismo designato da uno Stato membro in merito alle violazioni del presente regolamento avvenute in qualsiasi aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato o riguardante qualsiasi volo proveniente da un paese terzo e destinato a un aeroporto situato in tale Stato membro. Qualora non sia competente, l'organismo adito comunica il reclamo all'organismo che, nel caso concreto, è competente per l'applicazione del regolamento. Questo esamina il reclamo e prende ogni provvedimento necessario per garantire che siano rispettati i diritti dei passeggeri.

*Articolo 19***Relazioni**

Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alla sua applicazione e ai suoi effetti

complessivi, con particolare riferimento all'incidenza del negato imbarco e della cancellazione dei voli.

Se del caso, la relazione è accompagnata da apposite proposte legislative.

*Articolo 20***Abrogazione**

Il regolamento (CEE) n. 295/91 è abrogato.

*Articolo 21***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
